Numero della proposta

371

159

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Genn.° 1864 e 12. 9mbre 1864

dal Ministro Di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Ritirato nella tornata 28. Aprile 1865.

Relatore

Adottata nella tornata del **186**

SESSIONE 1863

N° 159

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

RELATIVO ALLA

Soppressione di corporazioni religiose

E

disposizioni sull'asse ecclesiastico

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(PISANELLI)

nella tornata del 18 *gennaio* 1864

Soppressione di corporazioni religiose e disposizioni sull'asse ecclesiastico.

SIGNORI! — Fra i voti che iteratamente vennero aperti al Governo del Re e al Parlamento nazionale da pubbliche autorità, da rappresentanti di provincie e di comuni e da privati sotto forme diverse, ma con sempre crescente insistenza, voglionsi noverare i seguenti:

1° Che con un solo ed uniforme provvedimento legislativo siano agguagliate in tutto il regno le condizioni delle case religiose e degli altri enti morali ecclesiastici, intorno a cui fu disposto nelle vecchie provincie, nell'Umbria, nelle Marche e nelle provincie napoletane;

2° Che sia ricomposta l'amministrazione dell'asse o patrimonio ecclesiastico, in guisa che essa basti ai bisogni del culto cattolico, senza che quind'innanzi debba venirne aggravio ai contribuenti ed al bilancio dello Stato;

3° Che al ricomponimento dell'amministrazione dell'asse anzidetto conseguiti un più equo riparto delle rendite ond'è composto, principalmente allo scopo di migliorare lo stato economico e con ciò stesso di rialzare la dignità civile dei parroci e in genere del minor

clero, che fatica pel popolo e vive con esso ed ha tanta parte alla religiosa e morale di lui educazione, mentre ne divide e consola le privazioni e i disagi.

Ad appagare cotesti voti era il Governo sospinto dalla persuasione che in essi era per certa guisa additata la via e segnata la meta per giungere alla definizione degli amari conflitti e delle fastidiose controversie, onde sono oggidì attraversate le relazioni fra lo Stato e la Chiesa. Sciogliere i vincoli da cui queste due podestà sono state annodate con mutuo danno, perchè ciascuna di esse liberamente s'aggiri nella cerchia sua propria, debb'essere il còmpito delle presenti generazioni cresciute ai veri principii della libertà religiosa e civile; nè già si potrebbe venirne a capo, se lo Stato, in tutto che è di sua competenza, non si facesse ad immutare l'ordinamento esteriore delle istituzioni ecclesiastiche. Di che voi stessi, o signori, accennavate d'aver un sentimento profondo, quando a que' voti in varie congiunture deste coi vostri suffragi valido appoggio. Ora io, per renderli intieramente soddisfatti, giovandomi degli studii apparecchiati da miei onorevoli predecessori e del benevolo concorso di ragguardevoli personaggi, attesi a compilare il disegno di legge, che ho l'onore di presentarvi.

Non è mestieri ch'io mi dilunghi a dire, stando sui generali, dell'opportunità di questo provvedimento legislativo, dappoichè la concordia, con che si produssero i voti sopraccennati, lo qualifica non pure opportuno, ma necessario. E di vero, circa al primo capo concernente alle case religiose ed agli altri enti morali ecclesiastici, ognun vede quanto importi l'adottare identiche norme in tutto il regno, così rispetto al gran principio della completa unificazione legislativa, saldo cemento dell'unità nazionale, come in riguardo ad assai gravi considerazioni economiche e politiche, le quali non possono avere diverso peso nelle diverse provincie, posto che siano da ragguagliarsi ad una sola stregua i bisogni materiali e morali di tutta Italia, ed un solo sentimento debba informare le disposizioni rivolte a migliorare le sue condizioni presenti e a preparare le future.

Quanto al secondo capo risguardante il ricomponimento dell'asse ecclesiastico, pur tacendo dell'inesorabile necessità che ci astringe a scemare, quanto sia possibile, i carichi del pubblico erario, e della convenienza che, in ossequio alle più savie opinioni

correnti, ogni dispendio per cagion di culto sia sostenuto coi fondi applicati a ciascun culto, o somministrati da quelli che lo professano, lo stato presente dell'asse stesso imperiosamente richiede che esso venga riassestato con nuove norme, onde siano raccertate le molteplici sue rendite e determinati i modi della loro erogazione, ad ottenere che siano sufficienti al divisato intento e che si tolgano di mezzo quelle difficoltà che ora ne attraversano la regolare amministrazione, e che in gran parte dipendono dalle pratiche svariatissime che si seguono nelle diverse provincie del regno.

Quanto poi al terzo capo i pietosi argomenti dell'umanità vengono in sussidio alla ragion politica e mettono in piena evidenza la necessità d'un provvedimento, onde la parte più benemerita del clero sia tolta alle distrette dell'indigenza, e cessi al tempo stesso quel deplorabile sconcio, per cui ingenti ricchezze veggonsi distratte dalla libera circolazione ed accumulate in poche mani, ad alimento le più volte di vane pompe e grandigie remote del tutto dai sinceri spiriti religiosi e cristiani, quando pur non servano a torvi disegni in danno della causa nazionale.

Ad effettuare gli esposti propositi è ordinata la presente legge, le cui disposizioni si possono ridurre a queste quattro principali:

1° Soppressione delle case degli ordini religiosi e di altri enti morali ecclesiastici;

2° Creazione di un fondo distinto pel culto cattolico costituito in ispecie dalle rendite dei beni degli enti morali soppressi;

3° Quota d'annuo concorso imposta sugli enti morali ecclesiastici conservati in aumento del fondo sopradetto;

4° Conversione dell'asse ecclesiastico.

Or qui si affaccia di primo tratto la quistione circa la competenza del potere civile a metter mano a disposizioni di tal natura: quistione che sotto molti aspetti si congiunge all'altra circa le rispettive attenenze della Chiesa e dello Stato. Io potrei per verità dispensarmi dall'entrare in tale quistione, riportandomi alla splendida discussione che se ne fece nel Parlamento subalpino, quando vi fu posta al partito la legge in data del 29 maggio 1855. Ma poichè la presente legge contiene nuove disposizioni, e poichè è questa la prima volta che il Parlamento italiano vien chiamato a trattare di proposito di sì gravi materie, parmi dicevole che dalla

(159) voce del Governo si accennino almeno i principii su cui tali disposizioni hanno solido fondamento. Di che io mi sdebiterò, toccando i sommi capi delle questioni principali ed entrando nel tempo stesso a dichiarare le principali disposizioni espresse negli articoli di questo disegno di legge.

I.

Se oggidì non tutti assentono ancora al gran concetto dell'illustre vescovo d'Ippona, che la Chiesa, pellegrina su questa terra, non altro domanda che la libertà del passaggio, non è più chi sostenga quelle viete dottrine, sorte nel periodo più buio e più scompigliato del medio evo, le quali commettevano alla Chiesa l'arbitrio non solo delle cose spirituali, ma ancora delle temporali, ed assorbèndo in essa lo Stato, toglievano a questo ciò che è di suo essenziale diritto e di sua stretta necessità, per dare a quella ciò che punto non le appartiene, ed anzi le pone impacci sulla propria sua via. In questa luce di tempi e grazie ai progressi della ragion civile gli scambievoli diritti della Chiesa e dello Stato si tengono ben determinati dalla loro natura e dai loro fini. Spetta alla Chiesa tutto ciò che è spirituale e mira a quel regno che non è di questo mondo; spetta allo Stato tutto ciò che è temporale e tende al conseguimento dei beni derivanti dal sociale consorzio. Di qui nessuna ingerenza dello Stato in quello che costituisce la propria essenza della Chiesa, i dogmi, i riti, le forme non mutabili del suo reggimento: di qui parimente la piena facoltà nello Stato stesso di assoggettare la Chiesa, in tutto ciò che non è spirituale, alle norme del diritto comune, e d'applicare alle cose e persone di lei le leggi generali ogni volta che ella esca dagli augusti penetrali del santuario e si tramescoli agli interessi ed alle consuetudini comuni. Fede e coscienza sono asili inaccessibili al sindacato dello Stato, al quale non è lecito entrare dove solo il pensiero umano prevale in tutta la sua libertà; ma dal punto in cui cessa l'efficacia degli inviolabili diritti della fede e della coscienza, comincia quella dei diritti dello Stato, che è quanto dire dei diritti di tutti, i quali sono fondati sulla base della eguaglianza e non debbono patire offesa o scapito per ispeciali privilegi che si attribuiscano a classi o ad individui.

Ciò posto, riesce ovvio che lo Stato non faccia difficoltà d'ammettere gli ordini religiosi in quanto sono associazioni di cittadini, i quali, usando di loro libertà, si deliberano a vivere in comune pigliando indirizzo da speciali regole, e che non domandi lor conto degli scopi particolari a cui intendano, ove si restringano nella cerchia spirituale e non tentino di allargarsi oltre i limiti prefissi a qualsivoglia associazione. Ben ha lo Stato il diritto e il dovere di portare il suo esame sovra tutte le attenenze esteriori degli ordini religiosi e singolarmente sulle condizioni per le quali possa essere concesso, negato o tolto alle singole lor case quello speciale stato di privilegio, per cui esse assumono il carattere di enti morali riconosciuti dalla legge civile. Intorno a che appena occorre di osservare che gli ordini religiosi non sono punto intrinsecati con la costituzione stessa della Chiesa cattolica, e possono essere o non essere senza che ne venga alla medesima detrimento, dappoichè con essa non nacquero ed ebbero origine nel corso dei secoli a cagione di particolari condizioni di tempi al tutto mutate, ovvero di speciali bisogni di questo o di quel paese, i quali o sono oggidì cessati quasi del tutto, o vengono altrimenti soddisfatti mercè l'opera di laiche instituzioni e mercè il concorso dello Stato medesimo.

Fuor di dubbio non sono da disconfessare i beneficii che in altri tempi derivarono alla società civile dagli ordini religiosi, o si considerino come fidati ricoveri dischiusi alla scienza, alla virtù, alla sventura nei secoli più duri e procellosi, ovvero come instituti d'educazione e di beneficenza posti sotto l'autorevole tutela della Chiesa che di quei dì esercitava tanta parte delle attribuzioni della civile podestà. Ma non può negarsi ad un tratto che l'efficacia di tali beneficii più non si sente oggidì dopo i grandi mutamenti intervenuti in tutto intiero l'assetto sociale, onde o vien reso impossibile o veramente assai malagevole agli ordini religiosi l'attendere a quelle opere che dovrebbero essere l'esclusivo lor còmpito, o gli ordini stessi si trovano in concorrenza pel compimento di quelle opere che li raccomanderebbero alla pubblica benemerenza con molte laiche instituzioni, che ponno fare assegnamento sopra più larga copia di mezzi e a cui sorride viemmeglio la fiducia dell'universale.

Certamente fanno degli ordini religiosi troppo severo giudizio coloro i quali li affermano al tutto dege-

(159) neri dalle native loro condizioni, reputano inutile qualsivoglia prova di riformarli e di porli in qualche accordo coi pensamenti e coi bisogni di questi tempi, e perciò li qualificano uno sterile ingombro che rende espressa immagine di quelle piante parasite, le quali assorbono gran quantità di succhi nutritivi senza dare alcun frutto. Ma per quanto si voglia fare una larga parte a quelle idee, a quei sentimenti e a quelle consuetudini che ci derivano dalla eredità del passato; per quanto, in ossequio alla tolleranza di tutte le opinioni, si possa largheggiar d'indulgenza a quelle favorevoli agli ordini religiosi d'una minoranza che va ogni dì più rimpicciolendo, bisogna pur riconoscere che se da un canto nella società, com'è costituita oggidì, non rimane agli ordini religiosi nè un posto conveniente, nè un degno arringo, dall'altro canto all'antico favore di che essi presso l'universale godevano, si è surrogata una non curanza che in più luoghi ha assunto le forme dell'avversione e del disprezzo. Di che fra noi molte furono le cagioni, e principalissima quella che in generale gli ordini religiosi o si mostrarono avversi al nazionale risorgimento, o dopo averlo caldeggiato, trascesero ad osteggiarlo, dappoichè ebbero veduto che non ne erano favoriti, come avevano sperato, gli interessi di loro casta.

Forse sarà possibile che in quella generale trasformazione, a cui sembrano dover andare soggette le instituzioni del passato, anche gli ordini religiosi si riassestino sopra novelle norme, onde sian posti in accordo cogli spiriti e coi bisogni delle età presenti, e divengano, come già furono in addietro, un efficace strumento di civiltà. Ma a questa stessa possibilità non si aprirebbe la via se non si tenesse conto di ciò che tocca più d'appresso le necessità presenti, e che appare più conforme ai voti apertamente espressi dalla nazione. Ora non può cader dubbio, essere tra i voti della gran maggioranza della nazione che sia messo ostacolo al perdurare e all'allargarsi degli ordini religiosi, verso i quali le opinioni dell'universale sono in quello stato che s'accennava più sopra. Perciò, posto che in ossequio alla libertà religiosa ed alla libertà individuale, non meno che alla libertà d'associazione, non si reputa essere nella competenza del potere civile di abolire gli ordini religiosi, si affaccia partito altrettanto naturale quanto giusto di togliere alle case degli ordini stessi l'esistenza giuridica di enti morali riconosciuti dalla legge civile.

Siffatta esistenza le case degli ordini religiosi non l'hanno se non in virtù d'una concessione del potere civile, il quale, come l'ha data, così la può togliere od a tutte in generale, od a ciascheduna in particolare, siccome stimi opportuno ed a seconda dei diversi casi. Nel primo articolo di questo disegno di legge essa vien tolta in generale a tutte le case degli ordini religiosi d'uomini e di donne ed anche alle congregazioni regolari o secolari, che per più rispetti cogli ordini religiosi si confondono, mentre vien provveduto nell'articolo 6 che un decreto reale, da pubblicarsi contemporaneamente alla legge, designerà quelle case religiose che potranno andar eccettuate dalla disposizione generale per ragioni di pubblica utilità o per riguardo di speciali convenzioni. Di tal guisa vien posto in sodo che le anzidette case non possono godere della qualità d'enti morali riconosciuti dalla legge se non per un atto del potere civile, il quale mentre applica agli ordini religiosi le norme del diritto comune protettrici della libertà d'associazione, si mantiene nella facoltà di largheggiare a qualche casa in particolare una condizione di privilegio determinata da speciali circostanze.

Se non che, mentre gravi e irrepugnabili ragioni consigliano gli anzidetti provvedimenti, è pur mestieri tener riguardo delle condizioni ch'essi vengon creando agl'individui che ne rimangono colpiti, vale a dire ai membri delle case religiose soppresse. Avvinti da voti ed aggregati a corporazioni che lo Stato riconosceva, avevano potuto sino ad ora, abdicando alla propria personalità individua, immedesimare la loro vita nella personalità collettiva della corporazione, che era posta sotto la guarentigia della legge. Or se cotesta personalità collettiva vien meno, è ovvio che risorga quella de' singoli membri. Le leggi precedenti, le quali non dedussero nettamente questa conseguenza dalla soppressione delle case religiose, rendettero irregolare e penosissima, a non dire assurda, la condizione de' religiosi già appartenenti a tali case. Rimanendo ne' chiostri, quasi membri disgiunti d'un corpo già spento, trovavansi a fronte di una contraddizione, dappoichè, dovendo pur sentire d'aver vita propria, vedevansi reso impossibile di spiegare in qualsivoglia modo la loro attività. La stessa facoltà che la legge lor lasciava d'escir de' chiostri o di rimanervi, diventava per essi causa di moleste perplessità e di nuova contraddizione. Usandone, si esponevano all'appunto d'essere stanchi della vita a cui si erano votati, e

(159) desiderosi di emanciparsene; il che bastava a porli in discredito presso gran parte di quelle persone, alla cui stima avevano per molti anni agognato; mentre poi risoluti che si fossero a vincer cotesti ritegni e a tornare, come dicesi, al secolo, vi si trovavano in una posizione assai falsa e disagiata. Portavano essi nella nuova vita gran parte de' vincoli della professione monastica senza averne più alcuno de' vantaggi; rientravano nel consorzio civile, ma senza diritti; potevano conseguire una pensione, ma rimanevano sempre sotto l'arbitrio dell'autorità ecclesiastica, a cui parevano ribelli, finchè dalla medesima non fossero stati regolarmente secolarizzati. Che se per non lottare con tali difficoltà, e sagrificando talvolta le proprie inclinazioni all'amor del decoro e della quiete, si rassegnavano a rimanere nei chiostri, non vi potevan più proseguire le antiche consuetudini, e ad ogni istante dovevano temere d'essere trasmutati da un luogo all'altro.

A petto di tale condizione di cose parve indispensabile adottare un partito più franco e sicuro, che facesse cessare tutte le contraddizioni, le perplessità e i disagi, a cui davan luogo le leggi precedenti, e perciò, ritenuto il concetto che i membri delle corporazioni soppresse dovessero uscire da' chiostri, fu stabilito nell'articolo 2° che dall'istante della loro uscita essi acquisteranno la pienezza dei diritti di cui gode ogni cittadino.

Ben si sarebbe voluto proceder pure con certa larghezza nel determinare la pensione da darsi a' membri delle corporazioni religiose soppresse; ma fu necessità pigliar norma da considerazioni di vario genere ed in ispecie da considerazioni economiche, le quali imposero di rimanere entro limiti alquanto ristretti. Tuttavolta non si tralasciò di fissare il massimo di tal pensione nella somma maggiore a cui erano arrivate le leggi anteriori, e di stabilire altresì un minimo della medesima, ad impedire la rinnovazione degli amari casi, che seguirono in alcune provincie del regno per non essersi un tal minimo stabilito in taluna delle leggi precedenti.

Perciò nell'articolo 4 fu disposto che ai religiosi i quali abbiano fatta regolare professione prima della presentazione di questa legge sia concesso un annuo assegnamento da ragguagliarsi al reddito netto de' beni della casa a cui appartevano. Con ciò si soddisfa a giustizia ed a convenienza, dacchè i membri delle case religiose non potevano avere altra aspettazione quanto alle cose temporali, eccetto quella di partecipare all'uso dei beni

della comunità in proporzione dei loro personali bisogni, finchè la comunità avesse legalmente durato, nè possono col cessar della legale esistenza della comunità pretendere altro diritto se non quello d'una conveniente pensione vitalizia determinata dalla innegabile necessità di provvedere al loro sostentamento. Di qui la fissazione del massimo dell'assegnamento in lire 600 pei religiosi d'ambi i sessi ed in lire 300 pei laici o per le le converse, e del minimo in lire 300 per i primi ed in lire 150 pei secondi; massimo e minimo ragguagliato all'approssimativo maggiore o minor reddito di ciascuna casa religiosa e che rappresenta il necessario alla sussistenza, tenuta ragione non già degli agi che potevano prevalere in talune poche case religiose, ma delle parche consuetudini a cui le più o per istituto o per necessità erano avvezze. Altra misura non si sarebbe potuta adottare senza soverchio aggravio del fondo destinato a somministrare il prefisso vitalizio assegnamento, siccome appare dai quadri statistici compilati all'uopo, e che saranno rassegnati, o signori, al vostro esame. Nè sarebbe stato conforme alle norme più strette dell'equità il raccogliere insieme, siccome taluni avrebbero suggerito, le rendite di tutte le case appartenenti ad uno stesso ordine per determinare sopra il loro cumulo la misura dell'assegnamento da fissarsi ai membri di ciascuna casa religiosa dell'ordine stesso, dappoichè i membri delle case più lautamente provvedute avrebbero scapitato a fronte di quelli delle case più povere, e all'ultimo, mentre una operazione siffatta avrebbe creata la necessità di lunghi còmputi e d'una contabilità fastidiosissima, si sarebbe offeso il principio sovraccennato, che ad un religioso non compete altro diritto se non quello di partecipare all'uso dei beni di quella speciale comunità a cui appartiene.

Però, siccome l'ingresso in una casa religiosa può essere stato accompagnato dal pagamento di una determinata somma, ed a taluni religiosi potrebbe riuscire più conveniente e più accetto il ricuperare ciò che pagarono, così a religiosi che siano in tal condizione è data facoltà di scegliere tra l'assegnamento di sopra accennato ed una pensione vitalizia, regolata sul capitale pagato in ragione della loro età, ed a norma d'apposita tabella, quando il capitale stesso sia stato incorporato nel patrimonio d'alcuna delle case colpite dalla soppressione.

(159) Per ultimo, a tali disposizioni se ne aggiunge un'altra determinata da un pietoso riguardo a cui di fermo risponderà l'assentimento universale, stabilendosi che possa esser concesso annualmente un sussidio non maggiore di lire 150 ai terziari e a' serventi dell'uno e dell'altro sesso, che, dopo aver compiuta l'età di 40 anni, e servito da 10 anni in un convento, dovranno uscirne in forza di questa legge.

Tuttavia, per quanto le accennate disposizioni appaiano informate ad equità e rivolte a conciliare con gli scopi di questo disegno di legge il maggior vantaggio dei membri delle case religiose soppresse, si reputò giusto e conveniente l'introdurvi ancora due limitazioni a favore delle monache e delle famiglie religiose mendicanti.

Mentre l'uscita immediata da' chiostri sembrò provvida ed opportuna pe'religiosi, fu considerato che troppo grave ed amaro sarebbe stato costringere le monache ad uscire da quegli asili in cui aveano raccolto tutti i loro pensieri e tutte le speranze della loro vita. Molte di esse si troverebbero in tali condizioni da non aver un fidato ricovero, e le più, rimbalzate in mezzo al mondo a cui vissero interamente estranee, non saprebbero acconciarsi ad un genere d'usi e di consuetudini per loro affatto nuovo. E fu considerato altresì che l'uscita dai chiostri tornerebbe assai gravosa alle famiglie religiose mendicanti. Non essendovi nè possibilità, nè proposito d'assegnar loro alcuna pensione, esse non avrebbero modo di provvedere alla loro sussistenza, dappoichè, sciolte che fossero le case in cui convivono, non potrebbero più esercitare la questua, onde ritraggono il loro quotidiano alimento. Perciò nell'articolo 3 vien fatta facoltà di continuare a vivere nei chiostri alle monache ed ai membri professi degli ordini mendicanti, con esclusione dei novizi, i quali, escendone, hanno agio, come quelli che sono nel vigor dell'età, d'attendere a procacciarsi i mezzi dell'onesta sussistenza. Con tale disposizione, determinata da una necessità ineluttabile, viene altresì consentita la questua alle famiglie religiose mendicanti che durino ad avere stanza nei loro conventi, intanto che si procaccierà che essa sia sottoposta alle convenienti discipline nell'interesse dell'ordine pubblico.

In pari tempo fu determinato che tanto le monache quanto i membri professi degli ordini mendicanti pos-

sano concentrarsi in altre case del loro ordine, quando si riducano ad un numero minore di sei, o quando lo richieggano motivi di pubblica sicurezza o bisogni del pubblico servizio; nel qual ultimo caso il concentramento non potrà farsi se non sopra il parere del Consiglio di Stato e mercè apposito decreto reale. Il che fu stabilito nel pensiero che siffatti concentramenti non abbiano luogo tumultuariamente o sopra richieste di cui non siasi maturamente riconosciuta la necessità o l'opportunità, e che le famiglie religiose colpite dalla soppressione non vadano soggette a capricciosi e continui spostamenti. (159)

Ma tutte le leggi promulgate in questa materia ed anche quelle in vigore in alcune provincie del regno, ammettendo il principio della soppressione delle case religiose, l'hanno limitato nella sua applicazione. Dovremo noi attenerci a tale esempio, ovvero applicare inflessibilmente e senza eccezioni il principio anzidetto? L'accennato esempio non è, nè può dirsi senza valore, singolarmente ove si consideri che alcune di quelle leggi vennero fuori in mezzo all'impeto della rivoluzione ed in paesi in cui gli influssi clericali erano stati più prepotenti e doveva per ciò durarne più viva l'apprensione. Nè già il proposito delle ammesse eccezioni venne condannato dalla esperienza, essendosi esse riconosciute convenienti nella maggior parte dei casi dalla concordia del voto pubblico, ed essendosi raccolta dal fatto la prova che talune case religiose possono non solo tornare accette all'universale, ma produrre altresì notabili vantaggi alla società. E di vero per quanto possa sostenersi a buon diritto che la maggior parte delle case religiose sono in aperta contraddizione coi bisogni, con le propensioni, con lo stato economico di questi tempi, non è men vero che ce ne sono alcune, le quali o per le condizioni de' luoghi in cui sono poste o per l'indole delle occupazioni a cui attendono, si conciliano l'affetto e la venerazione delle genti circostanti e si rendono benemerite della società, di guisa che sarebbe improvvido consiglio procedere al loro repentino scioglimento. Oltrechè vuolsi pur considerare, che una nazione, la quale per inopinata sequela di meravigliosi eventi, sia, come la nostra, in via di rinnovarsi, non deve in tale intento trascorrere a un assoluto e violento divorzio con tutte le istituzioni del passato; bensì ha da serbarne quelle reliquie che possano alle nuove convenevolmente innestarsi,

(159) per modo che minori difficoltà incontri il vagheggiato rinnovamento, ed esso all'ultimo, benchè informato di nuovi spiriti, si presenti pure come la compagine di tutto ciò che eravi di buono e di utile nel seno della nazione medesima.

A promuovere la soppressione delle case religiose non è indotto il Governo da irosi disegni e da propositi ostili, ma sì dal concetto che la natura e gli effetti della loro istituzione ripugnino all'indole de' tempi e siano ostacolo all'assestamento delle nuove condizioni politiche, civili ed economiche della nazione: concetto che come dal Governo, così da voi, o signori, si guarda con animo sereno e sciolto da ogni preoccupazione di parte. Quindi se in taluni casi cotesto concetto vien meno, sorge il debito di tenerne conto e di ammettere a canto al generale provvedimento le particolari eccezioni.

L'articolo 5° perciò determina che con un decreto reale, da pubblicarsi contemporaneamente a questa legge, speciali case religiose potranno essere eccettuate dalla soppressione per ragioni di pubblica utilità. È noto che il trattato di Zurigo comprende una stipulazione in forza della quale le corporazioni religiose sussistenti nella Lombardia avrebbero, nel caso di soppressione, la facoltà di vendere i loro beni e di portarne seco all'estero il prodotto. Il rispetto dovuto alle convenzioni internazionali esige che di tale stipulazione tengasi conto, mentre è da lasciar libero il Governo del Re di prendere intorno ad essa quelle determinazioni che potranno essere più opportune e più conformi alla dignità del Governo stesso e della nazione a norma delle circostanze. Perciò rimane nella responsabilità del Governo di valersi di un siffatto titolo d'eccezione, ove riconosca che ce ne sia la convenienza: ben di fermo il Governo stesso si varrà dell'altro titolo per cui talune case religiose potranno essere eccettuate dalla soppressione ove sia certo ed incontrastabile il vantaggio ch'esse arrechino al paese. Il concetto di siffatto titolo d'eccezione si radica nel fatto che non si aboliscono già gli ordini religiosi, ma unicamente si toglie alle singole lor case la qualità d'enti morali riconosciuti dalla legge, di guisa che al poter civile, che di tale qualità potrebbe privarle tutte, è fatto lecito di conservarla ad alcune.

Nella legge del 1855 si stabilirono apposite categorie di case religiose da eccettuarsi dalla soppressione che

in parte si ammisero pur nei decreti dei commissarii delle Marche e dell'Umbria e del luogotenente del Re nelle provincie napoletane. Ma in questo disegno di legge non fu creduto tenerne conto, non perchè siansi volute allargare le eccezioni, ma perchè si riconobbe che lo stabilire tali categorie avrebbe dato luogo ad inestricabili controversie. Invece col porre ad unico criterio delle eccezioni da farsi le ragioni di pubblica utilità, parve che da un lato si adottasse il principio più largo e più esatto, e dall'altro si removesse ogni argomento di quistioni o troppo sottili, o troppo difficili a risolversi. Il Governo poi, per avere un fidato indirizzo in materia così intricata, consultò i prefetti di tutte le provincie del regno, a cui diè incarico d'esplorare l'avviso delle persone più autorevoli e quello altresì di apposite Commissioni composte dei prefetti stessi, di due membri della rappresentanza provinciale, e del presidente e del procuratore del Re del tribunale del circondario. Nè avverrà che si deliberi a proporre alla Maestà del Re le eccezioni da farsi se non dopo avere sottoposto a maturo esame i voti delle dette Commissioni e dei prefetti. Del rimanente, a cessare il pericolo che le case religiose eccettuate dalla soppressione o diventino troppo numerose di membri, od in qualsivoglia modo tralignino e cessino dall'essere pubblicamente utili, fu disposto che con altro decreto reale saranno determinate la facoltà di ricevere novizi e le altre condizioni per la conservazione delle case eccettuate. (159)

Ma non solo alle case religiose si toglie in questo disegno di legge l'esistenza d'enti morali riconosciuti dalla legge civile, bensì ancora ai capitoli delle chiese collegiate, alle abbazie e ai benefizi, ai quali non sia annessa la cura d'anime attuale e l'obbligazione di coadiuvare al parroco nell'esercizio della medesima, e in generale a tutte le fondazioni perpetue che abbiano carattere ecclesiastico, e da ultimo alle cappellanie laicali e a tutte le altre fondazioni di eguale natura alle quali sia annesso un peso o servigio ecclesiastico.

Trattasi pur sempre di enti a cui diedero vita le opinioni, le consuetudini e i bisogni di altri tempi ed a cui il potere civile a fronte delle opinioni, delle consuetudini e dei bisogni del nostro non può più riconoscere la condizione di privilegio di che hanno sinora goduto. Trattasi di fondazioni non punto essenziali al

(159) reggimento della Chiesa cattolica, le quali, come ad esempio i capitoli delle collegiate, avevano ragione di essere quando fiorivano quelle antiche discipline ecclesiastiche che ingiungevano ai canonici la vita in comune retta da speciali regole, ed ai capitoli stessi assegnavano speciali attribuzioni cadute ora al tutto in disuso. Trattasi di fondazioni, che, o tendevano ad assicurare l'esercizio del culto e della pubblica beneficenza, allorquando le podestà laiche non se ne pigliavano veruna cura, od erano dirette, sotto il colore di pie istituzioni, a vincolare la proprietà in servigio delle borie del patriziato, ed a rincalzare quell'infausto sistema dei fedecommessi, trista eredità dei tempi feudali, riprovato e smesso oggidì in tutte le contrade civili. Togliendo a siffatte fondazioni la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge, lo Stato altro non fa che giovarsi d'un suo diritto, ed assoggettandoli alle norme del diritto comune ed alle condizioni dei tempi presenti, ubbidisce a stringenti necessità politiche ed economiche alle quali è ben diritto che anche la Chiesa si pieghi, dappoichè, vivendo nello Stato, deve, in tutto ciò che esce dalla cerchia spirituale, attemprarsi ai bisogni dello Stato medesimo.

Però nel capoverso primo dell'articolo 6, con cui vien determinata la soppressione dei sovraccennati enti morali ecclesiastici, pigliandosi norma anche in ciò dalle leggi precedenti, viene stabilito che con decreto reale, da pubblicarsi contemporaneamente a questa legge, potranno essere eccettuati dalla soppressione i capitoli di quelle chiese collegiate, le quali o vanno distinte come splendidi monumenti d'arte, alla cui conservazione e custodia torni giovevole la permanenza di un capitolo od a cui si associno nobili ricordi della storia nazionale. Un siffatto titolo di eccezione non vorrà certo essere disdetto da quanti sono sinceri amatori delle arti e teneri delle memorie patrie, mentre dimostrerà che governo e nazione intendono unanimi a custodire gelosamente il deposito delle antiche glorie nazionali, intanto che ne vanno promovendo l'incremento. Nè a siffatto titolo fu creduto espediente aggiungerne altri di quelli compresi nelle precedenti leggi, dappoichè si riconobbe da un canto che essi non fecero se non fornire materia ad infinite controversie, e dall'altro si reputò che la conservazione di molte collegiate non sarebbe riescita d'alcun reale vantaggio.

Invece si provvide a determinare le condizioni sia

dei canonici delle collegiate, sia degli odierni investiti di abbazie o beneficii, e a tener ragione dei diritti dei patronati laicali e misti. Perciò con l'articolo 7 vien disposto che i canonici delle collegiate e gli odierni investiti di abbazie o beneficii riceveranno un assegnamento vitalizio annuo corrispondente al reddito netto dei beni della dotazione rispettiva, purchè continuino a sostenere i pesi dell'ente morale soppresso; assegnamento che non potrà essere accresciuto per la mancanza o la morte d'altro canonico, se trattasi di collegiata, e che cesserà se l'investito non possa più ritenere il primo beneficio per collazione di un secondo, o per altra qualsivoglia ragione. Le quali disposizioni tengono stretto riguardo dei diritti acquisiti, e devono parere quanto eque, altrettanto acconcie a raggiungere lo scopo della legge senza pregiudizio degli interessati. L'articolo 8 poi è rivolto a tutelare le ragioni de'patronati laicali o misti, e dispone che ove si tratti di canonicati, di abbazie o d'altri beneficii soggetti a patronato, ovvero di cappellanie laicali e di altre fondazioni analoghe, sarà in facoltà del patrono laicale di scegliere entro un anno dalla pubblicazione della legge tra l'usufrutto vitalizio a favore dell'investito odierno e il pagamento dell'assegnamento annuo corrispondente al reddito netto della dotazione, pel quale dovrà in tal caso presentare le necessarie guarentigie. (159)

Con tale sequela di disposizioni vien provveduto circa il primo capo di questa legge risguardante la soppressione delle Case degli ordini religiosi e di altri enti morali ecclesiastici, in guisa che sia raggiunto il divisato intento politico ed economico, si rispettino tutti i legittimi diritti, e siano possibilmente rimosse quelle cause che potrebbero disturbare o far parere troppo duro l'eseguimento della legge medesima.

II.

Ma se il poter civile può togliere alle case degli ordini religiosi, ai capitoli delle collegiate ed alle altre sovraindicate istituzioni ecclesiastiche la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge, ne consegue che ha pure il diritto e il dovere di provvedere intorno a'beni ed alle rendite costituenti la dotazione delle case e delle istituzioni medesime.

Non occorre qui entrare in alcuna discussione sulla natura dei beni che vanno sotto la denominazione ge-

(159) nerica di beni ecclesiastici o sull'origine loro o sulle modificazioni a cui andarono soggetti a senno delle varie legislazioni, bastando in tal proposito l'osservare che, muovendo pure dall'idea che siffatti beni nell'intenzione di chi li assegnava a questa o a quella parte del clero regolare o secolare, a questa o a quella fondazione ecclesiastica, erano dati per servigio e vantaggio della Chiesa, lo Stato non potè mai aver rinunciato al diritto di esaminare se gli convenisse di permettere che questa o quella porzione di clero, questa o quella ecclesiastica fondazione costituissero dei singoli enti morali capaci di possedere e d'acquistare, e di fare tutti quegli atti che a tale capacità vengono seguaci.

Se, per corrispondere alle legittime esigenze della natura umana, la legge comprese nel diritto di proprietà la facoltà di disporre de' beni anche oltre la vita, egli è manifesto che quando tale disposizione importi effetti che abbiano a durare in perpetuo, eccede la competenza del diritto di proprietà privata, e tocca gl'interessi perenni e generali della società, in ordine a' quali incomincia la competenza dello Stato. Deve assentire lo Stato a coteste fondazioni allorchè le ravvisi benefiche per la società, ma deve vietarle ove giudichi che le sieno pregiudizievoli, ed ha stretto obbligo di rivocare l'assenso dato e d'annullarle se venga tale condizione di cose per cui quelle fondazioni sieno riconosciute nocive o meno opportune. Al che è da soggiungere che le supreme esigenze del consorzio civile non possono tenersi subordinate a un vano timore d'offendere le ragioni di certi enti, i quali ripetendo la loro esistenza dallo Stato, non possono opporre allo Stato un diritto assoluto. Nè possono essere vincolate a un rispetto superstizioso delle presunte o dichiarate intenzioni degli autori di fondazioni siffatte, dappoichè non può essere stato nell'arbitrio di privati, schiavi delle idee dei tempi loro, di porre inciampo alle disposizioni a cui lo Stato avesse in processo di tempo avvisato opportuno di appigliarsi nell'interesse delle future generazioni. Questo rispetto può consigliare soltanto che di quei beni si usi in conformità della loro primitiva destinazione.

Siffatta dottrina non incontrerebbe obbiezioni se non si recasse in mezzo l'autorità del diritto canonico. Ma le massime sostenute dai giurisperiti, come appena la ragion civile si emancipò dalla canonica, massime che dal secolo XVI si tradussero nelle le-

gislazioni di tutti gli Stati cattolici, le speciali leggi pubblicate ne' vari Stati d'Italia dopo la metà del secolo scorso, e quelle segnatamente promulgate nel regno subalpino dopo il 1848, fra cui basterà citare quella del 29 maggio 1855 e i decreti sull'esercizio della prerogativa del regio *exequatur* e del regio placito, mettono fuor di disputa che l'autorità del legislatore non può essere limitata dalle prescrizioni del diritto canonico. Quelle prescrizioni ebbero pieno vigore quando le condizioni della società erano affatto diverse dalle presenti, e accanto a loro non eran sorte quelle del diritto politico e civile, ma non possono prevalere dopo le grandi mutazioni avvenute in tutto l'ordine sociale, e dopo che in forza di esse i diritti dello Stato vennero pigliando nuovo assetto, e la Chiesa nelle sue esteriori attenenze dovette adagiarsi alle norme del diritto comune. Di che la stessa suprema autorità ecclesiastica accennò in più congiunture d'avere piena persuasione e segnatamente in quegli accordi a cui calò in diversi tempi con principi e governi cattolici, fra cui basterà citare i Concordati conchiusi da Pio VII nel 1801 colla repubblica francese, e nel 1803 colla repubblica italiana, nell'ultimo dei quali (giova per più ragioni rammentarlo) vennero ratificate e convalidate le disposizioni prese dal potere civile sui beni ecclesiastici nelle stesse Legazioni, che quel mite pontefice rassegnavasi, senza iraconde proteste, a consentire che formassero parte di quel nuovo Stato italiano.

Ma posto che spetti al poter civile il diritto di disporre di cotesti beni, sorge la quistione circa il modo con cui ne debba disporre, vale a dire, se come di tutti gli altri beni che per qualsivoglia titolo pervenganò allo Stato, ed entrino a costituirne il demanio, o se in un modo particolare con applicarne il prodotto a scopi che si attengano all'originaria destinazione dei beni stessi. Il primo modo che va sotto la volgare denominazione d'incameramento ebbe seguito in Francia, nella Spagna ed altrove: l'altro fu adottato dai Governi riformatori italiani e forestieri che pei primi versarono in coteste materie dopo la metà del secolo scorso, e prevalse nella legge subalpina del 29 maggio 1855 e nell'altre che sul modello di essa si foggiarono per l'Umbria, per le Marche e per le provincie napoletane.

Fuor di dubbio il partito dell'incameramento sembra a prima giunta come il più spiccio, così il più lo-

(159) gico, massime a coloro che non si danno molta briga delle gravi quistioni sul diritto di proprietà, e tutto fanno lecito all'onnipotenza dello Stato sostenuta dal principio dell'utilità generale. Ma, senza entrar nel sodo di siffatte quistioni che non è qui luogo a trattare nemmen di passaggio, stanno contro l'incameramento gravissime considerazioni. E innanzi tutto coloro che hanno un giusto e pieno concetto della libertà non possono non iscorgere un pericolo in quegli ordinamenti che accentrando nello Stato tutti gl'interessi, gli conferiscono una esuberanza di forze, che spesso torna a scapito dei cittadini e talvolta esiziale allo Stato medesimo ed alle pubbliche libertà. L'incameramento porterebbe la conseguenza di ridurre il clero agli stipendi dello Stato, dappoichè se una parte di esso fosse tenuta a ricevere dal medesimo i propri assegnamenti, si riconoscerebbe conforme a ragione ed a convenienza di fare una medesima condizione a tutto il clero. Ora dal fatto d'un clero stipendiato possono nascere due conseguenze contrarie, ma ugualmente funeste: o il clero cade nell'arbitrio e nella dipendenza dello Stato, il che minaccia ad un tempo la libertà religiosa e la libertà politica; o si rende ligio di chi potrà garentirlo contro la potenza dello Stato; il che lo degrada egualmente e crea la discordia e la guerra.

L'incameramento infine pone il maggior degli ostacoli all'avveramento del gran concetto della separazione della Chiesa dallo Stato, onde unicamente potranno avere termine quelle acerbe controversie, che tanto importa cessare, e cominciamento quei beneficii che tanto giova affrettare. Avvenne perciò che quel sommo statista e cittadino del conte di Cavour, di cui torna sempre più amara la perdita immatura, profondamente versato come era nelle cose economiche, e singolarmente sollecito dell'avveramento del gran concetto or ora accennato, si chiarì sempre avverso al partito dell'incameramento, e non lasciò mai sfuggire occasione di farne le dichiarazioni più aperte ed efficaci. E di vero la celebre formola *Libera Chiesa in libero Stato*, messa fuori da quell'illustre ed accolta con tanto plauso da tutta la nazione, richiede che nè la Chiesa sia mai d'impedimento allo Stato, nè lo Stato alla Chiesa; e sotto questo secondo aspetto quella formola inchiude due concetti, il diritto individuale della piena libertà di coscienza e il diritto collettivo della Chiesa di governarsi e di svolgersi liberamente secondo le sue proprie in-

stituzioni e i suoi peculiari destini: diritto il cui esercizio non può riuscir mai pericoloso allo Stato, dacchè risguarda solo religiose credenze e spirituali offici. Ora ciascun vede che non verrebbe possibile recare in atto quel proposito e le conseguenze che ne derivano, quando lo Stato, appropriandosi i beni posseduti dal clero, riducesse il clero a suoi stipendi. E mentre ciò scemerebbe la dignità e l'indipendenza del clero, lo porrebbe ad un tempo in una condizione privilegiata a petto dei ministri degli altri culti, in favor dei quali non sono stanziati assegnamenti nel bilancio dello Stato. Al che è da soggiungere che il partito dell'incameramento non potrebbe essere accolto senza una grave turbazione del presente assetto del clero, che darebbe luogo ad infiniti richiami e provocherebbe difficoltà inestricabili al cui paragone scapiterebbero di assai quei vantaggi economici, non punto però accertati, che se ne potrebbero derivare.

Fu perciò creduto più opportuno ammettere l'altro partito di disporre dei beni ecclesiastici per la creazione di un fondo speciale pel culto cattolico. Ciò facendo lo Stato non si appropria i beni, e non distrae le rendite dalla primitiva loro destinazione, ma le rivolge presso a poco agli intenti stessi determinati da coloro che primamente assegnavano siffatti beni a cause pie e di culto, pigliando indirizzo dalle condizioni dei tempi mutati e dai presenti bisogni civili, morali ed economici; per esso si scansano tutte le difficoltà sopraccennate, e nel tempo stesso si vien provvedendo ad una grande necessità dello Stato, mentre si mantengono sostanzialmente le disposizioni espresse in proposito nelle leggi che in questa materia hanno vigore in varie provincie del regno.

Nella creazione di tal fondo consiste la seconda fra le principali disposizioni di questo disegno di legge. Intorno a che giova osservare che il pensiero dell'istituzione di una cassa pel fondo di culto, separata dalle finanze dello Stato, risponde egualmente ad una necessità economica e ad un principio politico. E di vero, ove si riesca a provvedere ai bisogni del culto cattolico con assegni tutti a carico dell'asse ecclesiastico, si conseguirà che il bilancio dello Stato sia sgravato di quella somma di circa due milioni che ora vi è inscritta per le spese del culto cattolico in tutto il regno; il che è richiesto, come già fu notato più sopra, dalle presenti condizioni delle nostre finanze, e da

(159) quel voto in tanti incontri e sotto tante forme manifestato che vengano alleggeriti i carichi del nazionale erario. Nè già solo il bilancio dello Stato, ma quelli altresì dei comuni deriveranno da tale disposizione un notabile beneficio, dappoichè man mano che verrà crescendo il fondo pel culto, potrà dai bilanci comunali cancellarsi qualsivoglia assegno obbligatorio per ragione di servizio ecclesiastico e di tal guisa a poco a poco accadrà che qualsivoglia dispendio di culto sarà sostenuto dai fondi appositi, ovvero da spontanee oblazioni degli ascritti a questa o a quella comunità religiosa.

Ma ciò che viemmeglio chiarisce la convenienza della creazione del fondo anzidetto si è che per mezzo di essa si comincia a recare in atto il principio politico della separazione della Chiesa dallo Stato, e si entra in quella via nella quale si dovrà procedere innanzi speditamente tosto che il clero darà prova di apprezzare i beneficii della libertà religiosa e civile. Il fondo di culto, sgravato che sia di que' carichi temporanei che se gli imporranno dalla presente legge, dovrà essere sottratto ad ogni ingerenza e vigilanza governativa, e l'amministrazione di esso, mercè d'un fisso e definitivo assegnamento di convenienti rendite ai vescovadi, ai capitoli, alle parrocchie, smetterà il carattere d'una amministrazione generale e tornerà in piena balìa di quelle istituzioni e fondazioni ecclesiastiche a cui sarà conservata la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge civile. Di che è agevole vedere quali e quanti saranno i vantaggi, se non nel presente, certamente nell'avvenire, intanto che bisogna pure ammettere esserci argomenti intorno ai quali la prudenza legislativa deve consistere nel tener conto principalmente delle utilità future, senza spaurirsi delle difficoltà che momentaneamente si possono attraversare all'adempimento di disposizioni di cui non è dato se non nel corso del tempo di raccogliere intiero il frutto.

L'amministrazione del fondo di culto, determinata dall'articolo 9 di questo disegno di legge, viene nell'articolo 10 commessa agli economati generali de' benefizi vacanti; instituzione già antica nelle vecchie provincie ed allargata alle nuove col decreto reale in data del 26 settembre 1860 (numero 4314) che ne determinò il principio, e con altri successivi che ne stabilirono le norme: instituzione che ha suo fondamento nell'articolo 18 dello Statuto, ond'è determinato che

saranno esercitati dal Re i diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria. Di tal guisa si riesce alla soppressione dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica, che dalle vecchie provincie ove fu instituita in virtù della legge in data del 29 maggio 1855, venne estesa all'Umbria, alle Marche ed alle provincie napoletane, e che, sebbene benemerita per eminenti servigi resi in mezzo a gravissime difficoltà, non parve stromento utile all'eseguimento di questa legge. Con tale soppressione si otterrà una ragguardevole economia di spesa intanto che si ridurrà ad unità d'ordinamento tutto ciò che concerne all'amministrazione dell'asse ecclesiastico, la quale verrà interamente assunta dagli economati generali. Nè già fu stimato opportuno lo scendere a particolari in questo disegno di legge circa i modi d'amministrazione del fondo di culto, essendo paruto che le relative disposizioni avrebbero trovata più acconcia sede nel regolamento che susseguirà alla pubblicazione della legge stessa.

L'assetto però di tale amministrazione vi è sinteticamente delineato, accennandosi che essa andrà discentrata in alquanti economati generali assistiti da un Consiglio; che si terrà distinta e separata da quella dei fondi attribuiti agli economati stessi in virtù del succitato decreto del 26 settembre 1860; che tutti gli economati generali piglieranno direzione dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti; che tutti renderanno conto ogni anno ad una Commissione di vigilanza, a comporre la quale concorreranno e il Parlamento e il potere esecutivo, e che tre membri del Consiglio degli economati potranno essere eletti dai parroci, giusta le norme che verranno prefisse nel regolamento, essendo dicevole che si associ all'amministrazione del fondo del culto quella parte del clero che è viemmeglio interessata al buon andamento della medesima.

Il fondo pel culto dovrà prima di tutto sostenere il carico di tutte le pensioni e di tutti gli assegnamenti a cui si fa luogo in esecuzione di questa legge; in appresso, come vien determinato nell'articolo 11, sarà erogato nello sgravare il bilancio dello Stato da ogni peso per causa di culto e per somme già assegnate al clero in risarcimento di decime abolite; nel migliorare la condizione de' parroci che non abbiano una rendita netta di lire 1000; nel sussidiare a' sacerdoti più bisognosi e più benemeriti della Chiesa e dello Stato; nello stabilire assegni per l'esercizio del culto, per re-

(159) stauri a chiese povere o riguardevoli per ragion d'arte o per istoriche memorie, ed altresì per promuovere quegli studi ecclesiastici che sian meglio conformi all'indole ed ai bisogni di questi tempi; da ultimo nel sovvenire ad ogni opera di pubblico beneficio, ed in ispecie all'istruzione popolare di che è sì urgente e generale il bisogno.

Di tal guisa vien provveduto che le rendite delle corporazioni religiose e degli altri enti morali ecclesiastici soppressi, durando ad avere in genere la loro originaria destinazione, si volgano pure a vantaggio generale dello Stato, con l'essere in parte applicate a varie opere di beneficenza, alcune delle quali erano negli intenti dei fondatori di quelle instituzioni che vanno ora soppresse, o sarebbero di certo da que' più preferite se dovessero di presente recare in atto i loro benefici divisamenti. Che se il fondo pel culto, finchè sarà gravato del carico anzidetto, non potrà bastare a cotante erogazioni, non è però da metter dubbio che fra breve verrà in soccorso del bilancio dello Stato e dei comuni, e che man mano sarà fatto capace d'aiutare efficacemente molte opere di pubblica utilità, delle quali le future generazioni potranno ampiamente vantaggiarsi.

Ammesso che i beni degli enti morali soppressi son destinati a formare il fondo di culto, riesce ovvio che gli siano applicati altresì i beni già devoluti in virtù delle leggi precedenti all'amministrazione della Cassa ecclesiastica che or rimane abolita.

Di essi beni vien disposto nell'articolo 13, che i mobili passano direttamente all'Economato generale di quel distretto dove erano posti gli enti morali soppressi, salve le eccezioni che fossero convenienti in eseguimento delle disposizioni risguardanti le monache e le famiglie religiose mendicanti. Quanto agli immobili vien determinato che passeranno al demanio dello Stato, il quale avrà obbligo di rappresentare in cartelle inscritte sul Gran Libro del debito pubblico una rendita del cinque per cento, equivalente al reddito dei beni stessi da accertarsi in quel modo che verrà determinato da apposito regolamento. Una siffatta disposizione consuona con quelle della legge in data del 21 agosto 1862, che determinò il passaggio dei beni immobili della Cassa ecclesiastica al demanio, della quale non è bisogno che qui si dimostri l'opportunità e la convenienza, essendo di fermo presenti a tutti le ra-

gioni sul cui appoggio si adottò il provvedimento legislativo testè citato. Basterà solo l'accennare che l'anzidetto passaggio, mentre torna in utilità dello Stato, non pregiudica punto agl'interessi degli enti morali soppressi, toglie di mezzo la necessità d'impiantare una particolare amministrazione per un'ingente massa di beni immobili, la quale non potrebbe essere altro che dispendiosa ed intricata, ed associa cotale massa di beni alle sorti degli altri beni demaniali di diversa origine, la cui vendita determinata dalle norme fisse nell'apposita legge, ridonderà a sì gran vantaggio dello Stato, della privata industria e dell'incremento stesso dell'agricoltura.

Però da siffatta disposizione generale fu reputato opportuno eccettuare i fabbricati delle case religiose soppresse, i beni soggetti a riversibilità e quelli costituenti la dotazione di canonicati, abbazie e benefizi di patronato laicale o misto, oppure di cappellanie laicali e di altre fondazioni analoghe. Quanto ai primi, fatta ragione al bisogno in cui sono molti comuni di fabbricati, alle richieste che ne spesseggiano, ed a ciò che in proposito fu già stabilito nella legge in data del 22 agosto 1862, si determina che siano concessi ai comuni che ne faccian domanda per usi appunto di pubblica utilità, entro sei mesi da che siano rimasti sgombri, e che i comuni godano della concessione ottenuta finchè duri la destinazione ad usi di pubblica utilità dei fabbricati medesimi. Quanto ai secondi si dispone che la riversibilità abbia luogo immediatamente, quando possa aver effetto a termine di legge, salve le opportune guarentie per la corrisponsione della rendita netta agli aventi diritto, e ritenuto che quelli i quali entro sei mesi dalla pubblicazione della legge non abbiano fatto constare de' loro diritti di riversibilità, non potranno conseguire altro che la rendita corrispondente dei beni stessi, quando facciano valere le loro ragioni entro un periodo di tre anni. Quanto agli ultimi si stabilisce che si devolveranno in proprietà a coloro che dal momento della pubblicazione della legge avranno il diritto di patronato, fattane divisione fra i due patroni, se il patronato attivo si trovi separato dal passivo. Alle quali disposizioni un'altra se ne aggiunge risguardante il contributo che i patroni dovranno corrispondere all'Economato generale, quando cessi l'usufrutto o l'assegnamento annuo a favore degli odierni investiti.

(159) Tali sono i provvedimenti principali che si riferiscono al secondo capo di questo disegno di legge, nei quali si mirò a conciliare la nuova istituzione del fondo pel culto coi riguardi dovuti agli interessi generali dello Stato ed a quelli altresì dei privati, massime rispetto a quelle fondazioni che hanno carattere laicale e che involgono le ragioni tanto disputabili de' patronati.

III.

Ma siccome per le ragioni testè esposte gravi e moltiplici saranno i carichi onde il fondo pel culto sarà gravato, così per accrescerlo convenevolmente e renderlo capace di sostenerli, fu dovuto adottare il concetto d'una quota d'annuo concorso a carico degli enti morali ecclesiastici conservati ed altresì d'una riduzione degli assegnamenti di che essi godono: concetto che è tutt'uno con quello d'un equo riparto dell'asse ecclesiastico.

Nessuno può mettere in dubbio la necessità di provvedere alla decorosa sussistenza del clero operoso e faticante a cui sono imposti doveri da adempiere pur nell'ordine civile, e che in alcune provincie non ad altri che al Governo può ricorrere per essere debitamente risarcito del perduto provento delle decime sacramentali, delle questue e d'altrettali assegnamenti che vi furono aboliti in omaggio ai principii più consentiti dell'odierna civiltà. Intorno al qual ultimo capo non è inutile l'avvertire che se dall'un canto converrà far luogo tra breve ad un provvedimento, in forza di cui le decime ecclesiastiche ed altri siffatti vincoli delle proprietà si vadano abolendo in tutto il regno, dall'altro canto bisognerà pur provvedere a risarcire coloro che ne avranno scapito nelle loro rendite e all'ultimo nei loro mezzi di sussistenza, di guisa che è da prevedere che un aggravio soverchio ne verrebbe al fondo pel culto, ove appunto non si abbracciasse il partito proposto.

Nè già è da tacere che un tal partito riesce conforme agl'interessi medesimi della religione cattolica ed alle esigenze della pubblica morale, dappoichè per esso verrà posto un freno all'opulenza di alcuni ministri e dignitari del culto cattolico, i quali per loro istituto dovendo essere i dispensatori di quello che è detto il patrimonio dei poveri, non hanno ragione di vivere in un'abbondanza che diventa una contraddi-

zione colle massime stesse da loro professate e un'offesa altresì a quei loro confratelli che, sostenendo i medesimi uffici e i medesimi carichi, sono ridotti a tali strettezze da penuriare fin del necessario. Di che basterà l'addurre in prova esserci nel regno, e segnatamente nelle provincie lombarde, toscane, napoletane e siciliane, più centinaia di parroci, la cui congrua o non raggiunge o tocca appena le 500 lire!

Ad ottenere un tale intento vien primamente stabilito in questo disegno di legge che gli enti morali ecclesiastici conservati saranno sottoposti ad un'annua quota di concorso, così come fu determinato nella legge del 29 maggio 1855 e nelle altre vigenti nell'Umbria, nelle Marche e nelle provincie napoletane. Una siffatta disposizione non ha punto il carattere di un'imposta progressiva, siccome potrebbe a prima vista parere, se si ponga mente alla natura delle proprietà e delle rendite che ne andranno colpite. E di vero i beni ecclesiastici non sono vere proprietà, dappoichè coloro che ne sono investiti non ponno disporne come farebbe un proprietario ed anche un semplice usufruttuario, ma ponno solo appropriarsene le rendite, le quali rappresentano loro la rimunerazione di determinati servigi che rendono alla Chiesa ed allo Stato. Cotesta idea risponde pienamente a quella altresì che vuolsi accogliere circa le presunte intenzioni di quei pii da cui fu fatto lascito di tali beni agli enti morali ecclesiastici, essendo assurdo il supposto che essi, largheggiandone a questa chiesa o a quel beneficio, abbiano voluto favorire un individuo di preferenza o un altro, e non piuttosto assicurare le sorti delle loro fondazioni, e fornire ai ministri della Chiesa i mezzi acconci a compiere dicevolmente le funzioni del loro ministero. Ciò posto, se, tenendo conto dei mutamenti prodotti dal tempo e dei bisogni presenti del servizio stesso della Chiesa, si vien variando entro certi limiti la distribuzione delle rendite ecclesiastiche, non si reca punto offesa al diritto di proprietà, nè si stabilisce alcuna imposta progressiva, ma non si fa altro che introdurre quel giusto riparto nel patrimonio ecclesiastico che è nei voti di tutti, e contro il quale non si possono arrecare validi argomenti neppur da quelli che si mostrano più solleciti delle ragioni e degl'interessi del clero.

Nell'articolo 16 vien dunque determinato che a provvedere fin d'ora efficacemente al miglioramento delle condizioni dei parroci è imposta un'annua quota di

(159) concorso, il cui provento per cura degli economati generali sarà ripartito a favore esclusivamente dei parroci del distretto economale in guisa che, cominciando dai meno retribuiti, si abbia un aumento progressivo nelle rispettive congrue. Nei due successivi poi si dispone che saranno soggetti alla quota di concorso gli enti morali di cui è cenno nell'articolo 25 della legge del 29 maggio 1855, che verrà perciò esteso a tutto il regno, e che per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione delle quote di concorso si seguiranno le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti per la tassa di manomorta.

Fu però trovato opportuno di abrogare il capoverso del n° 4 del succitato articolo 25 della legge del 29 maggio 1855, nel quale era disposto che il massimo della quota d'annuo concorso a carico degli arcivescovadi e vescovadi non avrebbe avuto luogo se non se a misura che le sedi arcivescovili e vescovili si fossero rese vacanti. Tale abrogazione fu determinata dall'urgenza di costituire al più presto un fondo sufficiente al miglioramento della condizione dei parroci; nè già vorrà dirsi che con ciò si disconoscano i diritti acquisiti, siccome non fu detto quando a fronte dei supremi bisogni dello Stato si scemarono gli onorari e le pensioni dei pubblici funzionari, della magistratura e degli ufficiali dell'esercito di terra e di mare.

Siccome poi è popolarmente noto esservi mense arcivescovili e vescovili lautissime, le quali, pur gravate dell'annua quota di concorso, offrono rendite cospicue e tali da riconoscersi maggiori d'ogni reale bisogno delle mense stesse e non punto in proporzione con quelle del maggior numero, così nell'articolo 19 fu disposto che alla morte di ciascun arcivescovo o vescovo, il Governo, sentito il Consiglio economale, ridurrà di quella parte che sia reputata eccedente la dote del beneficio, addicendola al fondo pel culto.

Siffatte disposizioni hanno riscontro in consimili provvedimenti presi in vari Stati cattolici e convalidati dalla suprema autorità ecclesiastica, tra i quali uno ne vuol essere ricordato speciale all'isola di Sardegna, ratificato con due Brevi pontifici in data del 28 aprile 1807 e del 29 luglio 1823, in forza del quale fu stabilito che ogni reddito di quelle prebende rettorili eccedente i mille scudi sardi (lire 4800) fosse applicato al monte di riscatto, ossia all'amministrazione per l'ammortizzazione del debito pubblico dello Stato;

essendo altronde notissime a tutti le riduzioni che degli assegni a favore di vari titolari ecclesiastici si fecero in virtù dei succitati concordati degli anni 1801 e 1803. Del rimanente è solo negli esposti modi che si può venire a capo di quel riparto dell'asse ecclesiastico di cui tutti sentono la convenienza e il bisogno, che il minor clero invoca come un atto di giustizia, che l'opinione pubblica esige come il soddisfacimento d'un debito, e che dal maggior clero, e in genere da quanti sono titolari ecclesiastici in prospere condizioni, non può essere avversato, dappoichè torna a vantaggio e decoro dell'intiero ordine loro, ed all'ultimo promove i più preziosi interessi della religione stessa e della morale. (159)

In verità sarebbe far ingiuria agli spiriti religiosi del maggior clero il metter dubbio sull'animo con che sarà dal medesimo accolto un siffatto provvedimento. Al qual proposito non verrà certo inopportuno il rammentare innanzi al Parlamento italiano una famosa parola profferita nell'Assemblea costituente francese del 1789, *essersi*, cioè, *dalla povera croce di legno compiuta la conquista dell'universo;* parola profferita da quel coraggioso conte di Montlosier che sedeva allora fra i più intrepidi propugnatori dei privilegi del clero, e che negli ultimi anni della lunga ed onorata sua vita fu costretto rizzarsi a difendere nella Camera dei pari di Francia le franchigie dello Stato contro le intemperanze del clero stesso che abusava dell'improvvido favore largheggiatogli dai Borboni.

Consone alle disposizioni sovra espresse son l'altre degli articoli 20 e 21 circa la riduzione del numero dei canonicati in ciascun capitolo conservato, la quale tende altresì a riformare quelle fondazioni ecclesiastiche che non ravvisansi veramente utili dalle persuasioni odierne e che non sono necessarie al presente assetto dell'ecclesiastica disciplina, e a migliorare insieme, anzi ad assicurare le condizioni di quei gradi dell'ecclesiastica gerarchia che sono intrinseci alla costituzione della Chiesa cattolica, e mercè dei quali vien dispensandosi ai fedeli il beneficio delle religiose istituzioni, vale a dire i vescovi, i capitoli cattedrali ed i parroci. L'aumento di assegno ai canonici che rimarranno in ciascun capitolo renderà accetta tale disposizione, e mentre pare equa la proporzione tenutasi nello stabilire la misura di tali assegni e di quelli altresì dei beneficiati, mansionari o

(159) cappellani nelle metropolitane, cattedrali e collegiate conservate, sembra equo del pari che nulla s'immuti riguardo ai canonicati di patronato laicale o famigliare.

E poichè fu toccato della riduzione del numero dei canonicati, viene in taglio di accennare che tornerebbe al tutto conveniente ed utile non solo nel concetto dell'equo riparto dell'asse ecclesiastico, ma in quello altresì del migliore ordinamento dell'ecclesiastica gerarchia, una riduzione del numero degli arcivescovadi, dei vescovadi e delle parrocchie. Ognun sa che le sedi vescovili e parrocchiali furono quasi tutte fisse da tempo antichissimo in ogni parte del regno, se si eccettuano le provincie napoletane e siciliane, dove la caduta dinastia borbonica consentì o promosse pur di recente la erezione di alquanti vescovadi, per que' suoi intendimenti politici che non è qui luogo a rammentare. Ognuno sa del pari quanti cangiamenti siano intervenuti dall'epoca in cui furono determinate le sedi della maggior parte dei vescovadi e delle parrocchie nelle condizioni economiche, civili e morali dei comuni in cui si trovano stabilite. Due fatti basteranno a dimostrare essere nel regno soverchio il numero dei vescovadi e delle parrocchie. Nel regno, così come è di presente costituito, sopra una popolazione cattolica di circa 21 milioni di abitanti, si contano 44 sedi arcivescovili e 185 sedi vescovili, mentre in Francia, sopra una popolazione cattolica di 35,919,767, si hanno soltanto 17 arcivescovadi e 71 vescovadi, compresa l'Algeria e le colonie. Nella diocesi di Milano, che si estende in quella provincia, in quelle di Bergamo e di Como e nel cantone svizzero del Ticino, sopra una popolazione di 1,169,312 abitanti, si contano 784 parrocchie soggette a un solo Ordinario; e nella provincia dell'Umbria, sopra una popolazione di 492,829 abitanti, si hanno un arcivescovo, 16 vescovi e 1174 parrocchie.

Ma per determinare una più acconcia circoscrizione del regno quanto alle sedi vescovili e parrocchiali, nello stato delle attinenze che or passano fra il poter civile e la Chiesa, è mestieri che si venga ad accordi fra l'una e l'altra podestà, accordi dei quali non è dato per ora presagire nè l'epoca, nè la riuscita. Frattanto il Governo del Re provvederà, giovandosi di quei legittimi espedienti di cui può servirsi, che il soverchio numero delle sedi vescovili e parrocchiali non impedisca o

disturbi l'effetto delle divisate disposizioni circa l'asse ecclesiastico. (159)

IV.

Ma a completare le disposizioni di questo disegno di legge ed a renderle più efficaci è mestieri che alle tre già discorse s'accompagni la quarta risguardante la conversione dell'asse ecclesiastico. Siffatto provvedimento entra senza più nella competenza del potere civile, dappoichè non se gli può contrastare il diritto di porre condizioni alla facoltà di possedere e di acquistare che esso concede agli enti morali ecclesiastici. Ed è poi pienamente conforme al più genuino concetto circa la tutela che lo Stato può e deve esercitare sopra così fatti enti morali, di recarli man mano a modificare la consistenza delle loro proprietà in guisa che siano coordinate secondo le più sane dottrine economiche, le pratiche più utili e più comunemente adottate nelle varie provincie, e il maggior vantaggio così degli stessi enti morali come dello Stato medesimo.

Non tralasceranno nondimeno taluni di appuntare cotesto provvedimento come contrario a' principii tutelari della proprietà, ma le loro osservazioni non potranno avere solido fondamento. Niuno dubita doversi pieno rispetto al diritto di proprietà: esso rappresenta l'esplicazione più concreta della personalità umana e della libertà; ma come la stessa libertà così il diritto di proprietà incontra un limite quando urti e ferisca l'interesse generale. Or non è chi non veda che il mantenere immobilizzata e sottratta perennemente al commercio una parte considerevole della proprietà territoriale torni a grande scapito degl'interessi economici del paese e della pubblica ricchezza.

Nè d'altra parte ne' possessori de' beni ecclesiastici, come già fu accennato più sopra, può riconoscersi quella pienezza del diritto di proprietà che potrebbe far riguardare la trasformazione de' possedimenti come un' offesa al diritto medesimo. Il diritto di proprietà comprende certamente il valore e la forma ch'esso assume; ma questo secondo elemento che esprime singolarmente le relazioni di godimento e che ha grande importanza nella proprietà individuale, non ha importanza alcuna per chi mutabilmente rappresenta i diritti di proprietario, i quali per

(159) la natura stessa di tale proprietà si limitano all'uso e all'amministrazione della rendita che vi corrisponde. Se voi rendete quest'amministrazione più agevole, questa rendita meglio assicurata, quel diritto invece di esser violato si troverà più saldo e meglio garentito.

Ammessa pertanto la conversione dei beni immobili formanti l'asse ecclesiastico, si vien proponendo che essa abbia luogo in tre modi, vale a dire, mercè l'acquisto di rendita sul debito pubblico, di rendita fondiaria o di rendita enfiteutica redimibile, per lasciar libera la scelta di quel partito che le diverse condizioni di tempo e di luogo dimostrino più conveniente e più facile ad essere recato utilmente in atto.

La conversione dei beni costituenti la dote degli arcivescovadi, dei vescovadi, dei canonicati, delle parrocchie e degli altri benefizi non colpiti dalla soppressione o dalla riduzione, in virtù degli articoli 22 e 23, verrà eseguita, a misura che ne cessi il godimento negli odierni investiti, dagli economati generali a cui in virtù della regalia passa il possesso e l'amministrazione di tutti cotali benefizi, tosto che si rendano vacanti. Quella dei beni costituenti la dote delle case religiose conservate, delle masse capitolari, delle fabbricerie, dei santuari e di qualsivoglia altro ente morale ecclesiastico conservato verrà eseguita, a misura che sia fatta richiesta di porli a pubblica licitazione, ed ove ciò non accada, trascorso un quinquennio dalla pubblicazione della legge, per cura degli economati generali. Il che vien disposto affine di rimovere il grave turbamento economico che nascerebbe dall'essere a un tratto gettata in sul mercato una gran massa di beni immobili, sovra tutto in un tempo in cui scarseggia il danaro a così fatti acquisti per esser rivolto ad altre speculazioni. Nè già è il caso di scendere a particolari circa i vantaggi che agli enti morali ecclesiastici deriveranno dalla divisata conversione e dall'essere per tal guisa ammessi ad aver loro parte dei benefizi derivanti dal gran moto degli affari pubblici, intanto che riesce spontaneo che anch'essi siano consociati alle sorti economiche e politiche dello Stato in cui vivono e da cui riconoscono la loro civile esistenza.

Vengono però eccettuati dalla conversione gli edifizi attigui alle chiese o ad altri stabilimenti ecclesiastici che siano abitati in tutto od in parte dai titolari rispettivi con gli orti e i giardini annessi o che servano

a villeggiatura; eccezione della quale non è mestieri di mostrare l'opportunità e la convenienza. (159)

Ad impedire poi che in qualsivoglia modo si offenda il principio della conversione dell'asse ecclesiastico si stabiliscono nell'articolo 24 le massime da seguirsi nel caso che ad enti morali ecclesiastici conservati siano devoluti de' beni immobili per aggiudicazione o per altra ragion di legge o ne vengano lor fatte donazioni e lasciti, e nell'articolo 25 si dà complemento alle disposizioni risguardanti i suddetti beni immobili, determinandosi che nessuna innovazione possa seguire nella condizione di essi beni senza l'approvazione governativa, della quale è commesso l'incarico agli economi generali sopra il voto dei loro Consigli in ossequio a quelle massime di discentramento che si sono provvidamente adottate in ogni parte del pubblico servizio.

Da ultimo nell'articolo 26 viene disposto che nulla sia innovato nelle provincie siciliane circa la legge del 10 agosto 1862, n° 743, concernente la censuazione dei beni ecclesiastici. Duplice, come ben vi è noto, o signori, fu lo scopo di tal legge, quello, cioè, di migliorare la coltura di tanta parte del territorio di quella isola che dagli enti morali ecclesiastici per ordinario lasciavansi presso che incolte, e l'altro di render men disagiata la condizione della numerosissima classe dei coloni a cui si diede campo di potere con l'agevolezza di un canone far l'acquisto di una terra. Una sì provvida legge non può nè deve ricevere detrimento dalle disposizioni di questa nuova, nè in quanto risguardano gli enti morali soppressi, nè in quanto risguardano gli enti morali conservati. Essa rimarrà adunque nel suo pieno vigore in quelle provincie, dove si va ponendo in esecuzione, e già si sono ottenuti ottimi risultati dalle subaste che si cominciarono a praticare: per modo che può aversi per fermo che la soppressione delle case religiose e degli altri enti morali ecclesiastici a cui questa legge si riferisce vi farà raccogliere un patrimonio ragguardevole che sarà il complesso di tutte le prestazioni enfiteutiche spettanti agli enti sopraddetti.

Ora è da considerare se tal patrimonio debba intieramente attribuirsi al fondo pel culto, per le disposizioni generali di questa legge, o se una parte almanco di esso possa applicarsi a peculiare vantaggio di quelle provincie, fatta ragione alle speciali condizioni in cui esse si trovano in tutto ciò che s'attiene all'asse eccle-

(159) siastico. In questo proposito è da rammentare primamente che strabocchevole è in Sicilia la quantità dei possessi ecclesiastici, dei quali i più son di regio patronato e andarono sempre soggetti al supremo dominio della Corona. In secondo luogo vuolsi tener riguardo dei larghi diritti che alla podestà civile vi competono sopra gran parte del patrimonio ecclesiastico tenuto ivi in amministrazione dalle finanze dello Stato, diritti che promanano da quella suprema regalìa onde i re di Sicilia andarono privilegiati sin dal secolo XI con l'essere stati dichiarati legati perpetui della Santa Sede. Ma ciò che merita più seria considerazione è il fatto che in quell'isola l'asse ecclesiastico non andò mai scemato in forza d'alcuna soppressione dappoichè non vi ebbero punto efficacia gli innovamenti che in altre contrade conseguitarono alla riforma del secolo XVI ed ai grandi rivolgimenti del secolo scorso, e solo vi seguì qualche parziale destinazione di rendite ecclesiastiche ad istituti d'istruzione o di beneficenza determinata con peculiari disposizioni per provvedere ad istantanei bisogni. Quindi in Sicilia per una parte lo Stato non trasse mai dall'asse ecclesiastico alcun di que' profitti che più o meno largamente raccolse in altre contrade della Penisola, e che al tutto non perdette in conseguenza dell'improvida restaurazione del 1815, e per un'altra parte quelle provincie, mentre rimasero prive di tutti que' vantaggi onde altre poterono essere prosperate singolarmente con opere di pubblica utilità condotte a spese del pubblico erario ingrossato da rendite ecclesiastiche, rimasero del continuo sotto il peso di tutti i malaugurosi effetti che trae seco un gran cumulo di beni di manomorta, di guisa che potè dirsi con ragione essere la Sicilia un vastissimo podere incolto nel quale sta nascoso un tesoro, che speso a coltivare il suolo la renderebbe una terra ubertosissima.

Di tali condizioni mi parve, e parrà di fermo anche a voi, o signori, che si dovesse tenere particolar conto in questo disegno di legge, non solo in ossequio ad equità e convenienza, ma altresì a quel principio di legislativa prudenza, onde viene insinuato che pur nei provvedimenti generali si faccia luogo a speciali disposizioni in riguardo a determinati luoghi, quando esse vengano consigliate o dalla natura de' luoghi stessi o da tale un cumulo di circostanze che siano effetto di cause antiche, particolari a que' luoghi, in essi perma-

nenti e non suscettive di mutamento immediato. Perciò mi affido che sarà riconosciuta quanto giusta altrettanto opportuna la disposizione introdotta nel capoverso dell'articolo 26 di questo disegno di legge, in virtù della quale viene stabilito che parte della rendita risultante dai canoni che si corrispondono per le terre concesse in enfiteusi nelle provincie siciliane per effetto della legge del 10 agosto 1862 sarà destinata ad opere di pubblica utilità in vantaggio delle provincie medesime per mezzo di decreti reali da emanarsi sopra proposta del Consiglio dei ministri, e dopo inteso il Consiglio di Stato. La quale disposizione che si credette dover sottoporre a speciale solennità di procedimenti onde non possa essere in alcun modo abusata, si ravviserà viemmeglio giusta ed opportuna, ove si ponga mente che il fondo generale pel culto assai si vantaggerà tanto del prodotto delle rendite degli enti morali ecclesiastici che andranno in Sicilia soppressi, quanto del prodotto della quota d'annuo concorso su quelli che vi saranno conservati, e che perciò l'economato generale di colà certamente sarà in grado di provvedere ad ogni carico che gli venga imposto dalla legge: di guisa che sorge spontaneo il concetto che quelle provincie, le quali concorreranno in sì larga parte al provvido risultato di questo disegno di legge, ne ritraggano eziandio una particolare utilità.

Esposti sin qui gli argomenti a cui si appoggiano i provvedimenti risguardanti i quattro capi di questo disegno di legge, non mi rimane più che d'accennare a quegli altri articoli di esso in cui si comprendono alquante disposizioni transitorie rivolte a renderne più pronto ed agevole l'eseguimento; intorno alle quali non mi occorrerà di spendere molte parole, dappoichè esse o sono corollari dei provvedimenti generali dichiarati più sopra, o sono applicazioni di norme universalmente ammesse e consentite.

L'articolo 27 determina che gli economati generali assumeranno tosto le attribuzioni loro affidate dalla legge stessa, attenendosi a uno speciale regolamento che sarà pubblicato con apposito decreto reale.

L'articolo 28 fa obbligo, sotto particolari comminatorie, ai superiori delle case religiose e delle congregazioni regolari e secolari, ai vari beneficiati ed agli amministratori degli enti morali a cui questa legge si riferisce, d'intervenire agli atti d'inventario e di sommini-

(159) strare ogni documento e notizia di che possano essere richiesti.

L'articolo 29 stabilisce che il calcolo della rendita netta di cui è cenno negli articoli 4, 7 e 14, sarà ragguagliato alla media dell'ultimo decennio, sottratte le spese di conservazione e restauro dei fabbricati e delle chiese, e tenuto conto d'ogni indicazione derivante da contratti, da registri regolari, da catasti e dalle consegne fatte in eseguimento della legge sulla tassa di manomorta.

L'articolo 30 in ossequio a un principio di diritto universalmente stabilito, dispone, che non si riconosceranno i debiti e le altre passività a carico degli enti morali soppressi che eccedono il valore dei beni medesimi.

L'articolo 31 attribuisce agli economati generali un diritto di privilegio sui beni che saranno rilasciati a patroni nelle diverse fondazioni ecclesiatiche a tutela di quanto è assegnato sopra di essi al fondo pel culto.

Nell'articolo 32 viene determinato che sopra proposta degli economati generali, sopra accordi col Ministero dell'istruzione pubblica, e sentita la Commissione di vigilanza si provvederà circa i manoscritti, i libri, i documenti scientifici, gli oggetti d'arte, i mobili preziosi, i monumenti e gli archivi che si trovino nelle chiese e negli edifizi delle case religiose e degli altri enti colpiti da questa o dalle precedenti leggi di soppressione. Nel quale argomento è paruto dicevole che si lasciasse facoltà di determinare al Governo, potendosi dal medesimo tener conto delle peculiari condizioni de'luoghi, e non essendo da metter dubbio che saranno da esso provvidamente tutelati gl'interessi della scienza, delle arti e della coltura nazionale.

L'articolo 33 contiene alquante disposizioni concernenti all'officiatura delle chiese annesse alle case religiose, alle collegiate ed alle altre fondazioni ecclesiastiche soppresse ed all'adempimento dei pesi religiosi inerenti alle medesime: disposizioni rivolte a conciliare le esigenze del culto con l'eseguimento di questa legge, e che ponendo a carico delle amministrazioni parrocchiali l'adempimento dei pesi anzidetti, vengono preparando quel nuovo assetto degli enti morali ecclesiastici conservati, in forza del quale ciascuno avrà sua propria consistenza, e sarà in progresso di tempo sciolto da ogni diretta ingerenza governativa.

L'articolo 34 ha correlazione coll'articolo 5, e deter-

mina che i beni delle corporazioni religiose di Lombardia si devolveranno alle case delle corporazioni stesse che ivi fossero eccettuate dalla soppressione: con che si riescirebbe a conciliare l'osservanza delle stipulazioni contenute nel trattato di Zurigo con la massima di non lasciare escire dallo Stato il prodotto di beni appartenenti a corporazioni dello Stato, e sui quali lo Stato stesso, una volta che siano dichiarati vacanti, non può rimanersi dall'esercitare i suoi diritti.

L'articolo 35 stabilisce, in osservanza del principio che le leggi non possano aver effetto retroattivo, doversi mantenere ferme le pensioni già assegnate in eseguimento di leggi anteriormente emanate in alcune provincie del regno. In pari tempo, in ossequio ad altra massima generalmente adottata, lo stesso articolo determina che non hanno diritto a pensione od assegnamento coloro che dimorano fuori dello Stato senza aver ottenuta speciale facoltà dal Governo di goderne.

L'articolo 36 dispone che le rendite applicate al fondo pel culto saranno esonerate dalla tassa di manomorta, finchè il fondo stesso non sarà sgravato del carico delle pensioni e degli assegni, e che gli economati generali andranno esenti da tassa di registro e bollo per gli atti che compiano nell'interesse del fondo pel culto. Delle quali disposizioni tosto si ravvisa l'opportunità, ove si consideri che le rendite di cui si tratta servono a sostenere un carico che dovrebbe gravar sullo Stato, e che gli economati generali, per tutto ciò che risguarda il fondo pel culto, tengon luogo di un'amministrazione nell'interesse dello Stato medesimo.

Finalmente l'articolo 37 dichiara abrogata ogni disposizione contraria a questa legge.

Io confido, o signori, che le considerazioni generali qui esposte intorno a questo disegno di legge e le soggiunte dichiarazioni speciali intorno agli articoli di cui si compone, possano bastare a chiarirvi degli intendimenti onde il Governo del Rè fu mosso a presentarlo alle vostre deliberazioni, e dei vantaggi che se ne ripromette nell'interesse generale del regno. Non è cotesta una legge rivolta unicamente a uno scopo economico; bensì essa mira a conseguire un alto scopo politico e morale che potrà essere disconfessato dalle parti ostili al progresso civile ed alla causa nazionale, ma che sarà fuor di dubbio riconosciuto da quanti fan

(159) giusto concetto degli spiriti di questi tempi e da quanti son persuasi doversi ridurre ad armonica rispondenza le condizioni generali di un nuovo regno sorto per tanto miracolo di eventi e serbato alle sorti più gloriose, ed essere savio esercizio di civile prudenza il secondare quei bisogni e quei voti, che si fanno per ogni modo manifesti, e che non soddisfatti potrebbero dar luogo a deplorevoli turbazioni. Rimane ora che voi attendiate a discuterla con quella calma e ponderazione che vi sono consuete e che l'importanza dell'argomento richiede. Nè certo sarà lieve titolo d'onore pel primo Parlamento italiano, se con l'approvazione di questa legge verrà a porgere solenne e pacata sanzione a principii e provvedimenti, sui quali in altri tempi e in altri paesi prevalse o l'arbitrio del dispotismo, o l'impeto delle rivoluzioni, e se pur in questa congiuntura darà nuovo argomento, che, sollevandosi al di sopra delle volgari passioni e d'ogni concetto di parte, sa tener giusto conto d'ogni legittimo interesse materiale o morale, e ad altro non intende che a promovere il maggior bene della nazione.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

I.

Soppressione delle corporazioni religiose e d'altri enti morali ecclesiastici.

Art. 1.

Cessano di esistere nel regno, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, tutte le case degli ordini religiosi e tutte le congregazioni regolari e secolari.

Art. 2.

I membri delle corporazioni soppresse acquisteranno il pieno esercizio dei diritti civili e politici dall'istante della loro uscita dal chiostro.

Art. 3.

Alle monache ed ai membri professi degli ordini mendicanti è fatta facoltà di continuare a vivere nel chiostro. Nondimeno, quando sieno ridotti a numero minore di sei, potranno venire concentrati in altra casa dello stesso ordine, posta nel distretto economale.

Potrà ancora il Governo, per motivi di pubblica sicurezza o per esigenze di pubblico servizio, operare in ogni tempo il detto concentramento per decreto reale previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Ai religiosi, i quali avessero fatto regolare professione prima della presentazione di questa legge, è concesso un annuo assegnamento, che sarà ragguagliato al reddito netto della casa a cui appartenevano.

(159) Questo assegnamento non potrà mai eccedere la somma di lire 600 per ogni religioso, e di lire 300 per ogni laico o conversa; nè essere minore di lire 300 per i primi e di lire 150 per i secondi.

Ai religiosi che avranno pagata una determinata somma per il loro ingresso nell'ordine è concesso di scegliere tra lo assegnamento di cui sovra ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato, in ragione della loro età, a norma della tabella *A*, quando il capitale stesso sia stato incorporato nel patrimonio di alcuna delle case colpite da soppressione.

Ai terziari o serventi dell'uno o dell'altro sesso che, dopo aver compiuto l'età d'anni 40 e servito da 10 anni in un convento, dovessero abbandonarlo per effetto di questa legge, potrà essere concesso annualmente un sussidio non maggiore di lire 150.

Art. 5.

Dalla disposizione dell'articolo primo potranno essere eccettuate, con regio decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge, speciali case, per ragione di pubblica utilità.

Con regio decreto saranno pure determinate la facoltà di ricevere novizi e le altre condizioni per la conservazione delle case eccettuate.

Art. 6.

Cessano parimente di esistere come enti morali riconosciuti dalla legge civile:

1° I capitoli delle chiese collegiate, che, per regio decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla legge, non siano eccettuati come monumenti e ricordi della storia nazionale;

2° Le abbazie ed i benefizi, ai quali non sia annessa cura d'anime attuale o l'obbligazione di coadiuvare al parroco nell'esercizio della medesima, ed in generale tutte le fondazioni perpetue, che abbiano carattere ecclesiastico;

3° Le cappellanie laicali e tutte le altre fondazioni di eguale natura, alle quali sia annesso un peso o servizio ecclesiastico.

Art. 7.

I canonici delle collegiate e gli odierni investiti di abbazie o dei beneficii indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente riceveranno, vita durante e dal dì della presa di possesso dei beni che costituiscono la dotazione rispettiva, un assegnamento annuo corrispondente al reddito netto della dotazione stessa, pur-

chè continuino a sostenere i pesi inerenti all'ente morale soppresso.

L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri della collegiata, e cesserà se l'investito più non possa ritenere il primo beneficio per collazione di un secondo o per altra qualsivoglia ragione.

Art. 8.

Però se si tratti di canonicati, di abbazie o d'altri beneficii soggetti a patronato laicale o misto, oppure di cappellanie laicali e di altre fondazioni analoghe, sarà in facoltà del patrono laicale di scegliere, entro un anno dalla pubblicazione della legge, tra l'usufrutto a favore dell'investito odierno, vita durante, ed il pagamento dell'assegnamento annuo anzidetto, per il quale dovrà in tal caso prestare le necessarie guarentigie.

II.

Fondo pel culto — Abolizione della Cassa ecclesiastica.

Art. 9.

I beni appartenenti agli enti morali, indicati negli articoli 1 e 6 sono destinati a formare un fondo speciale pel culto.

A questo fondo si applicano eziandio i beni già devoluti, in virtù di leggi preesistenti, alla Cassa ecclesiastica, che rimane abolita.

Art. 10.

L'amministrazione del fondo anzidetto sarà tenuta, sotto la direzione del ministro dei culti e coll'assistenza di un apposito Consiglio locale, dall'economato generale del distretto, dove avevano sede gli enti morali soppressi, in modo distinto e separato dalla gestione dei fondi attribuiti all'economato stesso per effetto del regio decreto 26 settembre 1860 (numero 4314).

Tre membri del Consiglio potranno essere eletti dai parroci, giusta le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 11.

Il fondo pel culto, dopo il pagamento delle pensioni ed assegnamenti indicati agli articoli 4 e 7, e dopo l'adempimento dei pesi speciali, sarà erogato:

(159)

1° Nella soddisfazione dei carichi che gravano il bilancio dello Stato per spese di culto e per somme già assegnate con legge al clero in surrogazione di decime abolite;

2° Nel miglioramento della condizione dei parroci, che non abbiano una rendita netta di lire 1000;

3° In sussidii a membri del clero più bisognosi e benemeriti della Chiesa e dello Stato: in assegni per esercizio del culto: in ristauri a chiese povere e monumentali: in incoraggiamento di studii ecclesiastici ed in altri analoghi usi di beneficenza, compresa l'istruzione popolare.

Art. 12.

Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sovra proposta del ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo pel culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento e pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

Art. 13.

I beni mobili appartenenti agli enti morali, indicati agli articoli 1 e 6, passano direttamente all'economato generale del distretto dove erano posti gli enti morali anzidetti, salve le eccezioni che fossero convenienti per l'effetto dell'articolo 3 della legge presente.

I beni immobili passano immediatamente, per effetto della pubblicazione della legge stessa, al demanio dello Stato, il quale avrà obbligo di rappresentare, dal dì della effettiva presa di possesso dei medesimi, in cartelle iscritte sul Gran Libro del debito pubblico a favore dell'economato generale del distretto cui appartenevano gli enti morali, una rendita 5 per 100 equivalente al reddito netto dei beni stessi, da accertarsi in quel modo che verrà determinato da apposito regolamento.

Art. 14.

Sono eccettuati da tali disposizioni:

1° I fabbricati dei conventi soppressi i quali, quando rimangano sgombri dai religiosi e non siano altrimenti assegnati a pubblico servizio, saranno concessi ai comuni, che ne facciano domanda, per usi di pubblica utilità, entro il termine di sei mesi dallo avvenuto

sgombro, e che godranno della ottenuta concessione finchè duri tale destinazione; (159)

2° I beni oggidì posseduti da enti morali soppressi e soggetti, per patto o disposizione qualunque che possa avere effetto a termini di legge, a riversibilità a favore di comuni, stabilimenti o privati, ai quali ne sarà immediatamente devoluta la proprietà, se assumano con opportune guarentie il carico di corrispondere la rendita netta di tali beni fino alla morte dei singoli provvisti od alla estinzione totale dei componenti la casa religiosa o l'ente morale cui appartenessero i beni stessi.

Se però trascorrano sei mesi dalla pubblicazione della legge senza che gli aventi diritto alla devoluzione abbiano prodotto i documenti necessari ad accertare il diritto stesso od abbiano prestata l'anzidetta guarentia, essi più non potranno conseguire altro che la rendita corrispondente, inscritta sul Gran Libro del debito pubblico a tenore dell'articolo 13, dopo avvenuta la morte od estinzione suaccennata, e purchè facciano valere le loro ragioni entro il triennio susseguente tale epoca;

3° I beni costituenti la dotazione di canonicati, abbazie e benefizi di patronato laicale o misto, oppure di cappellanie laicali ed altre fondazioni analoghe, i quali, salvo il vincolo dell'usufrutto od il peso dell'assegnamento indicati all'articolo 8, si devolveranno in proprietà a coloro che al momento della pubblicazione della legge avranno il diritto di patronato, dividendosi tra i due patroni, se il patronato attivo si trovi separato dal passivo.

Art. 15.

Cessato l'usufrutto o lo assegnamento annuo a favore degli odierni investiti secondo il disposto dell'articolo 8, i patroni corrisponderanno all' economato generale del distretto una somma eguale al terzo del valore dei beni dei quali andranno al possesso, e questa somma sarà aumentata di un altro terzo corrispondente alla porzione del patrono ecclesiastico, ove si tratti di beneficio di patronato misto.

Questo contribuito sarà soltanto di una somma corrispondente al quadruplo delle tasse ed imposte gravanti i detti beni al tempo della devoluzione, se si tratti della dotazione di cappellanie laicali e di altre fondazioni analoghe.

Dal valore intiero dei beni sarà però sempre, nei casi

(159) previsti dai due capoversi precedenti e dal numero 2 dell'articolo 14, prelevato, per lo adempimento dei pesi religiosi, un capitale, di cui il frutto corrisponda in ragione del 5 per cento al cumulo dei pesi stessi.

III.

Quota di concorso.

Art. 16.

A provvedere fin d'ora efficacemente al miglioramento della condizione dei parroci è imposta un'annua quota di concorso, il provento della quale, per cura dell'economato generale, sarà ripartito a favore esclusivamente dei parroci del distretto economale, di guisa che incominciando dai meno retribuiti si abbia un aumento progressivo nelle congrue rispettive.

Art. 17.

Sono soggetti alla quota di concorso, nei modi e nelle proporzioni ivi designate, gli enti morali, indicati nell'articolo 25 della legge 29 maggio 1855 (numero 878), che verrà perciò esteso a tutto il regno con abrogazione del capoverso del numero 4.

Art. 18.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione delle quote di concorso, si seguiranno le basi, i modi e le norme delle leggi e regolamenti relativi alla tassa di manomorta, che vorrà pure essere detratta, senza che si ammetta altra deduzione oltre quelle ivi determinate.

Art. 19.

Alla morte di ciascun vescovo o arcivescovo il Governo, sentito il Consiglio economale di cui è cenno nell'articolo 10, ridurrà di quella parte che sia riconosciuta eccedente la dote del beneficio, addicendola al fondo per il culto.

Art. 20.

È sospesa ogni provvista di canonicati, che non abbiano annessa dignità od ufficio o non siano soggetti a patronato laicale o misto, nonchè di beneficiature, mansionariati o cappellanie nei capitoli esenti da soppressione, infino a che i capitoli delle metropolitane non siano ridotti al numero di quindici canonici e di dieci beneficiati o cappellani, ed i capitoli delle cattedrali o collegiate al numero di dodici canonici e sei beneficiati o cappellani, inchiudendo nel numero sopra-

fisso i canonicati di dignità o d'ufficio ed i canonicati soggetti a patronato laicale o misto. (159)

Art. 21.

Si terrà conto separato e distinto per ciascun capitolo delle rendite provenienti dai canonicati lasciati in tal guisa vacanti, e sovr'esse si corrisponderà in quote eguali ai singoli canonici, conservati nello stesso capitolo e non investiti di canonicato di patronato laicale o misto, un supplemento di assegno fino alla misura stabilita dalla tabella *B* unita alla legge.

Ogni sopravanzo dall'uso anzidetto è devoluto al fondo per il culto e sarà applicato allo scopo voluto dall'articolo 16.

IV.

Conversione dell'asse ecclesiastico.

Art. 22.

Tutti i beni rurali ed urbani appartenenti agli arcivescovadi e vescovadi, ai canonicati ed agli altri beneficii non soppressi dovranno, a misura che ne cessi il godimento negli odierni investiti, essere convertiti, per cura dell'economato generale del distretto, in rendita sul debito pubblico dello Stato od in rendita fondiaria, oppure, dove le leggi lo consentano, essere concessi ad enfiteusi, la quale però sarà sempre affrancabile.

Sono eccettuati gli edifizi attigui alle chiese ed abitati in tutto od in parte dall'investito, coi giardini ed orti annessi, non che le villeggiature di suo uso.

Art. 23.

Eguale conversione dovrà farsi dei beni rurali ed urbani appartenenti ai capitoli, ai seminari, alle fabbricerie, alle case religiose esenti da soppressione ed a qualunque altro stabilimento od ecclesiastico o servente al culto, eccettuate pur sempre le case e le villeggiature cogli orti e giardini annessi.

I beni anzidetti saranno posti a licitazione pubblica a misura che ne sia fatta richiesta da compratori, e trascorrendo un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge senza che siasi compiuta la conversione, questa sarà eseguita a cura dell'economato generale.

Art. 24.

È vietato quind'innanzi agli enti morali, dei quali è cenno nei due articoli precedenti, lo acquistare beni

(159) urbani o rurali se non nei limiti assegnati dalle eccezioni poste negli articoli medesimi.

A quelli tra gli anzidetti enti morali, ai quali fossero devoluti di tali beni per aggiudicazione o per altra ragione di legge, sarà concesso il termine di tre anni per farne la conversione nei modi sopra indicati.

Nel decreto reale che, a sensi della legge 5 giugno 1850, assenta a taluno degli enti morali anzidetti la accettazione di donazioni o di disposizioni testamentarie, verrà assegnato un termine adeguato, che in verun caso non potrà eccedere il triennio, per procedere alla conversione degl'immobili non compresi nelle eccezioni summenzionate.

Art. 25.

Quind'innanzi non saranno valide senza l'approvazione governativa le permute, le censuazioni e qualsivoglia alienazione di beni immobili e di rendite di ogni specie appartenenti agli enti morali indicati negli articoli 22 e 23.

È delegato agli economi generali l'incarico di concedere siffatta approvazione sopra voto favorevole del Consiglio instituito presso gli economati generali a sensi dell'articolo 10 di questa legge.

Art. 26.

Nulla è innovato nelle provincie siciliane circa le disposizioni della legge 10 agosto 1862 (numero 743).

Una parte della rendita resultante da' canoni per concessioni enfiteutiche, fatte nelle provincie siciliane in virtù della suddetta legge, potrà essere destinata ad opere di pubblica utilità in vantaggio delle provincie stesse per decreti reali sovra proposta del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

V.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Dal giorno della pubblicazione di questa legge gli economati generali assumeranno le attribuzioni affidate loro dalla medesima.

Un regolamento da pubblicarsi con decreto reale determinerà le norme che gli economati generali dovranno tenere per l'amministrazione del fondo pel culto, la composizione e le attribuzioni del Consiglio locale indicato all'articolo 10, il modo e il termine nei quali debba recarsi ad effetto il passaggio negli econo-

mati stessi delle attribuzioni fino ad ora esercitate dalla Cassa ecclesiastica, non che la divisione, in ragione della provenienza, delle rendite spettanti a ciascun distretto economale. (159)

Art. 28.

I superiori delle case religiose e delle congregazioni regolari e secolari, e gli investiti od amministratori degli altri enti morali indicati nella legge presente dovranno intervenire agli atti d'inventario, e presentare tutti i documenti, le consegne e gli schiarimenti che saranno richiesti dagli agenti incaricati dell'esecuzione della legge stessa secondo il regolamento anzidetto.

Il rifiuto e la inosservanza di tali obblighi, lo alteramento delle indicazioni richieste, il trafugamento o la sottrazione di documenti o d'altro oggetto qualunque spettante alle case, congregazioni od enti morali sovraindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 500, e colla perdita dell'assegnamento od usufrutto, ai quali avessero diritto, a tenore degli articoli 4, 7 ed 8 della legge, oltre alle pene stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 29.

Il calcolo della rendita netta per l'effetto degli articoli 4, 7 e 14 sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio, tenuto calcolo d'ogni indicazione che risulti da contratti, da registri regolari, da catasti o dalle consegne fatte in eseguimento della legge 21 aprile 1862, numero 587, e fatta sottrazione delle spese di conservazione e ristauro dei conventi e delle chiese.

Art. 30.

Non si riconosceranno i debiti e le altre passività a carico degli enti morali soppressi, che eccedano il valore dei beni medesimi.

Art. 31.

Per il conseguimento di quanto è attribuito al fondo pel culto dall'articolo 15 della legge, l'economato generale avrà un diritto di privilegio sui beni relativi, di cui potrà giovarsi entro il termine di due anni dal dì della cessazione dell'usufrutto o dell'assegnamento a favore dell'odierno investito.

Art. 32.

Sovra proposta dello economato generale, previi gli opportuni accordi col Ministero della pubblica istruzione, e sentita la Commissione di vigilanza, saranno

(159) dati gli opportuni provvedimenti per la devoluzione a pubbliche biblioteche dei libri, manoscritti e documenti scientifici posseduti da case religiose o da altri enti morali e per tutto ciò che riguarda i monumenti, oggetti d'arte, mobili preziosi ed archivi, che si trovino nelle chiese e negli edifizi delle case religiose e degli altri enti colpiti da questa o dalle precedenti leggi di soppressione.

Art. 33.

Quando per morte, concentramento od altra causa, le chiese annesse ai conventi, alle collegiate od ai beneficii soppressi non possano più essere ufficiate da coloro che oggi vi attendono, sarà provveduto alla ufficiatura delle medesime a carico del fondo pel culto nei modi richiesti dalle discipline vigenti ed a seconda delle circostanze e dei bisogni delle popolazioni.

Dove alla casa religiosa od alla collegiata soppressa sia congiunta cura d'anime, sarà provveduto, nelle forme di diritto, allo assegnamento di una congrua e di una decente abitazione a favore del parroco e dei coadiutori che gli occorrano.

L'adempimento dei pesi religiosi, ai quali per l'avvenuta soppressione più non possano attendere i religiosi, i canonici ed altri beneficiati, sarà trasferito per cura dell'economato generale nelle amministrazioni delle chiese parrocchiali dei luoghi, ove sono stabilite le pie fondazioni, mercè la rimessione d' una rendita corrispondente ai pesi.

Art. 34.

Le possidenze delle corporazioni religiose oggidì esistenti in Lombardia, alle quali sia applicabile la disposizione dell'articolo 16 del trattato di Zurigo, si devolveranno alle case delle corporazioni stesse che ivi potessero per avventura andare esenti da soppressione a tenore dell'articolo 5 della legge presente.

Art. 35.

Restano ferme le pensioni già effettivamente assegnate a religiosi e religiose in esecuzione delle leggi di soppressione anteriormente emanate in alcune provincie del regno.

Però cessa il diritto al godimento tanto delle pensioni ed assegnamenti anteriori, quanto di quelli determinati dalla legge presente, nonchè dello usufrutto indicato all'articolo 8, per coloro che dimorino fuori dello Stato, senza avere ottenuto dal Governo speciale facoltà di continuare a goderne.

Art. 36.

Finchè non sia estinto il debito delle pensioni ed assegnamenti concessi dalla legge presente a' religiosi ed ai provvisti di canonicati, abbazie ed altri benefizi soppressi, le rendite applicate al fondo per il culto saranno esonerate dalla tassa imposta in virtù della legge 21 aprile 1862 (numero 587), e gli economati generali andranno esenti da tassa di registro e bollo, come le amministrazioni dello Stato, per gli atti che si compiono nell'interesse del fondo per il culto.

Art. 37.

È abrogata ogni disposizione contraria a questa legge.

TABELLA A.

(*Pensioni vitalizie, articolo* 4)

Età, sino a 30 anni	6	per cento
da 30 a 35 »	6 1/2	—
da 35 a 40 »	7	—
da 40 a 45 »	7 1/2	—
da 45 a 50 »	8 1/2	—
da 50 a 55 »	9 1/2	—
da 55 a 60 »	10 1/2	—
da 60 a 65 »	12 1/2	—
da 65 a 70 »	16	—
da 70 a 75 »	22	—
da 75 a 80 »	28	—

TABELLA B.

(*Articolo* 21)

Canonicati d'ufficio o dignità.

Nelle metropolitane	L.	2,500
Nelle cattedrali	»	2,200
Nelle collegiate	»	1,800

Canonicati senza ufficio o dignità.

Nelle metropolitane	L.	1,800
Nelle cattedrali	»	1,500
Nelle collegiate	»	1,200

Beneficiati o cappellani.

Nelle metropolitane	L.	1,000
Nelle cattedrali	»	900
Nelle collegiate	»	800

Cenni e notizie statistiche a corredo del disegno di legge sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti alla Camera dei deputati nella tornata del 18 gennaio 1864.

A corredo del disegno di legge sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, che il ministro di grazia e giustizia e dei culti presentò al Parlamento nella seduta del 18 gennaio, si uniscono parecchie notizie statistiche, le quali, raccolte da varie fonti e non senza assai difficoltà, trattandosi di argomento in cui o per diffidenza o per aperta ostilità degli interessati molti si adoperano ad occultare il vero ai funzionari incaricati di cosiffatti lavori, presentano tuttavia tali risultanze che possono ritenersi, se non matematicamente esatte, almeno assai approssimativamente vere, anche per il raffronto che se n'è fatto con altri elementi di informazioni e che lasciano sin d'ora presumere quali possano essere le più probabili conseguenze in linea economica e finanziaria della stessa legge.

§ 1.

Corporazioni religiose.

Gli ordini religiosi che si noverano nello Stato sono 84, senza tener calcolo di talune affigliazioni degli ordini principali, che esistono in diverse provincie e quivi pigliano nomi diversi e fors'anco osservano alcune regole speciali.

Questi ordini e congregazioni si dividono in 80 di religiosi possidenti e 4 di religiosi mendicanti: 38 essendo di corporazioni maschili e 42 di corporazioni femminili.

I conventi o case religiose oggidì ancora esistenti sono 2382, cioè 1724 di religiosi possidenti e 658 di religiosi mendicanti; ed il numero anzidetto di 2382 si suddivide in 1506 case di ordini maschili ed in 876 case di ordini femminili.

(159) Ai chiostri si assegna un valore all'incirca di lire 40,000,000.

I religiosi professi sommano a 15,494, ed a 18,198 le monache professe; i laici sono 4,468 e 7671 le converse; 13,441 religiosi professi e 3967 laici appartengono a corporazioni di mendicanti.

Raccogliendo in uno specchio ristretto ed evidente i dati raccolti, fatto calcolo sia dei pesi fissi per servizi religiosi o di beneficenza cui attendono per obbligo di fondazione o per speciali convenzioni talune case religiose, sia dei pesi transitorii delle pensioni, assegnate dal progetto di legge (articolo 4) tra i due estremi di un *maximum* che non si deve eccedere, e di un *minimum* cui si ha da supplire, si scorge quale somma di redditi si goda dalle corporazioni religiose ancora esistenti nelle varie parti dello Stato, quanta ne vada assorbita dai pesi fissi sovraccennati, e quanta ne occorra per sostenere il carico transitorio delle pensioni, rimanendo tuttavia un sopravanzo attivo che si potrà volgere fin d'ora a quegli usi, nei quali si ha ad adoperare il fondo per il culto (articolo 11).

E qui è da ritenere ancora che lieve parte di tale sopravanzo attivo debba spendersi in ispese di amministrazione, le quali verranno ad essere non gravi e di poco conto, sia per essersi affidata la gestione del fondo per il culto ai preesistenti economati generali dei beneficii vacanti, sia ancora per l'indole stessa dell'analoga amministrazione, che, dopo compiute le prese di possesso e le liquidazioni delle pensioni, sarà limitata a riscossione di rendita sul debito pubblico dello Stato ed a' corrispondenti pagamenti (articolo 13).

Dallo specchio cui si accenna e che segue e da quanto si raccoglie dai quadri 3° e 4° si evince altresì come, col cessare delle pensioni, il fondo per il culto verrà ad avere libera una rendita di lire 13,556,386, le quali rimarranno disponibili per quegli ulteriori disegni, ai quali allude la relazione che precede il presentato progetto di legge.

QUADRO N° 1.

PROVINCIE	REDDITO NETTO	PESI RELIGIOSI o di beneficenza da dedursi dal reddito netto	PESO TRANSITORIO delle pensioni	ECCEDENZE ATTIVA	ECCEDENZE PASSIVA	SOPRAVANZO ATTIVO
Provincie antiche	537,540 »	105,220 »	359,059 »	73,261 »	»	»
Lombardia.....	487,160 »	196,332 »	260,864 »	29,964 »	»	»
Emilia	563,935 »	205,713 »	425,857 »	»	67,635 »	»
Toscana	1,290,771 »	386,954 »	687,373 »	216,444 »	»	1,561;157 »
Marche e Umbria	540,320 »	125,000 »	402,055 »	13,265 »	»	»
Napoli.....	870,315 »	338,886 »	100,616 »	430,813 »	»	»
Sicilia.....	5,146,466 »	2,606,128 »	1,675,293 »	865,045 »	»	»
Totale.....	9,436,507 »	3,964,233 »	3,911,117 »	1,628,792 »	67,635 »	1,561,157 »

Per quanta diligenza s'adoperasse nel raccogliere le notizie suddette, non è tuttavia dato guarentirne la esattezza, perchè nè è facile lo avere certezza per sole indagini amministrative di quella parte di rendita che si trae sovratutto dalla ricchezza mobile, nè s'ha modo certo di raffrontare la esistenza dei pesi denunciati, occorrendo un esame lungo e minuto di molti documenti per acquistare nozioni certe a tale riguardo.

Però non è a supporre neppure che queste notizie si scostino assai dal vero, e, se errore c'è, questo è tale da mutare in meglio anzichè in peggio le induzioni fatte sulle probabili risultanze finanziarie della legge proposta, dappoichè, a conferma dei ragguagli

(159) suesposti, giungono opportune le denuncie di reddito fatte dalle corporazioni religiose esistenti, in esecuzione della legge 21 aprile 1862, per la tassa di manomorta; denuncie, per le quali, se si tolga la Lombardia dove ci ha differenza in meno, la rendita delle corporazioni stesse apparirebbe d'assai maggiore di quella calcolata per lo innanzi.

Avuto quindi riguardo alla origine diversa delle due fonti d'informazioni ed ai diversi intendimenti onde si muoveva nell'uno e nell'altro caso, bene può dirsi che il risultato di tali denuncie avvalori la attendibilità dei primi ragguagli: mentre non può negarsi che un sicuro elemento per conoscere con certezza il giusto reddito delle corporazioni religiose possa altresì attingersi giustamente dalle accennate denuncie fatte per la tassa di manomorta, dove il *minimum* della denuncia, che sempre suole farsi dallo interessato per isfuggire al gravame di una legge di finanza, si contempera coi pesi maggiori, dei quali è gravata la rendita stessa, senza che tuttavia la legge ammetta di questi ultimi la deduzione per la liquidazione da farsi della tassa.

Il quadro della rendita consegnata dalle corporazioni religiose giova inoltre a chiarire i varii cespiti della rendita stessa e quindi qual parte di beni immobili passerà al demanio dello Stato per effetto del presente progetto di legge. (Art. 13.)

QUADRO N° 2.

CASE RELIGIOSE.

PROVINCIE	BENI RURALI	FABBRICATI ED OPIFIZI	CAPITALI	RENDITE FONDIARIE censi e prestazioni diverse	RENDITE SUL DEBITO PUBBLICO	TOTALE DELLA RENDITA ACCERTATA
Provincie antiche	286,819	161,489	34,035	90,955	89,858	663,156
Lombardia.....	191,635	64,002	122,034	52,295	31,823	461,789
Emilia.....	632,811	108,782	72,070	257,144	210,563	1,281,370
Toscana.....	1,475,722	274,104	344,168	1,090,136	70,246	3,254,376
Marche e Umbria	493,910	71,390	3,143	61,317	7,813	637,573
Napoli.....	560,306	403,703	103,155	140,966	151,700	1,359,830
Sicilia.....	3,407,960	1,045,497	190,208	3,760,390	154,383	8,558,438
	7,049,163	2,128,967	868,813	5,453,203	716,386	16,216,532

§ 2°

Collegiate, beneficii e cappellanie laicali.

A complemento delle notizie su espresse, in quanto hanno relazione coi corpi morali da sopprimersi, avrebbe desiderato il Ministero di poter presentare un elenco esatto delle collegiate, beneficii e cappellanie laicali, nonchè del reddito relativo. Però ne dovette abbandonare il pensiero, vista la difficoltà somma di raccogliere entro breve termine notizie abbastanza certe ed esatte sovra un argomento siffatto, tanto più che, per quanto tocca i beneficii e le cappellanie, sarebbersi dovuti esaminare e titoli di fondazione e mol-

(159) teplici documenti per conoscerne la vera natura e quindi la applicabilità al caso loro delle disposizioni del presente progetto di legge e lo ammontare sovra tutto delle spese per lo adempimento degli annessi oneri religiosi, che pure avrebbe dovuto esser dedotto per un calcolo approssimativamente preciso della rendita netta rimanente.

§ 3°

Cassa ecclesiastica.

Per conoscere con quali mezzi intendasi far fronte agli obblighi addossati al fondo per il culto, s'ha a tener calcolo non soltanto della rendita dei beni oggidì posseduti dalle corporazioni religiose da sopprimersi, ma ancora di quella delle corporazioni già soppresse in alcune parti dello Stato per virtù di leggi preesistenti e che, amministrata oggi dalla Cassa ecclesiastica, dovrà, col cessare di questa, ripartirsi fra gli economati generali del distretto ove avevano sede gli enti morali soppressi ed andare devoluta al fondo per il culto. A tale oggetto è necessario conoscere la posizione economica della stessa Cassa ecclesiastica, quale si desume dal progetto di bilancio attivo e passivo apparecchiato per l'anno 1864, sia dalla amministrazione centrale per le provincie antiche, nonchè per le Marchigiane ed Umbre, sia dalla direzione speciale di Napoli per le provincie Napoletane.

Cassa ecclesiastica (*Amministrazione centrale*).

ATTIVO.

1° Reddito dei beni stabili . .	L.	4,828,180	38
2° Rendita sul debito pubblico .	»	1,132,594	66
3° Interessi di capitali	»	244,201	57
4° Censi, canoni, annualità e proventi diversi	»	1,116,201	81
5° Quota di concorso	»	306,799	»
TOTALE *attivo* .	L.	7,627.977	42

PASSIVO.

1° Spese di amministrazione . .		L.	553,128 »
2° Pesi inerenti al patrimonio, tasse, censi, ecc.		»	1,560,000 78
3° Pie fondazioni ed ufficiatura di chiese		»	269,230 22
4° Pesi speciali imposti dalla legge 29 maggio 1855, e dai decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 per le Marche ed Umbria, cioè:			
a) Congrue ai parroci delle provincie antiche . . . . L.	422,966 47		
b) Assegni e sussidi al clero di Sardegna »	751,409 »		
c) Assegnamenti per la pubblica istruzione e beneficenza (Marche ed Umbria) »	260,000 »		
d) Congrue ai parroci dell' Umbria e Marche . . . . »	172,583 92		
		L.	1,606,959 39
5° Pesi transitorii, cioè:			
a) Pensioni ai religiosi . . . . L,	2,885,796 91		
b) Pensioni ai membri delle collegiate »	731,754 12		
c) Sussidi ai preti sospesi *a divinis* »	21,108 »		
		L.	3,638,659 03
TOTALE *passivo* .		L.	7,627,977 42
Differenza		L.	» »

La Cassa ecclesiastica per le provincie antiche, Marche ed Umbria ha quindi, senza tener calcolo del provento della quota di concorso, una rendita annua di . . . . . L. 7,321,178 42

Questa rendita ha, comprese le spese di amministrazione, pesi fissi nell'annua somma di . . . . . » 3,989,318 39

e, cessati i pesi transitorii indicati al numero 5 della parte passiva, presenterà un sopravvanzo attivo per il fondo per il culto di . . . . . L. 3,331,860 03

Cassa ecclesiastica (*Direzione speciale per le provincie napolitane*).

I beni sia delle corporazioni religiose che degli altri enti morali soppressi, dei quali la Cassa ecclesiastica di Napoli pigliò sinora possesso, danno una rendita di . . . . . L. 7,780,816 »

Le passività sono :

1° Pesi fissi, cioè o inerenti al patrimonio, o derivanti da pie fondazioni ed obbligo di officiatura di chiese . . .	L.	2,283,563	»
2° Spese di amministrazione	»	575,000	»
3° Assegnamento per l'istruzione pubblica (art. 25 del decreto 17 febbraio 1861)	»	170,000	»
	L.	3,028,563	»
4° Pesi transitorii, cioè pensioni ai religiosi e membri delle collegiate soppresse .	»	3,945,300	»
TOTALE *passivo* .	»	6,973,863	»
Differenza attiva .	L.	806,953	»

Cessati quindi i pesi transitorii si avrà una rendita di . . . . . L. 7,780,816 »
con una passività fissa di annue . . » 3,028,563 »

Rimanendo al fondo per il culto un sopravvanzo attivo di . . . . . L. 4,752,253 »

§ 4°

Quota di concorso.

La quota di concorso, che nei due quadri precedenti fu pure notata tra i redditi della Cassa ecclesiastica come quella che con essi si confondeva e cumulava, avendo nel nuovo progetto di legge una destinazione speciale (Art. 16) vuol essere notata a parte.

La quota di concorso dà oggi alla amministrazione centrale un provento di lire 306,799, ed alla direzione speciale di Napoli un provento di lire 340,000.

Da questi dati se non è concesso trarre induzione certa sullo ammontare di provento cosiffatto per ciascuno economato generale, può tuttavia presupporsi con sicurezza che da codesto cespite si trarrà non lieve vantaggio per migliorare, fino dal primo anno in cui andrà in esecuzione la legge, la condizione dei parroci poveri, a beneficio dei quali è volto, esclusivamente ad ogni altro uso, il provento in discorso.

§ 5°

Arcivescovadi e vescovadi.

In relazione all'articolo 19 del progetto di legge, si presenta un quadro, dov'è indicata la rendita di cui godono gli arcivescovadi e vescovadi dello Stato.

Come il numero degli arcivescovadi e vescovadi sia eccessivo in ragione della popolazione ed in confronto degli altri Stati cattolici (contandosi nel regno N° 44 dei primi e N° 185 dei secondi) e come le rendite ne siano inegualmente ripartite è cosa nota ad ognuno. Qui basti lo accennare quanta parte di rendita e come costituita abbiasi nello Stato a vantaggio di tai beneficii, per lasciar travedere quale pro' possa venire al fondo per il culto dalla applicazione del proposto articolo di legge, pur rispettando tutte le esigenze di grado e di decoro e tutte le necessità di particolari condizioni e circostanze locali: mentre un riparto migliore delle rendite in discorso coordinato con una novella circoscrizione delle diocesi è tal lavoro, cui oggi può bene apparecchiarsi la via, ma non darsi compimento.

QUADRO N° 3.

ARCIVESCOVADI E VESCOVADI.

PROVINCIE	BENI RURALI	FABBRICATI ED OPIFIZI	CAPITALI	RENDITE FONDIARIE censi e prestazioni diverse	RENDITE SUL DEBITO PUBBLICO	TOTALE DELLA RENDITA ACCERTATA
Provincie antiche	855,008	96,625	27,624	110,128	137,385	1,226,770
Lombardia.....	745,552	33,754	8,671	34,850	60,491	883,318
Emilia.....	511,219	49,795	42,218	226,453	82,749	912,434
Toscana.....	461,530	37,301	30,403	241,594	13,103	783,931
Marche e Umbria	544,460	34,556	6,110	71,503	26,998	683,627
Napoli.....	1,356,576	139,212	82,663	472,938	22,713	2,074,102
Sicilia.....	558,592	44,349	7,674	530,691	31,726	1,173,032
	5,032,937	435,592	205,363	1,688,157	375,165	7,737,214

§ 6°

Conversione dell'asse ecclesiastico.

A dimostrare quanta parte di beni sarebbe ridonata al libero commercio per effetto degli articoli 22 e 23 del proposto progetto di legge, riesce opportuno il riportare qui le risultanze complessive delle denuncie di rendita presentate dai corpi morali seguenti in esecuzione della legge citata 21 aprile 1862; avvertendo come le eccezioni dalla conversione obbligatoria consentite dalla legge proposta siano compensate con tutta probabilità ad esuberanza dal minor reddito consegnato per la imposizione della tassa e come alle

risultanze apparenti dagli uniti quadri siano da aggiungersi ancora quelle che si traggono dai quadri precedenti relativi alle rendite delle corporazioni religiose e degli arcivescovadi e vescovadi, nonchè tutta la rendita in beni urbani e rurali posseduta da seminarii e dalle confraternite, intorno alla quale non è ora dato il porgere notizia certa, essendo la rendita stessa confusa, negli elenchi delle direzioni demaniali, con quella appartenente ad altri corpi morali.

QUADRO N° 4.

FABBRICERIE ED AMMINISTRAZIONI DI CHIESE.

PROVINCIE	BENI RURALI	FABBRICATI ED OPIFIZI	CAPITALI	RENDITE FONDIARIE censi e prestazioni diverse	RENDITE SUL DEBITO PUBBLICO	TOTALE DELLA RENDITA ACCERTATA
Provincie antiche	1,039,599	281,011	337,264	377,057	357,397	3,392,328
Lombardia.....	1,041,331	179,328	1,358,961	695,416	312,450	3,587,486
Emilia.....	914,256	156,919	191,622	232,623	110,691	1,606,111
Toscana.....	241,128	84,692	125,491	694,825	61,549	1,207,685
Marche e Umbria	430,293	33,509	8,722	107,504	4,625	584,653
Napoli.....	2,418,647	427,283	246,841	733,070	92,707	3,918,548
Sicilia.....	749,991	120,513	28,720	1,147,827	56,286	2,103,337
	6,835,245	1,283,255	2,297,621	3,988,322	995,705	15,400,148

Quadro N° 5.

PREBENDE PARROCCHIALI, BENEFICII ECCLESIASTICI O CAPPELLANIE.

PROVINCIE	BENI RURALI	FABBRICATI ED OPIFIZI	CAPITALI	RENDITE FONDIARIE censi e prestazioni diverse	RENDITE SUL DEBITO PUBBLICO	TOTALE DELLA RENDITA ACCERTATA
Provincie antiche	4,316,375	334,101	488,950	1,209,892	537,867	6,887,185
Lombardia.....	4,010,959	245,010	656,658	1,099,971	497,086	6,509,684
Emilia.....	3,941,808	298,159	273,975	957,639	115,780	5,587,361
Toscana	2,146,518	267,271	296,872	2,615,911	231,775	5,558,347
Marche e Umbria	2,550,359	130,974	26,099	870,399	28,174	3,606,005
Napoli	4,223,451	315,015	410,967	1,735,640	88,532	6,773,605
Sicilia.....	415,510	65,525	364,738	1,089,119	55,643	1,990,535
	21,604,980	1,656,055	2,518,259	9,578,571	1,554,857	36,912,722

Cenni e notizie statistiche a corredo del disegno di legge sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti alla Camera dei deputati nella tornata del 18 gennaio 1864.

A corredo del disegno di legge sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, che il ministro di grazia e giustizia e dei culti presentò al Parlamento nella seduta del 18 gennaio, si uniscono parecchie notizie statistiche, le quali, raccolte da varie fonti e non senza assai difficoltà, trattandosi di argomento in cui o per diffidenza o per aperta ostilità degli interessati molti si adoperano ad occultare il vero ai funzionari incaricati di cosiffatti lavori, presentano tuttavia tali risultanze che possono ritenersi, se non matematicamente esatte, almeno assai approssimativamente vere, anche per il raffronto che se n'è fatto con altri elementi di informazioni e che lasciano sin d'ora presumere quali possano essere le più probabili conseguenze in linea economica e finanziaria della stessa legge.

§ 1.

Corporazioni religiose.

Gli ordini religiosi che si noverano nello Stato sono 84, senza tener calcolo di talune affigliazioni degli ordini principali, che esistono in diverse provincie e quivi pigliano nomi diversi e fors'anco osservano alcune regole speciali.

Questi ordini e congregazioni si dividono in 80 di religiosi possidenti e 4 di religiosi mendicanti: 38 essendo di corporazioni maschili e 42 di corporazioni femminili.

I conventi o case religiose oggidì ancora esistenti sono 2382, cioè 1724 di religiosi possidenti e 658 di religiosi mendicanti; ed il numero anzidetto di 2382 si suddivide in 1506 case di ordini maschili ed in 876 case di ordini femminili.

15,494 } [redacted] religiosi professi
18:198 }
33:692
13,441 Mendicanti
20:251 Risidenti

4,468
7,671
12:139 Laici e converse
3:967 Laici mendicanti
8:172

Questi sono tutti i monaci, monache, laici e converse esistenti nel Regno, o soltanto quelli che non sono stati colpiti dalle precedenti leggi di soppressione?

Questa domanda vale anche pel nuovo quadro presentato dal Ministro alla commissione. —

Ai chiostri si assegna un valore all'incirca di lire 40,000,000.

I religiosi professi sommano a 15,494, ed a 18,198 le monache professe; i laici sono 4,468 e 7671 le converse; 13,441 religiosi professi e 3967 laici appartengono a corporazioni di mendicanti.

Raccogliendo in uno specchio ristretto ed evidente i dati raccolti, fatto calcolo sia dei pesi fissi per servizi religiosi o di beneficenza cui attendono per obbligo di fondazione o per speciali convenzioni talune case religiose, sia dei pesi transitorii delle pensioni, assegnate dal progetto di legge (articolo 4) tra i due estremi di un *maximum* che non si deve eccedere, e di un *minimum* cui si ha da supplire, si scorge quale somma di redditi si goda dalle corporazioni religiose ancora esistenti nelle varie parti dello Stato, quanta ne vada assorbita dai pesi fissi sovraccennati, e quanta ne occorra per sostenere il carico transitorio delle pensioni, rimanendo tuttavia un sopravanzo attivo che si potrà volgere fin d'ora a quegli usi, nei quali si ha ad adoperare il fondo per il culto (articolo 11).

E qui è da ritenere ancora che lieve parte di tale sopravanzo attivo debba spendersi in ispese di amministrazione, le quali verranno ad essere non gravi e di poco conto, sia per essersi affidata la gestione del fondo per il culto ai preesistenti economati generali dei beneficii vacanti, sia ancora per l'indole stessa dell'analoga amministrazione, che, dopo compiute le prese di possesso e le liquidazioni delle pensioni, sarà limitata a riscossione di rendita sul debito pubblico dello Stato ed a' corrispondenti pagamenti (articolo 13).

Dallo specchio cui si accenna e che segue e da quanto si raccoglie dai quadri 3° e 4° si evince altresì come, col cessare delle pensioni, il fondo per il culto verrà ad avere libera una rendita di lire 13,556,386, le quali rimarranno disponibili per quegli ulteriori disegni, ai quali allude la relazione che precede il presentato progetto di legge.

Se il reddito netto è di £ 9,436,507 dal quale ora, detratti i pesi religiosi e quelli delle pensioni, rimane un sopravanzo attivo di £. 1,561,157, come poi questo reddito netto potrà salire a £. 13,556,386 col solo cessare delle pensioni? —

Questo reddito è quello di tutte le case religiose dello Stato, ovvero di quelle soltanto non ancora colpite dalle precedenti leggi di soppressione, di modochè sarebbe da aggiungere ai redditi ora percepiti dalla Cassa ecclesiastica? —

QUADRO N° 1.

PROVINCIE	REDDITO NETTO	PESI RELIGIOSI o di beneficenza da dedursi dal reddito netto	PESO TRANSITORIO delle pensioni	ECCEDENZE ATTIVA	ECCEDENZE PASSIVA	SOPRAVANZO ATTIVO
Provincie antiche	537,540 »	105,220 »	359,059 »	73,261 »	»	»
Lombardia.....	487,160 »	196,332 »	260,864 »	29,964 »	»	»
Emilia.....	563,935 »	205,713 »	425,857 »	»	67,635 »	»
Toscana.....	1,290,771 »	386,954 »	687,373 »	216,444 »	»	1,561,157 »
Marche e Umbria	540,320 »	125,000 »	402,055 »	13,265 »	»	»
Napoli.....	870,315 »	338,886 »	100,616 »	430,813 »	»	»
Sicilia.....	5,146,466 »	2,606,128 »	1,675,293 »	865,045 »	»	»
Totale.....	9,436,507 »	3,964,233 »	3,911,117 »	1,628,792 »	67,635 »	1,561,157 »

Per quanta diligenza s'adoperasse nel raccogliere le notizie suddette, non è tuttavia dato guarentirne la esattezza, perchè nè è facile lo avere certezza per sole indagini amministrative di quella parte di rendita che si trae sovratutto dalla ricchezza mobile, nè s'ha modo certo di raffrontare la esistenza dei pesi denunciati, occorrendo un esame lungo e minuto di molti documenti per acquistare nozioni certe a tale riguardo.

Però non è a supporre neppure che queste notizie si scostino assai dal vero, e, se errore c'è, questo è tale da mutare in meglio anzichè in peggio le induzioni fatte sulle probabili risultanze finanziarie della legge proposta, dappoichè, a conferma dei ragguagli

Per la pensione minima di £ 300 a 20251 religiosi professi e di L. 150 a 8172 laici e converse degli ordini possidenti, occorre una somma annuale di L. 7,301,000 (1). Or come la media tra la pensione di 600 e quella di 300 pe' monaci e monache e di 300 e 150 pe' laici e converse ascende nel totale a £ 3,911:117

(1) Monaci e monache possidenti — 20251
Pensione minima — 300
£ — 6,075,300 — 6,075,300

Laici e converse possidenti — 8172
Pensione minima — 150
408500
8172
1,225,700 — 1,225,700
7,301

(159) suesposti, giungono opportune le denuncie di reddito fatte dalle corporazioni religiose esistenti, in esecuzione della legge 21 aprile 1862, per la tassa di manomorta; denuncie, per le quali, se si tolga la Lombardia dove ci ha differenza in meno, la rendita delle corporazioni stesse apparirebbe d'assai maggiore di quella calcolata per lo innanzi.

Avuto quindi riguardo alla origine diversa delle due fonti d'informazioni ed ai diversi intendimenti onde si muoveva nell'uno e nell'altro caso, bene può dirsi che il risultato di tali denuncie avvalori la attendibilità dei primi ragguagli: mentre non può negarsi che un sicuro elemento per conoscere con certezza il giusto reddito delle corporazioni religiose possa altresì attingersi giustamente dalle accennate denuncie fatte per la tassa di manomorta, dove il *minimum* della denuncia, che sempre suole farsi dallo interessato per isfuggire al gravame di una legge di finanza, si contempera coi pesi maggiori, dei quali è gravata la rendita stessa, senza che tuttavia la legge ammetta di questi ultimi la deduzione per la liquidazione da farsi della tassa.

Il quadro della rendita consegnata dalle corporazioni religiose giova inoltre a chiarire i varii cespiti della rendita stessa e quindi qual parte di beni immobili passerà al demanio dello Stato per effetto del presente progetto di legge. (Art. 13.)

QUADRO N° 2.

CASE RELIGIOSE.

PROVINCIE	BENI RURALI	FABBRICATI ED OPIFIZI	CAPITALI	RENDITE FONDIARIE censi e prestazioni diverse	RENDITE SUL DEBITO PUBBLICO	TOTALE DELLA RENDITA ACCERTATA
Provincie antiche	286,819	161,489	34,035	90,955	89,858	663,156
Lombardia.....	191,635	64,002	122,034	52,295	31,823	461,789
Emilia.....	632,811	108,782	72,070	257,144	210,563	1,281,370
Toscana.....	1,475,722	274,104	344,168	1,090,136	70,246	3,254,376
Marche e Umbria	493,910	71,390	3,143	61,317	7,813	637,573
Napoli.....	560,306	403,703	103,155	140,966	151,700	1,359,830
Sicilia.....	3,407,960	1,045,497	190,208	3,760,390	154,383	8,558,438
	7,049,163	2,128,967	868,813	5,453,203	716,386	16,216,532

Questa rendita è netta o lorda? — Il reddito netto del quadro n.° 1 è lo stesso che questa rendita depurata dai pesi? —

§ 2°

Collegiate, beneficii e cappellanie laicali.

A complemento delle notizie su espresse, in quanto hanno relazione coi corpi morali da sopprimersi, avrebbe desiderato il Ministero di poter presentare un elenco esatto delle collegiate, beneficii e cappellanie laicali, nonchè del reddito relativo. Però ne dovette abbandonare il pensiero, vista la difficoltà somma di raccogliere entro breve termine notizie abbastanza certe ed esatte sovra un argomento siffatto, tanto più che, per quanto tocca i beneficii e le cappellanie, sarebbersi dovuti esaminare e titoli di fondazione e mol-

(159) teplici documenti per conoscerne la vera natura e quindi la applicabilità al caso loro delle disposizioni del presente progetto di legge e lo ammontare sovra tutto delle spese per lo adempimento degli annessi oneri religiosi, che pure avrebbe dovuto esser dedotto per un calcolo approssimativamente preciso della rendita netta rimanente.

§ 3°

Cassa ecclesiastica.

Per conoscere con quali mezzi intendasi far fronte agli obblighi addossati al fondo per il culto, s'ha a tener calcolo non soltanto della rendita dei beni oggidì posseduti dalle corporazioni religiose da sopprimersi, ma ancora di quella delle corporazioni già soppresse in alcune parti dello Stato per virtù di leggi preesistenti e che, amministrata oggi dalla Cassa ecclesiastica, dovrà, col cessare di questa, ripartirsi fra gli economati generali del distretto ove avevano sede gli enti morali soppressi ed andare devoluta al fondo per il culto. A tale oggetto è necessario conoscere la posizione economica della stessa Cassa ecclesiastica, quale si desume dal progetto di bilancio attivo e passivo apparecchiato per l'anno 1864, sia dalla amministrazione centrale per le provincie antiche, nonchè per le Marchigiane ed Umbre, sia dalla direzione speciale di Napoli per le provincie Napoletane.

Cassa ecclesiastica (*Amministrazione centrale*).

ATTIVO.

1° Reddito dei beni stabili . . .	L.	4,828,180 38
2° Rendita sul debito pubblico .	»	1,132,594 66
3° Interessi di capitali	»	244,201 57
4° Censi, canoni, annualità e proventi diversi	»	1,116,201 81
5° Quota di concorso	»	306,799 »
TOTALE *attivo* .	L.	7,627,977 42

Questo quadro non corrisponde perfettamente con quello presentato dalla Direzione della Cassa ecclesiastica al Ministro delle Finanze, e che si legge a pag. 16 del resoconto di sua amministrazione dalla sua origine sino a tutto il 1863 (stampato n° 215 A) —

PASSIVO.

1° Spese di amministrazione . .	L.	553,128 »
2° Pesi inerenti al patrimonio, tasse, censi, ecc.	»	1,560,000 78
3° Pie fondazioni ed ufficiatura di chiese	»	269,230 22
4° Pesi speciali imposti dalla legge 29 maggio 1855, e dai decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 per le Marche ed Umbria, cioè :		
a) Congrue ai parroci delle provincie antiche . . . . L.	422,966 47	
b) Assegni e sussidi al clero di Sardegna »	751,409 »	
c) Assegnamenti per la pubblica istruzione e beneficenza (Marche ed Umbria) »	260,000 »	
d) Congrue ai parroci dell' Umbria e Marche . . . . . »	172,583 92	
	L.	1,606,959 39
5° Pesi transitorii, cioè :		
a) Pensioni ai religiosi . . . . L.	2,885,796 91	
b) Pensioni ai membri delle collegiate »	731,754 12	
c) Sussidi ai preti sospesi *a divinis* »	21,108 »	
	L.	3,638,659 03
TOTALE *passivo* .	L.	7,627,977 42
Differenza	L.	» »

La Cassa ecclesiastica per le provincie antiche, Marche ed Umbria ha quindi, senza tener calcolo del provento della quota di concorso, una rendita annua di . . . . . L. 7,321,178 42

Questa rendita ha, comprese le spese di amministrazione, pesi fissi nell'annua somma di . . . . . » 3,989,318 39

e, cessati i pesi transitorii indicati al numero 5 della parte passiva, presenterà un sopravvanzo attivo per il fondo per il culto di . . . . . L. 3,331,860 03

(159) Se il reddito netto delle corporazioni religiose soppresse con le leggi precedenti entrasse nelle previsioni dei quadri n.° 1 e n.° 2, il totale della rendita riportato in quei quadri dovrebb'essere molto maggiore, poichè esso nel primo quadro è al di sotto assai di quanto ora percepisce la Cassa ecclesiastica, e nel secondo quadro lo sorpassa di poco —

Se, come sembra, quel reddito riguarda le sole case da sopprimere tuttavia, nel calcolo delle pensioni dovrebbe tenersi conto solo dei monaci, monache, [illegible] e converse appartenenti a quelle case; ed allora evidentemente dovrebbe correggere erroneo il numero indicato a pag. 50 della relazione, ed anche quello notato nello specchietto rimesso alla commissione, ovvero l'uno e l'altro comprendono le corporazioni soppresse e quelle da sopprimere. —

Se per le corporazioni soppresse la Cassa ecclesiastica paga le pensioni ed ha un reparto di più che otto milioni, come poi per le case da sopprimere le pensioni anche in una proporzione più mite assorbirebbero tutte le rendite? —

Cassa ecclesiastica (*Direzione speciale per le provincie napolitane*).

I beni sia delle corporazioni religiose che degli altri enti morali soppressi, dei quali la Cassa ecclesiastica di Napoli pigliò sinora possesso, danno una rendita di . . . . . L. 7,780,816 »

Le passività sono :

1° Pesi fissi, cioè o inerenti al patrimonio, o derivanti da pie fondazioni ed obbligo di officiatura di chiese . . .	L.	2,283,563	»
2° Spese di amministrazione	»	575,000	»
3° Assegnamento per l'istruzione pubblica (art. 25 del decreto 17 febbraio 1861)	»	170,000	»
	L.	3,028,563	»
4° Pesi transitorii, cioè pensioni ai religiosi e membri delle collegiate soppresse .	»	3,945,300	»
TOTALE *passivo* .			» 6,973,863 »
Differenza attiva .			L. 806,953 »

Cessati quindi i pesi transitorii si avrà una rendita di . . . . . L. 7,780,816 »
con una passività fissa di annue . . » 3,028,563 »

Rimanendo al fondo per il culto un sopravvanzo attivo di . . . . . L. 4,752,253 »

§ 4°

Quota di concorso.

La quota di concorso, che nei due quadri precedenti fu pure notata tra i redditi della Cassa ecclesiastica come quella che con essi si confondeva e cumulava, avendo nel nuovo progetto di legge una destinazione speciale (Art. 16) vuol essere notata a parte.

La quota di concorso dà oggi alla amministrazione centrale un provento di lire 306,799, ed alla direzione speciale di Napoli un provento di lire 340,000. (159)

Da questi dati se non è concesso trarre induzione certa sullo ammontare di provento cosiffatto per ciascuno economato generale, può tuttavia presupporsi con sicurezza che da codesto cespite si trarrà non lieve vantaggio per migliorare, fino dal primo anno in cui andrà in esecuzione la legge, la condizione dei parroci poveri, a beneficio dei quali è volto, esclusivamente ad ogni altro uso, il provento in discorso.

§ 5°

Arcivescovadi e vescovadi.

In relazione all'articolo 19 del progetto di legge, si presenta un quadro, dov'è indicata la rendita di cui godono gli arcivescovadi e vescovadi dello Stato.

Come il numero degli arcivescovadi e vescovadi sia eccessivo in ragione della popolazione ed in confronto degli altri Stati cattolici (contandosi nel regno N° 44 dei primi e N° 185 dei secondi) e come le rendite ne siano inegualmente ripartite è cosa nota ad ognuno. Qui basti lo accennare quanta parte di rendita e come costituita abbiasi nello Stato a vantaggio di tai beneficii, per lasciar travedere quale pro' possa venire al fondo per il culto dalla applicazione del proposto articolo di legge, pur rispettando tutte le esigenze di grado e di decoro e tutte le necessità di particolari condizioni e circostanze locali: mentre un riparto migliore delle rendite in discorso coordinato con una novella circoscrizione delle diocesi è tal lavoro, cui oggi può bene apparecchiarsi la via, ma non darsi compimento.

Quadro N° 3.

ARCIVESCOVADI E VESCOVADI.

PROVINCIE	BENI RURALI	FABBRICATI ED OPIFIZI	CAPITALI	RENDITE FONDIARIE censi e prestazioni diverse	RENDITE SUL DEBITO PUBBLICO	TOTALE DELLA RENDITA ACCERTATA
Provincie antiche	855,008	96,625	27,624	110,128	137,385	1,226,770
Lombardia.....	745,552	33,754	8,671	34,850	60,491	883,318
Emilia.....	511,219	49,795	42,218	226,453	82,749	912,434
Toscana.....	461,530	37,301	30,403	241,594	13,103	783,931
Marche e Umbria	544,460	34,556	6,110	71,503	26,998	683,627
Napoli.....	1,356,576	139,212	82,663	472,938	22,713	2,074,102
Sicilia.....	558,592	44,349	7,674	530,691	31,726	1,173,032
	5,032,937	435,592	205,363	1,688,157	375,165	7,737,214

§ 6°

Conversione dell'asse ecclesiastico.

A dimostrare quanta parte di beni sarebbe ridonata al libero commercio per effetto degli articoli 22 e 23 del proposto progetto di legge, riesce opportuno il riportare qui le risultanze complessive delle denuncie di rendita presentate dai corpi morali seguenti in esecuzione della legge citata 21 aprile 1862; avvertendo come le eccezioni dalla conversione obbligatoria consentite dalla legge proposta siano compensate con tutta probabilità ad esuberanza dal minor reddito consegnato per la imposizione della tassa e come alle

risultanze apparenti dagli uniti quadri siano da aggiungersi ancora quelle che si traggono dai quadri precedenti relativi alle rendite delle corporazioni religiose e degli arcivescovadi e vescovadi, nonchè tutta la rendita in beni urbani e rurali posseduta da seminarii e dalle confraternite, intorno alla quale non è ora dato il porgere notizia certa, essendo la rendita stessa confusa, negli elenchi delle direzioni demaniali, con quella appartenente ad altri corpi morali.

QUADRO N° 4.

FABBRICERIE ED AMMINISTRAZIONI DI CHIESE.

PROVINCIE	BENI RURALI	FABBRICATI ED OPIFIZI	CAPITALI	RENDITE FONDIARIE censi e prestazioni diverse	RENDITE SUL DEBITO PUBBLICO	TOTALE DELLA RENDITA ACCERTATA
Provincie antiche	1,039,599	281,011	337,264	377,057	357,397	3,392,328
Lombardia.....	1,041,331	179,328	1,358,961	695,416	312,450	3,587,486
Emilia.....	914,256	156,919	191,622	232,623	110,691	1,606,111
Toscana.....	241,128	84,692	125,491	694,825	61,549	1,207,685
Marche e Umbria	430,293	33,509	8,722	107,504	4,625	584,653
Napoli.....	2,418,647	427,283	246,841	733,070	92,707	3,918,548
Sicilia.....	749,991	120,513	28,720	1,147,827	56,286	2,103,337
	6,835,245	1,283,255	2,297,621	3,988,322	995,705	15,400,148

Quadro N° 5.

PREBENDE PARROCCHIALI, BENEFICII ECCLESIASTICI O CAPPELLANIE.

PROVINCIE	BENI RURALI	FABBRICATI ED OPIFIZI	CAPITALI	RENDITE FONDIARIE censi e prestazioni diverse	RENDITE SUL DEBITO PUBBLICO	TOTALE DELLA RENDITA ACCERTATA
Provincie antiche	4,316,375	334,101	488,950	1,209,892	537,867	6,887,185
Lombardia.....	4,010,959	245,010	656,658	1,099,971	497,086	6,509,684
Emilia.....	3,941,808	298,159	273,975	957,639	115,780	5,587,361
Toscana	2,146,518	267,271	296,872	2,615,911	231,775	5,558,347
Marche e Umbria	2,550,359	130,974	26,099	870,399	28,174	3,606,005
Napoli.....	4,223,451	315,015	410,967	1,735,640	88,532	6,773,605
Sicilia.....	415,510	65,525	364,738	1,089,119	55,643	1,990,535
	21,604,980	1,656,055	2,518,259	9,578,571	1,554,857	36,912,722

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ARA, DE DONNO, CONFORTI, GRECO ANTONIO, SOLDI, CORTESE, ROBECCHI SENIORE, GIORGINI, SANTOCANALE

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (N° 159)

nella tornata del 18 *gennaio* 1864.

Soppressione di corporazioni religiose e disposizioni sull'asse ecclesiastico.

Tornata del 7 luglio 1864.

SIGNORI! — La legge che il Governo ha proposto alla vostra approvazione è al certo delle più gravi ed importanti di cui il primo Parlamento italiano abbia avuto finora ad occuparsi; dappoichè se da un lato essa provvede ad un bisogno profondamente sentito e all'attuazione di principii altamente invocati, urta dall'altro e rovescia certi interessi e certe idee, che, quantunque viete, non iscarseggiano di fautori e caldeggiatori strenuissimi. Epperò la vostra Commissione si è occupata di farne lo studio con tutta quell'accuratezza che si poteva maggiore e con quella serenità di coscienza che, inspirandosi al vero ed al giusto, si pone al di sopra delle ire e degl'interessi partigiani.

Nella discussione di questa legge evvi a discettare degli alti e cardinali principii che la informano tutta, e della più o meno felice applicazione de' medesimi; imperocchè quei principii non sono per anco uni-

(159-A) versalmente consentiti, e a taluni potrebbe parere che l'applicazione dei medesimi non sia per avventura nel miglior modo praticata.

Egli è quindi mestieri che noi esponessimo alla Camera il concetto nostro, così intorno ai principii onde la legge è inspirata, come circa il modo che loro dà forma e vita negli articoli della medesima, il che faremo in due distinti paragrafi. Ma prima di entrare in materia vuolsi, per debito di lealtà, dichiarare che nel seno della Commissione quei principii non sono stati unanimemente accolti ed applauditi, nè con piena concordia sonosi o modificate o ritenute le diverse disposizioni del progetto di legge. Laonde nel mentre la minoranza si riserva di sostenere nella Camera le sue idee ed i suoi divisamenti sulla materia, noi cercheremo di rassegnarle qui brevemente il pensiero ed il proposito della maggioranza.

I.

La Chiesa surta nel grembo dello Stato umile ed ossequiosa, abbenchè si affrettasse a proclamare e a ripetere: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel ch'è di Dio, fu sin dal suo nascere fatta segno alle più fiere ed irose persecuzioni. Nondimeno uscita man mano dalle catacombe, affermando il vero ed il bene anche fra i più crudeli supplizî, conquistò nel mondo morale, dalle più umili alle più alte classi della società antica, il milite e il prefetto del pretorio, e finalmente si assise sul trono con Costantino, proclamando pur sempre che il suo regno non era di questo mondo. Ma se tra le persecuzioni ed i martirî fu essa moralmente libera e trionfatrice, protetta addivenne quasi schiava. I convertiti imperadori teologizzando trattaron punti di fede, intimaron concilii e pretesero d'imporre le credenze perfino agli stessi pontefici. Si può dire che non era ancor sepolto Costantino, ed eccoti il suo figliuolo Costanzo che costringe papa Liberio ad accettare fra i dolori dell'esilio il Credo semi-ariano di Sirmich, negante la *consubstanziabilità* riconosciuta dal Concilio di Nicea; e così per lungo periodo fu la Chiesa asservita e dominata dall'impero. Ma disciplinata indi e compatta sotto i vescovi di Roma, cominciò la guerra della riscossa, finchè con Ildebrando, nella ebbrezza dei suoi trionfi, volle essa dominare l'imperio; e in quest'epoca, al dir di Cesare Balbo, *comincia insieme*

e s'accompagna il secolo dei maggiori papi politici che sieno stati mai, primo dei quali Gregorio VII, stabilitor del solo vero centro politico che sia stato nel medio evo, esagerator forse di questa centralità; usurpator forse di alcuni diritti temporali, e di ciò vituperato già, lodato ora sovente, mentre si dovrebbe forse solamente scusare (1). (159-A)

Di qui la lunga e varia lotta fra il sacerdozio e lo impero, durata quanto le tenebre del medio evo; di qui il diritto canonico, addivenuto quasi diritto comune, farsi regolatore dei civili rapporti, accolto allora dai popoli non per la potestà donde emanava, ma come riconquista del diritto civile sul diritto barbaro, come trionfo del buono e dell'equo sulla consacrazione della forza. Da questa lotta più tardi emersero i concordati, mercè cui ciascuna delle due potestà, che alla propria indipendenza invano agognavano, cedeva una parte del campo usurpato, ma co' quali non vennero mai definiti i giusti confini delle due pur troppo distinte sfere d'azione. Il regio assenso alle bolle ancorchè risguardanti il puro regno delle anime, le pene severissime contro il semplice peccato, la proprietà della Chiesa regolata da speciali leggi e privilegi son prova ed avanzo dello scompiglio di quella età. Ed anche in tempi non lontani da noi i rapporti fra la Chiesa e lo Stato non furono che l'eco, che le ultime ondulazioni della burrasca del medio evo, una invasione cioè continua e scambievole dell'una e dell'altra potestà, una confusione di entrambe. Ed in vero allorchè i popoli, scuotendo i vecchi gioghi, ritornaron sovrani, essi, volendo rivendicare allo Stato quella parte di potestà che la Chiesa gli aveva usurpato, trascesero; e nello abolire gli ordini religiosi e nello occuparsi del clero non solo ritolsero quel che la società civile avea concesso, ma pretesero altresì di dettar leggi alla coscienza e vollero il sacerdozio quasi emanazione e strumento del potere civile; onde quegli atti rivestirono più il carattere di violenta persecuzione religiosa, che di calma e pacata riforma civile.

Ma l'Italia che ha compiuto una delle più grandi e portentose rivoluzioni del mondo, movendo in un sol tempo alla conquista e della libertà e della nazionalità e della unità sua, ha pur bandito per bocca del suo più insigne uomo di Stato un gran principio, che è il vero, che è il solo possibile concordato dell'età nostra fra i due

(1) *Delle speranze d'Italia,* capo VII.

(159-A) combattenti poteri. Imperocchè con quel principio è la prima volta riconosciuta e consentita alla Chiesa, dopo tanti secoli di lotta, libertà completa ed illimitata nel regno delle coscienze, come è riserbata libertà pienissima allo Stato quanto ai civili rapporti dei membri quali che sieno della Chiesa, sotto la garentia di quelle libere istituzioni che tutelano egualmente ed indistintamente i diritti di tutti i cittadini.

Questo grande principio, fecondo d'immensi risultati, non potrà, egli è vero, ricevere tutta la sua applicazione se non allorquando, entrato nel convincimento universale, fatto sapienza volgare, induca le due potestà usurpatrici ad accettarlo; ma sarà sempre benemerita della cristianità quella che sarà prima a porgere il nobile esempio di porlo in pratica negli atti che da lei dipendono.

Ora noi siam di credere che il Governo, nel proporre questa legge, siasi inspirato a quel grande principio ed abbia voluto farne una prima e solenne applicazione. Ed in vero, a differenza delle altre leggi che in tempi e luoghi diversi provvidero su questa materia, la presente non sopprime gli ordini religiosi che non furono dalla potestà civile creati, ma non consente più, alle case di questi ordini esistenti nel regno quella personalità giuridica che, come concessione del potere civile, da questo unicamente potea essere data, negata o ritolta, consultando i bisogni della società, al cui supremo fine, che è il benessere di ciascuno e di tutti, esso deve continuamente mirare. Con ciò non è violato il diritto di associazione, dappoichè non è impedito lo associarsi anche con regole e statuti intesi a scopi puramente religiosi; ma quando un'associazione di codesta natura vuolsi fare soggetto di speciali diritti, capace di una proprietà vincolata che ai socii non appartiene, alla quale costoro non sono individualmente interessati e che essi non possono dividere fra loro, nè trasmettere ai legittimi eredi, allora lo Stato ha tutto il diritto di non consentire questa eccezione al gius comune che nei Codici regola i rapporti civili delle società fra i cittadini. Quando un'associazione di questa natura, volgendosi ad altri scopi che non a quelli apparenti, addivenisse un pericolo pel paese, lo Stato ha il diritto e il dovere di scioglierla come ogni altra associazione perniciosa ai generali interessi della società.

Scomparsa la personalità giuridica delle case reli-

giose esistenti nel regno, e quindi cessando le medesime di essere soggetto o capo, su cui si adagiava il dominio di vasti beni, avrebbe potuto il fisco ereditarli, come succede a coloro che muoiono senza eredi. Ma da una banda sarebbe ciò sembrato una spogliazione, essendo opera dello Stato stesso la fine di quelle corporazioni; e dall'altra vuolsi considerare che più che veri proprietari gli ordini religiosi nello Stato non erano che usufruttuari di quei beni, i quali donati per mite sentimento di carità cristiana, nato e manifestato secondo lo spirito dei tempi, costituivano il patrimonio della Chiesa, cioè, della riunione dei fedeli, affinchè il culto esterno si potesse esercitare e alle opere di beneficenza si provvedesse. Lo Stato adunque logicamente procede, allorchè non vuole impossessarsi di questo patrimonio, ma invece conservarlo intatto per la sua primitiva destinazione.

Ecco perchè la legge non incamera i beni, ma ne costituisce unico patrimonio per sopperire alle spese del culto cattolico, e a quelle opere di carità evangelica che furono nella mente de' pii donatori. Incamerandoli dovrebbe il Governo col bilancio dello Stato provvedere alle spese del culto e stipendiare il clero. Allora avremmo non più *la libera Chiesa nel libero Stato*, ma invece la religione nazionale, la religione dello Stato; la qual cosa, se per avventura può a taluni sembrare un bene, parrà sempre un male grandissimo a tutti coloro che vogliono liberi ed indipendenti da ogni civile rapporto, da ogni politica ingerenza il sacrario della coscienza e l'adorazione di Dio. D'altronde se fosse lo Stato che pagar dovesse le spese del culto e stipendiare il clero, creando così la più pericolosa e la peggiore delle burocrazie, poichè in Italia per buona ventura son ammesse e libere tutte le religioni, non vi potrebb'essere giusto motivo per pretendere che i contribuenti ebrei vedessero una parte delle imposte da loro pagate svaporare nel fumo degl'incensi cattolici, e poi tollerare essi soli e direttamente le spese delle loro sinagoghe e de' loro rabbini; e questa ingiustizia peserebbe su tutti gli altri cittadini che non credono essere quella di Roma la via più breve del Paradiso.

Ma qui vuolsi rispondere a due obbiezioni che si potrebbon fare.

Se lo Stato non vuole appropriarsi i beni delle corporazioni soppresse, con quale diritto ne comanda la conversione?

(159-A) Se lo Stato non è il proprietario, perchè commette l'amministrazione dell'asse ecclesiastico ad un'istituzione che dipende da lui?

Abbiam dimostrato più sopra come la personalità giuridica e quindi la capacità del possedere di un ente morale qualunque sia una concessione dello Stato. Ora, se questa ben può essere onninamente niegata, quanto più non la si può limitare e circoscrivere? Quando adunque l'Impero concede alla Chiesa il diritto di possedere, può, senza taccia di abuso, limitarlo esclusivamente ai beni mobili ed ai crediti contro lo Stato, vietandole quello degl' immobili. Che quindi il potesse legittimamente, non è a dubitare; che poi il dovesse, è ancora più certo. E per fermo la Chiesa, addivenuta proprietaria di una considerevole parte del territorio della repubblica, o vuol curarne la coltivazione ed il miglioramento come ogni altro privato cittadino, ed in tal caso chi non vede quanto sarebbe distolta dalla sua alta e celeste missione spirituale, o essa vuole, come deve, intendere a questa, ed allora, i vasti campi deserti, l'agricoltura negletta, il benessere sociale disconosciuto ed avversato. E questa ragione ha tanta potenza che balenò nelle menti di quei medesimi legislatori che i destini di una società della nostra assai più tenace del passato, e ancora superstiziosa, verso la fine del secolo scorso regolavano. Chi non sa delle famose leggi contro l'ammortizzazione dei beni delle manimorte promulgate nel già regno di Napoli per opera del toscano Tanucci? Chi non sa delle leggi di Giuseppe II e di Leopoldo d'Austria? Questo è un bisogno profondo, è una delle maggiori aspirazioni della moderna Europa, e guai a quei Governi che la disconoscessero o la illudessero! È quasi la prima parola d'ogni popolo i cui ceppi s'infrangono, e sarebbe stoltezza non ascoltarla.

Alla seconda obbiezione non è men facile la risposta.

Se la Chiesa, la riunione dei fedeli, è proprietaria del patrimonio ecclesiastico, i singoli membri di essa più specialmente incaricati del culto non possono avere altro diritto se non quello di ottenere che dalla rendita dell'asse comune fosse a ciascun di loro assegnato quel tanto che fa d'uopo per le spese del culto stesso e pel sostentamento della loro persona che vi si consacra. E questo essi ampiamente asseguiranno mercè lo assegnamento che man mano verrà fatto a ciascuna parrocchia di una congrua ragionevole e competente.

Oltre di che vuolsi notare che, sendosi data la facoltà ai parroci di eleggere una parte degli amministratori, si può ben ritenere che per via di rappresentanza sia il clero stesso che amministri il patrimonio della Chiesa. Da ultimo è a por mente che questo stesso modo di amministrazione non è che transitorio per adempiere da una parte all'obbligo temporaneo del pagamento delle pensioni ai membri delle corporazioni soppresse, e per venire dall'altra alla giusta ed equa ripartizione del fondo amministrato. Verrà un giorno in cui, come dice la relazione del ministro, « il fondo del culto, sgravato che sia di quei carichi temporanei che se gl'imporranno dalla presente legge, dovrà essere sottratto ad ogni ingerenza e vigilanza governativa, e l'amministrazione d'esso, mercè d'un fisso e definitivo assegnamento di convenienti rendite ai vescovadi, ai capitoli, alle parrocchie, smetterà il carattere di una amministrazione generale e tornerà in piena balìa di quelle istituzioni e fondazioni ecclesiastiche a cui sarà conservata la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge civile. »

Esplicato per tal modo il concetto generale informatore di questa legge, passeremo nella seconda parte ad esporre il giudizio della Commissione intorno ai diversi articoli che la compongono.

II.

L'articolo 1 del progetto ministeriale e quello che la Commissione ha proposto in suo luogo non differiscono gran fatto nella sostanza; ma parve a noi che la legge dovesse cominciare con un articolo che in certa guisa fosse la sintesi delle idee che man mano si sarebbero svolte nelle disposizioni susseguenti; fosse, quasi vorrem dire, il programma della legge. D'altronde quel *cessare di esistere di tutte le case degli ordini religiosi quali enti morali riconosciuti dalle leggi civili* parve una formola incompleta, dappoichè potea sorgere il dubbio che per avventura questa seconda parte non fosse una limitazione della prima, che, cioè, la cessazione dell'esistenza delle case attuali si limitasse solo alla loro personalità giuridica e non si trattasse invece di una vera soppressione delle medesime, salvo agl'individui il diritto di spontanea e libera associazione anche con regole e per iscopi puramente religiosi. Noi in fine abbiamo voluto, con l'articolo che vi propo-

(159-A) niamo, esprimere il concetto che se per quell'ampia libertà che l'Italia garantisce a tutti i suoi figli non si è stimato doversi interdire ai cittadini di sottomettere la loro volontà a voti perpetui, a passiva obbedienza, alle leggi insomma e agli statuti degli ordini religiosi, si è inteso d'altra banda stabilire che quei legami non abbiano altra sanzione se non quella meramente morale, e che il giorno in cui un cittadino volesse romperli non avesse a far altro che a consultare la sua coscienza. È questo il senso del primo periodo: *Gli ordini e le congregazioni religiose regolari o secolari non saranno più riconosciuti nello Stato.* Il secondo periodo contiene netta ed esplicita la soppressione delle case che oggi esistono. Il terzo compie il concetto fondamentale della legge dichiarando che i beni sono devoluti all'asse ecclesiastico.

Nell'articolo 2 del progetto del Ministero si faceva acquistare il pieno esercizio dei diritti civili e politici ai membri delle corporazioni soppresse dall'istante della loro uscita dal chiostro; la Commissione invece ha stabilito che ciò avvenisse dal giorno della pubblicazione della legge; e le ragioni di questa emenda son facili ad indovinare. Se appena pubblicata la legge scompare la personalità fittizia e collettiva delle case degli ordini religiosi, la quale assorbiva quella reale dei singoli individui, e mercè cui costoro provvedevano ai bisogni della vita ed erano rappresentati nella società, è logico non meno che giusto l'immediato ritorno di quella rappresentanza individuale dei propri diritti, la cui abdicazione non può durare oltre la causa che la produsse e che era la sua sola ed unica permanente ragione di essere. Fu inoltre considerato che la uscita dai chiostri non dovesse porsi quasi come condizione facoltativa pel riacquisto dei diritti civili e politici, dappoichè lo sgombro immediato di quelli dev'essere obbligatorio. Che se poi qualcuno dovrà provvisoriamente e per breve tempo rimanervi o per la regolare consegna o per altre ragioni di pubblico servizio, non sarebbe giusto che a costui fosse per avventura interdetto il contrattare, che questi non succedesse alla eredità dei suoi parenti apertasi in quei giorni, che fosse in somma un cittadino sottoposto quasi alla massima diminuzione di capo.

L'articolo 3 quanto alle monache è dettato da un delicato e nobile sentimento di equità; quanto ai membri professi degli ordini mendicanti, da una giu-

sta considerazione economica. Sarebbe stato ben crudele obbligar delle povere donne ad abbandonar quelle dimore in cui ritraendosi riconcentrarono tutti gli affetti della loro vita, e per le quali abbandonarono sovente gli agi, le carezze e le gioie della famiglia. Strapparle da quelle mura sarebbe come un bandirle dalla patria, ed esse rientrando nella società vivrebbero quasi in esiglio, non di rado prive di protezione e di tetto perchè scomparsi dalla terra quei parenti che vi avevano lasciati nel prendere il velo. Che se vi sono di quelle a cui fu fatta forza perchè il mondo abbandonassero, o che per avventura si fossero pentite di averlo abbandonato, esse son libere di uscire e di vivere come meglio lor piaccia godendo di quella pensione che a tutte le altre è concessa. (159-A)

Nè si dica che l'obbligarle tutte ad uscire potrebbe definirsi una dolce violenza, della quale talune sarebbero immediatamente liete, altre ne godrebbero e la benedirebbero dappoi, imperciocchè caduti da più generazioni in Italia il feudo e le primogeniture, di monache di Monza o non vi sono stati più esempi, o assai più infrequenti e men gravi. Da ultimo, non bisogna farsi illusione, se le monache conservano i loro antichi sentimenti religiosi, la libertà obbligatoria sarà un supplizio per esse; se verrà giorno in cui quei sentimenti o si spengono o s'intiepidiscono, il chiostro parrà un carcere, e trovandone dischiuse le porte non avranno bisogno di spinta per fuggirlo.

Tra una libertà imposta ed una libertà concessa la maggioranza della Commissione si è avvisata prescegliere quest'ultima.

Quanto ai membri professi degli ordini mendicanti, l'obbligarli a uscire dai conventi senza una pensione sarebbe stato cosa ingiusta, il dargliela, gravosa ed impossibile. A taluno potrà parere che ingiustizia non vi fosse nel niegare una pensione a coloro che non hanno beni di sorta e che vivono delle volontarie largizioni dei fedeli. Ma quale è la differenza tra gli ordini possidenti e gli ordini mendicanti? I primi dissero alla società: noi ritraendoci dal mondo pregheremo per tutti, vi raccoglieremo nelle nostre chiese perchè possiate adempiere ai vostri doveri religiosi e cureremo la salute delle anime vostre; ma voi provvederete in modo stabile e duraturo ai bisogni della nostra esistenza donandoci una parte dei vostri beni. I secondi fecero le stesse profferte, ma a patti migliori: voi provvederete

(159-A) ai bisogni della nostra esistenza, sempre che ciò vi aggrada, e nel modo che vi torni più conveniente, in guisa che mercede vi sarà, se vi saranno servigi, e per quanto verranno gli stessi apprezzati. I primi potrebbero vivere stazionari ed immobili, a spese delle passate generazioni, lunga pezza ancora dopo di aver fatto il loro tempo; gli altri non possono durare neanche un giorno, se la società non ha più ragione di volerne sapere, e veramente non vuole più saperne di loro.

Si tratta adunque di due specie di rendite: l'una che proviene dal passato, e che non si sa se oggi si ripeterebbe; l'altra, che trova sempre la sua ragione di essere e la sua fonte nel presente. Epperò quando, togliendosi la personalità giuridica alle case degli ordini religiosi, si viene a privare gl'individui della compartecipazione alle entrate, qualunque esse siensi che quelle case alimentavano, ogni distinzione per dare o concedere un assegno, che tenga luogo di quella compartecipazione che cessa, sarebbe abusiva ed ingiusta. Nè si potrebbe dire che nell'un caso i monaci danno alla società un patrimonio e nell'altro non danno nulla, imperocchè gl'individui non erano i proprietari di quel patrimonio, e quindi non sono essi che lo trasmettono e che ne sono privati; per essi non altro vien meno che una rendita; così come una rendita, comunque formata di offerte volontarie, vien meno pe' frati mendicanti, del cui sostentamento collettivo la società verrebbe ad essere sgravata.

Ma se sarebbe ingiusto obbligare i religiosi professi degli ordini mendicanti ad abbandonare i loro conventi senza una pensione, potrebbe lo Stato, senza aggravio della finanza, concederla? La risposta più eloquente può essere la enunciazione di una cifra. I membri professi degli ordini mendicanti fra sacerdoti e laici sono 23,260!

All'osservazione poi che essendo punita la mendicità non potrebbe essere tollerata quella dei frati, nella Commissione fu da taluni risposto doversi por mente allo strano abuso che si farebbe della parola se si volesse confondere il mendico che va accattando la vita perchè non sa, non può, o non vuole provvedere, lavorando, ai suoi bisogni, e il frate che va raccogliendo non per sè, ma pel suo convento, la volontaria mercede dei servigi spirituali che lo stesso presta alle popolazioni, celebrando Messe per chi vuole ascoltarle, con-

fessando chi desidera confessarsi, assistendo quei moribondi che li invocano. Si direbbe forse che sia accattone colui che vada promuovendo e raccogliendo offerte per aprire una scuola od un ricovero di orfane e via via? Nè si dica, che questa è cosa utile e non quella, perocchè se servigi vi sieno, se tornino vantaggiosi e quanto, è questione di fede: chi ci crede se ne avvale e li rimunera, chi non ci crede non dà certo il suo obolo ai frati.

Da ultimo non va dimenticato che questo rimanere dei frati mendicanti nei loro conventi non è che temporaneo e per quelli solo che si trovano di aver fatto professione all'apparire di questa legge, e che la facoltà della questua sarà anch'essa regolata e soggetta a quelle leggi che tutelano la pubblica sicurezza.

La soggiunta che la Commissione ha proposta a questo articolo 3 è una limitazione al principio stabilito nell'articolo 2. Se il rimanere nei chiostri non è diritto degl'individui appartenenti alle case soppresse, ma è una concessione dello Stato, ben può essere questa accompagnata da talune condizioni dettate dalla tutela degl'interessi generali dei cittadini. Ed interessava alla società che fosse posto uno sprone all'uscita dei chiostri, ed un freno all'abuso che le monache od i monaci rimasti in quelli avrebbero potuto fare della lor doppia qualità di cittadini godenti i diritti civili e politici, e di membri di corporazioni religiose per qualche tempo ancora esistenti di fatto.

Le modificazioni arrecate all'articolo 4 hanno per oggetto di evitare l'ingiustizia e l'arbitrio. Se per ciascun religioso la pensione dovesse essere ragguagliata, come il Ministero ha proposto, al reddito della casa a cui apparteneva nel momento della soppressione, sarebbero inevitabili delle gravi e solenni ingiustizie. A persuadersene basterà citare due brani di una petizione dei padri delle scuole pie della casa di San Carlo all'Arena in Napoli, nella quale si ricoverarono tutti i membri di quella corporazione allorchè dovettero abbandonare, per disposizione del Governo, cinque collegi che nelle provincie napoletane erano affidati alla loro direzione.

« Il trovarsi (dice la petizione) un individuo oggi in questa, dimani in quell'altra casa, è un fatto che si ripete alla giornata sia pe' bisogni dell'insegnamento, sia per salute, sia per altro mandato; quindi la destinazione locale è quasi connessa alla eventualità, alla ven-

(159-A) tura, al caso. Sul fatto del caso adunque, indipendentemente dalle intenzioni del Governo, si verrebbe a basare la distribuzione della pensione, ed un riparto fatto a caso non può non creare malcontenti, imbarazzi, lesioni di giustizia, tanto più che gli Scolopi del Napolitano han fatto una prima prova nella soppressione dei cinque collegi provinciali, quando non fu dato loro alcun provvedimento.

« Fa pena vedere questa classe d'insegnanti, che non ha demeritato della società, esser rimeritata col minimo della considerazione; ma fa maggior pena vedere che un vecchio religioso, dopo le fatiche di trenta, quaranta e più anni in altro collegio, oggi, perchè si trova in San Carlo all'Arena, casa la più gravata d'individui e la più sprovvista di rendite fondiarie, debba liquidare il minimo, mentre un giovane, appena cominciata la carriera dell'insegnamento, trovandosi a caso nel collegio ove ha faticato il vecchio, debba liquidare il massimo della pensione. »

Se il ragguagliar la pensione al reddito della casa in cui il religioso si trova può generare ingiustizie, la latitudine tra un massimo ed un minimo può dar luogo ad arbitrii e favori. Chi in fatti assicurerà che sia una norma eguale e costante serbata nello stabilire il reddito netto? Quale sarà la garentia della esattezza dei calcoli di ragguaglio, e così via via? Quando non è certo e determinato quel che si deve dare e quel che devesi conseguire, si potrebbe esser tentati a dare ai religiosi della casa *B* un assegnamento maggiore del giusto, ed uno minore a quelli della casa *C*. E ciò a prescindere dalle lungherie di tante liquidazioni, dalla possibilità che col tempo si scoprissero delle passività che diminuiscono il patrimonio di una casa e delle attività che aumentano quello di un'altra.

Ecco perchè la Commissione ha proposto che unica, uguale fosse la pensione per tutti, ammettendo solo una leggiera differenza per la età che è termine di paragone certo ed incontrastabile. Ed a questa sua proposta che la pensione fosse uguale per tutti e non minore di 500 lire per ogni religioso che abbia meno di 60 anni fu ella indotta anche da un'altra ragione. Codesti religiosi che, abbandonando i chiostri, rientrano nel secolo, che cosa son mai se non dei sacerdoti che vengono ad ingrossare le fila del basso clero e che non hanno neanche il sacro patrimonio? Or noi non abbiam detto le mille volte di voler rialzare la dignità di

questo soldato dello spirito, che è pur quello che sopporta tutte le fatiche e tutti i pesi della missione ecclesiastica in mezzo al popolo? E veramente avremmo fatto uno strano passo verso codesto scopo cacciando in mezzo alla società più migliaia di sacerdoti laceri, cenciosi ed affamati, che maledirebbero il Governo atteggiandosi a martiri! (159-A)

Una sola ragione avrebbe potuto farci andare in diversa sentenza, se cioè l'ammontare delle pensioni avesse esaurito le rendite dell'asse ecclesiastico e resogli impossibile lo adempiere agli altri pesi a cui è destinato; ma questo timore svanisce consultandosi la annessa tabella *C* esibitaci dal ministro.

La Commissione da ultimo ha creduto che ai terziari o serventi che avessero meno di 60 anni non fosse dovuto nulla, perchè in un'età ancora robusta chi serviva ai monaci può ben servire e lavorare pei laici. Se lo Stato, quando ha ceduto i suoi opifici alla industria privata, non ha concesso sussidi obbligatorî agli operai che vi erano addetti, non vi ha ragione perchè ne assegni al cuoco od al giardiniere di un convento, tuttavia vegeto e sano. Il sussidio si vuol dare ai vecchi, ma senza arbitrii e favori; ecco il perchè la Commissione si è tenuta alla età di 60 anni ed alla somma fissa ed invariabile di annue lire 120.

Intorno all'articolo 5 del progetto ministeriale è surta una doppia disputa, se cioè eccezioni si dovessero fare ed in che modo.

Una parte della vostra Commissione, pur volendo che in ristrettissimo numero si facessero, fu d'avviso che talune eccezioni si dovessero ammettere. Quanto allo insegnamento essa ritiene che in generale debba essere confidato ai laici; ma ora precisamente che lo Stato, per discentrare, ha proposto che si ponga a carico delle provincie l'istruzione secondaria, se in un mandamento che non potrebbe avere nè un ginnasio, nè un liceo, siavi a mo' di esempio una casa di Scolopi in cui sette od otto di costoro, assoggettandosi a tutte le regole, i programmi e la sorveglianza governativa, abbiano saputo inspirare tanta fiducia, non al volgo, ma alla classe intelligente di tutta la provincia, che vi mandi moltissimi giovanetti ad educarsi, la soppressione di codesta casa, incorporandone le rendite all'asse ecclesiastico, sarebbe veramente un purgare le popolazioni dalla presenza di oziosi gaudenti, o non sarebbe per avventura un privarla di un ginnasio ab-

(159-A) bastanza buono per non supplirvi nulla, quando la provincia non potrebbe in quel mandamento aprire e mantenere un ginnasio? E così dicasi di un ospedale. Chi oserebbe affermare di aver fatto il bene di un comune sopprimendo una casa di frati che abbian cura di raccogliere ed assistere gl'infermi, che lo abbiano sempre fatto con lode e benedizioni del popolo, dicendo a quel comune: se volete un ospedale, ponete delle imposte ed abbiatevelo? Sonvi inoltre delle case monastiche la cui storia non è piccola, nè ingloriosa parte di quella di tutta la nazione, delle quali il tempio, i quadri, le statue, le fabbriche istesse sono splendido monumento e testimonio della nostra grandezza, ed attirano anche oggi da tutte le parti del mondo visitatori ed ammiratori moltissimi. Queste case son pochissime e vi ha taluna che anche oggi ha dato all'Italia una schiera di robusti e patriottici scrittori. Se questi pochi monasteri, posti per lo più in luoghi alpestri e selvaggi, rimanessero deserti dei loro naturali abitatori, fra pochi anni lo straniero, visitando le stupende rovine dei monumenti italiani, al catalogo di quelle prodotte dalla barbarie, dovrebbe aggiungervi l'altro di quelle create dalla civiltà. Nè si dica che il Governo potrebbe custodire e mantenere quegli edifizi, imperocchè oggi essi si mantengono in gran parte con le oblazioni dei credenti che accorrono a visitarli quasi in pellegrinaggio; e queste al certo verrebbero meno, rendendo troppo gravoso il carico dello Stato. E poi ponete in una monumentale badia, torreggiante sulla vetta di un'aspra montagna, un segretario e quattro o cinque applicati di varia classe, con qualche custode, fate degli organici e dei regolamenti per le relative pratiche, e persuadete al paese, sé vi crederà, che quei pochi, ma caritatevoli, ma dotti monaci che vi dimoravano erano un male, e che il bene è venuto con quella piccola burocrazia! Che se quella religiosa famiglia che oggi è degna di lode domani degenerasse, ma chi impedirebbe allo Stato di sopprimere domani quella casa, come oggi sopprime tutte le altre? E l'essere eccettuata per pubblica utilità non è lo sprone più efficace perchè la sola ragione dello esistere non venga meno?

Per queste considerazioni e per altre che sarebbe lungo lo enumerare, fra cui quelle relative al trattato di Zurigo svolte nella relazione del ministro, una parte della vostra Commissione accettò il principio che qual-

che eccezione si dovesse fare. Intorno al modo trovò (159-A)
che non fosse conveniente rimetterle del tutto all'arbitrio del potere esecutivo, come aveva progettato il Ministero, abbenchè il dovere in una volta sola e contemporaneamente alla legge dichiarare le eccezioni avesse temperato di molto codesto arbitrio. Lo stabilirle con legge sarebbe stato lo stesso che gettare nella Camera un nuovo pomo di discordia, suscitandovi una spinosa ed interminabile discussione nella quale, sorgendo deplorabili gare di campanile, molti deputati non avrebbero potuto fare a meno di esporre, anche contro lor voglia, la storia di qualche convento posto nell'ambito del proprio collegio elettorale e di chiedere che fosse compreso nella eccezione. Non restava adunque che ad adottare un sistema intermedio tra la scelta fatta dal potere legislativo e quella rimessa in tutto al potere esecutivo; e questo si sarebbe prescelto, statuendo che una Commissione mista di senatori e di deputati dovesse, d'accordo col Ministero, determinare le poche eccezioni, consultando i lavori che a tal uopo erano stati fatti dalle Giunte locali.

Ma ad un'altra parte della vostra Commissione parve inutile e pericoloso che si permettessero delle eccezioni per pubblica utilità, imperocchè non sapeva rendersi ragione di una utilità qualunque che la società potesse ritrarre dalla conservazione de' monaci: non di pubblica istruzione, perchè utilità invece vi era a sottrarla interamente dall'indirizzo e dagl'influssi clericali; non di beneficenza, perchè molte istituzioni laiche provvedono e possono più ampiamente provvedere alla medesima; non di custodia a monumenti nazionali, chè di questi dee aver cura il Governo. Ammettendosi la facoltà di fare eccezioni, fosse qualunque il modo di esercitarla, si sarebbe corso il grave pericolo di vedere ad essa posposta e per essa annullata la regola. Ogni paese può credere ancora che abbia vantaggio a conservare sul proprio territorio una casa monastica, chè i pregiudizi son tuttavia molti, e grande e trista influenza esercitano i frati sulle popolazioni; ma è questa appunto una ragione di più per sopprimerli tutti. Dapprincipio parrà per qualche luogo un danno ed una perdita, ma quando i comuni e le provincie vivificati dallo spirito di libertà faranno sorgere in quelle mura sgombrate dai religiosi delle istituzioni veramente utili al popolo, quelli saranno ben presto obbliati, e la soppressione che parve violenza sarà benedetta come

(159-A) saggio ed utile provvedimento legislativo. D'altronde, le eccezioni, per quanto giustificate, non potrebbero sembrare che preferenze, favori e privilegi per taluni paesi, a tutti quegli altri che domandarono l'esenzione e non l'ottennero; epperò un'altra causa di malumori e di discordie, quando v'ha maggior uopo di riunire e d'amalgamare gli animi.

In quanto al trattato di Zurigo non se ne può temere gran danno, perchè i beni delle case monastiche lombarde non sono molti, e quasi tutti sono soggetti a riversibilità; chè se pure qualche danno materiale dovesse venirne sarebbe assai più conforme alla dignità del paese non arrestarsi dinanzi ad esso, compiere le riforme che il progresso detta ed impone, lasciando la risponsabilità degli ostacoli e dei danni che ne derivano a quel Governo che in Europa è e sarà sempre il rappresentante del passato e l'inciampo continuo al cammino trionfale della civiltà.

Per queste ragioni la vostra Commissione con la maggioranza di cinque sopra quattro ha creduto che si dovesse sopprimere l'articolo 5 del progetto di legge, e quella parte del numero 1 dell'articolo 6 che si riferisce alla facoltà di fare eccezioni.

All'articolo 7 la Commissione si è avvisata di sopprimere le parole: *purchè continuino a sostenere i pesi inerenti all'ente morale soppresso*. Parve a noi che se alla parola *pesi* si vuol dare un significato materiale, questo inciso, che racchiude la condizione di dover il pensionato sostenere i pesi, sarebbe superfluo, perchè è già detto prima che l'assegnamento dovrà essere corrispondente al *reddito netto;* che se poi alla parola *pesi* si vuole annettere il significato di obblighi morali e personali, come sarebbe, per esempio, pe' canonici il dir l'uffizio in coro, il cantare i salmi insieme e via via, la condizione sarebbe assurda da parte di chi sopprime i capitoli.

Nell'articolo 8, anzichè lasciare nel vago e nell'indeterminato la guarentigia che deve prestare il patrono per la sicurtà dell'assegnamento all'odierno investito, la Commissione ha opinato che fosse meglio stabilire in modo certo e non soggetto al difficile esperimento di un accordo, che quegli abbia un privilegio sui beni stessi del benefizio.

Qui finisce la prima parte della legge che è quella risguardante la soppressione delle case degli ordini religiosi, de' capitoli, delle collegiate, delle abbazie e

de' benefizi, delle cappellanie laicali e di tutte le altre fondazioni di eguale natura; e che provvede alla sorte degl'individui colpiti da codesta soppressione. (159-A)

Quanto agli altri capi della legge che trattano del *fondo pel culto e dell'abolizione della Cassa ecclesiastica, della quota di concorso, della conversione dell'asse ecclesiastico e delle disposizioni transitorie*, il còmpito nostro è assai più agevole e breve, perocchè avendo adottato molti degli articoli della proposta ministeriale senza modificazione alcuna, di questi non ci occuperemo, rimettendocene alla relazione del ministro; e degli altri, de' quali abbiamo creduto necessaria qualche variazione, avremo in generale a dir poco, perchè questa non è di grave momento.

Allo articolo 9, in cui sono indicati i beni che passano a formare il fondo speciale pel culto, abbiamo aggiunto, *le rendite per celebrazione di Messe e per cappellanie liquidate dall'antica Banca di San Giorgio di Genova, e contemplate nelle RR. PP. del* 10 *aprile* 1845. Di codeste Patenti vuolsi citare l'art. 1° ed il 2°.

« Art. 1. Tutte le rendite liquidate a pro di fondazioni per semplice celebrazione di Messe, e per cappellanie, tranne quelle addette a qualche chiesa non abolita, od il cui utile appartenga a cappellani da nominarsi fra certe determinate persone o famiglie, o per cui già esista un cappellano nominato prima del 1834 da chi ne aveva la facoltà, e pendente soltanto la vita di questo cappellano, saranno amministrate da una Giunta composta dell'arcivescovo di Genova, che ne sarà il presidente, dell'avvocato nostro generale presso il Senato di Genova, e dell'Intendenza generale di quella divisione.

« Art. 2. Essa Giunta è incaricata di distribuire annualmente e sulla proposizione dei vescovi rispettivi, le rendite delle pie fondazioni nelle diverse diocesi, nel distretto delle quali esistevano originariamente, affinchè i vescovi di quelle diocesi ne facciano eglino medesimi l'applicazione, e sovrintendano all'esecuzione delle pie volontà dei fondatori. »

Dalla semplice lettura di questi due articoli si scorgerà di leggieri che il mantener quella Giunta sarebbe un anacronismo, e che, sopprimendola, le rendite di cui le era affidata l'amministrazione e distribuzione debbono, per la loro natura e per lo scopo a cui sono consacrate, passare a formar parte dell'asse ecclesiastico.

Al n° 1 dell'articolo 14 abbiamo proposto due modificazioni. L'una estende il termine dato ai comuni

(159-A) per *domandare* la concessione dei fabbricati dei conventi soppressi per usi di pubblica utilità da sei mesi ad un anno dal dì dello sgombero. Questo termine più lungo avrà un doppio vantaggio, di tutelare cioè gl'interessi dei comuni che abbiano delle rappresentanze il cui maggior pregio non sia l'alacrità, e di evitare il danno di molte domande non abbastanza ragionevoli o fondate, sporte per non incorrere in quella brevissima prescrizione de' sei mesi. La seconda modificazione consiste nella soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo, e l'abbiamo proposta perchè ci sembra che, una volta fatta la concessione di quei fabbricati ai comuni, lo Stato non debba, ogni volta che sieno addetti ad altri usi che a quelli a cui furono dapprima destinati, andar vedendo se questi sieno più di quelli di utilità pubblica, e torglieli sotto il pretesto della mutata destinazione. Se un convento è dato per un asilo infantile, e poscia il comune, trovando che un'altra casa sia più adatta a tale uopo, lo permuta con questa casa, la destinazione materiale di quel convento è mutata, ma lo scopo per cui fu concesso è ancor più di prima e meglio raggiunto.

Nel n° 2 di questo articolo abbiamo esteso ad un quinquennio il tempo della prescrizione che era fissato a tre anni per lo esperimento del diritto di riversibilità. Trattasi di un diritto di proprietà che per le leggi comuni non si potrebbe prescrivere che dopo trent'anni d'inerzia; e però ci è sembrato di aver fatto abbastanza assoggettandolo alla stessa prescrizione degl'interessi di un capitale dato a mutuo.

All'articolo 15 abbiam proposto la soppressione delle ultime parole del secondo capoverso: *e di altre fondazioni analoghe*, tra perchè indicazioni così vaghe e generiche non servono ad altro che ad ingenerar dubbiezze ed equivoci, e perchè, secondo noi, il contributo eccezionalmente minore stabilito in questo paragrafo dell'articolo non dee aver luogo che solo per le dotazioni di cappellanie laicali.

Con lo articolo 16 del progetto ministeriale è detto bensì che la quota di concorso vada ripartita fra i parroci del distretto economale a cominciare dai meno retribuiti, ma non è chiaramente spiegato che i più retribuiti o molto retribuiti non abbiano ad aver nulla. Noi avendoci aggiunto l'inciso: *che non abbiano una congrua di lire mille*, abbiamo esplicitamente e senza equivoci esclusi gli agiati dalla ripartizione della quota

di concorso. Quando non vi saranno più congrue aventi una rendita inferiore a mille lire, sarà allora il tempo di vedere se tutte debbano essere ancor meglio dotate, e come, e da chi. (159-A)

La modifica all'articolo 17 si spiega da sè: in vece di fare un articolo per invocare la disposizione di un'altra legge, e per modificarla ed estenderla a tutto il regno, abbiam creduto più sano consiglio di comprendere quella disposizione modificata in questa legge che è fatta per tutto lo Stato; dappoichè codesto aggiunge chiarezza, e per lo meno rende più comodo e facile l'eseguire e il far eseguire la legge.

Le restrizioni proposte all'articolo 20 son dettate, talune dalla necessità di armonizzarlo con la massima adottata che neanche per le collegiate si dovesse fare alcuna eccezione alla soppressione generale, ed altre dalla considerazione che il numero dei canonici che lo Stato *riconosce* nella costituzione dei capitoli delle metropolitane e delle cattedrali nei loro rapporti col fondo del culto sia sufficiente se di dodici per le prime e di otto per le seconde, includendo in questo numero i canonicati soggetti a patronato laicale o misto. La inclusione poi di questi ultimi nel numero riconosciuto dallo Stato spiega il motivo della soppressione dello inciso: *e non investiti di canonicato di patronato laicale o misto*, che ci siamo avvisati di proporre all'articolo 21.

Nell'articolo 22 del progetto ministeriale, dopo di essersi stabilito che tutti i beni che passarono e passano all'asse ecclesiastico debbano essere *convertiti* in rendita sul debito pubblico dello Stato od in rendita fondiaria, od essere concessi ad enfiteusi affrancabile, si eccettuavano non solo le abitazioni degli investiti, ma anche le villeggiature di loro uso. La Commissione ha creduto che il villeggiare non sia cosa indispensabile, e che l'investito possa procurarsi questo sollievo a sue spese, anche perchè così saranno le villeggiature più proporzionate alle forze economiche del benefizio, nel mentre ora molte potrebbero essere di gran lunga superiori e di un valore considerevolissimo.

Ci è sembrato inoltre ragionevole che la conversione non dovesse ritardarsi sino all'epoca in cui cessa il godimento degli attuali investiti, quando prima della stessa si presentassero vantaggiose offerte per l'acquisto degli stabili; epperò al primo capoverso di quest'articolo 22 abbiamo aggiunto l'inciso: *ed anche prima allorchè ne sia fatta richiesta da compratori.*

(159-A) La modifica al primo capoverso dell'articolo 23 ha per oggetto di armonizzarlo con la riforma del precedente e di stabilire la eccezione delle villeggiature solo pei seminari. Queste villeggiature non servono ad un individuo solo, ma a molti giovani che si educano, e in favor dei quali è paruto alla Commissione che una eccezione si potesse fare.

Alla disposizione del secondo capoverso di questo articolo abbiamo aggiunto garantie maggiori, perchè la conversione non sia un favore ai beni affetti degli enti morali non soppressi. Nel quinquennio saranno bensì costoro che convertiranno i beni in rendita sullo Stato, ma sotto la direzione e la sorveglianza dell'economo del distretto: trascorso il quinquennio, l'Economato farà da sè.

All'articolo 26 abbiamo surrogato il parere della Commissione di vigilanza a quello del Consiglio di Stato, perchè ci è sembrato che la medesima fosse in grado di dare un avviso con maggiore cognizione di causa.

La modifica all'articolo 29 è coerente a quella apportata all'articolo 4, e deve correrne le sorti senza che siavi mestieri di apposita giustificazione.

La soppressione dell'articolo 34 deriva logicamente ed inevitabilmente da quella dell'articolo 5.

La soppressione dell'articolo 36 è consigliata da gravissime considerazioni. Questa legge, come si è avvertito sin dal principio, non incamera i beni ecclesiastici, ma, negando la personalità giuridica alle diverse corporazioni religiose, forma di quelli un solo patrimonio per l'ente morale Chiesa; ed alle tante amministrazioni disciolte ne sostituisce una sola ch'è quella degli economati generali sotto la direzione del ministro dei culti, e la sorveglianza di una Commissione di vigilanza. Ciò posto se la proprietà e la destinazione di questo fondo pel culto non vengono ad essere mutate, se l'amministrazione dello stesso non si compie nello interesse materiale dello Stato, non evvi ragione per sottrarlo alla tassa di manomorta ed a quella di registro e bollo. Che le amministrazioni dello Stato vadano esenti da tasse, si comprende di leggieri, poichè il volerle far pagare significherebbe produrre all'erario nazionale un introito assorbito e sorpassato dall'esito. In fatti la finanza per pagare le imposte dovrebbe cacciar fuori delle somme considerevolissime per riaverle dopo un lungo giro scemate di tutte le deduzioni ne-

cessarie al mantenimento delle tante mani per cui dovrebbero passare. Ma le tasse del fondo pel culto non escono già dalla cassa dello Stato, e se non vi entrano son perdute, onde fa d'uopo che con aggravio e detrimento della generalità dei cittadini a questa mancanza si supplisca. Nè si creda che sia cosa lieve, dappoichè notizie precise fornite alla Commissione dal Ministero della finanza dimostrano che la sola tassa di manomorta ascenda a circa quattro milioni. (159-A)

Signori, con le modificazioni che vi abbiamo proposte, noi raccomandiamo alla vostra approvazione questo progetto di legge, che a taluno parve una *stupenda mezza misura*, ad altri parrà timida riforma, ad altri forse troppo rivoluzionaria; ma che certo è l'applicazione di un grande principio, e nel mentre giova agl'interessi di tutto lo Stato, rispetta i più preziosi diritti dei cittadini: la libertà di coscienza e la libertà di associazione.

CORTESE, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

I.

Soppressione delle corporazioni religiose e d'altri enti morali ecclesiastici.

Art. 1.

Cessano di esistere nel regno, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, tutte le case degli ordini religiosi e tutte le congregazioni regolari e secolari.

Art. 2.

I membri delle corporazioni soppresse acquisteranno il pieno esercizio dei diritti civili e politici dall'istante della loro uscita dal chiostro.

Art. 3.

Alle monache ed ai membri professi degli ordini mendicanti è fatta facoltà di continuare a vivere nel chiostro. Nondimeno, quando sieno ridotti a numero minore di sei, potranno venire concentrati in altra casa dello stesso ordine, posta nel distretto economale.

Potrà ancora il Governo, per motivi di pubblica sicurezza o per esigenze di pubblico servizio, operare in ogni tempo il detto concentramento per decreto reale previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Ai religiosi, i quali avessero fatto regolare professione prima della presentazione di questa legge, è concesso un annuo assegnamento, che sarà ragguagliato al reddito netto della casa a cui appartenevano.

Questo assegnamento non potrà mai eccedere la somma di lire 600 per ogni religioso, e di lire 300 per ogni laico o conversa; nè essere minore di lire 300 per i primi e di lire 150 per i secondi.

Ai religiosi che avranno pagata una determinata somma per il loro ingresso nell'ordine è concesso di

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

I.

Soppressione delle corporazioni religiose e d'altri enti morali ecclesiastici.

Art. 1.

Gli ordini e le congregazioni religiose, regolari o secolari non saranno più riconosciuti nello Stato. Le loro case saranno soppresse, i loro beni sono devoluti all'asse ecclesiastico.

Art. 2.

I membri delle corporazioni soppresse acquisteranno il pieno esercizio dei diritti civili e politici dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Alle monache, ecc., *come contro.*

Potrà ancora, ecc., *come contro.*

Gl'individui che useranno della facoltà concessa in questo articolo, non acquisteranno l'esercizio dei diritti civili e politici, se non dal giorno della loro uscita dal chiostro.

Art. 4.

Ai religiosi degli ordini possidenti, i quali avessero fatta regolare professione prima della presentazione di questa legge è concesso un annuo assegnamento di lire 500 per ogni religioso sacerdote o religiosa corista e di lire 250 per ogni laico o conversa che abbia meno di 60 anni, e di lire 600 e 300 per quei religiosi, laici o converse che abbiano un'età maggiore dell'anzidetta.

Ai terziarii o serventi dell'uno o dell'altro sesso che abbiano compiuta l'età di anni 60 e servito da un de-

scegliere tra lo assegnamento di cui sovra ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato, in ragione della loro età, a norma della tabella *A*, quando il capitale stesso sia stato incorporato nel patrimonio di alcuna delle case colpite da soppressione.

Ai terziari o serventi dell'uno o dell'altro sesso che, dopo aver compiuto l'età d'anni 40 e servito da 10 anni in un convento, dovessero abbandonarlo per effetto di questa legge, potrà essere concesso annualmente un sussidio non maggiore di lire 150.

Art. 5.

Dalla disposizione dell'articolo primo potranno essere eccettuate, con regio decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge, speciali case, per ragione di pubblica utilità.

Con regio decreto saranno pure determinate la facoltà di ricevere novizi e le altre condizioni per la conservazione delle case eccettuate.

Art. 6.

Cessano parimente di esistere come enti morali riconosciuti dalla legge civile:

1° I capitoli delle chiese collegiate, che, per regio decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla legge, non siano eccettuati come monumenti e ricordi della storia nazionale;

2° Le abbazie ed i benefizi, ai quali non sia annessa cura d'anime attuale o l'obbligazione di coadiuvare al parroco nell'esercizio della medesima, ed in generale tutte le fondazioni perpetue, che abbiano carattere ecclesiastico;

3° Le cappellanie laicali e tutte le altre fondazioni di eguale natura, alle quali sia annesso un peso o servizio ecclesiastico.

Art. 7.

I canonici delle collegiate e gli odierni investiti di abbazie o dei beneficii indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente riceveranno, vita durante e dal dì della presa di possesso dei beni che costituiscono la dotazione rispettiva, un assegnamento annuo corrispondente al reddito netto della dotazione stessa, purchè continuino a sostenere i pesi inerenti all'ente morale soppresso.

L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri della collegiata, e cesserà se l'investito più

cennio in uno dei monasteri soppressi degli ordini possidenti, sarà conceduto un sussidio annuale di ire 120.

Ai religiosi che avranno pagata una determinata somma, ecc.; *il resto come nel terzo capoverso del progetto ministeriale.*

Soppresso.

Art. 5.

Cessano parimente di esistere come enti morali riconosciuti dalla legge civile:

1° I capitoli delle chiese collegiate;

2° Le abbazie, ecc.; *il resto dell'articolo come contro.*

Art. 6.

I canonici delle collegiate e gli odierni investiti di abbazie o dei beneficii indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente riceveranno, vita durante e dal dì della presa di possesso dei beni che costituiscono la dotazione rispettiva, un assegnamento annuo corrispondente al reddito netto della dotazione stessa.

L'assegnamento, ecc., *come contro.*

non possa ritenere il primo beneficio per collazione di un secondo o per altra qualsivoglia ragione.

Art. 8.

Però se si tratti di canonicati, di abbazie o d'altri beneficii soggetti a patronato laicale o misto, oppure di cappellanie laicali e di altre fondazioni analoghe, sarà in facoltà del patrono laicale di scegliere, entro un anno dalla pubblicazione della legge, tra l'usufrutto a favore dell'investito odierno, vita durante, ed il pagamento dell'assegnamento annuo anzidetto, per il quale dovrà in tal caso prestare le necessarie guarentigie.

II.

Fondo pel culto — Abolizione della Cassa ecclesiastica.

Art. 9.

I beni appartenenti agli enti morali, indicati negli articoli 1 e 6 sono destinati a formare un fondo speciale pel culto.

A questo fondo si applicano eziandio i beni già devoluti, in virtù di leggi preesistenti, alla Cassa ecclesiastica, che rimane abolita.

Art. 10.

L'amministrazione del fondo anzidetto sarà tenuta, sotto la direzione del ministro dei culti e coll'assistenza di un apposito Consiglio locale, dall'economato generale del distretto, dove avevano sede gli enti morali soppressi, in modo distinto e separato dalla gestione dei fondi attribuiti all'economato stesso per effetto del regio decreto 26 settembre 1860 (numero 4314).

Tre membri del Consiglio potranno essere eletti dai parroci, giusta le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 11.

Il fondo pel culto, dopo il pagamento delle pensioni ed assegnamenti indicati agli articoli 4 e 7, e dopo l'adempimento dei pesi speciali, sarà erogato:

1° Nella soddisfazione dei carichi che gravano il bilancio dello Stato per spese di culto e per somme già

Art. 7.

Però se si tratti di canonicati, di abbazie o d'altri benefizi soggetti a patronato laicale o misto, oppure di cappellanie laicali e di altre fondazioni analoghe, sarà in facoltà del patrono laicale di scegliere, entro un anno dalla pubblicazione della legge, tra l'usufrutto a favore dell'investito odierno, vita durante, ed il pagamento dell'assegnamento annuo anzidetto, per il quale avrà quegli un privilegio da conservarsi nei modi di legge, sui beni stessi del benefizio.

II.

Fondo pel culto — Abolizione della Cassa ecclesiastica.

Art. 8.

I beni appartenenti agli enti morali, indicati negli articoli 1 e 6, sono destinati a formare un fondo speciale pel culto.

A questo fondo si applicano eziandio i beni già devoluti, in virtù di leggi preesistenti, alla Cassa ecclesiastica, che rimane abolita, non che le rendite per celebrazione di messe e per cappellanie, liquidate dall'antica Banca di San Giorgio di Genova, e contemplate nelle regie patenti del 10 aprile 1845.

Art. 9.

Identico al qui contro.

Art. 10.

Identico al qui contro.

assegnate con legge al clero in surrogazione di decime abolite;

2° Nel miglioramento della condizione dei parroci, che non abbiano una rendita netta di lire 1000;

3° In sussidii a membri del clero più bisognosi e benemeriti della Chiesa e dello Stato: in assegni per esercizio del culto: in ristauri a chiese povere e monumentali: in incoraggiamento di studii ecclesiastici ed in altri analoghi usi di beneficenza, compresa l'istruzione popolare.

Art. 12.

Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sovra proposta del ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo pel culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento e pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

Art. 13.

I beni mobili appartenenti agli enti morali, indicati agli articoli 1 e 6, passano direttamente all'economato generale del distretto dove erano posti gli enti morali anzidetti, salve le eccezioni che fossero convenienti per l'effetto dell'articolo 3 della legge presente.

I beni immobili passano immediatamente, per effetto della pubblicazione della legge stessa, al demanio dello Stato, il quale avrà obbligo di rappresentare, dal dì della effettiva presa di possesso dei medesimi, in cartelle iscritte sul Gran Libro del debito pubblico a favore dell'economato generale del distretto cui appartenevano gli enti morali, una rendita 5 per 100 equivalente al reddito netto dei beni stessi, da accertarsi in quel modo che verrà determinato da apposito regolamento.

Art. 14.

Sono eccettuati da tali disposizioni:

1° I fabbricati dei conventi soppressi i quali, quando rimangano sgombri dai religiosi e non siano altrimenti assegnati a pubblico servizio, saranno concessi ai comuni, che ne facciano domanda, per usi di pubblica utilità, entro il termine di sei mesi dallo avvenuto sgombro, e che godranno della ottenuta concessione finchè duri tale destinazione;

Art. 11.

Identico al qui contro.

Art. 12.

Identico al qui contro.

Art. 13.

Sono eccettuati da tali disposizioni:

1° I fabbricati dei conventi soppressi i quali, quando rimangano sgombri dai religiosi e non siano altrimenti assegnati a pubblico servizio, saranno concessi ai comuni, che ne facciano domanda, per usi di pubblica utilità, entro il termine di un anno dall'avvenuto sgombro.

2° I beni oggidì posseduti da enti morali soppressi e soggetti, per patto o disposizione qualunque che possa avere effetto a termini di legge, a riversibilità a favore di comuni, stabilimenti o privati, ai quali ne sarà immediatamente devoluta la proprietà, se assumano con opportune guarentie il carico di corrispondere la rendita netta di tali beni fino alla morte dei singoli provvisti od alla estinzione totale dei componenti la casa religiosa o l'ente morale cui appartenessero i beni stessi.

Se però trascorrano sei mesi dalla pubblicazione della legge senza che gli aventi diritto alla devoluzione abbiano prodotto i documenti necessari ad accertare il diritto stesso od abbiano prestata l'anzidetta guarentia, essi più non potranno conseguire altro che la rendita corrispondente, inscritta sul Gran Libro del debito pubblico a tenore dell'articolo 13, dopo avvenuta la morte od estinzione suaccennata, e purchè facciano valere le loro ragioni entro il triennio susseguente tale epoca;

3° I beni costituenti la dotazione di canonicati, abbazie e benefizi di patronato laicale o misto, oppure di cappellanie laicali ed altre fondazioni analoghe, i quali, salvo il vincolo dell'usufrutto od il peso dell'assegnamento indicati all'articolo 8, si devolveranno in proprietà a coloro che al momento della pubblicazione della legge avranno il diritto di patronato, dividendosi tra i due patroni, se il patronato attivo si trovi separato dal passivo.

Art. 15.

Cessato l'usufrutto o lo assegnamento annuo a favore degli odierni investiti secondo il disposto dell'articolo 8, i patroni corrisponderanno all' economato generale del distretto una somma eguale al terzo del valore dei beni dei quali andranno al possesso, e questa somma sarà aumentata di un altro terzo corrispondente alla porzione del patrono ecclesiastico, ove si tratti di beneficio di patronato misto.

Questo contributo sarà soltanto di una somma corrispondente al quadruplo delle tasse ed imposte gravanti i detti beni al tempo della devoluzione, se si tratti della dotazione di cappellanie laicali e di altre fondazioni analoghe.

Dal valore intiero dei beni sarà però sempre, nei casi previsti dai due capoversi precedenti e dal numero 2

2° I beni oggidì, ecc., *come contro.*

Se però trascorrano sei mesi dalla pubblicazione della legge senza che gli aventi diritto alla devoluzione abbiano prodotto i documenti necessari ad accertare il diritto stesso od abbiano prestata l'anzidetta guarentia, essi più non potranno conseguire altro che la rendita corrispondente, inscritta sul Gran Libro del debito pubblico a tenore dell'articolo 13, dopo avvenuta la morte od estinzione suaccennata, e purchè facciano valere le loro ragioni entro il quinquennio susseguente tale epoca;

3° I beni, ecc., *come contro.*

Art. 14.

Cessato l'usufrutto, ecc., *come contro.*

Questo contributo sarà soltanto di una somma corrispondente al quadruplo delle tasse ed imposte gravanti i detti beni al tempo della devoluzione, se si tratti della dotazione di cappellanie laicali.

Dal valore, ecc., *come contro.*

dell'articolo 14, prelevato, per lo adempimento dei pesi religiosi, un capitale, di cui il frutto corrisponda in ragione del 5 per cento al cumulo dei pesi stessi.

III.

Quota di concorso.

Art. 16.

A provvedere fin d'ora efficacemente al miglioramento della condizione dei parroci è imposta un'annua quota di concorso, il provento della quale, per cura dell'economato generale, sarà ripartito a favore esclusivamente dei parroci del distretto economale, di guisa che incominciando dai meno retribuiti si abbia un aumento progressivo nelle congrue rispettive.

Art. 17.

Sono soggetti alla quota di concorso, nei modi e nelle proporzioni ivi designate, gli enti morali, indicati nell'articolo 25 della legge 29 maggio 1855 (numero 878), che verrà perciò esteso a tutto il regno con abrogazione del capoverso del numero 4.

Art. 18.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione delle quote di concorso, si seguiranno le basi, i modi e le norme delle leggi e regolamenti relativi alla tassa di manomorta, che vorrà pure essere detratta, senza che si ammetta altra deduzione oltre quelle ivi determinate.

Art. 19.

Alla morte di ciascun vescovo o arcivescovo il Go-

III.

Quota di concorso.

Art. 15.

A provvedere fin d'ora efficacemente al miglioramento della condizione dei parroci è imposta un'annua quota di concorso, il provento della quale, per cura dell'economato generale, sarà ripartito a favore esclusivamente dei parroci del distretto economale, che non abbiano una congrua di lire 1000, incominciando dai meno retribuiti.

Art. 16.

Sono soggetti all'annua quota di concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

§ 1. I benefizi parrocchiali sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le 2,000 lire in ragione del 5 per cento sopra l'eccesso fino alle lire 5,000, in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 sino alle 10,000, e finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore.

§ 2. I seminari, i convitti ecclesiastici e le fabbricerie sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per cento, dalle lire 15,000 sino alle 25,000 in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore.

§ 3. Gli arcivescovadi e i vescovadi in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi, e le lire 20,000 rispetto agli altri.

Art. 17.

Identico al qui contro.

Art. 18.

Identico al qui contro.

verno, sentito il Consiglio economale di cui è cenno nell'articolo 10, ridurrà di quella parte che sia riconosciuta eccedente la dote del beneficio, addicendola al fondo per il culto.

Art. 20.

È sospesa ogni provvista di canonicati, che non abbiano annessa dignità od ufficio o non siano soggetti a patronato laicale o misto, nonchè di beneficiature, mansionariati o cappellanie nei capitoli esenti da soppressione, infino a che i capitoli delle metropolitane non siano ridotti al numero di quindici canonici e di dieci beneficiati o cappellani, ed i capitoli delle cattedrali o collegiate al numero di dodici canonici e sei beneficiati o cappellani, inchiudendo nel numero soprafisso i canonicati di dignità o d'ufficio ed i canonicati soggetti a patronato laicale o misto.

Art. 21.

Si terrà conto separato e distinto per ciascun capitolo delle rendite provenienti dai canonicati lasciati in tal guisa vacanti, e sovr'esse si corrisponderà in quote eguali ai singoli canonici, conservati nello stesso capitolo e non investiti di canonicato di patronato laicale o misto, un supplemento di assegno fino alla misura stabilita dalla tabella *B* unita alla legge.

Ogni sopravanzo dall'uso anzidetto è devoluto al fondo per il culto e sarà applicato allo scopo voluto dall'articolo 16.

IV.

Conversione dell'asse ecclesiastico.

Art. 22.

Tutti i beni rurali ed urbani appartenenti agli arcivescovadi e vescovadi, ai canonicati ed agli altri beneficii non soppressi dovranno, a misura che ne cessi il godimento negli odierni investiti, essere convertiti, per cura dell'economato generale del distretto, in rendita sul debito pubblico dello Stato od in rendita fondiaria, oppure, dove le leggi lo consentano, essere concessi ad enfiteusi, la quale però sarà sempre affrancabile.

Sono eccettuati gli edifizi attigui alle chiese ed abitati in tutto od in parte dall'investito, coi giardini ed orti annessi, non che le villeggiature di suo uso.

Art. 19.

È sospesa ogni provvista di canonicati, che non abbiano annessa dignità od ufficio, nonchè di beneficiature, mansionariati o cappellanie nei capitoli esenti da soppressione, in fino a che quelli delle metropolitane non sieno ridotti al numero di 12 canonici e di 10 beneficiati o cappellani, ed i capitoli delle cattedrali al numero di 8 canonici e 6 beneficiati o cappellani, inchiudendo nel numero soprafisso i canonicati di dignità o d'ufficio e quelli soggetti a patronato laicale o misto.

Art. 20.

Si terrà conto separato e distinto per ciascun capitolo delle rendite provenienti dai canonicati lasciati in tal guisa vacanti, e sovr'esse si corrisponderà in quote eguali ai singoli canonici, conservati nello stesso capitolo, un supplemento di assegno, ecc., *il resto dell'articolo come contro.*

IV.

Conversione dell'asse ecclesiastico.

Art. 21.

Tutti i beni rurali ed urbani appartenenti agli arcivescovadi e vescovadi, ai canonicati ed agli altri beneficii non soppressi dovranno, a misura che ne cessi il godimento negli odierni investiti, ed anche prima, allorchè ne sia fatta richiesta da compratori, essere convertiti, per cura dell'economato generale del distretto, in rendita sul debito pubblico dello Stato od in rendita fondiaria, oppure, dove le leggi lo consentano, essere concessi ad enfiteusi, la quale però sarà sempre affrancabile.

Sono eccettuati gli episcopii e gli edifizi attigui alle chiese, abitati in tutto od in parte dall'investito, coi giardini ed orti annessi.

Art. 23.

Eguale conversione dovrà farsi dei beni rurali ed urbani appartenenti ai capitoli, ai seminari, alle fabbricerie, alle case religiose esenti da soppressione ed a qualunque altro stabilimento od ecclesiastico o servente al culto, eccettuate pur sempre le case e le villeggiature cogli orti e giardini annessi.

I beni anzidetti saranno posti a licitazione pubblica a misura che ne sia fatta richiesta da compratori, e trascorrendo un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge senza che siasi compiuta la conversione, questa sarà eseguita a cura dell'economato generale.

Art. 24.

È vietato quind'innanzi agli enti morali, dei quali è cenno nei due articoli precedenti, lo acquistare beni urbani o rurali se non nei limiti assegnati dalle eccezioni poste negli articoli medesimi.

A quelli tra gli anzidetti enti morali, ai quali fossero devoluti di tali beni per aggiudicazione o per altra ragione di legge, sarà concesso il termine di tre anni per farne la conversione nei modi sopra indicati.

Nel decreto reale che, a sensi della legge 5 giugno 1850, assenta a taluno degli enti morali anzidetti la accettazione di donazioni o di disposizioni testamentarie, verrà assegnato un termine adeguato, che in verun caso non potrà eccedere il triennio per procedere alla conversione degl'immobili non compresi nelle eccezioni summenzionate.

Art. 25.

Quind'innanzi non saranno valide senza l'approvazione governativa le permute, le censuazioni e qualsivoglia alienazione di beni immobili e di rendite di ogni specie appartenenti agli enti morali indicati negli articoli 22 e 23.

È delegato agli economi generali l'incarico di concedere siffatta approvazione sopra voto favorevole del Consiglio instituito presso gli economati generali a sensi dell'articolo 10 di questa legge.

Art. 26.

Nulla è innovato nelle provincie siciliane circa le disposizioni della legge 10 agosto 1862 (numero 743).

Una parte della rendita resultante da' canoni per con-

Art. 22.

Eguale conversione dovrà farsi dei beni rurali ed urbani appartenenti ai capitoli, ai seminari, alle fabbricerie ed a qualunque altro stabilimento od ecclesiastico o servente al culto, eccettuate pur sempre le case coi giardini ed orti annessi e pe' seminari anche le villeggiature.

I beni anzidetti saranno posti a licitazione pubblica, con l'intervento e la sorveglianza dell'economo del distretto, dal quale dovrà essere approvato il capitolato delle condizioni della vendita, a misura che ne sia fatta richiesta da compratori, e trascorrendo un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge senza che siasi compiuta la conversione, questa sarà eseguita a cura dell'economato generale.

Art. 23.

Identico al qui contro.

Art. 24.

Non saranno valide, ecc., *il resto dell'articolo come contro.*

Art. 25.

Nulla è innovato, ecc., *come contro.*

Una parte della rendita resultante da' canoni per

cessioni enfiteutiche, fatte nelle provincie siciliane in virtù della suddetta legge, potrà essere destinata ad opere di pubblica utilità in vantaggio delle provincie stesse per decreti reali sovra proposta del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

V.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Dal giorno della pubblicazione di questa legge gli economati generali assumeranno le attribuzioni affidate loro dalla medesima.

Un regolamento da pubblicarsi con decreto reale determinerà le norme che gli economati generali dovranno tenere per l'amministrazione del fondo pel culto, la composizione e le attribuzioni del Consiglio locale indicato all'articolo 10, il modo e il termine nei quali debba recarsi ad effetto il passaggio negli economati stessi delle attribuzioni fino ad ora esercitate dalla Cassa ecclesiastica, non che la divisione, in ragione della provenienza, delle rendite spettanti a ciascun distretto economale.

Art. 28.

I superiori delle case religiose e delle congregazioni regolari e secolari, e gli investiti od amministratori degli altri enti morali indicati nella legge presente dovranno intervenire agli atti d'inventario, e presentare tutti i documenti, le consegne e gli schiarimenti che saranno richiesti dagli agenti incaricati dell'esecuzione della legge stessa secondo il regolamento anzidetto.

Il rifiuto e la inosservanza di tali obblighi, lo alteramento delle indicazioni richieste, il trafugamento o la sottrazione di documenti o d'altro oggetto qualunque spettante alle case, congregazioni od enti morali sovraindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 500, e colla perdita dell'assegnamento od usufrutto, ai quali avessero diritto, a tenore degli articoli 4, 7 ed 8 della legge, oltre alle pene stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 29.

Il calcolo della rendita netta per l'effetto degli articoli 4, 7 e 14 sarà ragguagliato sulla media dell'ul-

concessioni enfiteutiche, fatte nelle provincie siciliane in virtù della suddetta legge, potrà essere destinata ad opere di pubblica utilità in vantaggio delle provincie stesse per decreti reali sovra proposta del Consiglio dei ministri e sentito il parere della Commissione di vigilanza.

V.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

Identico al qui contro.

Art. 27.

Identico al qui contro.

Art. 28.

Il calcolo della rendita netta per l'effetto degli articoli 7 e 14 sarà ragguagliato, ecc., *come contro.*

timo decennio, tenuto calcolo d'ogni indicazione che risulti da contratti, da registri regolari, da catasti o dalle consegne fatte in eseguimento della legge 21 aprile 1862, numero 587, e fatta sottrazione delle spese di conservazione e ristauro dei conventi e delle chiese.

Art. 30.

Non si riconosceranno i debiti e le altre passività a carico degli enti morali soppressi, che eccedano il valore dei beni medesimi.

Art. 31.

Per il conseguimento di quanto è attribuito al fondo pel culto dall'articolo 15 della legge, l'economato generale avrà un diritto di privilegio sui beni relativi, di cui potrà giovarsi entro il termine di due anni dal dì della cessazione dell'usufrutto o dell'assegnamento a favore dell'odierno investito.

Art. 32.

Sovra proposta dello economato generale, previi gli opportuni accordi col Ministero della pubblica istruzione, e sentita la Commissione di vigilanza, saranno dati gli opportuni provvedimenti per la devoluzione a pubbliche biblioteche dei libri, manoscritti e documenti scientifici posseduti da case religiose o da altri enti morali e per tutto ciò che riguarda i monumenti, oggetti d'arte, mobili preziosi ed archivi, che si trovino nelle chiese e negli edifizi delle case religiose e degli altri enti colpiti da questa o dalle precedenti leggi di soppressione.

Art. 33.

Quando per morte, concentramento od altra causa, le chiese annesse ai conventi, alle collegiate od ai beneficii soppressi non possano più essere ufficiate da coloro che oggi vi attendono, sarà provveduto alla ufficiatura delle medesime a carico del fondo pel culto nei modi richiesti dalle discipline vigenti ed a seconda delle circostanze e dei bisogni delle popolazioni.

Dove alla casa religiosa od alla collegiata soppressa sia congiunta cura d'anime, sarà provveduto, nelle forme di diritto, allo assegnamento di una congrua e di una decente abitazione a favore del parroco e dei coadiutori che gli occorrano.

L'adempimento dei pesi religiosi, ai quali per l'avvenuta soppressione più non possano attendere i religiosi, i canonici ed altri beneficiati, sarà trasferito per

Art. 29.

Identico al qui contro.

Art. 30.

Identico al qui contro.

Art. 31.

Identico al qui contro.

Art. 32.

Identico al qui contro.

cura dell'economato generale nelle amministrazioni delle chiese parrocchiali dei luoghi, ove sono stabilite le pie fondazioni, mercè la rimessione d' una rendita corrispondente ai pesi.

Art. 34.

Le possidenze delle corporazioni religiose oggidì esistenti in Lombardia, alle quali sia applicabile la disposizione dell'articolo 16 del trattato di Zurigo, si devolveranno alle case delle corporazioni stesse che ivi potessero per avventura andare esenti da soppressione a tenore dell'articolo 5 della legge presente.

Soppresso.

Art. 33

Art. 35.

Restano ferme le pensioni già effettivamente assegnate a religiosi e religiose in esecuzione delle leggi di soppressione anteriormente emanate in alcune provincie del regno.

Però cessa il diritto al godimento tanto delle pensioni ed assegnamenti anteriori, quanto di quelli determinati dalla legge presente, nonchè dello usufrutto indicato all' articolo 8, per coloro che dimorino fuori dello Stato, senza avere ottenuto dal Governo speciale facoltà di continuare a goderne.

Identico al qui contro.

Art. 36.

Finchè non sia estinto il debito delle pensioni ed assegnamenti concessi dalla legge presente a' religiosi ed ai provvisti di canonicati, abbazie ed altri benefizi soppressi, le rendite applicate al fondo per il culto saranno esonerate dalla tassa imposta in virtù della legge 21 aprile 1862 (numero 587), e gli economati generali andranno esenti da tassa di registro e bollo, come le amministrazioni dello Stato, per gli atti che si compiono nell'interesse del fondo per il culto.

Soppresso.

Art. 34.

Art. 37.

È abrogata ogni disposizione contraria a questa legge.

Identico al qui contro.

TABELLA A.

(*Pensioni vitalizie, articolo* 4)

Età, sino a 30 anni	6	per cento
da 30 a 35 »	6 1/2	—
da 35 a 40 »	7	—
da 40 a 45 »	7 1/2	—
da 45 a 50 »	8 1/2	—
da 50 a 55 »	9 1/2	—
da 55 a 60 »	10 1/2	—
da 60 a 65 »	12 1/2	—
da 65 a 70 »	16	—
da 70 a 75 »	22	—
da 75 a 80 »	28	—

TABELLA B.

(*Articolo* 21)

Canonicati d'ufficio o dignità.

Nelle metropolitane	L.	2,500
Nelle cattedrali	»	2,200
Nelle collegiate	»	1,800

Canonicati senza ufficio o dignità.

Nelle metropolitane	L.	1,800
Nelle cattedrali	»	1,500
Nelle collegiate	»	1,200

Beneficiati o cappellani.

Nelle metropolitane	L.	1,000
Nelle cattedrali	»	900
Nelle collegiate	»	800

TABELLA A.

Identico al qui contro.

TABELLA B.

Identico al qui contro, escluse le collegiate.

TABELLA C.

CORPORAZIONI RELIGIOSE POSSIDENTI non ancora soppresse 1		PENSIONE di lire 500 ai religiosi e religiose professe. PENSIONE di lire 250 ai laici e converse 2	TOTALE delle pensioni (colonna 2ª) 3	RENDITA delle Corporazioni religiose possidenti non ancora soppresse 4	PESI RELIGIOSI e di beneficenza ed altre passività (a calcolo) 5	RESIDUO ATTIVO dopo la deduzione dei pesi indicati nelle colonne 3ª e 5ª 6
	TOTALE			L. 16,216,532	L. 6,000,000	L. 1,253,782
Religiosi professi n° 4850 Religiose professe » 10239	15089	L. 7,544,500	L. 8,962,750			
Laici professi . . n° 1728 Converse professe » 3945	5673	L. 1,418,250				

(*)

(159-A)

(*) CHIARIMENTI DEL MINISTERO INTORNO ALLA TABELLA C.

La Commissione, nei calcoli instituiti per determinare la misura della pensione da assegnarsi ai religiosi ed alle religiose, volle, sia quanto al numero di questi che quanto allo ammontare della rendita delle corporazioni da sopprimere, attenersi a quei dati che si potessero presumere più certi in tale materia.

Epperò per il numero dei religiosi e religiose possidenti si sono tenuti presenti nuovi elementi d'informazioni pervenuti al Ministero dopo la presentazione del disegno di legge sull'asse ecclesiastico, avvenuta sino dal 18 gennaio. E, quanto alle rendite delle corporazioni religiose possidenti, che ancora esistono nello Stato, lasciato in disparte il *quadro numero* 1 *delle notizie statistiche* presentato già dal Ministero a corredo del disegno di legge, credette si potesse desumerne contezza con maggiore sicurezza dalle denuncie stesse, che furono fatte per il pagamento della tassa di manomorta in esecuzione della legge 21 aprile 1862.

Queste denuncie fanno ammontare a lire 16,216,532 il totale della rendita accertata delle corporazioni ancora esistenti, dedotto il peso dell'imposta fondiaria e delle annue riparazioni a quel modo che è consentito dallo articolo 2 della legge precitata. Oltre tai pesi, per avere una rendita netta, si dovrebbero anche dedurre le spese di amministrazione, i pesi religiosi e di beneficenza ed altrettali, che possono gravare il reddito delle corporazioni: però vi ha ragione di credere che tali passività in complesso non possano eccedere un sei milioni, se si avverta che i pesi religiosi e di beneficenza, quali erano risultati dalle prime notizie raccolte dal Ministero, ascendevano a lire 3,964,233, e che quindi, per gli altri oneri, dei quali la legge del 21 aprile 1862 non ammette la deduzione dal calcolo della rendita netta imponibile, rimarrebbero ancora lire 2,035,767, oltre quel tanto di maggior rendita che non sarà stata denunciata dai corpi morali entro i limiti di tolleranza ammessi dalla legge stessa.

(159-A)

Premesse queste avvertenze, si raccoglie dallo stato soprascritto il numero preciso dei religiosi e delle religiose, ai quali sarebbe dovuta pensione, lo ammontare della spesa relativa e l'attività che ne risulterebbe per il fondo per il culto, se la rendita delle corporazioni religiose che ancora sono da sopprimere si desuma dalle denuncie anzidette, riportate al *quadro numero* 2 *delle notizie statistiche* unite già dal Ministero a corredo del suo disegno di legge:

SESSIONE 1863-1864 N° 159-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(VACCA)

e dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 12 *novembre* 1864.

Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ed ordinamento dell'asse ecclesiastico.

SIGNORI! — Il nuovo disegno di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali e per l'ordinamento dell'asse ecclesiastico, che di conserva col mio onorevole collega ministro delle finanze mi pregio di rassegnarvi, muove sostanzialmente dal principio stesso a cui s'informava quello che vi fu presentato dal mio onorevole predecessore nella tornata del 18 gennaio di quest'anno, e che già era stato tolto in esame e in varie parti modificato dalla vostra Commissione; cioè dal principio che lo Stato ha piena facoltà di disporre circa l'esistenza degli enti morali e circa i beni ecclesiastici. Però in questo nuovo disegno di legge si traggono da quel principio conseguenze di maggior portata, ed ammettendosi le disposizioni principali del primo, o come erano esposte nel testo di esso, o come furono modificate dalla vostra Commissione, altre se ne aggiungono che scaturiscono dalle più larghe conseguenze del principio anzidetto, e danno un suo proprio carattere alla nuova proposta.

Secondo il concetto fondamentale del primo disegno di legge, lo Stato restringevasi a disporre de' beni ecclesiastici nell'intento di farne un più equo riparto,

(159-B) ma li conservava intatti alla loro originaria destinazione, nè mirava a verun proprio diretto vantaggio, fuorchè a quello di sgravare il bilancio da qualsivoglia assegnazione per ragione di culto. Invece, secondo la economia del nuovo disegno, lo Stato si prefigge di volgere a suo profitto una ragguardevole parte di beni ecclesiastici, e di ritrarre utilità rilevanti dalla trasformazione a che intende assoggettare l'intiera massa dei beni medesimi, mentre dura pur sempre nel proposito di promuovere il miglioramento delle condizioni del maggior numero degli usufruttuari di essi beni, vale a dire de' parroci, i quali, per la natura de' loro offici, sono raccomandati alla benevolenza di tutta la nazione.

I provvedimenti a che si fa luogo in forza di questo nuovo disegno di legge, come derivano dalle maggiori conseguenze del principio sovra esposto, così hanno riscontro in altri che furono adottati nel secolo scorso e nel presente in queste e in altre contrade da governi civili di ogni forma, e che furono suggellati dalla sanzione del tempo e dall'assentimento tacito od espresso degl'interessati e dalla stessa suprema autorità ecclesiastica, usa a rispettare l'autorità dei fatti compiuti. Essi poi vengono senza più determinati dallo stesso intendimento onde furono recati in atto presso altre nazioni non meno sollecite della nostra degli interessi religiosi e morali; voglio dire dall'intendimento di recar sollievo alla condizione del pubblico erario, la quale ora è tale presso di noi da imporre al paese i più gravi sacrifizi, e da richiedere che non si ponga tempo in mezzo ad abbracciare di grande animo tutti i partiti che possano giovare a ristorarla, e quelli di preferenza che o in queste stesse contrade od in altre vennero abbracciati nelle medesime contingenze. Intorno a ciò non è mestieri ch'io m'indugi a lunghe parole: basterà che vi richiami a quei sentimenti che furono in voi suscitati dalla recente esposizione che vi venne posta dinanzi dello stato delle finanze nazionali; sentimenti che ripercossero di fermo ne' petti di quanti sono cittadini italiani degni dell'alto nome, e che debbono avere indotto in tutti questo generale convincimento, che corre oggi una stagione in cui bisogna postergare ogni cosa, ed anche il culto delle dottrine più consentite, anche l'ossequio delle tradizioni più predilette, alle supreme necessità della patria!

Non è perciò il caso che io mi soffermi a veruna esposizione di principii, e meglio gioverà che entri su-

bito a mettervi dinanzi le singole disposizioni del nuovo disegno di legge, soggiungendovi quelle dichiarazioni che ne possono fare più agevolmente riconoscere l'utilità e la convenienza. Ben io m'affido, o signori, che, mentre voi non lascierete d'aver presenti quelle molte sociali e politiche utilità a cui questo disegno di legge era rivolto nella prima sua forma, vorrete in ispecie avvertire a quell'immediato giovamento delle finanze dello Stato a cui mira nella forma novella, e che lo raccomanda non tanto al vostro senno quanto al vostro amor del paese, che deve essere più che mai desto in questo solenne momento, in cui l'Italia, per un sentiero sparso di tanti inciampi, move un sì gran passo al compimento dei suoi gloriosi destini.

Di due distinte parti consta questo disegno di legge: l'una risguardante la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici od inservienti al culto; l'altra risguardante l'ordinamento dell'asse ecclesiastico. Nella prima parte si prese principalmente indirizzo dalle modificazioni introdotte dalla vostra Commissione nel primitivo disegno, tranne in ciò che concerne alla devoluzione dei beni degli enti soppressi, circa la quale si partì dal concetto di provvedere agli urgenti bisogni dello Stato; nella seconda si ebbe presente in ispecie questo medesimo concetto, e si procacciò di coordinarlo all'intendimento di costituire un fondo sufficiente pel culto e di migliorare la condizione dei parroci.

L'articolo 1° determina che dal giorno della pubblicazione di questa legge non siano più riconosciute nello Stato le corporazioni religiose di qualsivoglia regola e specie e in genere tutte quelle associazioni, le quali abbiano carattere ecclesiastico e traggano con sè la vita in comune; che le loro case vadano soppresse, e che i beni ne siano immediatamente devoluti al demanio dello Stato. Una siffatta disposizione ha suo fondamento nel principio non punto controverso, che da un canto la personalità giuridica e quindi la capacità del possedere di qualsivoglia ente morale è una concessione dello Stato, da cui, come fu data, così può esser tolta, e che dall'altro canto tutti i beni che rimangono vacanti, ricadono allo Stato stesso e al suo

(159-B) demanio, quando da legittimi poteri non sia altrimenti provveduto. Nè già tale disposizione è punto in contrasto col diritto della libera associazione che lo Statuto assente ad ogni ordine di cittadini, dappoichè essa non impedirà, a quelli cui torni in grado, di associarsi per fini puramente religiosi e di assoggettarsi perciò a determinate regole; bensì torrà unicamente che costoro godano di una condizione privilegiata e posta sotto la tutela della legge e che possano in qualsivoglia caso sottrarsi alle norme che governano in genere tutte le associazioni. Di che forse avverrà che si vantaggino taluna di quelle opere, a cui parecchie corporazioni religiose attendevano o a beneficio delle classi bisognose e della umanità dolorante, ovvero alla reverente custodia degli antichi depositi del sapere, essendo ben da presagire che ci saranno sempre anime benevole ed alti intelletti, a cui parleranno più forte le ragioni della pietà e gli allettamenti della scienza, e che, seguendo pur gli impulsi delle loro persuasioni religiose, ricorreranno a siffatto modo di soddisfare alla loro vocazione; onde nuove istituzioni potranno sorgere e propagarsi che, protette dalle guarentigie della libertà, riesciranno alle presenti e alle future generazioni tanto benefiche quanto poterono essere alle passate le corporazioni religiose, le quali più non rispondono ai bisogni ed agli intendimenti della odierna civiltà. È cotesta una considerazione d'assai rilievo e che può servire d'opportuna risposta a chi movesse lamento del non essersi in questo disegno di legge ammessa veruna eccezione, nemmanco a favore di quelle corporazioni religiose che sono in voce di più benemerite per servigi resi all'umanità ed alla scienza. Tali servigi, se cesseranno d'esser prestati dalla corporazione, potranno tuttavia esser resi dagl'individui raccolti in libera associazione, ai quali di fermo non verranno meno quegli aiuti di che la società civile è oggidì più che mai larga a quanti si travagliano a pro dei bisognosi d'ogni genere e all'incremento del sapere.

Col secondo articolo vien provveduto che dal giorno della pubblicazione di questa legge i membri delle corporazioni soppresse acquistino il pieno esercizio dei diritti civili e politici: salutare provvedimento, mercè del quale implicitamente viene dichiarato che la legge altra sanzione non riconosce se non la morale a quei legami, onde i membri delle corporazioni religiose sono stretti in virtù delle regole che professano.

L'articolo terzo dispone che ai membri degli ordini possidenti, i quali abbiano fatta regolare professione prima del 18 gennaio di quest'anno, sia concesso un annuo assegnamento vitalizio di lire 500 per ciascun religioso sacerdote e per ciascuna religiosa corista e di lire 250 per ogni laico o conversa, e che possa essere pur concesso un sussidio annuale non maggiore di L. 120 ai terziarii o serventi dell'uno e dell'altro sesso, che dopo aver compiuti i 60 anni ed aver servito per un decennio in una casa d'ordine possidente debbano smettere il loro servizio. Siffatte disposizioni, mentre fanno ragione a diritti ed interessi che non si saprebbero disconoscere senza ingiustizia, ragguagliano ad un unico trattamento tutti i membri delle case religiose da sopprimersi, e non potranno dar luogo a que' richiami che si sollevarono contro le precedenti leggi di soppressione, le quali, pigliata norma nell'assegnare le pensioni dalla rendita netta di ciascuna casa soppressa, riescirono a singolari difformità di assegnamenti pei religiosi appartenenti alle case di uno stesso ordine, e crearono la necessità di ricorrere per talune case a parecchi pietosi espedienti consigliati dall'umanità, affinchè i membri delle medesime non penuriassero del necessario a campare meschinamente la vita. Esse hanno l'appoggio del voto della Commissione che esaminò questo disegno di legge nella prima sua forma, e rispondono senza più a quelle idee comunemente ricevute circa i provvedimenti di questo genere, vale a dire che siano uniformi e di facile esecuzione, nell'intento che si riconoscano equi e determinati dal proposito di giovare quanto è possibile alle condizioni degli interessati. Molti, in verità, sono gli interessati in questo caso; ma è pur da pensare ch'essi non saranno estranei a quei sentimenti di cittadina carità onde possano essere condotti a riconoscere la necessità delle disposizioni da cui vengono colpiti, e a far ragione che per questa guisa anche a loro è concesso d'associarsi a' sagrifici di tutti pel giovamento della patria; e d'altra parte è fuor di dubbio che la mercè di tali disposizioni vengono assicurati loro i mezzi dell'onesta sussistenza.

Che se si pone mente che ai religiosi non mancheranno gli emolumenti derivanti dall'esercizio del ministero sacerdotale, e che le religiose, ove durino a convivere nei chiostri, potranno accomunare le loro pensioni, ed ove si riducano alla vita del secolo, vi porteranno abi-

(159-B) tudini parche e remote da tutto ciò che moltiplica i bisogni, non potrà accogliersi il timore che la disposizione sopra indicata sia per creare una moltitudine di malcontenti, o per dar pretesto a quegli acerbi richiami a cui furon segno le precedenti leggi di soppressione.

Il carico degli anzidetti annui assegnamenti vitalizi graverà la rendita netta dei beni delle Corporazioni e Congregazioni religiose soppresse che passano al demanio dello Stato. Ma siccome cotesta rendita non è al tutto accertata singolarmente in correlazione ai pesi diversi che le sono imposti, così fu dovuto prevedere il caso che non basti a sostenere la spesa degli assegnamenti stessi nella misura in cui furono stabiliti, e non essendo da pretendere che lo Stato soggiaccia a un carico eccedente i mezzi che gli son dati per farvi fronte, venne determinato nell'articolo 4° che, nel caso preveduto, saranno gli assegnamenti stessi proporzionalmente ridotti.

L'articolo 5 provvede che i religiosi e le religiose dei diversi ordini possano convivere secondo le regole del loro istituto in alcuni chiostri che verranno loro assegnati finchè non si riducano a numero minore di sei, nell'intento che un dicevole alloggiamento non manchi loro, ove non vogliano staccarsi dalle loro consuetudini: il qual provvedimento riescirà di certo più accetto alle religiose, come a quelle che si troverebbero più straniere alla vita del mondo, mentre è pure da tener riguardo di quelle tra esse, a cui potrebbero mancar tutti i conforti del parentevole affetto.

Nel medesimo articolo si dispone altresì un eguale assegnamento di chiostri pei religiosi degli ordini mendicanti regolarmente professi prima del 18 gennaio di quest'anno, ai quali vien pur lasciata facoltà di continuare la questua sotto l'osservanza di speciali discipline che a regolarne l'esercizio potranno stabilirsi dal Governo per ragioni d'ordine pubblico. Certamente coteste disposizioni presentano qual cosa di repugnante coi presenti ordini civili e specialmente con quelle provvide leggi che reprimono la mendicità ed interdicono la questua. Ma, pur tacendo del gran divario che corre fra l'accattone e il frate mendicante, il quale non per sè ma pel suo convento va raccogliendo la mercede volontaria degli spirituali servigi che presta, non è possibile prescindere dalle disposizioni sovra dette, dappoichè non si hanno mezzi di assegnare una pensione ad oltre

ventitrè migliaia di religiosi mendicanti, e sarebbe peggio che ingiusto il lasciare senza alcun presidio una sì gran moltitudine, la quale stette a fidanza di una condizione di cose che ora le si cambia repentinamente dinanzi, e che d'altra parte non rimane a carico se non di coloro che son tratti a sovvenirla dagli spontanei impulsi del sentimento religioso.

Segue nell'articolo 6 la disposizione per cui cadono sotto la soppressione i capitoli delle chiese collegiate, le abbazie, i beneficii ai quali non sia annessa cura d'anime attuale, le chiese ricettizie, speciale istituzione delle provincie napoletane, le cappellanie laicali, le confraternite e tutte le fondazioni a cui sia annesso un peso o servigio ecclesiastico e per ultimo le instituzioni designate col nome generico di legati pii e patrimoni ecclesiastici e con altre simili denominazioni, quando abbiano una rendita eccedente la somma richiesta all'adempimento dei pesi che lor sono annessi. Anche a questa disposizione, la quale colpisce enti non punto necessari al servizio del culto, e che ebbero vita in tempi affatto dissimili dai correnti e in correlazione a propositi, ad abitudini economiche e civili e ad intenti di vario genere a cui le generazioni presenti più non si adagiano, non venne ammessa eccezione alcuna, essendosi avvisato con la Commissione che esaminò il primo progetto, doversi rigettar quella posta nel medesimo a favore di quei capitoli di chiese collegiate che avessero lor sede in tempii rinomati, come monumenti e ricordi di storia nazionale; dappoichè si considerò che alla conservazione di cotesti tempii veglierebbero Governo e comuni, e vi concorrerebbero con sollecita cura per sentimento di zelo religioso e cittadino pur quei membri del clero, qualunque titolo e grado possano avere, a cui ne sarà affidata la custodia.

Gli articoli 7 ed 8 determinano le condizioni dei canonici delle collegiate e degli odierni investiti di beneficii di qualsivoglia genere, tengon conto dei diritti dei patronati laicali o misti e d'ogni maniera di diritti acquisiti e tendono in genere a far che si raggiungano gli scopi della legge senza pregiudizio d'alcun interessato.

Posto il principio accennato più sopra, riesce spontaneo che i beni appartenenti agli enti morali, di cui è determinata la soppressione nell'articolo 6 ricadano, come beni vacanti, allo Stato e passino al demanio. Però riguardo ad essi beni fu introdotta una speciale

(159-B) disposizione nell'articolo 9, in forza della quale è stabilito che il demanio dello Stato ha il carico d'inscrivere a favore del fondo per il culto una rendita eguale alla rendita accertata dei beni stessi a norma dell'articolo 3 della legge in data del 21 agosto 1862 che determinò il passaggio al demanio dei beni della Cassa ecclesiastica. Di tal guisa si provvide ad assegnare al fondo pel culto un sicuro cespite di rendita con che possa sostenere i molteplici suoi carichi, e si pensò nel tempo stesso a promuovere l'interesse delle finanze dello Stato a cui si lascia la libera disposizione dei beni di cui si tratta. Fu poi creduto dicevole d'indurre una diversità di trattamento fra il patrimonio del clero regolare e quello del clero secolare e per rispetto alla loro diversa origine e destinazione, e per la circostanza che mentre delle corporazioni religiose non rimarrà traccia dopo la soppressione, degli altri enti morali, che pur son colpiti dalla soppressione medesima, si manterrà la memoria e fino a un certo punto l'efficacia a cagione dei servigi ecclesiastici che lor sono congiunti.

L'articolo 10 stabilisce talune eccezioni circa la devoluzione e il passaggio al demanio dello Stato dei beni degli enti morali soppressi; e primamente accenna a fabbricati delle case religiose soppresse, di cui alcuni potranno essere concessi a comuni per uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità; indi determina circa i beni vincolati a patti di riversibilità o devoluzione che possano avere effetto a norma delle leggi vigenti nelle diverse parti del regno sulle sostituzioni fidecommessarie, stabilendo che la riversibilità abbia luogo a favore dei privati, se questi assumano con opportune guarentie il carico di corrispondere la rendita netta di tali beni fino alla morte dei singoli provvisti od all'estinzione totale dei componenti l'ente morale a cui appartenevano i beni stessi; poi dispone intorno a beni costituenti la dotazione di benefizi di patronato laicale o misto o di cappellanie laicali, tenendo conto dei diritti dei patroni; per ultimo provvede riguardo ai libri, manoscritti, documenti scientifici, monumenti, oggetti d'arte, mobili preziosi ed archivi che si trovino nelle chiese e negli edifizi degli enti morali soppressi, stabilendo che sarà provveduto alla loro migliore conservazione in biblioteche, musei od altri pubblici instituti, sopra accordi tra i vari Ministeri competenti e sopra il voto delle rispettive deputazioni provinciali. Con sif-

fatte disposizioni vengono rispettati tutti i legittimi diritti, si favorisce a comuni in ciò che tocca più da vicino i loro bisogni economici e morali, e si tiene il debito riguardo dei preziosi interessi dell'arte, della scienza e della coltura nazionale. (159-B)

L'articolo 11 è rivolto a vantaggiare il fondo per il culto, fissando la misura della corrisponsione che dovranno versare al medesimo i patroni di benefizi e di cappellanie laicali entrando al possesso dei beni di siffatti enti soppressi; disposizione al tutto equa e cui fa riscontro l'altra che dal valore intiero dei beni dell'ente soppresso sia prelevato, per l'adempimento dei pesi onde era gravato, un capitale il cui frutto corrisponda in ragione del cinque per cento al cumulo dei pesi stessi.

Con l'articolo 12 si entra nella seconda parte di questo disegno di legge e vien determinata la conversione del patrimonio di tutti gli enti ecclesiastici non soppressi, stabilendosi che tutti i loro beni, tranne taluni determinati edifizi, passino al demanio dello Stato, al quale correrà l'obbligo d'inscrivere, al nome dell'ente morale a cui appartenevano i beni, una rendita del cinque per cento sul Gran Libro del debito pubblico.

Cotesti provvedimenti, i quali tutti rampollano dal principio più volte ricordato, traggono con sè la trasformazione del patrimonio ecclesiastico, ed intanto che creano una sorgente di grande utilità allo Stato, ponendo a sua disposizione una rilevante massa di beni, devono riescire all'ultimo in notevole vantaggio dei medesimi enti morali ecclesiastici, ai quali assicurano una rendita fissa, sgravandoli da tutte le cure e le molestie di un'amministrazione incerta sempre, massime quando si tratti di fondi rustici e tale in ogni caso da distrarre inopportunamente i titolari ecclesiastici da quelle nobili cure che vengono seguaci agli alti ufficii del loro ministero. Fatta ragione però che i benefizi parrocchiali non hanno in generale una gran dote di beni, venne sospeso coll'articolo 13 il loro passaggio al demanio finchè i benefizi per qualsivoglia ragione non si rendano vacanti.

Consone con le disposizioni sovra esposte sono quelle dei successivi articoli 14 e 15, nei quali è vietato agli enti morali ecclesiastici non soppressi l'acquisto di beni urbani o rustici, vien fisso il termine di un anno a quegli enti morali a cui fossero quind'innanzi devoluti, a farne la conversione nell'acquisto di rendita inscritta

(159-B) nominativa sul Gran Libro del debito pubblico, e si sottopongono all'approvazione governativa le permute, le censuazioni e qualsivoglia alienazione di beni e rendite appartenenti ai sovraddetti enti morali.

Ma gravi e molteplici saranno i carichi che dovranno sostenersi dal fondo pel culto, e quindi fu dovuto fare assegnamento per costituirlo sopra altri proventi oltre quelli determinati dall'articolo 9 di questo disegno di legge. A tale uopo si mosse dal concetto d'un equo riparto dell'asse ecclesiastico, ed a recarlo in atto si determinò lo scemamento delle dotazioni di taluni titolari ecclesiastici, la riduzione del numero di certi ecclesiastici uffici e l'applicazione a tutti gli enti morali non soppressi della quota d'annuo concorso stabilita nella legge sarda del 29 maggio 1855, finchè essi enti non soggiacciano alle disposizioni di questa legge, che rispettivamente li colpiscono. Contemporaneamente si pensò a fissare il modo con che, sopra i proventi che si verseranno al fondo pel culto, venga immediatamente migliorata la condizione dei parroci e dei vice-parroci, che è quanto dire di quella parte del clero che più si travaglia in opere di pubblico e generale beneficio.

Perciò l'articolo 16 determina che in caso di vacanza la dotazione degli arcivescovadi sia ridotta ad una rendita di lire 15 mila, quella dei vescovadi ad una rendita di lire 10 mila. Determina l'articolo 17 che sia ridotta in caso di vacanza la dotazione di quei beneficii parrocchiali che ecceda la rendita determinata loro in ragione di numero d'abitanti giusta la tabella annessa a questa legge; determina l'articolo 18 che i capitoli delle chiese metropolitane siano ridotti al numero di 10 canonici e di 8 beneficiati, e quelli delle chiese cattedrali al numero di 8 canonici e di 6 beneficiati; che le dotazioni rispettive siano ridotte pei canonici d'ufficio a lire 2500, pei canonici senza ufficio a lire 2000, pei beneficiati a lire 1000, e che ai canonicati di patronato laicale privato si applichino le disposizioni risguardanti i patronati in genere ed espresse nell'articolo 11 di questa legge; determinano gli articoli 19 e 20 circa l'applicazione della quota d'annuo concorso nei modi stabiliti dalla succitata legge del 1855, salve alcune speciali disposizioni, e ritenuto che si seguano in proposito le norme delle leggi e dei regolamenti risguardanti la tassa di manomorta; determina l'articolo 21 che il fondo pel culto sarà amministrato dagli eco-

nomati generali dei beneficii vacanti sotto la direzione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; determina l'articolo 22 che le rendite attribuite al fondo pel culto, verranno assegnate a misura che siano disponibili ai parroci e ai vice-parroci entro i limiti e sotto le condizioni di cui è cenno nella tabella succitata, e ritenuto che si devolva poi allo Stato ogni avanzo che rimanga al fondo pel culto, soddisfatto che abbia a tutti i pesi, onde è gravato in forza di questa legge: per ultimo determina l'articolo 23 che intorno all'amministrazione ed erogazione del fondo pel culto sarà fatta annualmente dal ministro di grazia e giustizia e dei culti una relazione al Re che verrà distribuita al Parlamento e pubblicata nel foglio ufficiale.

Tutte le disposizioni degli articoli surriferiti sono rivolte ad ottenere che il fondo per il culto abbia sufficienza di mezzi con che far fronte a suoi carichi; onde è chiaro che esse tornano all'ultimo in vantaggio del culto cattolico, intanto che esonerano lo Stato da un concorso per tale intento a cui nelle presenti condizioni delle finanze non potrebbe più sobbarcarsi. È pertanto da argomentare che si riconosceranno provvide ed eque, e che non saranno oppugnate neppure da quei titolari ecclesiastici, i quali ne toccheranno scapito nei loro materiali interessi, dovendosi da un lato reputare che essi non si terranno estranei all'obbligo di prestarsi all'alleviamento de' bisogni del paese, e reputare da un altro lato che, per impulso di nobile disinteresse ed in ossequio alle alte dottrine che insegnano e professano, si ascriveranno ad onore di far qualche sacrificio a giovamento generale del culto ed in ispecie di quella porzione del clero che sostiene gli offici più faticosi del ministero ecclesiastico. La disposizione poi, che lascia a profitto dello Stato ogni sopravanzo del fondo pel culto, è determinata tanto dal concetto che lo Stato stesso ritragga il maggior possibile vantaggio da questa trasformazione del patrimonio ecclesiastico, sul quale gli competono le ragioni dell'alto dominio, quanto dall'altro concetto che al fondo del culto non si attribuisca più di quanto gli è necessario a sostenere i suoi pesi, e si cessi così il pericolo ch'esso divenga una nuova specie di manomorta che sottragga al bisogno di tutti ciò che non gli fa mestieri pe' bisogni suoi proprii, per convertirlo ad usi che all'ultimo vogliono essere raccomandati alle spontanee larghezze dei seguaci di ciascun culto.

(159-B) I successivi articoli comprendono alquante disposizioni transitorie, dirette a rendere più pronto, agevole e completo l'eseguimento di questa legge. L'articolo 24 stabilisce la soppressione della Cassa ecclesiastica. L'articolo 25 determina il passaggio a carico del demanio dello Stato degli oneri imposti alla medesima, in correlazione al passaggio che fanno al demanio stesso i beni già costituenti la dote delle corporazioni religiose che da essa erano amministrati: determina inoltre che cadranno a carico del fondo pel culto i pesi che già gravavano la Cassa ecclesiastica, in adempimento delle disposizioni espresse nei capoversi 1° e 2° dell'articolo 24 della legge del 29 maggio 1855 e risguardanti il pagamento delle congrue stanziate a carico dello Stato pei parroci delle vecchie provincie e delle indennità al clero di Sardegna per le decime abolite; e determina ancora che passeranno a carico del fondo stesso pel culto gli assegni che per ragioni di culto sono inscritti nel bilancio.

Con ciò si riesce ad unificare per certa guisa l'amministrazione del fondo pel culto, attribuendogli, in ragione delle rendite che riceve, la corrisponsione di tutti quegli assegnamenti che al culto direttamente si riferiscono e che non potrebbero dicevolmente rimanere a carico dello Stato posto che viene costituito un apposito fondo pel culto. Nel tempo stesso si scemano pesi all'erario nazionale e si provvede, in ossequio alle dottrine più consentite, che a' contribuenti non tocchi alcun carico per titolo di servizio religioso, e che le spese del culto cattolico siano sostenute con fondi originariamente al medesimo destinati.

L'articolo 26 dispone circa le condizioni degli impiegati addetti alla Cassa ecclesiastica, i quali sarebbero in verità meritevoli di speciali riguardi per gli importanti servigi resi con indefessa operosità e con intelligenza esemplare ad un' amministrazione che dall'epoca della sua instituzione dovette lottare con difficoltà d'ogni genere, e riescì a superarne molte a forza di diligenza e di zelo.

Gli articoli 27 e 28 includono provvedimenti diretti a regolare gli atti di denunzia e d'inventario dei beni degli enti morali a cui si riferiscono le disposizioni di questa legge, o siano nel regno o siano all'estero, a toglier di mezzo qualsivoglia ritardo od opposizione, e ad impedire e reprimere ogni trafugamento o sottrazione

di oggetti o documenti risguardanti gli enti morali medesimi. (159-B)

Gli articoli 29 e 30 si riferiscono al pagamento dei debiti ed oneri di ogni specie a carico degli enti morali soppressi, ed alla liquidazione dei compensi dovuti pei frutti pendenti raccolti dal demanio all'atto della presa di possesso dei beni degli enti medesimi. Quanto al primo capo, conformemente alle norme della più stretta equità, è stabilito che il demanio o il fondo pel culto non saranno mai tenuti ad una corrisponsione maggiore di quella resultante o dalla rendita accertata definitivamente nella presa di possesso o dal capitale formato dal 100 per 5 della rendita medesima. Quanto al secondo capo si determina che la liquidazione dei compensi sopra accennati abbia luogo in confronto alla decorrenza della rendita da inscriversi sul debito pubblico o della prestazione vitalizia.

A completare le disposizioni dell'articolo 10 circa i diritti di devoluzione e riversibilità, vien provveduto nell'articolo 31 che sian fatti valere entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge; che intanto i beni siano amministrati dal demanio per conto degli aventi diritto, e che, trascorso un tal termine, la proprietà dei beni si devolva al demanio, ritenuto che, qualora il diritto sia fatto valere entro il triennio susseguente alla pubblicazione della legge, il demanio avrà l'obbligo di rappresentare, a chi proverà siffatto diritto, una rendita sul debito pubblico corrispondente al reddito netto dei beni.

L'articolo 32 tende a conciliare le disposizioni di questa legge con quella stipulazione del trattato di Zurigo, in forza della quale le corporazioni religiose sussistenti nella Lombardia avrebbero, nel caso di soppressione, la facoltà di vendere i loro beni e di portarne seco all'estero il prodotto. Viene perciò concesso un termine di due anni alle corporazioni anzidette per disporre liberamente dei loro beni mobili ed immobili, trascorso il qual termine saranno i beni stessi devoluti al demanio dello Stato.

Coll'articolo 33 vien dichiarato che all'alienazione dei beni, di cui il demanio entrerà in possesso in virtù di questa legge, saranno da applicarsi le norme della legge 21 agosto 1862, circa la vendita dei beni demaniali, e coll'articolo 34 vengono mantenute in vigore nelle provincie siciliane le disposizioni della legge del 10 agosto 1862 circa la censuazione dei beni ecclesia-

(159-B) stici, soggiungendosi che le operazioni per l'eseguimento di essa legge potranno essere compiute con l'intervento del demanio dello Stato, dovendosi tener conto del grande interesse che si ha dal medesimo al buon procedimento di tali operazioni.

Nell'articolo 35 si fissa che debba essere ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio il calcolo della rendita netta per l'effetto delle varie disposizioni di questa legge, tenuto conto d'ogni opportuna indicazione e massime delle consegne fatte in eseguimento della legge sulla tassa di manomorta: nell'articolo 36 si attribuisce agli economati generali un diritto di privilegio sui beni formanti la dote di benefizi o di cappellanie laicali che debbano devolversi a patroni; diritto di cui vorrà esser fatto esperimento entro il termine di due anni dal giorno della cessazione dell'usufrutto o dell'assegnamento a favore dell'odierno investito, e che è determinato dalla convenienza che il fondo pel culto abbia una guarentia sufficiente per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge ai patroni.

L'articolo 37, in ossequio a una massima di diritto internazionale generalmente consentita, determina che non hanno diritto a pensione od assegnamento coloro che dimorano fuori dello Stato senza aver ottenuto dal Governo speciale facoltà di goderne.

L'articolo 38 prescrive che sarà provveduto ne' modi richiesti dalle discipline vigenti ed a seconda delle circostanze e dei bisogni delle popolazioni all'uffiziatura delle chiese annesse ai conventi e ai benefizi soppressi, ed al soddisfacimento d'ogni altro onere che gravi i soppressi enti morali, posto che corrispondano alle dotazioni de' medesimi i loro odierni proventi. Le quali prescrizioni, mentre sostanzialmente assicurano l'adempimento dei propositi che si avevano in mira dai pii fondatori delle instituzioni soppresse, e nulla detraggono al fondo del culto e della beneficenza, precorrono opportunamente ad ogni aggravio soverchio e che non fosse proporzionato alle condizioni presenti delle rendite delle instituzioni di cui si tratta.

La disposizione dell'articolo 39, ond'è per ora eccettuata dalla soppressione l'abbazia di Santa Maria Terrana in Caltagirone, che costituisce il titolo prelatizio del giudice della regia monarchia ed apostolica legazia di Sicilia, venne determinata dalla convenienza che si serbino intatti i privilegi dei re di quell'isola, passati ora nel Re d'Italia, per cui tanta ingerenza nelle

cose ecclesiastiche compete alla civile podestà: privilegi al cui esercizio è richiesto l'intervento del giudice anzidetto che sostiene offici di magistrato civile ed ecclesiastico, pe' quali, secondo antiche statuizioni mantenute in vigore, gli è mestieri d'aver titolo e dignità di prelato.

Finalmente con l'articolo 40 vien determinato che con regolamenti approvati dal Re sarà provveduto a tutto ciò che occorrer possa per l'eseguimento di questa legge, e con l'articolo 41 si dichiara abrogata ogni disposizione contraria alla medesima.

La succinta esposizione ch'io vi feci, o signori, dei provvedimenti di questa legge, dei motivi principali a cui s'appoggiano e degli intendimenti a cui mirano, basterà di fermo a rendervi capaci dell'alta importanza di essa, ed altresì della necessità che venga da voi discussa con la maggiore sollecitudine, ed insieme con quella calma onde la sapienza legislativa ripete il suo vanto più prezioso e il suo prestigio più efficace. Pur troppo questa legge, sarebbe vano il tacerlo, provocherà molte e risentite opposizioni: essa fa contrasto ad abitudini inveterate, riesce a scapito di molteplici interessi, contraddice sentimenti nobili nell'origine loro e rispettabili sempre quando sono sinceri: essa intende a spezzare molti di quei legami col passato, che a taluni paiono indissolubili, e da che è pur forza che la nazione si sciolga, se intende assodar sopra salde basi la sua indipendenza ed unità. Ben io confido che sarà riconosciuta del pari equa ed opportuna da quanti sono temperati estimatori delle esigenze del civile progresso, dei voti della parte più illuminata della nazione e delle condizioni in cui versa di presente il paese.

La cattolica Spagna adottò pochi anni or sono una legge d'assai maggior portata di questa, onde tutto il patrimonio ecclesiastico fu posto in vendita, e ne derivò il gran vantaggio di riassestare le sue finanze, senza che gli interessati se ne gravassero o prorompessero a dissidii e turbazioni. Crederei venir meno alla fede che ho negli spiriti patriotici di quanti sono cittadini italiani, e massime di quelli a cui nessuna annegazione deve parer soverchia, avendo devota la vita ai sacrifizi e al bene universale, se argomentassi che

(159-B) altrimenti seguir possa di questa legge. Ad ogni modo il Governo del Re adempie, o signori, ad un rigoroso dovere nel presentarvela, e voi conseguirete nuovi titoli alla benemerenza della nazione col darle il vostro suffragio.

PROGETTO DI LEGGE (159-B)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

I.

Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici od inservienti al culto.

Art. 1.

Dal giorno della pubblicazione della presente legge non saranno più riconosciuti nello Stato gli ordini e le congregazioni religiose regolari e secolari, e le congregazioni, comunìe ed associazioni di qualsiasi natura che importino vita comune ed abbiano un carattere ecclesiastico, sebbene siano soggette all'ingerenza o tutela dell'autorità laicale.

Le case e stabilimenti appartenenti agli ordini e alle congregazioni anzidette sono soppressi ed i beni ne sono immediatamente devoluti al demanio dello Stato.

Art. 2.

I membri delle corporazioni soppresse acquisteranno il pieno esercizio dei diritti civili e politici dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Ai religiosi ed alle religiose degli Ordini possidenti, i quali avessero fatta regolare professione religiosa prima del 18 gennaio 1864, è concesso un annuo assegnamento di lire 500 per ogni religioso sacerdote o religiosa corista, e di lire 250 per ogni laico o conversa.

Ai terziarii o serventi dell'uno o dell'altro sesso che, dopo di aver compiuto l'età di anni 60 e servito da un

stituiscono la dotazione rispettiva, un assegnamento annuo corrispondente al reddito netto della dotazione stessa, purchè continuino a sostenere i pesi inerenti all'ente morale soppresso.

L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri d'una collegiata o ricettizia, e cesserà se l'investito più non possa ritenere il primo benefizio per collazione d'un secondo o per altra qualsivoglia ragione.

Art. 8.

Però, se si tratti di canonicati, di abazie e di benefizi soggetti a patronato laicale o misto, oppure di cappellanie laicali, sarà in facoltà del patrono laico di scegliere, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, tra l'usufrutto a favore dell'investito odierno, vita durante, e la prestazione dell'annuo assegnamento anzidetto, per il quale dovrà in tal caso porgere le necessarie guarentie.

Art. 9.

I beni appartenenti agli enti morali indicati all'articolo 6 passano al demanio dello Stato, col carico di inscrivere a nome del fondo per il culto una rendita del 5 per cento sul Gran Libro del debito pubblico uguale alla rendita accertata dei beni stessi a norma delle disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 agosto 1862, n° 794.

Art. 10.

Sono eccettuati dalla devoluzione o dal passaggio, di cui nel capoverso dell'articolo 1° e nell'articolo precedente:

1° I fabbricati dei conventi soppressi, i quali, quando non siano designati ad abitazione dei religiosi od altrimenti assegnati a pubblico servizio, saranno concessi ai comuni, che ne facciano domanda entro il termine di sei mesi dallo avvenuto sgombro per uso di scuole, di asili infantili o di ricoveri di mendicità, e che godranno dell'ottenuta concessione finchè duri tale destinazione;

2° I beni posseduti da enti morali soppressi e soggetti, per disposizione qualunque che possa avere effetto a termini delle rispettive leggi civili sulle sostituzioni fideicommissarie, a favore di privati, a riversibilità o devoluzione, che avrà luogo immediatamente, se questi assumano con opportune guarentie il carico di corrispondere la rendita netta di tali beni fino alla

(159-B) decennio in alcuno dei monasteri degli ordini possidenti, dovessero abbandonare il loro posto per effetto della presente legge, potrà essere concesso un sussidio annuale non maggiore di lire 120.

Art. 4.

Gli assegnamenti anzidetti verranno ridotti proporzionalmente quando la rendita netta dei beni delle corporazioni e congregazioni religiose soppresse non presenti un'attività sufficiente a sostenere la spesa degli assegnamenti stessi.

Art. 5.

Saranno assegnati dal Governo alcuni chiostri nei quali i religiosi dei diversi ordini contemplati negli articoli precedenti potranno rispettivamente convivere secondo le regole del loro istituto fino a che non siano ridotti a numero minore di sei.

Eguale assegnamento di chiostri verrà fatto per rispetto ai religiosi regolarmente professi negli ordini mendicanti prima del 18 gennaio 1864, ai quali sarà pure concessa la facoltà di continuare la questua, sotto l'osservanza però delle discipline speciali che, a regolarne l'esercizio, il Governo credesse di adottare per ragioni d'ordine pubblico.

Art. 6.

Cessano parimente di esistere come enti morali riconosciuti dallo Stato e sono soppressi

1° I capitoli delle chiese collegiate;

2° Le abazie;

3° I benefizi, ai quali non sia annessa cura d'anime attuale;

4° Le chiese ricettizie;

5° Le cappellanie laicali;

6° Le confraternite ed in generale tutte le fondazioni, alle quali sia annesso un peso o servizio ecclesiastico;

7° Le istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimonii ecclesiastici e simili, quando abbiano un reddito eccedente l'ammontare dell'adempimento dei pesi che vi sono inerenti.

Art. 7.

I canonici attuali delle collegiate soppresse, gl'investiti delle abazie e dei benefizi indicati nel numero 3 dell' articolo precedente e gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie regolarmente provvisti di un titolo di partecipazione riceveranno, vita durante e dal dì della presa di possesso dei beni che co-

(159-B) morte dei singoli provvisti od alla estinzione totale dei componenti l'ente morale, cui appartenessero i beni stessi;

3° I beni costituenti la dotazione di canonicati, abazie e benefizi di patronato laicale o misto, oppure di cappellanie laicali, che, salvo il vincolo dell'usufrutto od il peso dell'assegnamento indicati all'articolo 8, si devolveranno in proprietà a coloro che al momento della pubblicazione della legge avranno il diritto di patronato, dividendosi tra i due patroni se il patronato attivo si trovi separato dal passivo;

4° I libri, manoscritti, documenti scientifici, monumenti ed oggetti d'arte ed i mobili preziosi ed archivi che si trovino nelle chiese e negli edifizi delle case religiose e degli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, per rispetto ai quali oggetti sarà provveduto od alla devoluzione a pubbliche biblioteche od a musei od alla loro migliore conservazione, previi accordi da pigliarsi dal Ministero dei culti coi Ministeri competenti, sentito il voto delle rispettive deputazioni provinciali.

Art. 11.

Cessato l'usufrutto o l'assegnamento annuo a favore degli odierni investiti secondo la disposizione dell'articolo 8, i patroni corrisponderanno al fondo per il culto una somma uguale al terzo del valore dei beni dei quali andranno al possesso, e questa somma sarà aumentata di un altro terzo, corrispondente alla porzione del patrono ecclesiastico, ove si tratti di benefizio di patronato misto.

Questo contributo sarà soltanto di una somma corrispondente al quadruplo delle tasse ed imposte gravanti i detti beni al tempo della devoluzione, se si tratti della dotazione di cappellanie laicali.

Dal valore intiero dei beni sarà però sempre, nei casi previsti dai due capoversi precedenti e dal n° 2 dell'articolo 10, prelevato, per lo adempimento dei pesi inerenti all'ente morale soppresso, un capitale di cui il frutto corrisponda in ragione del 5 per cento al cumulo dei pesi stessi.

II.

Ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Art. 12.

Tutti i beni appartenenti agli arcivescovadi e vescovadi, ai canonicati, ai benefizi non soppressi,

ai capitoli, ai seminari, alle fabbricerie ed a qualunque siasi altro stabilimento od ecclesiastico od inserviente al culto passano al demanio dello Stato col carico di inscrivere, a nome dell'ente morale cui appartenevano i beni anzidetti, una rendita del 5 per cento sul Gran Libro del debito pubblico a norma di quanto è prescritto dall'articolo 9 della presente legge. (159-B)

Sono eccettuati gli edifizi abitati dallo investito od inservienti di villeggiatura agli arcivescovi, vescovi e seminarii, in un coi giardini ed orti immediatamente annessi od aventi una speciale destinazione necessaria alla esistenza e scopo dell'ente morale.

Art. 13.

Per i beni costituenti la dotazione di benefizi parrocchiali, il passaggio al demanio non accadrà fuorchè a misura che ne cessi il godimento dal canto degli odierni investiti, rendendosi vacante il beneficio per morte o per qualsivoglia altra cagione.

Art. 14.

È vietato quind'innanzi agli enti morali contemplati nei due articoli precedenti lo acquisto di beni urbani e rurali se non nei limiti assegnati dall'eccezione posta al capoverso dell'articolo 12.

A quelli tra gli anzidetti enti morali, ai quali fossero quind'innanzi devoluti di tali beni per aggiudicazione o per altra ragione di legge, sarà concesso il termine di un anno per farne la conversione nello acquisto di rendita inscritta nominativamente sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato.

Nel decreto reale che, a sensi della legge 5 giugno 1850, assenta a taluno degli enti morali anzidetti la accettazione di donazioni o di disposizioni testamentarie, verrà assegnato un termine adeguato, che in verun caso non potrà eccedere l'anno dalla immissione in possesso di beni rustici ed urbani, per farne la conversione nel modo sovraindicato.

Art. 15.

Non saranno valide senza l'approvazione governativa le permute, le censuazioni e qualsivoglia alienazione di beni e di rendite d'ogni specie appartenenti agli enti morali sovradetti.

È delegato agli economi generali l'incarico di concedere siffatta approvazione.

Art. 16.

In caso di vacanza degli arcivescovadi e dei vescovadi la dotazione rispettiva sarà ridotta ad una ren-

(159-B)

dita di lire 15,000 per i primi, e di lire 10,000 per i secondi.

Art. 17.

Eguale riduzione sarà fatta, alla evenienza di vacanza, delle prebende parrocchiali in quanto eccedano la rendita determinata dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 18.

I capitoli delle chiese metropolitane e cattedrali saranno ridotti, col sospendersi ogni nuova provvista di canonicati che ivi si facciano vacanti, al numero di dieci canonici ed otto beneficiati nelle metropolitane e di otto canonici e sei beneficiati nelle cattedrali; e le dotazioni rispettive saranno pure ridotte alla misura determinata dalla tabella *B*.

Ai canonicati di patronato laicale non governativo oggidì esistenti nelle cattedrali sono applicate, in caso di vacanza, le disposizioni dell'articolo 11 della legge, devolvendosi ai patroni, dopo le deduzioni indicate nell'articolo stesso, la rendita inscritta sul Debito pubblico dello Stato a favore del beneficio.

Art. 19.

Gli enti morali indicati nell' articolo 25 della legge 29 maggio 1855, n° 878, che viene perciò esteso a tutto il regno con abrogazione del capoverso del n° 4, sono soggetti alla quota di concorso nei modi e nelle proporzioni ivi designate.

Per gli enti morali, dei quali è cenno negli articoli 16, 17 e 18, la quota di concorso è dovuta finchè non accadano le riduzioni di prebenda prescritte negli articoli stessi.

Per i canonici ed altri provvisti di beneficii ed enti morali soppressi contemplati nell' articolo 17 della legge, la quota di concorso dovuta a senso della legge 29 maggio 1855 sarà dedotta dallo assegnamento di reddito netto cui hanno diritto.

Sarà invece corrisposta direttamente dagli investiti nel caso previsto dall'articolo 8.

Art. 20.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione delle quote di concorso si seguiranno le basi, i modi e le norme delle leggi e regolamenti relativi alla tassa di manomorta, che vorrà pure essere detratta senza che si ammetta altra deduzione oltre quelle ivi determinate.

Art. 21.

I proventi ritratti dalla esecuzione delle disposizioni

degli articoli 9, 11, 16, 17, 18 e 19 sono destinati a formare un fondo speciale per il culto, che sarà amministrato sotto la direzione del Ministero dei culti dagli economati generali dei beneficii vacanti. (159-B)

Art. 22.

Le rendite attribuite al fondo per il culto verranno assegnate, a misura che siano disponibili, ai parroci in guisa da accrescerne le fisse prebende entro i limiti designati dalla tabella *A*.

Verranno pure fatti sul fondo stesso speciali assegnamenti per il mantenimento di vice-parroci entro i limiti e sotto le condizioni notate nella stessa tabella *A*.

Sarà devoluto alle Finanze dello Stato ogni sopravanzo delle rendite del fondo per il culto, dopo soddisfatti i carichi imposti al medesimo dallo articolo presente.

Art. 23.

Sull'amministrazione ed erogazione del fondo per il culto sarà annualmente fatta dal Ministro dei culti una relazione al Re, che verrà distribuita al Parlamento e pubblicata nel foglio ufficiale.

III.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

La Cassa ecclesiastica è soppressa, ed all'asse patrimoniale della medesima, secondo la diversa provenienza, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 1° o dell'articolo 9 della legge presente.

Art. 25.

Passano a carico del demanio dello Stato gli oneri imposti alla Cassa ecclesiastica dal n° 1° dell'articolo 25 del decreto 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane, dal capoverso *a* dell'articolo 17 dei decreti 11 dicembre 1860 del regio commissario straordinario nelle provincie dell'Umbria, e 3 gennaio 1861 del regio commissario straordinario nelle provincie delle Marche, come pure le pensioni assegnate ai religiosi e religiose in dipendenza delle leggi di soppressione anteriormente emanate.

Sarà provveduto dal fondo per il culto agli oneri imposti alla Cassa ecclesiastica dai numeri 1° e 2° dell'art. 24 della legge 29 maggio 1855, ed agli assegnamenti di culto inscritti sul bilancio della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

(159-B)

Art. 26.

Gl'impiegati addetti alla Cassa ecclesiastica godranno il favore delle disposizioni contenute negli articoli 13, 14 e 15 della legge 11 ottobre 1863, n° 1500, e l'anno indicato dall'articolo 13 della legge stessa decorrerà dalla pubblicazione della legge presente.

Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffici ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualità d'impiegato e dello stipendio.

Art. 27.

I superiori od amministratori delle case religiose, delle congregazioni regolari e secolari od altre associazioni ecclesiastiche, e gl'investiti ed amministratori degli altri enti morali, ai quali si riferiscono le disposizioni della presente legge, dovranno denunziare all'autorità demaniale, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge medesima, l'esistenza dell'ente e notificare tutti i beni stabili e mobili ad esso spettanti.

Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario, e presentare tutti i documenti e le notizie che saranno richieste dagli agenti incaricati della esecuzione della presente legge, secondo il regolamento relativo.

Per i beni situati nello Stato e spettanti ad enti posti in Stato estero, la denuncia dovrà essere fatta da coloro che ne hanno nello Stato l'amministrazione, quando venisse ommessa dai superiori, dagl'investiti o dagli amministratori esteri.

Il rifiuto, il ritardo o la inosservanza di questi obblighi, l'alteramento delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle case religiose, congregazioni od enti morali sovraindicati sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000 e colla perdita dell'assegnamento, della pensione, dell'usufrutto o della porzione di proprietà che potesse spettare al contravventore, oltre alle altre pene stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 28.

Indipendentemente dalle denuncie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati della esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e, dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'in-

tervento del giudice o d'un suo delegato, o, in mancanza del medesimo, del sindaco. (159-B)

Art. 29.

Per il pagamento di debiti, oneri e di qualsiasi altra passività a carico degli enti morali soppressi, il demanio od il fondo per il culto non saranno mai tenuti ad un ammontare maggiore a quello risultante o dalla rendita accertata definitivamente nella presa di possesso o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima.

Art. 30.

Tanto a fronte del fondo per il culto, quanto a fronte degl'investiti si farà luogo alla liquidazione dei compensi reciprocamente dovuti per l'entità dei frutti pendenti appresi dal demanio nell'atto della presa di possesso, in confronto alla decorrenza della rendita da inscriversi sul debito pubblico o della prestazione vitalizia.

Art. 31.

I diritti di devoluzione e riversibilità riservati dall'articolo 10, n° 2, dovranno essere fatti valere entro sei mesi dalla pubblicazione della legge presente.

I beni saranno amministrati dal demanio per conto degli aventi diritto durante il detto periodo; trascorso il quale la proprietà dei beni si devolve al demanio, salvo l'obbligo di liberare agli aventi diritto una rendita sul debito pubblico dello Stato corrispondente al reddito netto dei beni stessi, qualora il diritto sia fatto valere entro il triennio susseguente alla pubblicazione della legge.

Art. 32.

È concesso un termine di due anni alle corporazioni religiose oggidì esistenti in Lombardia, alle quali sia applicabile l'articolo 16 del trattato di Zurigo, per disporre liberamente dei loro beni mobili e immobili.

Passato questo termine i beni stessi saranno devoluti al demanio dello Stato.

Art. 33.

Fino a diversa disposizione di legge i beni stabili che perverranno al demanio in virtù della presente legge saranno alienati colle norme della legge 21 agosto 1862, n° 793.

Art. 34.

Nulla è innovato nelle provincie siciliane circa le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n° 743. Le re-

(159-B) lative operazioni potranno essere compiute in contesto col demanio dello Stato.

Art. 35.

Il calcolo della rendita netta per l'effetto degli articoli 3, 7, 8 e 10 (n^i 2 e 3), sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio, tenuto conto di ogni indicazione risultante regolarmente da contratti, da registri, da catasti e dalle consegne fatte in eseguimento della legge 21 aprile 1862, n° 587.

Art. 36.

Per il conseguimento di quanto è attribuito al fondo per il culto dall'articolo 11 della legge presente gli economati generali avranno un diritto di privilegio sui beni corrispondenti, di cui vorrà essere fatto esperimento entro il termine di due anni dal dì della cessazione dell'usufrutto o dell'assegnamento a favore dell'odierno investito.

Art. 37.

Cessa il diritto al godimento delle pensioni, assegnamenti ed usufrutti concessi tanto dalle leggi di soppressioni anteriori, quanto dalla presente per coloro che dimorino fuori dello Stato senza avere ottenuto dal Governo speciale facoltà di goderne.

Art. 38.

Sarà provveduto, nei modi richiesti dalle discipline vigenti ed a seconda delle circostanze e dei bisogni delle popolazioni, alla ufficiatura delle chiese annesse a conventi e benefizi soppressi, all'adempimento degli oneri parrocchiali inerenti alle collegiate, abazie e chiese ricettizie soppresse, e ad ogni altro peso e legato pio o di beneficenza inerenti agli enti morali soppressi, in quanto corrispondano alle fatte dotazioni i proventi odierni.

Art. 39.

È eccettuata per ora da soppressione, a senso dell'articolo 6 n° 2 della presente legge, l'abazia di Santa Maria Terrana, in Caltagirone, come inserviente di titolo prelatizio al giudice della regia monarchia ed apostolica legazia in Sicilia.

Art. 40.

Con regolamenti approvati dal Re sarà provveduto a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.

Art. 41.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

TABELLA A.

	Assegno al parroco	Numero dei vice-parroci (1)	Assegno ai vice-parroci
Parrocchie sotto i 1000 abit.	800	1	400
Id. da 1000 a 1999 id.	1000	1	400
Id. da 2000 a 2999 id.	1100	2	500
Id. da 3000 a 3999 id.	1200	2	500
Id. da 4000 ad oltre id.	1300	2	500

(1) L'assegno per i vice-parroci non è ammesso fuorchè dove, non avendosi fondazioni speciali per il mantenimento dei vice-parroci, siano questi a carico della prebenda parrocchiale e già esistessero fissamente nel numero stabilito dalla tabella prima della presentazione della legge. Nè sarà dovuto l'assegno che quando risulti non ammontare i redditi avventizi della parrocchia al doppio della somma stabilita per il numero di vice-parroci o prefisso dalla tabella od esistente in numero minore oggidì.

TABELLA B.

	Assegno (1)
Canonici d'uffizio	L. 2500
Canonici senza uffizio	» 2000
Beneficiati e cappellani	» 1000

(1) Nella somma sovrindicata sono da imputarsi le quote normali di distribuzione corale e di partecipazione a massa comune.

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

BORGATTI, CORDOVA, CORSI, MORDINI, UGDULENA, BIANCHERI, GIORGINI, RICASOLI BETTINO, DE LUCA

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti e dal ministro delle finanze

nella tornata del 12 *novembre* 1864.

Soppressione delle corporazioni religiose ed altri enti morali ed ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Tornata del 7 febbraio 1865.

SIGNORI! — Se la gravità del soggetto che racchiude questo progetto di legge, del quale abbiamo l'onore di rendervi conto, non fosse già a voi manifesta per gl'interessi morali e materiali con i quali si collega tosto vi apparirebbe alla mente per la cura posta nelle loro relazioni dai due ministri che in vario tempo ve lo hanno presentato, e per quella della Commissione che vi referì sul primo progetto. Dei quali lavori, se la Commissione nostra non ha potuto dividere intieramente i concetti, ha però così riconosciuto il pregio che gli adorna e la operosa volontà che gli ha dettati che si crede per essi dispensata da entrare in molti particolari, i quali essa non potrebbe trattare meglio, nè più esattamente di quello che fu fatto da chi l'ha preceduta.

Ben sente però la Commissione vostra il dovere di dichiarare francamente come non sappia dividere, e creda anzi evidentemente erroneo il concetto espresso nella relazione sull'ultimo progetto, cioè, che la legge attuale debba riguardarsi come un sacrifizio nazionale fatto alle condizioni finanziarie nelle quali versiamo, e ch'esse esigano dal paese « di postergare anco il culto delle dottrine più consentite, l'ossequio alle tradizioni più predilette ».

Se la gravità di questo progetto di legge si fosse estesa a chiedere un tanto sacrifizio al paese, noi certo non avremmo declinato dal dovere di proporlo, sì perchè crediamo che una nazione nel costituirsi debba animosamente subire ogni più dura necessità, sì perchè volgendo addietro lo sguardo nulla è più duro all'Italia delle prove subite innanzi la sua costituzione, e sì perchè essa si è mostrata disposta a sopportare, ed anzi ad offrirsi spontanea a quei sacrifizi che sono apparsi opportuni e necessari. Ma ciò non essendo, sarebbe a nostro credere assai dannoso che una legge di tanto interesse dovesse presentarsi alla nazione sotto l'erroneo aspetto di un sacrifizio morale gravissimo quale vi sarebbe stato dipinto da quelle parole, giustificate d'altronde dalle preoccupazioni finanziarie che agitavano il Ministero quando ne fece la presentazione alla Camera.

Per abusi secolari dei quali sarebbe superfluo rinnovare la storia, l'amministrazione civile del culto cattolico si è infiltrata nell'amministrazione politica e civile dello Stato: la Corte di Roma e l'alto clero hanno saputo legarle in modo che, con l'aiuto di vincoli più o meno legali e della influenza morale loro, coll'aiuto del poderoso organamento che collega il clero tra le sue parti e con la Corte di Roma, agiscono sugli Stati con quel grave danno degl'interessi politici e civili che tutti conosciamo; istituzioni chiesastiche forse lodevoli in origine, alcune utili in altri tempi meno civili, vivono generalmente (tranne lodevoli eccezioni che volentieri riconosciamo) degenerate in mezzo alla società per favorire la inerzia dei loro componenti, e spargere di dannose superstizioni le verità cattoliche. Vasti possessi sottratti al commercio, isteriliti da amministratori che non avendo vincoli civili col possesso, nè studi o abitudini di vita operosa alle industrie, non lo curano, ne sanno trarne profitto, nè svolgerne le ricchezze, sicchè vediamo nelle provincie, ove più il clero

possiede, l'agricoltura meno progredita, il bosco ove dovrebbe fiorire la messe, scarsissime e disagevoli le comunicazioni, le campagne deserte di abitatori. Alla modesta supremazia gerarchica di un capo dei pastori, sostituito l'ozio ed il lusso di ricchissimi prebendati, ai quali fa miserando contrasto il clero veramente operoso e militante dei parrochi e vice-parrochi, il quale mentre disimpegna le cure più gravi e faticose del culto, massime nelle campagne, ne ritrae a stento il più scarso campamento. Una legge che si accingesse a riparare alcuni di questi mali non raggiungerebbe il fine, e forse complicherebbe vieppiù questo stato di cose; per essere savia dev'essere completa, e por mano a riparare tutti gl'inconvenienti o almeno ad avviare a cotesto fine più largo deve quindi mirare politicamente a separare la Chiesa dallo Stato e dare alle due istituzioni la necessaria libertà, troncando i vincoli che le univano; abolire istituzioni che condannano gli uomini alla inerzia per restituirli alla società sotto il principio di ogni governo libero, che cioè si debba ritrarre dall'attività individuale dei cittadini ogni maggior frutto pel bene comune. Sotto i rapporti economici, restituire alla circolazione, e passare alla industria privata, onde ne remova l'isterilimento e ne svolga la ricchezza, vasti possessi. Nei rapporti morali e religiosi dare al clero più operoso e meritevole una condizione di vita tollerabile, egualmente lontana dalla opulenza che ne favorirebbe l'ozio e dalla miseria che ne conculca la dignità.

Una legge basata su tali principii diretta a raggiungere fini così interessanti ben lungi da considerarsi un sacrifizio nazionale dev'essere chiamata una nuova vittoria della civiltà.

La Commissione vostra ha sentita viva repugnanza a trattare questa delicata materia sotto il principale punto di vista finanziario, imperocchè gli è sembrato che sebbene siano gravi le condizioni dell'erario, gli interessi che si riferiscono al diritto pubblico ecclesiastico ed alla religione appartengano ad una sfera assai più elevata, nè debbono essere con quelli confusi.

Riassunto l'esame del progetto sotto i punti di vista ora accennati era necessità riordinarlo ed ampliarlo onde servisse a coteste nuove vedute.

E la Commissione invero si è trovata condotta a cotesto riordinamento dalla logica necessità dei principii che aveva adottati.

Il voto unanime degli uffici si è mostrato concorde

nel desiderare l'abolizione delle corporazioni religiose e di quelle istituzioni secolari che non hanno una ragione di essere nella costituzione religiosa del clero e nei bisogni del culto, ed a riporre nella circolazione commerciale i beni ecclesiastici. La Commissione, almeno in astratto, concordava in ciò alla unanimità; quindi non rimanevano a discutersi che le questioni di applicazione.

Però egual voto unanime degli uffici si è mostrato decisamente contrario alla idea dell'incameramento dei beni ecclesiastici e della retribuzione del clero eseguita dallo Stato: ed eguale avversione è stata manifestata per il loro passaggio alla Cassa ecclesiastica o agli Economati. Era quindi ufficio della Commissione vostra di ricercare come prima ispezione in chi dovesse passare la proprietà e la rappresentanza del patrimonio ecclesiastico; e poichè ha creduto per le ragioni che anderemo a suo luogo sviluppando che simili diritti dovessero darsi ad una istituzione diversa da quelle non accette agli uffici della Camera, così il suo lavoro si è trovato naturalmente diviso in due grandi parti delle quali la prima provvede a ciò che si costituisce o modifica, e che deve rimanere; la seconda a ciò che si abolisce o che ha una vita temporanea e transitoria.

A cotesto duplice scopo è provveduto in cinque parti principali nelle quali si divide il nostro progetto. La prima tratta *Dell'amministrazione civile del culto cattolico;* la seconda *Della conversione ed ordinamento del patrimonio del clero secolare;* la terza *Della soppressione delle corporazioni religiose;* la quarta *Dell'amministrazione temporanea ed erogazione del fondo del culto* e la quinta *Delle disposizioni generali e transitorie.*

I.

Il canone fondamentale del nostro diritto pubblico ecclesiastico è stato posto allorchè la Camera ed il paese hanno applaudita la ormai volgare formola della *Libera Chiesa nel libero Stato.* Quando un principio, comunque presentato in una formola così sintetica e non dimostrato nel suo svolgimento razionale, trova tanta accoglienza nella pubblica opinione, difficilmente può trovarsi erroneo, imperocchè la mente di molti se non sa sempre percorrere i vari raziocinii che con-

ducono ad una conseguenza, spesso senza quelli ne afferra la verità. A noi incombe quindi, poichè lo studio di questo progetto ne reclama l'applicazione, assumerne l' esame, e dove veramente si trovi consentaneo ai più sani principii di uno Stato libero, applicarlo senza altro.

È stato già osservato che le relazioni diverse oggi esistenti dello Stato con la religione si riassumono in sostanza nelle seguenti:

1° Lo Stato può essere subordinato alla religione ed assorbito da essa sicchè tutte le sue leggi s'informino ai principii religiosi ed il capo dello Stato sia il gran pontefice della religione la quale in tal caso può veramente dirsi predominante;

2° La religione può invece essere subordinata allo Stato, sicchè questo non ammetta alcuna legge religiosa che non sia da esso realmente sanzionata anco innanzi di essere accolta dalla fede e dalla coscienza;

3° Lo Stato e la religione possono essere affatto separati e vivere indipendenti, nè lo Stato avere nelle cose religiose altra cura tranne quella di reprimere gli atti che offendessero la sicurezza degl'individui o della intiera società;

4° Ovvero l'uno e l'altro potere possono essere distinti senza essere separati assolutamente e vivere liberi ciascuno nella propria sfera, ma senza avere un'assoluta indipendenza. Sicchè la religione, senza compromettere i suoi dogmi e le regole essenziali alla sua disciplina, sia tenuta a dare delle garanzie alla sicurezza dello Stato ed al libero esercizio delle leggi politiche e civili, mentre lo Stato, evitando di mescolarsi nelle materie di fede sulle quali non ha giurisdizione, può dare alla religione quell'appoggio tutelare del quale abbisogna ogni altra istituzione.

Il primo sistema in un Governo libero e per di più di fronte alle tradizioni nostre, è fuori affatto di discussione. Se fu in certo modo in vigore in alcune provincie non può nemmeno immaginarsi la possibilità del ritorno.

Il secondo sistema, che subordina la religione allo Stato, è una strana confusione di due principii diversi; è il sistema opposto alla libertà di coscienza; è un mezzo di Governo tratto da una sfera d'interessi morali che nulla devono avere di comune col Governo; è il dominio assoluto della intolleranza. Se lo vediamo

in pratica in qualche Governo libero non vi è chi, studiandolo anco superficialmente, non ne veda gl'inconvenienti.

Il terzo sistema ha pure inconvenienti gravi, ed è troppo lontano dalle nostre tradizioni per essere ammesso. La indipendenza assoluta dei due poteri come sarebbe inteso in esso non ammette restrizione di sorta; non solo ogni culto che esiste, ma anche ogni culto che sorga ha diritto di vivere nello Stato, qualunque sia la sua essenza, sia pur basato sopra una stranezza. In questo sistema sono sorte delle credenze le più bizzarre. Abbiamo in vero veduto che il loro principio in materia di libertà, che essa cioè è medicina a sè stessa, è prevalso ov'esso è in vigore, e le strane credenze sono, come dovevano, cadute, ma non può dissimularsi che ciò avviene attraverso ad un periodo nel quale le coscienze ne rimangono di troppo turbate, e che in altri termini l'esperimento ne sarebbe troppo grave tra noi, ove antiche tradizioni e credenze meritano che le innovazioni si facciano con quelle cautele e dentro quei limiti che, senza farci abbandonare i sani principii, riescono però a rendere la transazione tra l'antico regime ed il diritto nuovo la più agevole e meno sentita.

Il quarto sistema ci sembra conciliare la vera libertà con quella saviezza di vedute che si devono usare in materia così delicata. Libertà e tutela, ecco quanto le religioni devono richiedere allo Stato, e questo concedere a quelle.

Gl'interessi religiosi sono, non vi ha dubbio, uno dei primi bisogni dell'uomo, ma sono generalmente tutti personali all'individuo: i vincoli collettivi nascono solo dal bisogno dell'esercizio esterno del culto, ma a questi non può intervenire lo Stato in generale, ma devono provvedere i seguaci di uno stesso dogma in particolare.

Lo Stato non potrebbe entrare negl'interessi religiosi di un dogma speciale, varie essendo le credenze dei cittadini, nè potendole esso ridurre ad uniformità di principii; lo Stato ha solo diritto di reprimere le offese che l'esercizio di un culto può arrecare all'individuo o al corpo sociale. Considerata la questione da statisti non si può scendere a diversa conseguenza. Nè diversa potrebbe essere o desiderarsi nemmeno se si considerasse da cattolici e professanti la religione del maggior numero degli italiani. Le religioni libere nello Stato aprono il campo alla prevalenza di quella che

è fondata sopra principii più veri: le religioni libere sindacandosi a vicenda sono vigili custodi che impediscono gli abusi dei loro ministri. Il sindacato che in un sistema diverso si opera dallo Stato su certi atti del potere religioso nel sistema di libertà delle Chiese si opera dalla pubblica opinione, con questa differenza che la disapprovazione nel primo caso si può qualificare di arbitrio dell'autorità, nel secondo non ammette reclamo o lamento. Il favore speciale che lo Stato dà ad una religione pone in una equivoca posizione tutti i cittadini di credenza diversa di fronte ad esso, i quali per ciò si sentono in certo modo stranieri nella loro patria. La libertà per tutte le credenze affeziona egualmente ogni cittadino, qualunque sia la sua fede, allo Stato, perchè lo Stato dà anco alla sua fede speciale quella stessa garanzia che dà alle altre. Il solo intervento possibile dello Stato ci sembra pertanto essere quello che ha il fine di assicurare a tutti egualmente il libero esercizio delle loro credenze dando a tutti sicurezza eguale ed erigendosi nelle materie religiose come nelle politiche a custode ed istrumento della libertà.

La garanzia che le religioni devono allo Stato si è di non adottare principii che offendano la morale universale, di non creare imbarazzi alla pubblica amministrazione ed economia, di non ledere la sicurezza pubblica o privata. Fuori di questi limiti le istituzioni religiose devono avere la libertà di ogni altro cittadino o istituzione civile, lo Stato deve come ogni altra onesta istituzione lasciarne libera l'azione, e solo tutelarla. Ecco a nostro credere la vera idea della libera Chiesa nel libero Stato.

Animati da questi principii, che sono in sostanza quelli dei ministri proponenti i due progetti, e della prima Commissione, abbiamo creduto che mentre questa legge era stata riguardata in precedenza ed in ispecie dal ministro Pisanelli, come un avviamento all'attuazione della libertà delle due istituzioni, potesse invece spingersi a gettarne le basi.

Ma nel farlo di fronte alla Chiesa cattolica non dobbiamo dimenticare che essa esiste già nello Stato. È quindi indispensabile esaminare come vi esiste, e quali ostacoli si devono removere onde possa entrare in questa via di reciproca e savia libertà che abbiamo determinata. Or la Chiesa esiste nello Stato non come semplice e venerata istituzione, ma come un potere

che vuole la supremazia sulle istituzioni politiche e civili. Centralizzata nel Pontefice e regolata con i semplici ed ammirabili principii del suo divino fondatore potrebbe diffondere la sana intelligenza dei suoi dogmi nell'ordine gerarchico che gli ubbidisce, senza invadere, nè turbare il potere politico, il quale ha diritto e dovere ad una vita indipendente. Centralizzata invece nel papa-re intende vivere nello Stato come una vera potenza; vuole avere i suoi legati, i quali usurpano perfino la preminenza a chi rappresenta vere potenze politiche; vuol far trattati, esige modi di possesso speciali contrari alla pubblica economia e perciò negati ad altri cittadini, e leggi civili e penali sue proprie, e tribunali e giurisdizioni. Nè qui si ferma, ma pretende impedire ai popoli i diritti più sacri quando la nazionalità e la libertà conquistate non gli sembrano utili ai suoi fini, mentre allorchè gli stessi principii gli giovano le difende e sostiene.

Nelle istituzioni locali, gli ordini monastici a nome della povertà, alla quale dicono di votarsi, si rendono padroni di ricchezze e possessi vastissimi, e già assorbirebbero l'intiera proprietà fondiaria se lo Stato non avesse provveduto ad impedirlo. La stessa carità che vantano come virtù, stranamente falsata dai pregiudizi; l'elemosina non già data come la civiltà richiede nel vitto morale dell'istruzione che solleva l'uomo alla sua vera missione di vivere della sua industria; che ne rialza la dignità e lo fa riconoscente del pane che può spezzare alla sua famiglia al solo Creatore che gli ha dato l'intelletto per guadagnarlo, ed alla società che gli ha dati i mezzi per coltivarlo, ma sovvenuta indistintamente in cibo o ricovero a danno dell' operosità e della morale dignità delle plebi.

Nel clero secolare eguali vizi economici nel possesso, eguale in parte l'inerzia di certi inutili prebendati, ma sopratutto larghezza di censo in chi nulla fa, strettezze lacrimevoli nei veri operosi.

Il potere civile in lotta continua per riconquistare la comunanza delle leggi e dei tribunali che sono diritti suoi esclusivi; e la storia ci mostra che quando ha creduta superata la lotta e riacquistata la quiete, ha dovuto vedere non solo riaffacciate dalla Curia Romana le sopite pretese, ma perfino minacciata la sua tranquillità. Che anzi coloro tra gli Stati che hanno più contribuito a difendere con danno proprio morale e materiale cotesto potere vacillante, hanno veduto

condannare le istituzioni loro col tuono del padrone allo schiavo nelle encicliche e nei sillabi diffusi e sostenuti dalle mille braccia delle quali dispone.

Questo stato di cose deve cessare, e facile ci sembra il modo. L'Italia, che non riconosce il potere temporale del Pontefice, non ha ragione nè per accettare un suo rappresentante, nè per fare seco trattati. E qual ragione vi sarebbe per trattare con un'autorità che è tutta spirituale e che non ha altra legittima missione tranne quella di spargere la morale e la fede religiosa in questo mondo per ottenerne merito in un altro? Lo Stato solo ha il diritto di creare tribunali e di crearli per legge; ha quindi il dovere di ritenere come illegittimi e fuori della legge quelli non istituiti legalmente. Tutti i cittadini in uno Stato libero sono eguali ed egualmente sottoposti alla sola legge comune.

Se lo Stato non ha ragione di trattare colla curia romana, deve procedere animoso alla riforma dell'amministrazione civile del culto cattolico, operandola però in modo da non invadere i veri diritti della Chiesa.

Per compiere ad un tempo la libertà dello Stato con quella della Chiesa anco nei rapporti delle istituzioni locali, occorre svincolare le proprietà ecclesiastiche ed a questo provvede la conversione; occorre remuovere quella parte di clero ozioso che non ha precisa ragione di essere nella gerarchia ecclesiastica. Nè ciò basta; a rendere la Chiesa libera occorre che l'amministrazione civile del culto non risieda, nè direttamente, nè indirettamente nello Stato, ma che abbia l'autonomia sua propria. Ora chi dovrebb'essere il proprietario ed amministratore dei beni della Chiesa? Non il clero, il quale rappresenta la parte eletta dei fedeli, ma non ha titolo di proprietà sui beni. Il patrimonio della Chiesa è dato e formato pel bene dei fedeli e raccolto tra essi; è quindi dei fedeli e di essi soltanto.

Gl'interessi dei fedeli alla conservazione ed amministrazione dei beni ecclesiastici sono divisi nell'ordine della gerarchia ecclesiastica; questa ha le diocesi e le parrocchie; quindi la divisione coerente a questa partizione. Per dare una rappresentanza ai fedeli cattolici conveniva creare delle congregazioni parrocchiali e diocesane, consegnare loro i patrimoni necessari al mantenimento del culto e degli edifizi che si riferiscono a ciascuno dei due fini, determinarne le attribuzioni.

La Commissione vostra alla quasi unanimità non ha

esitato a stabilire questo principio, persuasa che, rendendo quest'amministrazione ai fedeli, si faccia non solo un atto di giustizia, ma un atto di saviezza e di utilità religiosa, perchè con ciò gl'interessi del popolo saranno collegati più con quelli del sacerdote e viceversa, e la proprietà ed amministrazione dei beni ecclesiastici affezionerà maggiormente alla parte spirituale del culto. Così esso è sanzionato nel primo articolo. Il secondo stabilisce come i fedeli debbano essere rappresentati, e dividendo appunto gl'interessi diocesani dai parrocchiali crea due rappresentanze distinte che chiama *Congregazioni*. Esse per la importanza del subbietto si eleggono dagli uomini di età matura che danno più sicura garanzia di saviezza, sono elettive per assicurare vieppiù la buona amministrazione e per porle in armonia con il principio fondamentale delle associazioni nei paesi liberi. Però, dovendosi completare le disposizioni relative alla formazione loro, nè volendone ritardare l'attuazione, si dà facoltà al Governo di nominarne delle provvisorie.

Lo Stato avrebbe mantenuti i vincoli con la Chiesa se avesse conservati assolutamente i diritti sui benefizi di sua nomina, ed il progetto sarebbe riuscito assai incompleto se non avesse almeno preparata la via a rendere al popolo cattolico anco il diritto di eleggersi i suoi pastori.

Il progetto quindi all'articolo 3 dispone che le congregazioni debbono avere la proposta per gli uffici ecclesiastici di libera collazione e di prerogativa regia. Quanto ai primi la nomina ai benefizi è parte affatto temporale del culto, e doveva essere restituita a chi spetta; quanto ai secondi è stata salvata la prerogativa regia, ove la Corona non creda doverla abbandonare, avendo dichiarato per esse necessario l'assenso reale innanzi l'investitura. E mentre si rispettano i diritti dei terzi per quelli di patronato privato, si permette però di farne la cessione alle opere onde lasciare aperta la via a coloro tra i patroni che sapranno meglio apprezzare questo sistema, di favorirne la più completa attuazione.

L'articolo 4 non è che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1°. Esso stabilisce che i beni dovranno essere iscritti in nome delle congregazioni, cui da esse conseguito ogni dono o lascito fatto a Chiese.

Negli articoli 5 e 6 si dispone sui beni i quali

passano alle congregazioni, tra i quali si comprendono quelli della Cassa ecclesiastica e degli economati che restano aboliti. Quanto alla prima lo stesso progetto ministeriale ne proponeva l'abolizione; quanto ai secondi militavano per essi quelle stesse ragioni che hanno consigliata l'abolizione di quella; quanto ad ambedue è manifesto che in un sistema il quale affida temporariamente ad un medesimo ufficio la vendita, la conversione e la distribuzione dei patrimoni ecclesiastici, e che ne riconosce la proprietà e l'amministrazione in enti nuovi che dovranno avere vita permanente, mancava ogni ragione per conservarli, avendo ambedue la missione di raccogliere, distribuire o conservare temporariamente rendite ecclesiastiche.

L'articolo 7° libera lo Stato ed i comuni da ogni spesa posta sui relativi bilanci per qualsivoglia titolo relativo al culto. Così nemmeno le decime portate per legge a carico dei comuni aggraveranno d'ora innanzi quei bilanci. Il vantaggio di questa disposizione è duplice: giova perchè separa l'amministrazione del culto cattolico dalle altre amministrazioni le quali abbracciano altri interessi civili di credenti diversi: non potevasi costringere con giustizia l'israelita e il protestante a pagare spese di un culto diverso dal loro.

L'altra ragione è tutta di economia, e verrà meglio rilevata in appresso.

L'articolo 8° dichiara quali sieno le spese poste a carico dell'opera diocesana, tra le quali abbiamo poste quelle delle chiese monumentali. Vi sono nello Stato molte chiese che sono veri monumenti del genio italiano, le quali non potrebbero essere convenientemente mantenute se non che dall'opera diocesana la quale è più in grado di apprezzarne il merito, ed ha mezzi maggiori per provvedervi.

Le dotazioni degli arcivescovati e vescovati, dei canonicati e cappellanie delle metropolitane e cattedrali vescovili non potevano rimanere quali sono attualmente; oltre la sproporzione che esiste tra le diverse curie, vi sono prebende che hanno possessi ricchissimi. Non faremo un sindacato del modo col quale sono erogate dai titolari; solo diremo che piccola parte di esse viene distribuita ai parrochi secondo l'indole e le simpatie dei prebendati. Ora il parroco, se è tenuto ad essere gerarchicamente sottoposto al vescovo, non deve però riceverne la carità, e ciò per conservare

quella dignità ed indipendenza alla quale ha diritto anche di fronte al suo superiore, tanto più che le leggi della Chiesa danno facoltà ai parrochi di nominarsi il pastore, facoltà stata loro tolta sotto Governi assoluti, quando lo Stato reputava opportuno dare e ricevere forza dalla Curia Romana.

La Commissione però, riconoscendo la convenienza di mantenere nei dignitari della Chiesa il dovuto splendore, non ha accettata la proposta indistinta del Ministero di dare per dote lire 15,000 agli arcivescovi e lire 10,000 ai vescovi (Art. 16 del progetto); ma ha stanziata la dote avuto riguardo alla supremazia gerarchica ed alla posizione locale, assegnando nelle città che hanno meno di 100,000 abitanti L. 15,000 ai vescovi e 20,000 agli arcivescovi; in quelle che hanno una popolazione maggiore, ove la spesa e la convenienza di un lustro maggiore è eguale, L. 25,000 per gli uni e per gli altri. Quanto ai canonici è stata fatta distinzione tra le chiese metropolitane e le cattedrali; nelle prime i canonici di uffizio o dignità hanno L. 2500, i canonici semplici L. 1800; nelle seconde quelli hanno L. 2000, questi 1500. I cappellani ed altri aventi uffizi corali avranno dovunque L. 1000. Però nulla si è inteso innovare a quelli di tali benefizi che sono di patronato privato i quali conservano le dotazioni attuali. Vedremo in progresso a quali utili economie conduca questo sistema.

L'articolo 10 dichiara quali sono le spese poste a carico dell'opera parrocchiale.

L'articolo 11 è uno di quelli che la Commissione ha volti a disporre sulla sorte dei parrochi. Essa ha creduto che posto il principio di conservare il patrimonio ecclesiastico il più possibile al culto, la migliore e più giusta distribuzione dovesse farsi tra i parrochi. Ha quindi stabilito in questo articolo che, non solo la congrua minima di essi debba essere di lire 1000 e quella dei vice-parrochi e cappellani di lire 600, ma perchè questo fine non sia una vana promessa, ha voluto che le rendite delle opere parrocchiali, ove la congrua non raggiunga cotesta cifra, non possano essere impiegate ad altro uso finchè non l'abbia di fatto raggiunta. Ha poi respinto il principio di livellare le congrue ad una stessa misura, che era posto nell'articolo 17 del progetto ministeriale sì perchè ha creduto che una certa disparità fosse utile per lasciare ai parrochi la prospettiva di un migliore avvenire nel passaggio ad altre parrocchie

meglio provviste, sì perchè ha voluto rispettati i patrimoni parrocchiali attuali, e gli attuali diritti di patronato privato sui benefizi parrocchiali.

Che anzi, comunque abbia creduto che nelle congrue stanziate possano i parrochi e cappellani trovare un onesto campamento, ha voluto che potessero anco avvantaggiarsi di più, destinando nell'articolo 12 ogni avanzo di rendita delle opere diocesane e parrocchiali che si verificherà dopo supplite le spese loro accollate a nuovi aumenti di congrue ad essi, e ad opere di beneficenza ed istruzione.

Nel fare però quest'amministrazione dei fedeli cattolici e restituir loro i beni ecclesiastici, la legge non doveva creare nuove manomorte; onde nell'articolo 13 le opere ecclesiastiche si sottopongono alle disposizioni della legge del 5 agosto 1850, ingiungendo loro di convertire i lasciti che potessero legittimamente pervenir-gli in rendita pubblica entro il termine di un anno. Le quali prescrizioni sono in sostanza quelle dell'articolo 14 del progetto, applicate alle congregazioni.

Queste disposizioni non completano per avventura l'ordinamento di queste opere ecclesiastiche, ma la Commissione non ha creduto suo ufficio di variare troppo l'indole del progetto sottoposto al suo esame, e quindi mentre, dovendo disporre sui beni in favore dei fedeli, ha dovuto dire come dovessero essere rappresentati, si è ristretta alle prescrizioni necessarie, limitandosi sul di più ad esprimere il desiderio che possano venire al più presto completate, ed anzi che con una legge opportuna si dia opera ad ordinare la legislazione civile di tutti i culti.

II.

Il secondo titolo tratta, com'è detto, della conversione ed ordinamento del patrimonio del clero secolare. Il danno economico che proviene dai possessi stabili delle manimorte lo abbiamo già accennato; questo danno che sarebbe perseverato anco passandone l'amministrazione ai fedeli è da tutti riconosciuto.

La Commissione non poteva esitare ad accettare il principio della vendita e conversione in rendita pubblica di tutti i beni anco del clero secolare. Ha quindi accolto nell'articolo 14 il principio posto nell'articolo 12 del progetto; però, mantenendo i canoni da essa

stabiliti, non ha ammesso nè il passaggio al demanio in proprietà, nè la conversione sulla rendita attuale, come era stabilito negli articoli 9 e 12, ma ha disposto onde venga eseguita la vendita e convertito il prezzo veramente ricavato in rendita. Con ciò ha sanzionato vieppiù la massima della intangibilità del patrimonio ecclesiastico che rimane, quale sarà realizzato, conservato ai fini ai quali viene destinato attualmente.

Le disposizioni dell'articolo 6 del progetto ministeriale sono fuse in gran parte nell'articolo 15 del nostro. Nell'intento di spiegare che sono rispettati i diritti degli attuali investiti e quelli più generali del potere spirituale, in luogo di dichiarare aboliti gli enti morali quivi contemplati si è dichiarato che non saranno ulteriormente provvisti all'epoca della loro vacanza. L'abolizione dei benefizi semplici e delle cappellanie laicali è stata designata con formola più esatta, spiegando quanto ai primi che si eccettuavano quelli soli aventi cura di anime attuale ed abituale, onde non salvare istituzioni non rivolte legalmente e veramente, ma aventi per illegale abuso il solo titolo o il solo possesso di cotesto ufficio nobilissimo del culto.

Vi sono stati aggiunti i benefizi dati in commenda onde non rimanesse il dubbio che cotesta abusiva distribuzione di fondi ecclesiastiaci dovesse rimanere.

X importante

La più ~~grave~~ innovazione sul progetto ministeriale è nel numero 4° di questo articolo, col quale, sempre rispettando gli attuali investiti, si riducono gli arcivescovati ed i vescovati da provvedersi ad uno solo per provincia, lasciando al Governo la scelta della sede. A taluno della Commissione sembrò la misura così grave da ricusargli il suffragio; tal altro si spinse a ricusarsi di prender parte ai lavori ulteriori della Commissione. La maggioranza, nell'avvertire, com'è suo debito, questa differenza sorta nel suo seno, sente il bisogno di esporre le ragioni che l'hanno determinata ad adottarla.

Non si poneva in controversia nemmeno dai dissidenti che la proprietà dei beni ecclesiastici in generale, e dei singoli patrimoni in particolare, nello stato attuale della legislazione, spetta per l'alto dominio allo Stato. Esso ne ha quindi la disponibilità e può dare a quelli una diversa destinazione; concedendoli alla congregazione diocesana della sede che rimane (art. 6) lo stato non fa che spendere il suo diritto positivo per ricono-

scere il diritto storico dei fedeli. Sotto questo rapporto non potrebbero affacciarsi obbiezioni, se pure non si rivolgessero a contrastare il principio ormai ammesso. I diritti degli attuali investiti sono nel progetto rispettati, quindi nemmeno su ciò possono muoversi obbiezioni. La gerarchia della Chiesa, che è cosa tutta del potere spirituale, non è manomessa, perchè non si aboliscono i vescovati, nel qual caso vi sarebbe alterazione della gerarchia, ma si riducono ; ora, la gerarchia non è nel numero, ma nel grado, quindi non è lesa da questa misura. In Italia si contano 44 arcivescovati e 185 vescovati, in tutto 229 diocesi, numero evidentemente esuberante ai bisogni del culto. I progetti Pisanelli e Vacca si limitavano ad esercitare parzialmente la facoltà di disporre dei beni riducendone le doti. Quelle attuali ammontano nel complesso a lire 7,737,214 di rendita. Nel primo degl'indicati progetti era stabilito in genere che dovesse farsi una riduzione sulle doti verificate eccessive, senza porre però verun criterio per determinare quando dovesse dirsi verificato l'eccesso (articolo 19); la Commissione l'aveva, com'è già avvertito, ritenuta negli stessi termini. Nel secondo progetto si manteneva egualmente il numero degli arcivescovati e vescovati, assegnando per dote ai primi lire 15,000, ed ai secondi lire 10,000 ; così le dotazioni sarebbero salite a lire 660,000 per quelli, ed a lire 1,850,000 per questi, in totale lire 2,510,000. La Commissione ha creduto che le dotazioni così assegnate fossero troppo scarse per mantenere cotesti dignitari in quel grado di splendore al quale hanno diritto; se si fosse adoprata ad aumentarle avrebbe veduto tosto assorbire la cifra totale delle rendite attuali, e non vi è chi non veda la esorbitanza di destinare una somma così rilevante per quei soli dignitari; se avesse poi voluto accordare a tutti il trattamento stanziato nell'articolo 9 del progetto, la rendita attuale sarebbe stata di gran lunga oltrepassata. Il sistema pertanto adottato dà solo il mezzo di conciliare la convenienza delle dotazioni con un largo risparmio in favore del clero meno provvisto; il totale delle dotazioni degli arcivescovi e vescovi nelle 59 provincie salirà al più alla somma di lire 1,200,000; potrà quindi distribuirsi ai parrochi poveri la somma di oltre lire 6,500,000.

Ma si è detto che i vescovi hanno il potere di ordine e di giurisdizione specialmente delegato, il quale per la vacanza non passa alle diocesi vicinioni, e che lo

Stato non ha il potere di conferirlo a quelle che rimangono: si è temuto che la mancanza di questi titolari investiti di quel potere in certe circoscrizioni che per ciò ne rimarrebbero prive, potesse dar luogo ad inconvenienti. La maggioranza della Commissione vostra, riconoscendo la verità di tali fatti, non è rimasta scossa dalle temute conseguenze. L'autorità spirituale del Pontefice, al quale spetta provvedere in simili casi, ripararà certamente al bisogno; nè deve sospettarsi che per ingiuste pretese o futili puntigli voglia lasciare un'irregolarità nell'amministrazione spirituale che esercita e che ha il dovere di mantenere esatta nell'interesse dei fedeli; vuolsi inoltre considerare che, rispettandosi com'era debito gli attuali investiti, i temuti inconvenienti non possono verificarsi che tardi e lentamente, e finalmente che, in epoca [illegible] noi non lontana, un simile sistema era stato attuato, e gl'inconvenienti temuti non avevano condotto a conseguenze serie.

È stata anco nel n° 5 di quest'articolo operata la riduzione dei canonicati, la quale ha avuto minori voti dissidenti nella Commissione. Essa era stata già ammessa nella legge delle antiche provincie del 1855 (Art. 2), nel progetto Pisanelli (Art. 20) accolto dalla Commissione precedente, e nel progetto del ministro attuale. (Art. 18). Il progetto Pisanelli bensì ne lasciava nelle metropolitane quindici con dieci cappellani, oltre quelli con dignità od ufficio, nelle cattedrali dodici con sei cappellani; la precedente Commissione limitò il numero dei canonici a dodici nelle prime ed a otto nelle seconde, tenuto fermo in ambedue il numero dei cappellani del progetto. La Commissione ha stabilito il numero di sedici per le metropolitane e dodici nelle cattedrali vescovili, comprendendovi le dignità, quindi può dirsi aver tenuto fermo il numero della Commissione precedente. Dei cappellani non ha reputato conveniente limitare il numero, visto che quello attuale non potrebbe essere variato senza il concorso della congregazione diocesana.

L'articolo 16 provvede alla sorte degli attuali investiti al momento della conversione dei patrimoni, accordando una rendita corrispondente a quelli che gli godevano, e dichiarando che per gli enti morali collettivi non vi sia accrescimento di congrua per la mancanza di alcuni degl'investiti.

Nell'articolo 17 si determinano i passaggi nelle congregazioni dei patrimoni degli enti che non dovranno

© Corsi — Manuscript

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

EMENDAMENTI

al progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli (VACCA) e dal ministro delle finanze (SELLA) nella tornata del 12 novembre 1863.

Soppressione delle corporazioni religiose.

Tornata del 12 aprile 1865.

Art. 1.

Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini e le corporazioni religiose regolari e secolari, che importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

Le case e gli stabilimenti ecclesiastici appartenenti agli ordini ed alle corporazioni anzidette sono abolite.

Identico all'articolo 21 *del Progetto della Commissione.*

Art. 2.

I membri delle corporazioni abolite in forza della presente legge, o delle precedenti acquistano il pieno esercizio dei diritti civili e politici dal giorno della pubblicazione della medesima.

Articolo 22 *del progetto della Commissione con una aggiunta.*

Art. 3.

Ai religiosi ed alle religiose degli ordini possidenti che avessero fatto regolare professione nello Stato prima del 18 gennaio 1864 è concesso, se siano sacerdoti, o coriste, un assegnamento annuo di lire 600 dall'età d'anni 60 in su, di lire 500 da quaranta a 60 anni, di lire 400 se abbiano meno di 40 anni. Se sieno laici o converse è concesso un assegnamento annuo di lire 250 senza distinzione d'età.

Ai terziarii ed alle terziarie, che abbiano servito per un decennio in un convento soppresso, e che abbiano raggiunta l'età d'anni 50, è concesso un assegno di lire 100 dai 50 ai 60 anni, e di lire 150 da 60 anni in poi.

Articoli 23 *e* 24 *del progetto della Commissione con qualche modificazione.*

Ai religiosi ed alle religiose che, all'attuazione della

presente legge, constino incapaci di qualunque occupazione per grave ed incurabile infermità, potrà essere concesso il *maximum* della pensione nella categoria alla quale appartengono.

Circa il pagamento delle pensioni sarà provveduto con apposito regolamento.

Art. 4.

Alle monache, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portata una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato, in ragione della loro età, a norma della tabella *A*, quando la dote stessa sia stata incorporata nel patrimonio di alcuna delle case colpite di soppressione.

Art. 5.

Il Governo, se ne ne sarà richiesto in termine non maggiore di tre mesi dalla emanazione della legge, assegnerà alle monache alcuni locali ove potranno convivere, distinte per ordine o no secondo la loro domanda, sino a che non sieno ridotte a numero minore di 6.

Art. 6.

Ai religiosi regolarmente professi negli ordini mendicanti prima del 18 gennaio 1864 è pure concesso di convivere in alcuni chiostri che loro verrannno assegnati dal Governo, continuando nella questua sotto l'osservanza delle discipline speciali che, a regolarne l'esercizio, il Governo credesse di adottare per ragioni di ordine pubblico.

Art. 7.

Se i religiosi o le religiose conseguiranno nel progresso di tempo qualche beneficio o qualche ufficio, che importi aggravio sul bilancio dello Stato, delle provincie o dei comuni, la pensione sarà diminuita di una somma eguale ad un terzo del nuovo assegno.

Art. 8.

Dalla soppressione potranno per ora essere eccettuale, con regio decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla legge, speciali case per ragione di pubblica utilità da scegliersi fra quelle comprese nella annessa tabella *B*.

Con regio decreto saranno poi determinate la facoltà di ricevere novizii e le altre condizioni per la conservazione delle case eccettuate, le quali potranno pure essere abolite per regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, quando cessasse la causa per cui furono conservate.

Articolo 25 *del progetto della Commissione con qualche modificazione.*

Identico all'articolo 26 *del progetto della Commissione.*

Tratto dall'articolo 5 *del progetto ministeriale.*

Identico all'articolo 30 *del progetto della Commissione.*

Identico all'articolo 31 *della Commissione. con l'aggiunta delle parole:* da pubblicarsi, ecc.

Art. 9.

È concesso un termine di due anni alle corporazioni religiose esistenti in Lombardia, alle quali sia applicabile l'articolo 16 del trattato di Zurigo, per disporre liberamente dei beni mobili ed immobili.

Passato questo termine i beni stessi, senz'altro, andranno soggetti alle disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 10.

I beni appartenenti agli enti morali indicati all'articolo primo passano immediatamente, per effetto della pubblicazione della legge, al demanio, il quale avrà obbligo di rappresentare dal dì dell'effettiva presa di possesso dei medesimi una rendita 5 per 100 inscritta sul Gran Libro del debito pubblico uguale al reddito netto dei beni stessi, da accertarsi in quel modo che è determinato dall'articolo 20 di questa legge.

Art. 11.

Con questa rendita della quale il demanio terrà amministrazione separata dalle proprie rendite, sarà provveduto:

1° Allo adempimento, secondo le discipline in vigore e nei modi convenienti, degli oneri parrocchiali, dei legati pii e di tutti gli altri pesi di beneficenza e di pubblica istruzione inerenti agli enti morali soppressi, in quanto corrispondano alle fatte dotazioni e ai proventi odierni;

2° Al pagamento delle pensioni od assegni contemplati negli articoli 3 e 4 della legge;

3° Al pagamento dei carichi che gravano effettivamente il bilancio dello Stato per spese di culto.

Però la rendita dei beni posseduti da corporazioni religiose che attendono all'insegnamento, sia maschile, sia femminile, dedotto il montare delle pensioni e degli altri pesi di cui fosse gravata, sarà posta a disposizione del Ministero della istruzione pubblica, affinchè continui il predetto insegnamento, ove occorra, opportunamente riordinato.

Art. 12.

I titoli rappresentanti la rendita inscritta sul debito pubblico saranno tenuti presso le amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, aprendosi intanto un conto corrente particolare tra il demanio e le casse anzidette per le anticipazioni che occorressero all'uopo.

Per questo deposito e per le relative operazioni saranno rimborsate alle Casse dei depositi e prestiti le ole spese da essa effettivamente sostenute.

Identico all'articolo 32 del progetto della Commissione.

Articolo nuovo.

Articolo nuovo.

Articolo nuovo.

Art. 13.

Con apposita relazione si farà constare al Parlamento dell'eseguito deposito dei titoli anzidetti e dello stato attivo e passivo dell' Amministrazione relativa sino a che con legge posteriore non sia provveduto all'ordinamento definitivo dell'asse ecclesiastico.

Intanto il sopravanzo delle rendite delle corporazioni religiose soppresse, dopo l'adempimento degli oneri accennati all'articolo 11 sarà attribuito in sussidio dell'istruzione elementare.

Art. 14.

Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalla rispettiva Camera e di tre membri nominati sovra proposta del ministro di grazia, giustizia e dei culti, dal Re che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti la rendita dei beni delle corporazioni religiose soppresse, e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento e pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

Art. 15.

Sono eccettuati dal passaggio al demanio.

1° I fabbricati dei conventi soppressi richiesti dai comuni per uso di scuole, di asili infantili e di ricoveri di mendicità, per goderne finchè durerà tale destinazione, quando non siano assegnati ad abitazione di religiosi a tenore degli articoli 5 e 6, od a pubblico servizio;

2° I beni posseduti da corporazioni religiose e soggetti per disposizione qualunque che possa avere effetto ai termini delle rispettive leggi civili sulle sostituzioni fidecommissarie, a favore di privati, a riversibilità o devoluzione, che avrà luogo immediatamente se questi assumono con opportune guarentigie il carico di corrispondere la rendita netta di tai beni sino all'estinzione totale dei componenti l'ente morale cui appartenessero i beni stessi;

3° I libri, manoscritti, documenti scientifici, monumenti, oggetti d'arte, mobili preziosi ed archivii che si troveranno nella chiese e negli edifizi delle case religiose soppresse, rispetto ai quali oggetti sarà provveduto, secondo l'avviso della Commissione di vigilanza, alla devoluzione a pubbliche biblioteche ed a musei, od alla loro migliore conservazione, previi accordi da pigliarsi tra i Ministeri competenti.

Articolo nuovo.

Articolo nuovo.

Quasi identico all'articolo 36 *del progetto della Commissione.*

Art. 16.

I diritti di devoluzione e riversibilità riservati dall'articolo precedente, n° 2, dovranno essere fatti valere entro un anno dalla pubblicazione della legge.

I beni saranno amministrati dal demanio per conto degli aventi diritto durante tale periodo, trascorso il quale la proprietà dei beni si devolverà al demanio, salvo l'obbligo di liberare agli aventi diritto una rendita sul debito pubblico corrispondente al reddito netto dei beni stessi, qualora il diritto sia fatto valere entro il triennio susseguente alla pubblicazione della legge.

Art. 17.

Per il pagamento dei debiti, oneri e di qualsiasi passività a carico degli enti morali soppressi non si sarà tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal 100 per 5 della rendita medesima.

Art. 18.

I superiori od amministratori delle case religiose e delle corporazioni regolari e secolari, ai quali si riferiscono le disposizioni della presente legge, dovranno denunziare all'autorità demaniale, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge medesima, l'esistenza degli enti, e notificare tutti i beni stabili e mobili ad essi spettanti.

Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario, e presentare tutti i documenti e le notizie che saranno richieste dagli agenti incaricati dell'esecuzione della legge.

Per i beni situati nello Stato e spettanti ad enti posti in Stato estero, la domanda dovrà essere fatta da coloro che ne hanno nello Stato l'amministrazione, quando venisse ommessa dai superiori od amministratori esteri.

Il rifiuto, il ritardo e la inosservanza di questi obblighi, l'alterazione delle indicazioni date o richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettanti alle case religiose, congregazioni od enti morali sopra indicati sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000 e colla perdita dell'assegnamento della pensione, cui potesse avere diritto il contravventore, oltre le altre pene stabilite dalle vigenti leggi.

Identico all'articolo 37 *del progetto della Commissione.*

Identico all'articolo 54 *del progetto della Commissione.*

Identico all'articolo 56 *del progetto della Commissione.*

Art. 19.

Indipendentemente dalle denuncie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati della esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, ed ove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'intervento del sindaco, o di un consigliere municipale.

Identico all'articolo 57 *del progetto della Commissione.*

Art. 20.

Il calcolo della rendita netta per l'effetto degli articoli 10 e 15, numero 2 sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio, tenuto conto di ogni indicazione risultante regolarmente da contratti, da registri, da catasto e dalle consegne fatte in eseguimento della legge 21 aprile 1862, numero 587.

Riprodotto dall'articolo 35 *del progetto ministeriale.*

Art. 21.

La Cassa ecclesiastica è abolita, ed al relativo patrimonio sono applicate le disposizioni della legge presente, fermi rimanendo gli assegni posti a carico della Cassa stessa.

Articolo nuovo.

Art. 22.

Nulla è innovato nelle provincie siciliane circa le disposizioni della legge 10 agosto 1862, numero 743.

Le relative operazioni potranno essere compiute in concorso col demanio dello Stato.

Identico all'articolo 59 *del progetto della Commissione.*

Art. 23.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, per l'esecuzione della quale sarà provveduto con regolamenti sanciti per decreto reale.

Modificato sull'articolo 61 *del progetto della Commissione.*

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 159-D

EMENDAMENTI

al progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli (VACCA) e dal ministro delle finanze (SELLA) nella tornata del 12 novembre 1863.

Soppressione delle corporazioni religiose.

Tornata del 13 aprile 1865.

Art. 1.

Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini e le corporazioni religiose regolari e secolari, che importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

Le case e gli stabilimenti ecclesiastici appartenenti agli ordini ed alle corporazioni anzidette sono abolite.

~~*Identico all'articolo 21 del Progetto della Commissione.*~~

Art. 2.

I membri delle corporazioni abolite in forza della presente legge, o delle precedenti acquistano il pieno esercizio dei diritti civili e politici dal giorno della pubblicazione della medesima.

~~*Articolo 22 del progetto della Commissione con una aggiunta.*~~

Art. 3.

Ai religiosi ed alle religiose degli ordini possidenti che avessero fatto regolare professione nello Stato prima del 18 gennaio 1864 è concesso, se siano sacerdoti, o coriste, un assegnamento annuo di lire 600 dall'età d'anni 60 in su, di lire 500 da quaranta a 60 anni, di lire 400 se abbiano meno di 40 anni. Se sieno laici o converse è concesso un assegnamento annuo di lire 250 senza distinzione d'età.

Ai terziarii ed alle terziarie, che abbiano servito per un decennio in un convento soppresso, e che abbiano raggiunta l'età d'anni 50, è concesso un assegno di lire 100 dai 50 ai 60 anni, e di lire 150 da 60 anni in poi.

~~*Articoli 23 e 24 del progetto della Commissione con qualche modificazione.*~~

Ai religiosi ed alle religiose che, all'attuazione della

presente legge, constino incapaci di qualunque occupazione per grave ed incurabile infermità, potrà essere concesso il *maximum* della pensione nella categoria alla quale appartengono.

Circa il pagamento delle pensioni sarà provveduto con apposito regolamento.

Art. 4.

Alle monache, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portata una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato, in ragione della loro età, a norma della tabella *A*, quando la dote stessa sia stata incorporata nel patrimonio di alcuna delle case colpite di soppressione.

Art. 5.

Il Governo, se ne ne sarà richiesto in termine non maggiore di tre mesi dalla emanazione della legge, ~~assegnerà~~ alle monache alcuni ~~locali~~ ove potranno convivere, ~~distinte per ordine o no secondo la loro domanda~~, sino a che non sieno ridotte a numero minore di 6.

Art. ~~6.~~

Ai religiosi regolarmente professi negli ordini mendicanti prima del 18 gennaio 1864 è pure concesso di convivere in alcuni chiostri che loro verrannno assegnati dal Governo, continuando nella questua sotto l'osservanza delle discipline speciali che, a regolarne l'esercizio, il Governo credesse di adottare per ragioni di ordine pubblico.

Art. 7.

Se i religiosi o le religiose conseguiranno nel progresso di tempo qualche beneficio o qualche ufficio, che importi aggravio sul bilancio dello Stato, delle provincie o dei comuni, la pensione sarà diminuita di una somma eguale ad un terzo del nuovo assegno.

Art. 8.

Dalla soppressione potranno per ora essere eccettuale, con regio decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla legge, speciali case per ragione di pubblica utilità da scegliersi fra quelle comprese nella annessa tabella *B*.

Con regio decreto saranno poi determinate la facoltà di ricevere novizii e le altre condizioni per la conservazione delle case eccettuate, le quali potranno pure essere abolite per regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, quando cessasse la causa per cui furono conservate.

I modo di

~~*Articolo 25 del progetto della Commissione con qualche modificazione.*~~

II, sopra domanda individuale e separata delle monache

~~*Identico all'articolo 26 del progetto della Commissione.*~~ I potrà assegnare

I chiostri

~~*Tratto dall'articolo 5 del progetto ministeriale.*~~

Identico all'articolo 30 *del progetto della Commissione.*

Identico all'articolo 31 *della Commissione. con l'aggiunta delle parole :* da pubblicarsi, ecc.

Art. 6.

A queste religiose soltanto sarà compatibile la facoltà d'indossare l'abito monastico colla riscossione della pensione individuale, indicata nell'art. 3., mentre i religiosi e laici tornati al secolo dovranno per godere detta pensione cessare d'indossare l'abito monastico.

Art. 9.

È concesso un termine di due anni alle corporazioni religiose esistenti in Lombardia, alle quali sia applicabile l'articolo 16 del trattato di Zurigo, per disporre liberamente dei beni mobili ed immobili.

Passato questo termine i beni stessi, senz'altro, andranno soggetti alle disposizioni dell'articolo seguente.

Identico all'articolo 32 del progetto della Commissione.

Art. 10.

I beni appartenenti agli enti morali indicati all'articolo primo passano immediatamente, per effetto della pubblicazione della legge, al demanio, il quale avrà obbligo di rappresentare dal dì dell'effettiva presa di possesso dei medesimi una rendita 5 per 100 inscritta sul Gran Libro del debito pubblico uguale al reddito netto dei beni stessi, da accertarsi in quel modo che è determinato dall'articolo 20 di questa legge.

Articolo nuovo.

Art. 11.

Con questa rendita della quale il demanio terrà amministrazione separata dalle proprie rendite, sarà provveduto:

1° Allo adempimento, secondo le discipline in vigore e nei modi convenienti, degli oneri parrocchiali, dei legati pii e di tutti gli altri pesi di beneficenza e di pubblica istruzione inerenti agli enti morali soppressi, in quanto corrispondano alle fatte dotazioni e ai proventi odierni;

2° Al pagamento delle pensioni od assegni contemplati negli articoli 3 e 4 della legge;

3° Al pagamento dei carichi che gravano effettivamente il bilancio dello Stato per spese di culto.

Però la rendita dei beni posseduti da corporazioni religiose che attendono all'insegnamento, sia maschile, sia femminile, dedotto il montare delle pensioni e degli altri pesi di cui fosse gravata, sarà posta a disposizione del Ministero della istruzione pubblica, affinchè continui il predetto insegnamento, ove occorra, opportunamente riordinato.

Articolo nuovo.

Art. 12.

I titoli rappresentanti la rendita inscritta sul debito pubblico saranno tenuti presso le amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, aprendosi intanto un conto corrente particolare tra il demanio e le casse anzidette per le anticipazioni che occorressero all'uopo.

Per questo deposito e per le relative operazioni saranno rimborsate alle Casse dei depositi e prestiti le ole spese da essa effettivamente sostenute.

Articolo nuovo.

Art. 13.

Con apposita relazione si farà constare al Parlamento dell'eseguito deposito dei titoli anzidetti e dello stato attivo e passivo dell' Amministrazione relativa sino a che con legge posteriore non sia provveduto all'ordinamento definitivo dell'asse ecclesiastico.

Intanto il sopravanzo delle rendite delle corporazioni religiose soppresse, dopo l'adempimento degli oneri accennati all'articolo 11 sarà attribuito in sussidio dell'istruzione elementare.

Articolo nuovo.

Art. 14.

Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalla rispettiva Camera e di tre membri nominati sovra proposta del ministro di grazia, giustizia e dei culti, dal Re che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti la rendita dei beni delle corporazioni religiose soppresse, e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento e pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

Articolo nuovo.

Art. 15.

Sono eccettuati dal passaggio al demanio.

1° I fabbricati dei conventi soppressi richiesti dai comuni per uso di scuole, di asili infantili e di ricoveri di mendicità, per goderne finchè durerà tale destinazione, quando non siano assegnati ad abitazione di religiosi a tenore degli articoli 5 e 6, od a pubblico servizio;

2° I beni posseduti da corporazioni religiose e soggetti per disposizione qualunque che possa avere effetto ai termini delle rispettive leggi civili sulle sostituzioni fidecommissarie, a favore di privati, a riversibilità o devoluzione, che avrà luogo immediatamente se questi assumono con opportune guarentigie il carico di corrispondere la rendita netta di tai beni sino all'estinzione totale dei componenti l'ente morale cui appartenessero i beni stessi;

3° I libri, manoscritti, documenti scientifici, monumenti, oggetti d'arte, mobili preziosi ed archivii che si troveranno nella chiese e negli edifizi delle case religiose soppresse, rispetto ai quali oggetti sarà provveduto, secondo l'avviso della Commissione di vigilanza, alla devoluzione a pubbliche biblioteche ed a musei, od alla loro migliore conservazione, previi accordi da pigliarsi tra i Ministeri competenti.

Quasi identico all'articolo 36 *del progetto della Commissione.*

Art. 16.

I diritti di devoluzione e riversibilità riservati dall'articolo precedente, n° 2, dovranno essere fatti valere entro un anno dalla pubblicazione della legge.

I beni saranno amministrati dal demanio per conto degli aventi diritto durante tale periodo, trascorso il quale la proprietà dei beni si devolverà al demanio, salvo l'obbligo di liberare agli aventi diritto una rendita sul debito pubblico corrispondente al reddito netto dei beni stessi, qualora il diritto sia fatto valere entro il triennio susseguente alla pubblicazione della legge.

Identico all'articolo 37 del progetto della Commissione.

Art. 17.

Per il pagamento dei debiti, oneri e di qualsiasi passività a carico degli enti morali soppressi non si sarà tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal 100 per 5 della rendita medesima.

Identico all'articolo 54 del progetto della Commissione.

Art. 18.

I superiori od amministratori delle case religiose e delle corporazioni regolari e secolari, ai quali si riferiscono le disposizioni della presente legge, dovranno denunziare all'autorità demaniale, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge medesima, l'esistenza degli enti, e notificare tutti i beni stabili e mobili ad essi spettanti.

Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario, e presentare tutti i documenti e le notizie che saranno richieste dagli agenti incaricati dell'esecuzione della legge.

Per i beni situati nello Stato e spettanti ad enti posti in Stato estero, la domanda dovrà essere fatta da coloro che ne hanno nello Stato l'amministrazione, quando venisse ommessa dai superiori od amministratori esteri.

Il rifiuto, il ritardo e la inosservanza di questi obblighi, l'alterazione delle indicazioni date o richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettanti alle case religiose, congregazioni od enti morali sopra indicati sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000 e colla perdita dell'assegnamento della pensione, cui potesse avere diritto il contravventore, oltre le altre pene stabilite dalle vigenti leggi.

Identico all'articolo 56 del progetto della Commissione.

Art. 19.

Indipendentemente dalle denuncie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati della esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, ed ove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'intervento del sindaco, o di un consigliere municipale.

Identico all'articolo 57 *del progetto della Commissione.*

Art. 20.

Il calcolo della rendita netta per l'effetto degli articoli 10 e 15, numero 2 sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio, tenuto conto di ogni indicazione risultante regolarmente da contratti, da registri, da catasto e dalle consegne fatte in eseguimento della legge 21 aprile 1862, numero 587.

Riprodotto dall'articolo 35 *del progetto ministeriale.*

Art. 21.

La Cassa ecclesiastica è abolita, ed al relativo patrimonio sono applicate le disposizioni della legge presente, fermi rimanendo gli assegni posti a carico della Cassa stessa.

Articolo nuovo.

Art. 22.

Nulla è innovato nelle provincie siciliane circa le disposizioni della legge 10 agosto 1862, numero 743.

Le relative operazioni potranno essere compiute in concorso col demanio dello Stato.

Identico all'articolo 59 *del progetto della Commissione.*

Art. 23.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, per l'esecuzione della quale sarà provveduto con regolamenti sanciti per decreto reale.

Modificato sull'articolo 61 *del progetto della Commissione.*

CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLE

da unirsi agli emendamenti presentati dal ministro guardasigilli (VACCA) e dal ministro delle finanze (SELLA) nella tornata del 12 aprile 1865.

Soppressione delle corporazioni religiose.

Tabella A.

(*Pensioni vitalizie, articolo* 4).

Età, sino a 30 anni	6	per 100
» da 30 a 35 anni	6 1/2	»
» da 35 a 40 anni	7	»
» da 40 a 45 anni	7 1/2	»
» da 45 a 50 anni	8 1/2	»
» da 50 a 55 anni	9 1/2	»
» da 55 a 60 anni	10 1/2	»
» da 60 a 65 anni	12 1/2	»
» da 65 a 70 anni	16	»
» da 70 a 75 anni	22	»
» da 75 a 80 anni	28	»

Tabella B.

(*Articolo* 8).

1° Case di *Benedettini* Cassinesi.

2° Case di Padri *Fate Bene Fratelli*, o *religiosi di San Giovanni di Dio*, addetti agli spedali.

3° Case di Suore o Figlie della *Carità*.

4° *Eremi* degli Ordini non mendicanti.

SESSIONE 1863-1864

N° 159-F

CAMERA DEI DEPUTATI

PROSPETTO STATISTICO

DELLE

Petizioni relative alla soppressione delle Corporazioni religiose,

ed al riordinamento dell'asse Ecclesiastico.

Tornata del 18 aprile 1865

AVVERTENZA

Si sono numerati fra gli ecclesiastici i rettori di cappellanie laicali, i patroni di benefizi ecclesiastici ed altri che per la loro speciale condizione hanno identici interessi nella soppressione delle corporazioni religiose e nel riordinamento dell'asse ecclesiastico.

A chi ricorse per sè ed altre persone non nominate si tenne conto che della propria firma (*superiori di monasteri, capi di famiglia, ecc*).

TAVOLA I.

PETIZIONI A FAVORE DELLA SOPPRESSIONE GENERALE.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia dell'Abruzzo Ulteriore I.						
Bellante				16		
Elice				10		
Loreto Aprutino				188		
Montorio al Vomano				37		
Moscufo				50		
Silvi				9		
Spoltore				53		
Teramani (2 pet.)				85		
Teramo		Società operaia				
Id.		Associazione giovanile				
Id. (2 pet.)				187		
Provincia dell'Abruzzo Ulteriore II.						
Aquila				511		Vi sono 6 firme scritte dalla stessa mano.
Cittaducale	Giunta munic.					
Provincia d'Alessandria.						
Acqui				82		
Ovada		Società del Gabinetto di lettura				

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia d'Ancona.						
Ancona			2 febbraio 1865			
Fabriano	Giunta munic.					
Loreto	Giunta munic.					
Provincia d'Arezzo.						
Montevarchi	Consiglio com.					
Provincia d'Ascoli.						
Amandola		Società operaia				
Ascoli-Piceno		Società di mutuo soccorso degli operai		96		
Belmonte-Piceno						
Cingoli	Giunta munic.			19		Nei quali 3 illitterati.
Fermo				1		
Monterubbiano	Giunta munic.			73		
Montefiore dell'Aso						
Provincia della Basilicata.						
Matera	Giunta munic.					
Potenza	Consiglio com.					
Id.				146		
Provincia di Bergamo.						
Bergamo		Circolo liberale				

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Bologna.						
Bologna		Società operaia				
Id.			8 gennaio 1865			
Castel San Pietro				88		
Provincia di Cagliari.						
Cagliari		Società degli operai				
Id.		Società di mut. socc. e mutua istruzione				
Provincia di Calabria Cit.						
Acquaformosa				18		
Lungro				9		
Saracena				15		
Provincia di Calabria Ulteriore I.						
Terranova				305	5	
Provincia di Calabria Ulteriore II.						
Catanzaro	Giunta munic.					
Id.	Giunta munic.					

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Caltanisetta.						
Aidone	Consiglio com.					
Castrogiovanni	Giunta munic.					
Piazza Armerina	Consiglio com.					
Id.		Circolo degli onesti operai				
Id. (2 pet.)				101		
Santa Caterina Villarmosa	Giunta munic.					
Terranova di Sicilia		Società Garibaldi				
Valguernera	Consiglio com.					
Provincia di Capitanata.						
Foggia		Società di mutuo soccorso degli operai				
San Severo				158	6	
Provincia di Catania.						
Acireale	Giunta munic.					
Id. (2 pet.)				206		
Aci-Catena				60		
Caltagirone	Consiglio com.					
Catania		Circolo degli operai				
Leonforte		Circolo degli operai				

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Como.						
Asso				30		
Casletto	Sindaco			54		
Como			4 gennaio 1865			
Id.				645		
Erba (Mandamento)				13		
Longarne	Sindaco			9		
Proserpio	Sindaco			6		
Varese	Sindaco					
Provincia di Cremona.						
Casalmaggiore		Circolo patriottico				
Crema		Società del Circolo patrio				
Rivolta d'Adda				19		
Provincia di Cuneo.						
Cuneo				24		
Provincia di Ferrara.						
Ferrara			9 febbraio 1865			
Provincia di Firenze.						
Firenze			6 gennaio 1865			
Id.				1	1	
Montale				23		Fra i quali 2 illitterati.
San Casciano				10		

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Forlì.						
Cesena			22 gennaio 1865			
Forlì		Associazione operaia				
Provincia di Girgenti.						
Girgenti	Deputaz. provin.					
Id.				140		
Menfi	Consiglio com.					
Naro (2 pet.)				163	8	
Sambuca			3 febbraio 1865			
Sciacca		Società operaia				
Provincia di Grosseto.						
Grosseto			22 gennaio 1865			
Id.				220		
Provincia di Livorno.						
Livorno			8 gennaio 1865			
Provincia di Lucca.						
Lucca		Loggia massonica Burlamacchi				
Id.				393		
Valdinievole				120		
Viareggio		Società di mutuo soccorso degli operai				
Provincia di Macerata.						
San Ginesio	Giunta munic.					

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Messina.						
Messina	Consiglio com.					
Id.	Consiglio com.					
Id.	Giunta munic.					
Id.	Giunta munic.					
Id.	Giunta munic.					
Id. (3 pet.)				1483	15	Fra i quali 10 signore
Id.		Società operaia				
Id.			5 marzo 1865			
Sant'Angelo				129		
Provincia di Milano.						
Milano		Assoc. gen. di mut. soccorso degli operai				
Id. (11 pet.)				1295		
Casalpusterlengo				30		
Provincia di Modena.						
Modena			18 dicemdre 1864			
Provincia di Molise.						
Bonefro				44		
Provincia di Napoli.						
Napoli		Società nazionale emancipatrice del Sacerdozio italiano				
Id.		Associazione giovanile scientifico-letteraria e politica				
Id. (2 pet.)				222		

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Palermo.						
Cefalù	Consiglio com.					
Monreale	Consiglio com.					
Palermo (4 pet.)				900	7	Fra le firme dei laici ve ne sono 5 scritte dalla stessa mano.
Id.					13	
Provincia di Parma.						
Parma				79		
Provincia di Pavia.						
Pavia				*Molti*		Non si rinvenne la petizione.
Provincia di Pesaro.						
Pesaro				751		
Sant'Angelo in Vado	Giunta munic.					
Provincia di Piacenza.						
Piacenza		Associazione operaia		36		
Id.						
Provincia di Pisa.						
Pisa		Assoc. Montanelli di mutua educazione e assistenza		1088		
Id.						
Provincia di Principato Ulteriore.						
Ariano					4	

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Ravenna.						
Bagnacavallo		Società democratica unitaria				
Faenza			29 gennaio 1865			
Lugo				221		
Ravenna				200		
Provincia di Reggio.						
Guastalla			5 febbraio 1865			
Reggio		Società di mutuo soccorso degli operai				
Provincia di Siena.						
Cetona				56		
Chiusi (2 pet.)				86		
Fojano della Chiana				44		
Radicofani				23		
Sarteano				30		
Siena			22 gennaio 1865			
Sorano				26		
Provincia di Siracusa.						
Scicli	Giunta munic.					
Id.				212	2	

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Terra di Bari.						
Acquaviva delle fonti				140		
Corato				230		
Locorotondo				41	2	
Monopoli	Consiglio com.					
Ruvo di Puglia					6	
Trani		Società gen. di mut. soccorso ed istruzione degli operai				
Id. (2 pet.)				383		
Turi	Giunta munic.					
Provincia di Terra d'Otranto.						
Lecce (2 pet.)				337		
Provincia di Torino.						
Torino (5 pet.)				253		
Provincia di Trapani.						
Gibellina	Giunta munic.					
Marsala			12 febbraio 1865			
Mazzara del Vallo	Giunta munic.					
Id.	Giunta munic.					
Id.				136	3	Fra i quali 14 signore.
Partanna	Consiglio com.			210		
Salemi				116	9	
Trapani	Giunta munic.					
Id.	Giunta munic.					

Segue TAVOLA I.

Petizioni a favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia dell'Umbria.						
Bevagna	Consiglio com.			55		
Città della Pieve				92		
Città di Castello	Giunta munic.					
Gubbio				73		
Massa di Tondi				26		
Narni				32		
Orvieto				156		
Perugia				937		
Rieti	Giunta munic.					
Id.		Società operaia di mutuo soccorso				
Id.				69		
Spoleto				176		
Spello	Giunta munic.			59		
Terni	Giunta munic.					
Todi				446		
Dall'estero.						
Alessandria d'Egitto				26		
Smirne				57		
Tunisi				103		
Totali	45	30	15	15416	81	

TAVOLA II.

PETIZIONI PER ECCEZIONI ALLA SOPPRESSIONE.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Provincia dell'Abruzzo Citeriore.				
Casali			1	
Lama	Consiglio comunale			
Rocca Montepiano	Consiglio comunale			
Provincia dell'Abruzzo Ulteriore I.				
Giulianova	Consiglio comunale	75		
Isola del Gran Sasso	Giunta municipale			
Mosciano	Consiglio comunale			
Provincia dell'Abruzzo Ulteriore II.				
Arischia	Sindaco	34	6	
Cagnano	Sindaco		1	
Calascio	Consiglio comunale			
Camarda	Sindaco		3	
Cerchio	Consiglio comunale	53	3	
Pizzoli	Sindaco	41	10	
Preturo	Sindaco		1	
Provincia d'Ancona.				
Ancona		3		
Loreto	Giunta municipale			
Monte Marciano			1	

Petizioni per eccezioni alla soppressione.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Provincia d'Ascoli.				
Massafermana	Giunta municipale			
Provincia di Basilicata.				
Muro				Monache Chiarisse — Non si rinvenne la petizione.
Tursi		115		
Provincia di Benevento.				
Airola	Consiglio comunale			
Provincia di Calabria Citeriore.				
Acquappesa	Consiglio comunale			
Amantea	Consiglio comunale			
Attilia	Consiglio comunale	45	3	
Belmonte Calabro	Giunta municipale			
Belvedere Marittimo	Giunta municipale			
Bonifati	Consiglio comunale			
Celico	Giunta municipale			
Id.	Giunta municipale			
Fuscaldo	Consiglio comunale			
Grimaldi	Consiglio comunale	106	11	
Lago	Giunta municipale			

Segue TAVOLA II.

Petizioni per eccezioni alla soppressione.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Segue *Provincia di Calabria Citeriore.*				
Lattarico	Consiglio comunale			
Longobardi	Consiglio comunale			
Maierà	Consiglio comunale			
Molito		13	2	
Montaldo Calabro	Giunta municipale			
Paola	Consiglio comunale			
Pedace	Consiglio comunale	27	9	
Rende	Consiglio comunale			
Rota Greca	Consiglio comunale			
San Fili	Giunta municipale			
San Gineto	Consiglio comunale			
San Lucido	Consiglio comunale			
San Pietro in Amantea	Giunta municipale			
Sant'Adriano			10	
Terranova	Consiglio comunale			
Torano-Castello		112	5	Fra i laici vi sono 47 illetterati.
Provinvia di Calabria Ulteriore I.				
Geraci		163	2	

Segue TAVOLA II.

Petizioni per eccezioni alla soppressione.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Calabria Ulteriore II.				
Cropani	Giunta municipale			
Mesoraca	Consiglio comunale			
Mongiana	Consiglio comunale			
Policastro	Giunta municipale			
Serra		500	30	Fra i laici ve ne sono 245 illitterati.
Spadola	Consiglio comunale			
Provincia di Caltanisetta.				
Caltanisetta			4	
Provincia di Catania.				
Troina	Sindaco			
Provincia di Como.				
Brezzo di Bedero	Giunta municipale			
Castello Vasto	Giunta municipale			
Germignaga	Giunta municipale			
Muceno	Giunta municipale			
Musadino	Giunta municipale			
Porto Valtravaglia	Giunta municipale			
Santa Maria del Monte	Giunta municipale			
Veccana	Giunta municipale			

Segue TAVOLA II.

Petizioni per eccezioni alla soppressione.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Genova.				
Altare	Consiglio comunale			
Biertro	Consiglio comunale			
Bormida	Consiglio comunale			
Brovida	Consiglio comunale			
Calizzano	Consiglio comunale			
Carcare	Giunta municipale			
Carretto	Consiglio comunale			
Cengio	Consiglio comunale			
Chiavari		19		
Cosseria	Consiglio comunale			
Mallare	Consiglio comunale			
Pallare	Consiglio comunale			
Plodio	Consiglio comunale			
Rocchetta Cairo	Consiglio comunale			
Savona	Consiglio comunale			
Provincia di Grosseto.				
Santafiora		811		
Provincia di Lucca.				
Borgo a Mozzano		734		

Segue TAVOLA II.

Petizioni per eccezioni alla soppressione.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Messina.				
Milazzo		366		
Taormina (2 pet.)		165		
Provincia di Milano.				
Milano (2 pet.)			2	
Rho			1	
Sesto Calende	Giunta municipale			e 15 monache.
Settola	Giunta municipale			e 9 monache.
Provincia di Molise.				
Forlì	Consiglio comunale	53	4	
Isernia	Consiglio comunale	84		
Id.	Consiglio comunale	80		
Id.		69		
Rionero	Consiglio comunale	6	3	
Larino			1	
Roccasicura	Consiglio comunale	28		
Provincia di Napoli.				
Lettere	Consiglio comunale			
Napoli	Sindaco			
Id. (3 pet.)		190		e 9 donne.
Ottajano			7	

Segue TAVOLA II.

Petizioni per eccezioni alla soppressione.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Novara.				
Novara			1	
Provincia di Palermo.				
Bisacquino (2 pet.)	Giunta municipale		18	
Id.	Giunta municipale			
Campofiorito	Giunta municipale			
Chiusa Sclofani	Giunta municipale			
Contessa	Giunta municipale			
Gerace		165		
Giuliana	Giunta municipale			
Provincia di Parma.				
Parma			1	
Id.				d'una monaca.
Provincia di Pesaro.				
Pergola	Giunta municipale			
Provincia del Principato Citeriore.				
Cava de' Tirreni	Consiglio comunale			
Id.	Consiglio comunale			

Segue TAVOLA II.

Petizioni per eccezioni alla soppressione.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Provincia del Principato Ulteriore.				
Capriglia	Consiglio comunale	18	5	
Loreto di Montevergine			1	
Ospedaletto	Consiglio comunale	51		
Solofra	Consiglio comunale			
Summonte	Consiglio comunale	57		
Taurasi	Consiglio comunale	48	11	
Valle (Villaggio)	Consiglio comunale	41		
Provincia di Sassari.				
Ósilo	Giunta municipale	71		
Provincia di Siena.				
Chianciano		267		Fra i quali vi sono 67 firme scritte dalla stessa mano.
Radicondoli		73	4	e due donne. — Fra i laici sono compresi 8 illitterati.
Siena	Consiglio comunale			
Provincia di Siracusa.				
Scicli		1		

Segue TAVOLA II.

Petizioni per eccezioni alla soppressione.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Terra di Bari.				
Altamura (2 pet.)			5	
Bari		473	5	
Mola		8	29	I laici sono illitterati.
Provincia di Terra di Lavoro.				
Arienzo	Consiglio comunale			
Aversa		405		
San Felice	Consiglio comunale			
Santa Maria a Vigo	Consiglio comunale			
Provincia dl Terra d'Otranto.				
Campi Salentino		143	29	
Gallipoli		99		
Montemesola	Consiglio comunale			
Provincia di Torino.				
Torino			1	
Totali	97	5812	230	

TAVOLA III.

PETIZIONI **CONTRO** LA SOPPRESSIONE GENERALE.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia dell'Abruzzo Citeriore.						
Altino	3		10			
Ortona	99	4	1			
Rapino	14	2				
Provincia dell'Abruzzo Ulteriore I.						
Atri						Non si rinvenne la petizione.
Canzano	37	7				
Civitella del Tronto	73	12				
Corropoli	47	12				
Giulia	50	24				
Montepagano	47	10				
Morro	71					
Nereto	74	8				
Poggio Morello	14	1				
Sant'Omero	31	3				
Teramo	41	63				
Torricella	34	4				
Provincia d'Alessandria.						
Acqui	66					
Annone	22	1				
Ovada	318		57			
Strevi	66					
Tagliolo	127	1				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia d'Ancona.						
Ancona		17				
Castelfidardo	129	3	111			
Castelplanio	8					
Cerreto d'Esi	13	3				
Loreto	10	1				
Montalboddo	151	15		6		
Monte San Vito		10				
Offagna		3				
Osimo		10				
Polverigi		4				
Sirolo		6				
Sassoferrato		7				Ed il sindaco.
Provincia d'Arezzo.						
Borgo alla Collina	26	1	50			
Campogialli	13	1	122			
Canapale	39	1	147			
Casanuova	9	1	60			
Cascio	20					
Castel Castagnaio	5	1	36			
Cavriglia	85	4	223	12 *		* Illetterate.
Cosentino	211	3	23			
Cestello	45					

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia d'Arezzo.*						
Coffia	36	1				
Colle						
Cortona	230	7	149	17		
Filetto	5		13			
Fronzano	7	1	62			
Laterina	11	2	107			
Mandrioli	10					
Modine	9		16			
Moncioni	66	1	22			
Montelungo	5	1	74			
Montemignaio	50					
Poggio di Loro	30					
Ponte	12				3	
Pratovecchio	105					
Raggiolo	31	3	6			
Rocca Ricciarda	19	1	29			
Sala	10				17	
San Clemente in Poggio	12	1				
S. Giovanni Battista a Quoto	19	1	27			
San Silvestro Cojano	17	1	37			
Santo Stefano al Fornello	42	2	74	30		
San Vito	22	2	39			
Spalanni	17	2	33			
Sprugnano	9					
Stia	158	1				
Valdibure	34		52			
Vallucciole	90					
Villa	28					
Vitareta di Laterina	9	1	53			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia d'Ascoli.						
Abbetito	8		26			
Accumoli	84	5	63			
Agelli (Osoli)			29			
Alteta	13	3				
Altidona	23	15	71			
Amandola	173	47	231			
Amatrice	110	2	41			
Appignano	37	16	108			
Arquata del Tronto	63	1	53			
Ascoli	1410	99	876	71		Degl'illetterati 18 sono ecclesiastici, e delle donne 58 sono illetterate.
Aspeconia	12		20			
Belmonte Piceno	34	4	29			
Bolli	66	3	114			
Cafforano	8	1	60			
Capinino	3		13			
Capo d'Acqua	21		17			
Capo di Rigo	1		24			
Capradossa	15		138			
Capriglia	6		49			
Carossai	64	37				E la Giunta municipale.

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia d'Ascoli.*						
Casalena	3		13			
Casali			44			
Castel Folignano	22	2	119			
Castel Frosino	10		77			
Castel San Pietro	10	1	85			
Castiglioni	7		22			
Castignano	6					
Castorano	4		18			
Cepparano	6		22			
Cerreto	15		36			
Collegrato	5		3			
Collespada e Casaventre	13		11			
Colonna	16		64	41*		* Illetterate.
Comunanza	47	9	117			Ed il sindaco.
Cornillo Nuovo	15		3			
Cupra marittima		38				
Falciano	1		67	22		
Fallerone		6		12*		* Monache, delle quali 6 sono illetterate.
Fermo	490	33	651	129*	53**	* Delle quali 17 illetterate. — ** Tutte di donne.
Folignano	138		59			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia d'Ascoli.*						
Forcella	1		20			
Francavilla	32	4	51			
Fumi	5		26			
Gilciano	14		23			
Grottazzolina		22	72			
Guico	1		30			
Illice	16		64			
Lama	69	3	307			
Lapedona		28				E la Giunta municipale.
Leofari	3		41			
Macchia da Sole	2		36			
Magliano	141	22	12*			*Ecclesiastici.
Marsia	18		96			
Massa Fermana	65	12				
Massignano	23	11	24			
Meschia	2		22			
Montadamo	57					
Montalto	19					
Monte di Neve	6	1	11			
Montefalcone Appennino	14	5	74			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia d'Ascoli.*						
Montefiore dell'Aso	38	12				
Monte Fortino	54	72	249			
Monte Gallo	59		124			
Monte Gilberto	48	2				
Monte Giorgio	77	43				
Monte Granaro	56	3				
Monteleone	75	12				
Montelpare	27	4	93			
Monte Monaco	25	6	167			
Montemoro	4		37			
Monteprandone		9				
Monte Rinaldo	30	23				
Monte Rubbiano	123	10				
Monte San Pietrangeli	35	6				
Monte San Pietro Morico	37	3	31			
Monte San Paolo del Tronto	50	24	72			
Monte Vidone	26	3				
Montottone		28				Ed il sindaco.
Monturano	84	8				
Moregnano	13	2				
Moresco	33	8				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia d'Ascoli.*						
Mozzano	13	3	52			
Nomisci (Amatrice)	10		6			
Offida	117	28	588			
Olmeto	4		41			
Ortezzano	14	9	62			
Osoli	5		2			
Pagliare	31	1	131			
Palmiano	4		17			
Pantano Montegallo	27	14	45	15*		* Monache.
Patarico	18	1	18			
Pedaso	24					
Pedona	15		33			
Pescara d'Arquata	32	1	36			
Petritoli	66	11				
Piedicava	12		32			
Piedilama	24		27			
Pinaco	10		12			
Pistrino di Montegallo	13	3	29			
Poggio-Bretto	22	2	158			
Poggio Canoso	7	1	69			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia d'Ascoli.*						
Polisio	3	1	38			
Ponzano	25	3	42			
Porchia	16	2	87			
Porchiano	10		91			
Portella (Monteadamo)	7		20			
Porto San Giorgio	27	9				
Prata	18		6			
Pretara	10		24			
Rapagnano	30		10			
Ripatransone	varii					Non si rinvenne la petizione.
Rocca Monte Vermice	9	1				
Ronciglione	4		13			
Retella	18	8	100			
San Benedetto		5				Ed il sindaco
Sant'Elpidio a Mare	80	21	10			Ed il sindaco.
Sant'Elpidio Marico	25	20				
San Filippo	27	1	177			
San Gabbiano	10	1	43			
San Giuliano	55		8			
San Giusto	9		37			
San Pancrazio	1		66			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia d'Ascoli.*						
San Quirico	10		38			
Santa Maria delle Scalette			23			
Santa Maria del Tronto	5		39			
Santa Vittoria in Montenano		39				E la Giunta municipale.
Simigliano (Venarotta)	6		66			
Sommata	15	1	7			
Smerillo	39	2				
Spineta	31	3	33			
Tallacono	9		44			
Talvacchia	2		21			
Torre San Patrizio	40	4				
Trisango	14		35			
Tufo	9		4			
Valcenante	14		48			
Valentina			18			
Valle Castellana	8		34			
Valle d'Acqua	8		37			
Valle Grascia	17		43			
Villa Macchia	9		5			
Valle Sarsana	6		97			
Vallorano	6		15			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia d'Ascoli.*						
Venamartello	12		51			
Venarotta	1	3	15			
Vezzano d'Arquata	3		11			
Villa Gessi	4		46			
Villa Poggio Casoli	1		9			
Villa Poggio Vitellino	6		6			
Villa Sant'Angelo	17		25			
Villa S[u] Lorenzo e Flaviano	66		17			
Provincia di Basilicata.						
Acerenza	29	21				
Pietragalla	53					
Tricarico		169		25 *		* Monache.
Provincia di Benevento.						
Castelvenere		2				
Civitella Licinio	26	2	17			
Melizzano e Torello	25	6				
Pietraroia	70	10				
San Lorenzo Maggiore	77	6			6	

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Bergamo.						
Adrara	169	3		26		
Albano	83	2		42		
Albegno	75	1		24		
Albenza	32	2		5		
Albino	220	8		11*		* Monache.
Almè	21					
Almenno San Bartolommeo	175	2		64		
Almenno San Salvatore	225	2		51		
Arcene	452	3	140	203*		* Illetterate.
Bagnatica	152	2				
Bagnella	326	3	2	151		
Bani d'Ardesio	53	1			23*	* Ripetute più volte.
Bariano	123					
Barzana	52	1	26	58	8	Delle donne 8 sono illetterate, e di donne sono pure le firme scritte da una stessa mano.
Bergamo	822	28		252		Delle donne 196 sono monache.
Bianzano	68	2	2			
Bolgare	32	4	2			
Boltiere	134	2		51		
Bondo	35	1				
Borgo di Terzo	54	5				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Bergamo.*						
Borgo San Fermo	158	3		25		
Bracca	88	1				
Brembate di Sopra	40	2		6		
Brembate di Sotto	152	3		43		
Brusaporto	81	3		16		
Burligo	11	3	12	14		
Calcinate	121	6		89		
Calolzio	130			70	8	
Calusco	230	3	120		10*	* Ripetute.
Camerata	100	4	30		16*	* Ripetute.
Capizzone	47	1				
Capriate	35	3		12		
Caprino	129	5				
Carenno	133	3		26		
Carobbio	49		3	2*		* Illetterate.
Carvico	136	2	24	1*		* Illetterata.
Castione	135	5				
Castro	32	2				
Cazzano	47	1				
Celana	91	2				
Cenate San Martino	33			67		

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Bergamo.*						
Cerete Alto	44	4				
Cerete Basso	12					
Chignola d'Oneto	36	1		3		
Chiuduno				60		Non si rinvenne una prima petizione degli abitanti di quel comune.
Ciserano	76	2		12		
Cividate	93	4				
Cividate al Piano	98					
Clusone	201	8				
Calzate	66	4		24		
Comunuovo	83	1	36	67		Delle donne 33 sono illetterate.
Corte	127			60		
Cortenova	66	1				
Costa	98		12*			*Minorenni.
Costa di Serina	100	2			8*	*Ripetute.
Curno	67	2				
Desenzano	81	4	27			
Dossena	178	1	19	57		Delle donne 15 sono illetterate.
Endenna	56	2				
Entratico	60		36			Degli illetterati 10 sono minorenni.
Erve	61			20		
Fara Olivana	27	2				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Bergamo.*						
Fino	58	2	8			
Fiobbio	51	1				
Fiorano	89	2				
Fonteno	95	2				
Gandellino	54	2	2		10*	*Ripetute.
Gandino	261	14	8			
Gaverina	102	4		16		
Gazzaniga	233	7	3			
Ghisalba	120	6		22	16	
Goario	62	2				
Gorlago	122	1				
Gorle	45	2		26		
Gorno	160	1				
Grassobio	71			19		
Grignano	60	2		10		
Gromo	110	5	26		12*	*Ripetute.
Gromo San Marino	28	1				
Grone	77	3		38		
Grumello del Monte	300		7		105	
Grumello de' Zanchi	26	1				
Lallio	53	5				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Bergamo.*						
Leprenno	34	1	5			
Lorentino	76			47		
Lurano	147	2		50		
Mariano	84	2		36		
Martinengo	122	13				
Medolago	146	5	7	41		Delle donne 10 sono illetterate.
Miragolo	45					
Molini di Colognola	67	3		59		
Mologno	74	2		63		
Monasterolo	64	1		14		
Morengio		2			66	
Mornico	80	4			17*	* Ripetute.
Nasolino	21	2				
Nembro	172	6				
Novazzo	58	1		21		
Oneta	26					
Onore	48					
Orio al Serio	21	3		22		
Orio di Sopra	104	5	33			
Orio di Sotto	68	6		14		
Ornica	57	1	7	67		

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Bergamo.*						
Ovezzo	44					
Pagazzano	229	3	42	78*	58**	* D'illetterate 4 — ** Sono tutte di donne.
Parre	81					
Parzanica	66	2				
Pedrengo	34	1				
Peia	68	2				
Perina	35			26		
Pianca	50	2	5			
Piangaiano	36	3				
Piazza	88	2				
Piazzo Alto	110	4			25	
Ponte di Norsa	44	1				
Poscante	36	2				
Pradalonga	33	1		16		
Predore	52	2				
Pugnano	153			20		Delle donne 3 sono illetterate.
Ranzanico	53	2	8			
Remolo	71					
Rigosa	31					
Romano	161	8				
Roncola	50				21*	* Ripetute più volte.

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Bergamo.*						
Rosciate	69	5				
Rossino	84			48		
Rova (Pangaiano)	38	1	4			
Rovetta	138	1	11			
Sabbio	49	2		30		
Sambusita	34					
Seriate	101	3		19		
Sant'Agata	142	3				
Sant'Alessandro in Colonna	49	5		12		
Sant'Andrea	29					
Sant'Antonio d'Adda	31	2				
San Bernardino da Siena	21					
San Gallo	30	4			16*	* Ripetute.
San Gervasio d'Adda	99	4		26		
San Giorgio	138	9	8		10*	* Ripetute.
San Giovanni Bianco	237	7	35			
San Gregorio	24	1				
San Martino di Misma	109	4		16		
San Paolo d'Argon	165	4		51		
San Pellegrino	110	4				
Santo Stefano del Monte						Non si rinvenne la petizione.

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Bergamo.*						
Scanzo	36	4				
Sforzatica	77	3		27		
Sforzatica dell'Olmo	67	1		16		
Silvino	71	2				
Solto	133	5		4		
Sombreno	27	2				
Songavazzo	40					
Sotto il Monte	96	4				
Sovere	341	4	1	242		
Spinone	85	2	17	60		Delle donne 20 sono illetterate.
Spirano	225	4		185		
Stabello	41		3			
Stezzano	158	6	24			
Strozza	68	1	24			
Suisio	93	3				
Tavernola	57	3				
Telgate	157	4	101	102		Delle donne 29 sono illetterate.
Terno	137	2				
Teveno	47	2				
Torre dei Busi	28	1	4			
Torre dei Roveri	115	2		37		

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Bergamo.*						
Trescore	219	8	73	124		Delle donne 46 sono illetterate.
Treviglio	181	1		177		
Treviolo	129	2		14		
Urgnano	256	5		172		
Valgoglio	36			31		
Vallata	67	1				
Valtorta	70	1			12*	* Ripetute.
Vercurago	72	7		103	12	
Verdello	308			84		
Vertova	155					
Vigolo	85	2				
Villa d'Adda	170	4			21*	* Ripetute.
Villasola	122	2				
Zambla di Oltrecollo	53	1				
Zandobbio	48	3				
Zanica	62					
Zogno	77	2		22		
Provincia di Bologna.						
Amola	27	3	32			
Anzola	40		16			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Bologna.*						
Baricella	120	6				
Bologna	2017	35	10			
Castelmaggiore	89	5	159			
Castel San Pietro d'Emilia	218					
Dosso	131					
Imola	1711	6		735		
Lorenzatico	34		84			
Pegola	101	1				
Renazzo	117					
Roffero Muscolo	87					
Rubizzano	61					
San Giovanni in Persiceto	118	20	58			
San Matteo dalla Decima	41					
Santa Maria in Strada	33	1				
Santa Maria delle Budrie	69	2				
Santa Maria in Duno	27	3				
Vedrana	149	1				
Zenerigolo	38	2	49			
Provincia di Brescia.						
Brescia						Non si rinvenne la petizione.
Palazzolo sull'Oglio	161	2	14			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Brescia.*						
Presegno	60	19				
Villa d'Allegno	27	2				
Provincia di Cagliari.						
Oristano	86	27				
Provincia di Calabria Cit.						
Marzi	60					
Montalto	1050					
Orsomarso		7				
Saracena	28	23				
Provincia di Calabria Ulteriore II.						
Montefeltro	50	2				
Nicotera	348	5				Non si rinvenne la prima petizione di quel comune.
Santa Severina	73	22				
Serra San Bruno	318	41				E la Giunta municipale.
Provincia di Caltanisetta.						
Acquaviva	44					
Aidone		23				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Caltanisetta.*						
Barrafranca	270	38		15		
Butera	168	19				
Caltanisetta	1959	127				Non si rinvennero tre altre petizioni di quella città.
Campofranco	51					
Castrogiovanni	350	76		255*	50**	* Fra le quali 119 monache. — ** Sei di laici, 4 di ecclesiastici, 10 di donne e 30 di monache.
Delia	56	10				
Marianopoli	39	3				
Mazzarino	53	63				
Montedoro	33					
Mussomeli	228	26				
Nisumi	102	42				
Pepittano	82	1				
Piazza Armerina		25	12*			* Ecclesiastici. — Non si rinvenne una prima petizione di quel comune.
Pietraperzia	103	32	5			
Proquetto	7	1				
San Cataldo	200	15			19	
Santa Caterina	100	13			58	
San Pietro a Colpagano						Manca la petizione.
Serra di Falco	129					
Sommattino	67					
Sutera	143	7				
Terranova	81	62				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Caltanisetta.*						
Valguarnera	128	24				
Vallelunga	51	9				
Villalba	175	7				
Villarosa	20	11				
Provincia di Capitanata.						
Apricena	77	13	2			
Cerignola	199					
Chienti	17	8				
Faeto	22	3				
Lucera	248	6	38			
San Severo	80				10	
Serra Capriola	163	18				
Troia	238	55				
Volturino	41					
Provincia di Catania.						
Acireale	494	8		16		
Aci Sant'Antonio	61	11				
Belpasso	33	9				
Biancavilla	66	12				
Bonaccorsi	9	2				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Catania.*						
Bronte	263	32				
Caltagirone	94					
Catania	3429	72	20		87	Mancano due altre petizioni.
Ciboli	27					
Motta Sant'Anastasio	96		4		7	
Nicolosi	102	13				
Paternò	223					
Pedara	50	10				
San Giovanni la Panta	25	5				
Sant'Agata li Battiali	7					
Santa Maria di Licodia	35	6				
Trappeto	14					
Vizzini	145	50		45*	44**	* Delle donne 30 sono monache. — ** Undici di laici, 13 di ecclesiastici, 6 di converse e 14 di monache.
Zafferana Etnea	67	6				
Provincia di Como.						
Airuno						Manca la petizione.
Alzate	90	2	98		166*	* Ripetute.
Arlate						Manca la petizione.
Brivio						Id.
Calco						Id.

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Como.*						
Casargo	50			34	16*	*Dieci delle quali sono di donne.
Cazzone	40					
Cerro Maggiore						Manca la petizione.
Como	860	1	3	508*	131**	*Ventotto illetterate. — **Delle quali 45 sono di donne.
Crandola	52		1			
Dervio						Manca la petizione.
Esino	98	1	24	128*		*Delle quali 82 illetterate.
Imbersago						Manca la petizione.
Lierna	125	1				
Ligurno	29		7			
Margno	44					
Nava	67	4				
Oggionno						Manca la petizione.
Perledo	64	1		48		
Porchera						Manca la petizione.
Premana	126					
Ravellino	29					
San Bartolommeo	254			700	76*	*Ripetute.
Santa Maria del Monte						Manca la petizione.
Tremenico	58	1				
Varenna	65			60		

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Cremona.						
Azzano	26	1	21	44*		* Illetterate.
Bagnola Cremasco	125	1				
Bolzone	50	1		10	8	
Botaiano	37	3				
Camisano	47	2				
Campagnola	33					
Capergnanica	76	1				
Casaletto Ceredano	90	1				
Casaletto Vaprio	25	2				
Castel Gabbiano	13	1				
Chieve	50	1				
Credera	102	2	70			
Crema	160		15	198*		Non si rinvennero due altre petizioni di quella città. — * Fra le quali 18 monache e 4 illetterate.
Cremona	206					
Cremosano	36	1				
Farinate	38					
Izzano	35	2				
Madignano	114	1		15		
Monte	40					
Montodine	231					
Offanengo	109		2			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Cremona.*						
Palazzo, Pignano, ecc.	73		103	70		
Passarera	6					
Pianengo	53	1	21	8		
Pieranica	84	3		15		
Porta Ombriano	110	1	55			
Quintano	42	1				
Ricengo	50					
Ripalta Alpina	19	1				
Ripalta Guerrina	72	1	13	5		
Ripalta Nuova	42		21	4		
Ripalta Vecchia	40					
Rovereto	56	1				
Rubbiano	43	2		5		
Salvirola	15	4				
San Bernardino	30	3		2		
San Giacomo, ecc.	59	6	4	2		
San Martino	38	2				
San Michele	60		36	65*		* Delle quali 55 illetterate.
Santa Maria della Croce	65		28			
Sergnano	70	3		35	13	
Tortino	30	2	37	47*		* Delle quali 44 illetterate.

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Cremona.*						
Trescorre	97	1			9	
Vajano	100	4			46	
Vergonzaria	22					
Zappello	56	1	25	100*		* Delle quali 90 illetterate.
Provincia di Cuneo.						
Barolo						I pochi abitanti di quel comune sono numerati con quelli della provincia di Torino.
Provincia di Ferrara.						
Cento	233					
Ferrara	483					Manca un'altra petizione.
Sant'Anna di Reno	107		2			
Provincia di Firenze.						
Agliana	93	2	222			
Arfoli	50				73	
Baronto	22	2	228			
Battifolle	5	1	19			
Bigiano	80	1	5			
Bona	17	1				
Brenta	16	2				
Campi	157			21		

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Firenze.*						
Cannetto	30		11			
Casanuova	10					
Castel Fiorentino	716	4	379	62	50*	* Donne.
Castelfranco di Sotto	44	16				
Cerreto Guidi	300				521	
Cetica	3	1	17			
Chiazzano	20		182			
Corcrugliano	25					
Diteccio	24	1		20*		* Fra le quali due illeterate.
Fiesole	27	1		4		
Figline	344	6	541			
Firenze	4518	88	1034	1832*	631**	*Comprese 43 illetterate. — ** Nelle quali ve ne sono 66 di donne. — Mancano due altre petizioni di quella città.
Firenzuola	52	2		11		
Fucecchio	336	11	5			
Gaglianello	7	1	73			
Galciana	88	1	71			
Galluzzo	34					
Garliano	29	1	7		5	
Incisa	90	1	188		26	
Larciano	334					
La Torre		1	28			
Marradi		10				
Montajone	240		271		343	

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Firenze.*						
Montani	50					
Montemurlo (Pieve)	161	3	590			
Montepiano	42	2	70			
Montopoli	108	5	14			
Morgiano	45	2	30			
Morniano	12	1	34			
Ostina	84					
Piazzanese	24	1	42			
Pistoia	3156	28	480	2*	274*	* Illetterate.
Pitiano	30	1	58			
Pontassieve	87	43	24			
Prato	1103	4	102		274	
Pupigliano	200				10	
Quarto e Quinto	264					
Quorle	7	1	25			
Reggello	87					
Ripalta	23		28			
Ristonchi	1	1	28			
Robbiana	51	1				
Romena	30					
Rotta	90	2	11			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Firenze.*						
Sant'Amato	255	14				
Sant'Andrea	20					
San Donato all'Isola	104	5	136			
San Godenzo	38	3	86			
San Martino	30					
San Miniato	366		14	65*		* Fra le quali 7 illetterate.
San Nicolò Agliano	152	2	155			
San Pietro	15					
San Romano					59	
Santa Brigida all'Opaco	61	1	226			
Santa Croce	46		1			
Santa Lucia Altomena	25		9		5	
Santa Maria in Monte	77	1				
Santa Maria Poppiena	47			2		
Santa Maria Porrena	20					
Santonuovo	69	1	54			
Sesto	115	5				
Stibbio	70	1	111			
Tartiglia	9	1	44			
Teano	61		159			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Firenze.*						
Terzelli	11	1	49			
Tizzana	107	3	86			
Tosi	21	1	4			
Tripallo	100					
Vado	6	1	170			
Vagliana	14	1				
Val di Rubbiana	17	4				
Vergaio	48	1	86			
Vernio	43	2	177			
Viesca	30				20	
Vinci	58	6	59			
Provincia di Forlì.						
Cesena	465	4				
Collina	30	2	40			
Montefiorito		7				
Provincia di Genova.						
Borghetto-Vara	42	7				
Finalborgo				19 *		* Monache.
Pontedecimo	74	6				
San Cipriano	28	1				
San Quirico	30	6				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Girgenti.						
Aragona	13	3				
Bivona	212					
Burgio	136	10		50 *		* Monache.
Calamonaci	30					
Caltabellotta		10				
Camastra	55	6				
Cammarata	140	24				
Campobello	79	13				
Castel Termini	70	23				
Cianciana	23					
Comitini	69					
Girgenti	320	86				
Grotte	40	15				
Licata	94					
Montallegro	43	3				
Monterago	131	7				
Naro	213	3				
Palma Montechiaro	167	3				
Porto Imperiale	70	7				
Racalmuto	165	40				
Raffadala	42	21				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Girgenti.*						
Rappolo	33					
Ravanusa	119	14				
Ribera	53	18				
Sambuca Zabat	345	30				
Sant'Angelo Muxaro	39	4				
San Biagio-Platani	32					
San Giovanni	49	25				
Santo Stefano Quisquina	45	14				
Sant'Anna	23	3				
Santa Margarita di Belice	52	18				
Sciacca	475	86	11 *	218**	22***	* Ecclesiastici. — ** Ripartite in 6 laiche e 212 monache, delle quali 73 sono illetterate.—*** Sono pure di monache.
Scialmonte	40	5				
Provincia di Grosseto.						
Castel di Montegiori	25	1	3			
Grosseto	38	5	31	5		
Monte di Toscana		8				
Roccalbegno	291	4	193			
Tiglio	55	4				
Provincia di Livorno.						
Livorno	1498	6	94	105		

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Lucca.						
Altopascio	16	2				
Borgo a Buggiano	116	18	96	20*		* Fra le quali 4 illetterate.
Buggiano	554	9	349			
Camajore	423			31*		* Monache.
Castellare	179	6	420			
Castelvecchio	39	3	23			
Chiesina Uzzanese	283	6	279			
Collechio	22	1				
Colle di Valnievole	88	2				
Cozzile	8	2	4			
La Costa	24	2	28			
Lucca						Non si rinvenne la petizione.
Malocchio	17	1				
Marzinone	48	2				
Massa	47	2				
Monsummano	33	8				
Monte	15					
Monte Carlo	287	11				
Monte Catini	250	7	266			
Monte Pettolini	47	4				
Pescia	169	41		30		Manca una prima petizione di quella città.

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Lucca.*						
Pietrabuona	66	2				
Pietrasanta	222					
Pieve a Nievole	80	1	243			
Pruno (Stazzema)	110					
Sant'Andrea	42	2	100			
Sant'Annunziata	19	3		20		
San Leopoldo al Cintolese	154	3				
San Lorenzo	47	1	18			
San Michele	74	2	131			
San Nicolao	30	4				
Santa Lucia	42	1	60			
Santa Margherita	40	1			20	
Santa Maria	75	7		26	72	
Santo Stefano	128	14	17			
Sorana	84	6		4		
Torrichio	157	7	144			
Traversagna	80	2	135			
Uzzano	84	6		4		
Vellano	130	2				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Macerata.						
Caldarola	35					
Camerino		6				
Cancelli	29					
Cingoli		21				
Civitanova	79	36	55			
Gualdo	5	18	81			Ed il Consiglio comunale.
Loro Piceno	78	12	110			
Macerata		14				
Matelica	139		4			
Monte Cosaro	75	18				
Montelupone		3				E la Giunta municipale.
Monte San Giusto	107	14	1			
Monte San Martino	66	9	126			
Morrovalle	90	18				
Pausula	186	28	100			
Penna San Giovanni	113	13				
Petriolo	118	17				
Pollenza	58	25				
Potenza Picena	150	54	42			Manca un'altra petizione.
Recanati	158			215		
Sant'Angelo in Pontano		11				Id.

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Macerata.*						
Sant'Egidio alla Vibrata						Manca un'altra petizione.
San Ginesio		15				
San Nicola in Gabbiano						Manca la petizione.
San Paolo di Foce						Id.
San Pietro						Id.
Santa Maria Viminata						Id.
Santa Maria Assunta						Id.
Sanseverino		14				
Seragliano	31	8				
Tolentino		32				
Provincia di Massa-Carrara						
Pontremoli	2					
San Romano	51	9				
Provincia di Messina						
Castel di Lucio						Giunta municipale.
Castroreale	147	55		28*	31**	* Comprese 25 monache. — ** Fra le quali 21 sono pure di monache.
Lipari	113	74				
Mazzara		4	2*			* Ecclesiastici.
Messina	263	558		447*		* Monache.
Taormina						Giunta municipale.

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Milano.						
Arese	78	2		16		
Barate	21	2	6			
Barbajano	28	2				
Bareggio					400	
Bargano	54	1				
Bussero	77					
Canonica d'Adda	64				10	
Casarezzo	60	1			12	
Casolate	17	1	7			
Cernusco Lombardore	181	3				
Crespiatica	109	1				
Dairago	89	2				
Desio	39	1		36		
Ferno	160			15		
Gaggiano	40	3	42			
Golasecca	52	2				
Legnano	108	11				
Lodi	1475					
Mairago	71	2				
Massalengo	114			7		
Matrano	17	2				
Meleto	46					
Merlino	30					

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Milano.*						
Mignette	32					
Milano	2678	145	220	2341 *		* Fra le quali 206 illetterate.
Montanaso	14					
Movimondo	9	2				
Novate Brianza	24	1				
Ossago	41	1				
Pieve Fissiraga	10	1				
Rho	315			56		
Sant'Angelo	56	15				
San Bernardo	70	1		7		
San Giuliano	28					
San Martino	130					
Santo Stefano d'Oggiona					59	
Santa Trinità	12	2				
Seminaccio	27	6				
Seregno	94	1		15		
Sesto Calende	73		2			
Somma (Coerezza)	24		2			
Sordio	37	1				
Turano	47	2		4		
Trenno	60	2		28		

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Milano.*						
Tribiano	5	1				
Valerafrata	92			9		
Vittandone	14					
Zelo Zurrigone	10	1				
Provincia di Modena.						
Carpi	157	7				
Collegara	8	2	62			
Maranello	58		29			
Modena	3700	26	5309	357*	701	* Ripartite in 14 monache e 337 converse, delle quali 264 sono illetterate.
Prignano	60		107			
Spilamberto	131	1	19		10	
Provincia di Molise.						
Bonefro	16	10				
Campomarino	12	3				
Casacalenda	71	14				
Colletorto	26	1		31*		* Monache.
Larino	1107	46			25	Mancano 2 altre petizioni di quella città.
Montelongo	11	5				
Montorio	37	19				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Molise.*						
Morrone del Sannio	39	9				
Provvidenti	7	1				
Ripabottoni	80					
Rotello	49					
San Giuliano di Puglia	33	3				
San Martino in Pensilis	70	11				
Santa Croce di Magliano	54	21				
Termoli	28	12	27			
Ururi	26		6			
Provincia di Novara.						
Borgoticino	61			13		
Coltignaga		6				
Cannobio	111	6		36*		* Monache, fra le quali 7 sono illetterate.
Cerano						
Gozzano				35*		* Monache.
Miasino				48*		* Monache.
Novara	31					Manca un'altra petizione.
Trecate				31*		* Monache.
Provincia di Palermo.						
Alia	41	21				
Alimena	51	1				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Palermo.*						
Aliminusa	30	4				
Bompietro	47	6				
Caltavuturo		1				
Castelbuono	156	41				
Cefalù	207					
Collesano	80					
Geraci Siculo	124	4				
Gratteri	54	16				
Isnello	66	23				
Montemaggiore	3	21				
Morreale	845			35		
Palermo				764 *	87 **	* Tutte monache, fra le quali 24 illetterate. — ** Sono pure di monache.
Petralia Soprana	152	39		6 *		* Monache.
Petralia Sottana	45	23				
Pollina	60	5				
Polizzi-Generosa	100					
San Mauro	178	2				
Valle d'Olmo		11				
Provincia di Parma.						
Albareto	8					

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Parma.*						
Bedonia	138	46				
Borgotaro	53	10	4			
Branzone e San Siro	13				111	
Corniglio	46	3				
Fiorenzola	9	16				
Mezzani	34					
Rocca-Pulsana	10	2	47			
Rocca-Varsi	8	2				
Salso Maggiore	22	3				
San Martino	16	2				
Solignano	16					
Varsi	19	2				
Vigilo-Val Nuce	2		42			
Provincia di Pavia.						
Castellambro	30	1				
Marzano	28	1				
Pavia	75					
Zerbo	30					

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincie di Pesaro ed Urbino.						
Cagli	109					
Cantiano (Borgo)						Manca la petizione.
Fossombrone	191	21				
Pennabilli		7				
Piagge	5		65	22*		* Illetterate.
Piviere di San Martino	35		53			
Piviere di Vado	18		43			
San Pancrazio	17		34			
Sant'Agata Feltria		5				
Urbania	179					
Urbino	392	112	36*	133**		* Dei quali 18 sono ecclesiastici. — ** Tutte monache; 44 sono illetterate.
Valle	23	1				
Provincia di Piacenza.						
Agazzano	54	4				
Aglio	5		84			
Albarola	56	1				
Alpe	20	1	59			
Alseno	45	1				
Antoniano	18					
Arcello Val Tidone	11	2				
Bacedasco	29	1				

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Badagnano	32					
Barbigarezza	2	1				
Baselica-Duce	11	1	3			
Bassano	9	1	11			
Besezzola	12	1				
Bettola	38	2				
Bisenzone	21	1				
Bilegno	23	1	51			
Bobbiano	5	1	30			
Boccolo della Noce	14	1	50			
Boccolo dei Tassi	13	1				
Boccolo Valdenna	4	3				
Borghetto	27	1				
Borgonovo	170	7	28			
Borla	18	1				
Bramaiano	32	2				
Breno	11		30			
Brunelli	14				8	
Bruso	2	1	5			
Bucchignano	16	1				
Bugarlo e Chiesabianca	15	2				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Cacciorasca	11		37			
Cadeo	29	2				
Caffaraccia	25	1				
Calendasco	54	2				
Calenzano	12	1	50			
Campello	25	1				
Campi	8	1				
Campremoldo Soprano	20	2	115			
Campremoldo Sottano	3		90			
Caneso	26	2				
Cangelascio	7	1				
Cantone	5	1				
Caorso	7	4				
Caprile	9	2				
Carmiano	7	2			110	
Carpaneto	41	2				
Cartile	6	3				
Carsogno	8	2			190	
Casaleto	15	1				
Casaliggio Trebbiese	26	4	23		100	
Casanova	28	4				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Cassano	9	2			104	
Cassimoreno	15	1				
Castagnola (Ferriere)	7		86			
Castellana	13					
Castellana Furone	9	1				
Castellaro	6					
Castellarquato	24	13				
Castelletto Rivalta	6					
Castelletto Val Tolla	6	1				
Castelnuovo Fogliani	35	2				
Castel San Giovanni	116	5				
Castione	13					
Cattaragna	12	1	13			
Caversago	9	1				
Celleri	15	2				
Centenaro	18	1	217			
Centovera	28	5				
Centora	4	1				
Cereseto	32	2				
Cereto-Landi e Montenuro	11	2				
Cereto-Rossi	5		51			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Cerro	43					
Chero	3	1				
Chiaravalle	37	2				
Chiavenna-Landi	60	1			8	
Chiesiola	12	1				
Chiulano e Spettine	6	2			70	
Ciriano	21					
Codogno	8					
Cogno San Bassano	3	1				
Cogno San Savino	6					
Corano	29				3	
Corneliano	12		24			
Cornolo	15					
Cortemaggiore	136	16				
Cortinavecchia	19	1				
Cotrebbia	11	1				
Credarola	1	1				
Creta	41	1				
Denavolo	4	1				
Diolo	5					
Doscone-Cusani	12	1				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Fabbiano	18	1				
Faderna	11	2				
Faggio	9	1				
Fierano e Scrivellaro	60	1			8	
Fiuno	3	2			80	
Follara	7					
Fontana Fredda	36	1				
Fontana Pradosa	32	2				
Fossadello	25					
Fotto e Tombeto	11					
Franguiano	5	1	46			
Gabbiano	15	2				
Gambaro	7	1				
Giadello di Bettola	13		36			
Godi	12	1				
Gragnano	42	1				
Gravago	30	2	70			
Grezzo	35	2				
Grintorto	9	1	26			
Gropparello	38	3				
Groppo Ducale	23	1				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Groppo Pomaro	6	1	25			
Groppo Visdomo	35	1				
Grotta	5	1				
Gusano	23	1	7			
Illica	21		12			
Iggio di Pellegrino	4	2			60	
Isola	20	1				
Ivaccari	18	1				
Larzano di Rivergaro	5					
Leggio	5	1	50			
Lisignano	14		100			
Lugagnano	29	2				
Macinesso	21	2				
Maiano	27	1				
Mareto					48	
Mariano	12					
Marzano	6	1				
Masanti	27	1	7			
Metteglia	3	1				
Metti	16	4				
Mezzanoscotto	26	1				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Momeliano	18	2				
Monastero	9	2				
Montalbo	31	1				
Montarsiccio	22	1				
Montebello	2	1	38			
Montebolzone	14					
Montecanino	6	1	59			
Montechino	10	1				
Montegroppo	13					
Montemartino	6					
Monterago	33	1				
Montereggio	9	1				
Monteventano	5	1	37			
Monticello	2	1				
Morfasso	38	2				
Mucinasso	23					
Muradello	14					
Muradolo	7	2				
Nibbiano	68	1				
Niviano	16					
Nociveglia	14	1	1			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Obbio	5					
Obolo	7	1	22			
Oltarello	7					
Olza	10		34			
Ozzola	21	2				
Padri	10	1				
Pariano	25	1				
Pavarano	8		69			
Pecorara	56					
Pedina	13	1	16			
Peli	31	1				
Pessola	11	1				
Pedi						
Piacenza	1604	145	148			Manca una petizione dei carmelitani residenti in quella città.
Pietrarada	8	1				
Pieve di Campi	7	1				
Pieve Dogliara	19	6				
Pieve Stadera	9	2				
Pievetta	11	1				
Pigazzano	27	1	30			
Pilleri	12					

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Pione	4	1				
Piozzano	2	1	19			
Pittolo	37	2				
Podenzano	47	4				
Polignano	22					
Pomaro	8	2	28			
Ponigattone	5		70			
Ponte Albarola	88	3				
Pontenure	83	6				
Pontetidone	10	1				
Pontolo	9	2	58			
Possolengo	48					
Pozzolo	6	1				
Prato Attesola	2	1				
Quarto	13					
Raglio di Rivergaro	6	2			25	
Recesio	39	1				
Revigozzo	6	1	50			
Rezzanello	6		57			
Rezzano	32					
Rigollo	10	1			14	

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Rivalta	53	10	4			
Rivergaro	54					
Rivosecco	4					
Rizzolo	9					
Rocca	12	1				
Rompeggio	2		42			
Roncaglia	17	1				
Roncarolo	14					
Ronco	4	1	22			
Roncovero	2	1	19			
Rossareggio	30	2				
Rottofreno	5	2				
Rovinaglia	5					
Rustigano	24					
Saliceto	24	1				
San Bonino	35					
San Damiano	32	1				
San Gabriele	6	1	17			
San Giorgio	58	2				
Sant'Imento	59	1				
San Lazzaro	5	1	30			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
San Lorenzo	8				40	
San Michele di Val Tolla	22					
San Paolo	32	4				
San Pietro del Groppo	4	1				
San Pietro canal di Rona	15					
San Protasio	20	2				
San Quirico	10					
Santa Giustina (Val Lecca)	28	4				
Santa Maria del Faro	36	1				
Santa Maria del Monte	5	1	71			
Santa Maria del Rivo	6				7	
Sarmato	12	5				
Sarturano	20	1				
Scabiazza	9	2				
Scapolo	21	1				
Scipione	9	1				
Semino	25	1				
Sette Sorelle	4	1				
Settima	22					
Sidolo	10	2				
Sparavera	16	1				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Specchio	7	1				
Sperungia	4	1				
Spora	9	1				
Statto	3					
Stradella	14	1				
Strepeto					48	
Suzzano	15	1				
Tana Rivalta	13					
Tassara	16	1				
Tavasca	6					
Tavernago	8	2	37			
Tiedoli	23	1				
Tornolo	27	4				
Torrano	21	2				
Tosca	4	1			27	
Travazzano	7	3				
Travo	26	2				
Turro	12	1				
Varone	2	4				
Veano-Casolo	4	1			41	
Veggiola	8					

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Prov. di Piacenza.*						
Verano	4	1				
Veratto	14	1				
Verdetto	9		27			
Vernasca	22	1			210	
Vezzolacca	9	2				
Vianino	18	3				
Vico Barone	48	2				
Vico Marino	7	2				
Vicestino e Cimafava	15	2			95	
Vidiano	3	1	26			
Vigoleno	3	4			60	
Vigolzoni	61	4				
Vigolo Marchese	38					
Villanova	9	1	39			
Villo	86	2				
Viserano	3	1				
Provincia di Pisa.						
Calci	46	21			93	
Cascina	200					
Capannoli	222			2		

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Pisa.*						
Cardaso	47					
Casale	208	1				
Colle Montanino	63					
Fanglia	51		32			
Lari	35					
Palaja	75					
Perignano	58		14			
Pisa	21	21	459			Mancano due altre petizioni.
Tregiaja	121					
Villafaletta	65					
Provincia di Principato Citeriore.						
Amalfi	138	48				
Nocera dei Pagani	78	95				
Provincia di Principato Ulteriore.						
Ariano	135	40				
Monteverde			14			
Provincia di Ravenna.						
Cervia	7					
Tassignano	43	5				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Reggio.						
Castelnuovo nei Monti	144	1				
Ligonchio	74					
Reggio	250		171			
Reggiolo	58	4	69			
Rubbiera	82		840			
San Martino in Rio	170				87	
Vigneto	31	1				
Villaminozzo	188					
Provincia di Sassari.						
Osilo		25				
Provincia di Siena.						
Ama	14	1	17			
Ascianello	25		89	82*		* Illetterate.
Asciano		2				
Asinalunga	491		352			
Borgonovo	17		42			
Castellina	19	1	32			
Chiusure	1	3				
Gonfienti	76					
Largnano	31					

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Siena.*						
Loscove	10	1	11			
Montanto		1				
Montalcino						Manca la petizione.
Monte Fallonico	49	25	8			
Montegonsi	259	2	104	406*	75	* Delle quali 48 sono illetterate.
Montepulciano	106	44	48	26*		* Monache.
Monterongriffoli	1	3				
Nottola	15		26		6	
Petrognano	76					
Pressi di Sinalunga	78	1				
Quaracchi	37	2				
Radicondoli	39	2	45			
Ruballa	42					
San Geminiano	156			16		
San Giovanni d'Asso		2				
San Paolo a Ema	16	2				
San Piero al Terreno	71	3	9			
San Quirico d'Orcia	111					
Siena	368	24		65		
Torrita	70		123			
Valle di Chiana	49		39			

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Terra di Bari.						
Andria	2425					
Bari						Mancano due petizioni di quella città.
Bitetto	50	56			8	
Bitonto	219	1				
Bitritto	31	15				
Capurso	106	50				
Ceglie del Campo	41	20	89			
Santeramo in Colle		13				
Terlizzi	161	54				
Triggiano	81					
Prov. di Terra di Lavoro.						
Anduni e Caselle	42	4				
Alvito		19				
Curti	14	1				
Gioia Sannitica	34	1				
Sora	146					
Teano	163					
Prov. di Terra d'Otranto.						
Brindisi	33	19				
Ostuni	90	2				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Torino.	1021*					* Non essendosi rinvenute le petizioni di alcuni fra i comuni qui appresso nominati, si pone a calcolo il numero complessivo delle firme estratto dal sunto delle medesime.
Andrate						Manca la petizione.
Aosta	5	28				
Bajo	7	2				
Baldissero		3				
Banchette						
Bollegno						
Borgiallo						Id.
Brozzo						
Candia						
Castellamonte	13	3				
Castelrosso						Id.
Ceresole Reale	2	2	1			
Chivasso						Id.
Colleretto-Castelnuovo						Id.
Cossano	15					
Fiorano						Id.
Foglizzo						Id.
Issiglio						Id.
Ivrea (Diocesi)	2368	53				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Torino.*						
Locana						
Maglione						Manca la petizione.
Masino						
Mazzè	34				10	
Montalenghe						
Montalto						Id.
Montanaro	35	6	3			
Montestrutto						
Noasca						Id.
Nomaglio	16	2				
Oglianico						Id.
Palazzo	23	3				
Parella						Id.
Pecco-Gauna	30	2				
Perosa						
Priano						Id.
Quagliuzzo	16	2	3			
Rivarolo Canavese						Mancano due petizioni.
Rueglio						Manca la petizione.
Salassa						Id.
Sale Castelnuovo	21	2				

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Torino.*						
Salerano						
Salto						Manca la petizione.
San Giusto						
San Martino Perosa	31	1	6			
Scarmagno						
Settimo Vittone						Id.
Sparone	40		3		25	
Strambinello	8	2				
Susa		72				
Torino		235				
Valprato Corsonera						
Valprato Pianetto						
Verolengo						Id.
Vialfrè						
Vidracco						
Vistrorio	40	2				
Provincia di Trapani.						
Mazzara del Vallo		8				
Provincia dell'Umbria.						
Amelia	27					

Segue TAVOLA III.

Petizioni contro la soppressione generale.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia dell' Umbria.*						
Bastia		14	9*			* Ecclesiastici.
Cascia	119				48	
Città di Castello	19					
Fuligno	11					
Galteno	139		75			
Lisciano	23	3	167			
Monte Castello	18	2				
Montefalco	7					
Moriolo	112		54			
Pacciano	250	1	48			
Perugia	15					
San Pietro alle Fonti	68	5	14			
Sellano	111	2				
Spello		14				
Terni	7					
Totali	114,593	7,765	33,001	15,329	6,852	

CORREZIONI

Pag. 45. Vizzini — Annotazioni:
Leggasi *laiche* invece di *converse.*

» 51. Pistoia — 6ª colonna:
Si tolga l'asterisco posto a cifra 274.

» 62. Modena — Annotazioni:
Leggasi: in 20 *monache* e 337 *laiche*, invece di 14 *monache* e 337 *converse.*

TAVOLA IV.

APPENDICE alle tavole precedenti. — Petizioni giunte posteriormente alla pubblicazione delle medesime (*).

A favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia d'Abruzzo Ulteriore II.						
Pettorano sul Gizio	Giunta munic.					
Provincia d'Ascoli.						
Massignano	Consiglio com.					
Monsampolo del Tronto	Giunta munic.					
Offida	Giunta munic.					
Ripatransone				60		
Provincia di Calabria Ulteriore I.						
Galatro	Giunta munic.					
Provincia di Catania.						
Adernò	Consiglio com.					
Provincia di Como.						
Dongo	Giunta munic.			16		
Provincia di Cremona.						
Soncino				95		
Provincia di Girgenti.						
Naro		Società operaia di mutuo soccorso ed educazione.				
Provincia di Lucca.						
Pescia	Consiglio com.					

(*) In quest'Appendice sono pure comprese alcune delle petizioni segnate come mancanti nelle tavole precedenti.

Segue APPENDICE alle tavole precedenti. — Petizioni giunte posteriormente alla pubblicazione delle medesime.

A favore della soppressione generale.

	Corpi morali	Associazioni	Adunanze popolari	Cittadini		*Annotazioni*
				Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Macerata.						
Belforte del Chiento	Giunta munic.					
Caldarola	Giunta munic.			47		
Monte Casciano	Giunta munic.					
San Ginesio	Giunta munic.					
Provincia di Messina.						
Messina				86		
Id.			29 gennaio 1865			
Provincia di Molise.						
Colletorto	Giunta munic.					
Prov. di Pesaro ed Urbino.						
Cagli	Giunta munic.					
Mercatello	Giunta munic.					
Prov. di Principato Cit.						
Sant'Angelo Fasanella	Giunta munic.					
Prov. di Terra di Bari.						
Monopoli				213*	5	* Fra i quali 14 sono illetterati.
Buvo di Puglia	Giunta munic.					
Provincia di Trapani.						
Trapani		Associazione per la tutela e lo svolgimento dei diritti costituzionali				
Dall'Estero.						
Salonicco (Macedonia)				21		
Totali	17	2	1	538	5	

Segue **APPENDICE alle tavole precedenti. — Petizioni giunte posteriormente alla pubblicazione delle medesime.**

Per eccezioni alla soppressione.

	Corpi morali	Cittadini		*Annotazioni*
		Laici	Ecclesiastici	
Provincia di Calabria Citeriore.				
Acri		172*		* Fra i quali 3 illetterati e 3 minorenni.
Chieti			4	
Torana Castello		120		
Prov. di Calabria Ulteriore II.				
Serra San Bruno (2)	Consiglio comunale			
Provincia di Firenze.				
Palazzuolo	Consiglio comunale			
Provincia di Lucca.				
Montecarlo		157	15	
Provincia di Napoli.				
Napoli		752		
Provincia di Ravenna.				
Casola-Valsenio	Giunta municipale			
Provincia di Terra di Lavoro.				
Villa Santa Lucia	Consiglio comunale	91*		* Fra quelle firme ve ne sono 20 scritte da stessa mano.
Totali	4	1292	19	

Segue **APPENDICE alle tavole precedenti. — Petizioni giunte posteriormente alla pubblicazione delle medesime.**

Contro la soppressione.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Abruzzo Ulteriore I.						
Atri		23				
Borgonovo di Valle San Giovanni	12	8				
Colonnella	39	6	102			
Provincia di Alessandria.						
Molare	95	5				
Provincia d'Ancona.						
Casteleone		5				
Provincia d'Ascoli.						
Acquaviva-Picena	76	6	233			
Cossignano	34	7	215			
Cupramarittima	60	11	196			
Grottamare	159	16	550			
Monteprandone	76	16	257			
Ripatransone	149	28	609			
San Benedetto	172	12	248			
Provincia d'Arezzo.						
Santa Lucia alla Cicogna	10	2	75		24	

Segue **APPENDICE alle tavole precedenti. — Petizioni giunte posteriormente alla pubblicazione delle medesime.**

Contro la soppressione.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Benevento						
Casalduni	25	5				
Cerretto-Sannita	28	40	2			
Cusano-Mutrì	120	8				
Provincia di Bergamo.						
Lovere				32*		* Monache.
Ponte di Legno	6	5				
Treviglio	26	13				
Provincia di Brescia.						
Adro	52	3				
Chiari	281	12	5			
Provincia di Catania.						
Troina						Consiglio comunale.
Provincia di Como.						
Abbiateguazzone	139			25	20*	* Fra le quali 10 di donne.
Bosisio	116	4				
Carbonate	56	1				
Castelvaltravaglia	85					
Crevenna	40					
Monguzzo	62					
Pagnano	98	3	20*	20	10	* Ecclesiastici.
Rezzago	8	1		2		
Taceno	59	1				

Segue **APPENDICE alle tavole precedenti. — Petizioni giunte posteriormente alla pubblicazione delle medesime.**

Contro la soppressione.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Firenze.						
Castelfiorentino	49		34	186*		* Fra le quali 92 sono illetterate.
Diaceto	12		20			
Falgano	7		16			
Ferrano	10		1			
Nigozzano	9		10			
Peloso	2		75			
Popigliano	16		2			
San Casciano	86		30			
Provincia di Forlì.						
Rimini	167					
Provincia di Genova.						
Arenzano	110	6				
Borghetto di Vara	22	1				
Canepa	37	1	72			
Cenaresi	30	1	4		15	
Coreglia	48	10				
Cornigliano	87	10				
Crocefieschi	37	1				
Genova	1098	106	29	5		
Orero	20	5				

Segue **APPENDICE alle tavole precedenti. — Petizioni giunte posteriormente alla pubblicazione delle medesime.**

Contro la soppressione.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Segue *Provincia di Genova.*						
Parodi	26	2	26			
Rapallo	382	21				
Recco	4	6				
Ronco	60	2				
San Olcese	21	2	1			
Savignone	58	4	128			
Sestri Ponente	181		113	133*	79**	* Delle quali 101 sono illetterate — ** Comprese 39 di donne.
Sori	18	6	20			
Struppa	16	12				
Voltri	66	8	150	140*	51**	* Illetterate. — ** Delle quali 20 sono di donne.
Provincia di Girgenti.						
Sciacca	49	91	48	135*		* Monache.
Provincia di Grosseto.						
Giglio	169	1				
Provincia di Lucca.						
Barga	38	18	33			
Castelvecchio	51	1				
Loppia	75	1				
Prov. di Massa-Carrara.						
Albiano	63	1				
San Romano	51	9				

Segue **APPENDICE alle tavole precedenti. — Petizioni giunte posteriormente alla pubblicazione delle medesime.**

Contro la soppressione.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Milano.						
Cesano	112			19		
Cislago	300			32	74	
Cisliano	45					
Gerenzano	162					
Graffignana	164	3	20	19*		* Fra le quali 4 illetterate.
Igliezzolo	45					
Indovero	37					
Limito	40					
Melegnano	65			34		
Milano	42			79		
Montegazza	40	2		19		
Prato Continuante	28			6		
Sant'Alessandro	40	1		21		
Sant'Ambrogio	2	1		2		
Sant'Antonio	42			27		
San Giorgio	23					
San Pietro (2 pet.)	23	1		24		
San Rocco	9	3				
Segrate	44	3				
Vimercate	105					

Segue **APPENDICE alle tavole precedenti. — Petizioni giunte posteriormente alla pubblicazione delle medesime.**

Contro la soppressione.

	Cittadini			Donne	Firme fatte dalla stessa mano	*Annotazioni*
	Letterati		Illetterati			
	Laici	Ecclesiastici				
Provincia di Modena.						
Pavullo	38	1				
Prvincia di Molise.						
Porto Cannone	15	5				
Provincia di Napoli.						
Napoli		33				
Sorrento	128	3				
Stabbia	157	7	175			
Provincia di Piacenza.						
Piacenza		14				
Provincia di Pisa.						
Montajone	231	5		128		
Provincia di Siena.						
Castelnuovo dell'Abate	26	2				
Montalcino	240	17				
Pienza	15	21				
Provincia di Terra di Bari.						
Bisceglie	129				25	
Corato	776				85	
Trani	457				47	
Prov. di Terra d'Otranto.						
Gallipoli	705	5				
Totali	8006	694	3519	1088	430	

TAVOLA V.

RIEPILOGO GENERALE

PER LA SOPPRESSIONE.

CORPI MORALI 62

ASSOCIAZIONI 32

ADUNANZE POPOLARI 16

INDIVIDUI 16,040

- UOMINI 16,016
  - **Laici** 15,930
    - Letterati . . . 15,900
    - Illetterati . . 19
    - Firme uniformi 11
  - **Ecclesiastici** . . . 86
- DONNE 24

PER ECCEZIONI ALLA SOPPRESSIONE.

CORPI MORALI 101

INDIVIDUI 7,389

- UOMINI 7,353
  - **Laici** 7,104
    - Letterati . . . 6,703
    - Illetterati . . . 314
    - Firme uniformi 87
  - **Ecclesiastici** . . 249
- DONNE 36
  - **Laiche** 11
  - **Monache** 25

CONTRO LA SOPPRESSIONE.

CORPI MORALI 14

INDIVIDUI 191,277

- UOMINI . . . 174,311
  - **Laici** 165,733
    - Letterati . . 122,599
    - Illetterati . . 36,418
    - Firme uniformi 6,716
  - **Ecclesiastici** . 8,578
    - Letterati . . 8,459
    - Illetterati . . 102
    - Firme uniformi 17
- DONNE 16,966
  - **Laiche** 14,279
    - Letterate . . 12,044
    - Illetterate . . 1,866
    - Firme uniformi 369
  - **Monache** . . . 2,687
    - Letterate . . 2,353
    - Illetterate . 154
    - Firme uniformi 180

INDICE

Petizioni a favore della soppressione . . . . . Pag. 1

Id. per eccezioni alla soppressione . . . . . » 12

Id. contro la soppressione . . . . . » 21

Supplemento . . . . . » 89

Riepilogo . . . . . » 98

Dalla Segreteria della Camera il 30 aprile 1865.

MINISTERO
DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
e
de' Culti.

Torino il 19. Dicembre 1864.

Eccellenza,

Presso il Ministero non esiste l'estratto, che l'E.V. mi richiede, e nemmanco alcun Elenco nè delle case religiose, nè delle collegiate, che avrebbe potuto andar franche dalla soppressione, secondo il concetto del progetto Pisanelli. Io però sarei in grado d'apprestare il detto Elenco fra un paio di giorni, derivandolo dalle relative proposte dei Prefetti, che vennero messe da parte, dopo che la Commissione della Camera che esaminò il progetto Pisanelli escluse il partito delle eccezioni. Sarà mia premura di far metter mano alla compilazione dell'Elenco, tosto chè l'E.V. si sia compiaciuta di farmi conoscere l'animo suo in proposito, e mi permetterò altresì di accompagnarglielo con talune osservazioni, non dovendole tacere che molti Prefetti furono un

può troppo larghi nell'ammettere eccezioni tan-
to di case religiose, quanto di Collegiate.

Gradisca, Eccellenza, gli atti di quel-
la profonda reverenza, con cui mi reco ad
onore di riprotestarmi

Dell'E. V.

Devmo Obbmo
A. Manin

Corporazioni Religiose – Discussione generale –

Contro	Sopra	In favore
~~Toscanelli~~	~~Boncompagni~~	~~Piccoli~~
~~D'Ondes Reggio~~	~~Rubieri~~	~~Minghetti~~
Conti	~~Calvino~~ Brunetti	~~Allievi~~
Massari	Bellazzi	Barzoni
Mazziotti	Sineo	~~Brunetti~~ Calvino
Melchiorre	Des Ambrois	De Boni
Cocco		Castelini
Capone		Alfieri
		Cristofi
		La Porta
		Luzi
		Michelini
		Farina
		Nisco
		Mordini
19. Aprile		Regnoli
		De Cesare
		Gravina
		Molinari
		Ferrari
		~~Calvino~~
		Sicoli
		Leopardi

Michelini sull'articolo 1.
Giovine Massari, ove non abbia avuto la parola nella discussione generale (sic).

N°

DEPUTATI INSCRITTI PER LA DISCUSSIONE

Asse Ecclesiastico

CONTRO	IN MERITO	IN FAVORE
1 D'Ondes	2 Camerini	3 Sinoli
4 Melchiorre	5 Bonghi	6 Ninchi
7 Cantù	8 Rubieri	9 Macchi
10 ~~Allievi~~ Ugdulena	11 Giorgini	12 ~~Bonghi~~
13 Mazziotti	14 Pisanelli	15 Gorgoni
16 Toscanelli	17 ~~Mazziotti~~ Bonaccorsi	18 Mordini
19 ~~Ugdulena~~	20 ~~Bonghi~~	21 De Boni
22 Cocco	23 Calvino	24 Codolini
25 Alfieri	26 Cortese	27 Deluca
28	29 ~~Ugdulena~~ Allievi	30 Crispi
31	32 Bellazzi	33 La Porta
34	35 Portigiani	36 Luzi
37	38 Cordova	39 Michelini
40	41	42 Farina
43	44	45 Nisco
46	47	48 Brunetti
49	50	51 ~~[illegible]~~ Regnoli De Lapare Gravina

Sugli Ar

CONTRO	IN MERITO	IN FAVORE
52	53 Art. 1 – Macri	54
55	56 Boggio	57
58	59 Marazio	60
61	62 Cordova	63
64	65 Mancini Rubieri	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77 Art. 8°	78
79	80 Cordova Mancini	81
82	83	84
85	86	87
88	89 Art. 9° Cordova Mancini	90 Art. 21. Rubieri

Mancini – Sugli Art. 5. 11. 13. 19. 21. 23. 26, 27 e 28. 31 e 32. 36. 38. 55.

Corporazioni religiose – Discussione sugli articoli –

Art 1 – ~~Macrì~~ ~~Poggio~~ ~~Marazio~~ ~~Cordova~~ ~~Mancini~~ ~~Barbieri~~ ~~De Boni~~ ~~Lenzi~~

Art 2 – Mancini De Boni

Art 3 – ~~De Pazzi~~ ~~Celesia~~

Art 4 –

Art 5 – ~~Mancini~~ ~~De Boni~~ ~~Celesia~~

Art 6 – De Pazzi ~~Cordova~~ Mancini De Boni Rubieri ~~Cocco~~ Bergazzi Costetti

Art 7 –

Art 8 – Mancini De Boni Rubieri Celesia Allievi

Art 9 – Cordova Mancini

Art 10 – Malenchini De Boni ~~Cocco~~ Nasi Cordova = Basile

Art 11 – Cordova

Art 12 – ~~Basile~~ Mancini

Art 13 – Malenchini

Art 14 –

Art 15 – Celesia Cordova

Art 16 –

Art 17 –

Art 18 – Mancini

Art 19 –

Art 20 – Basile

Art 21 – Mancini Barbieri

Art 22 – Mancini

Art 23 –

10193

— N.° 13 —

+ Burolo —	N.° firme —	44
+ Castellamonte — 2 —	"	84
+ Chivasso — 2 —		330
+ " Castelrosso —		92
+ Issiglio —		41
Oglianico		23
+ Priacco —		39
+ Salassa Torino		91
+ Scarmagno — 2 —		92
+ Favria — Torino		195
		1021

Dep. Cantù

10,193

Contro la soppressione delle Congregazioni religiose

Ivrea n° 3 — firme	157
Agliè	46
Barone	32
Caluso Arè	42
" Valle	67
Carrone	65
Ciconio	30
Lorenzè	21
Orio	28
Ozegna	19
Strambino	226
" Crotte	22
Villareggia	23
Totale firme	786

Repe Bruda

Ivrea - Cattedrale —	n.º 43
" "	24
" S. Bernardo	7
" SS.mo Salvatore	41
Caluso	110
Campo	36
Locana	35
"	26
"	16
"	3
Muriaglio	45
Pavone	25
Rodallo	57
S. Giò dei Boschi	65.
	533

Art. 1. Che i mendicanti ridotti al N. 10 fossero sciolti con pensione
Che il Ministro porti nota delle eccezioni
Che la legge determini la formaz. del Cons. e il Min. faccia il solo regolamento. Si intende del Cons. locale
Soppressione della parola Istituz. popolare, più tosto Spedali
NB Si favorirebbero le città grandi
Termine per febbrai, un anno e dopo prelazione a Comuni
art. 15. che sia prelevato qual tanto, qualora non basti il 3° già menzionato
20 Che non si cumuli anche se sia una sua benda parrocchiale
30 debiti legittimi contratti
35 Verificati fatti nelle pensioni — per quelle che l'hanno, che non perdano, e l'hanno maggiori

Art. 1. 1 Modo per dichiarazione presso il Sindaco per fissare il momento della uscita — Modo per revocare le renunzie
3. fissare il minimum di sei e quello della scelta
5 facoltà di rivedere le eccez. fatte
10 Si presenti il bilancio ann. al Parl.
14 Ai privati lo esperimento nella Castella per 6 mesi
18 In vece di due terzi ad un terzo
All'art. 1. facoltà al Prov. di sopprimere gli ordini insegnanti che mancano al dovere
19 Si fissi maximum e minimum, se se sia applicata a opera di beneficenza sia conservata
21 Soppressione
Cap. 4 Si studi il modo di vendita graduale

3° 1. Si sopprima l'inciso, quali enti riconosciuti
5 Siano nominate le eccez.
6 n. 1. Si nominino le Collegi. da conservare
N. 1. I casi di eccez. si definiscano
7. Secondo alinea in armonia dell'art. 33.
9. Si attenui la dipendenza dal Ministero —
Causa di dipendenza il soccorso ad ecclesiastici in bisogni
Vendita sull'Ig. da iscriversi di nuovo

14 Se sia in armonia colla legge del passaggio al demanio, forse gioverebbe la cessione di tutti i fabb.ri ai Comuni, in piena proprietà — N. 3. non giusta fra i due patroni quella in metta non avendo il patronato passivo che il godimento vitalizio

16 Sia più chiaro nel senso che sia la quota unicamente applicata ai parochi, nei limiti della congrua determinata dalla presente legge — x del distretto ove esiste il red.to la quota

17 Si trascrivano gli articoli della L. a cui si riferisce

18 Dichiarare tutti gli oneri veramente patrimoniali

19 Conservare la dedz.ne del 3° pensionabile, attribuirlo al fondo del culto facendolo servire alle pensioni necessarie per l'abolizione degli ordini mendicanti

22 Ove le LL. lo consentano

24 Si raccomanda metter meglio in armonia metter meglio in armonia l'art. colle L. 10 agosto 1862. Che si assegni alle Prov. di Sicilia una somma determinata in proporzione delle rendite Eccles. che fra loro si trovano

30 Vedi pie esplicita

31. Che gli oggetti d'arte non si alienino dalle Prov. ove si trovano

34 Si concerti col Min. modo di eludere il trattato, come si fece colle pensioni

Modo di non ammettere religiosi esteri nelle Case conservate

Abolizione delle L. delle Case eccles. soppresse

Abolizione de Mendicanti se economicamente è possibile

Se è possibile aumento delle pensioni di maximum e minimum, e maggior proporzione ne gradi

Art. 4. dichiarazione per la quale i membri delle Case soppresse acquistino il diritto di possedere e di succedere

3 Abbreviare la esistenza de' mendicanti

Art. 6 Eccezioni per legge non per decreto; le Case dedite alla Istruz.ne escluse. Niuna facoltà di ricevere novizi

Dep.to Alfieri Art. 9. I beni appartenenti agli enti morali art. 1. 6. sono destinati a formare in ciascuna provincia un fondo speciale

e tutte le spese del culto cattolico nelle Prov. med.
Ai questi fondi si applicano, giovando i beni già devoluti in virtù di 44 precedenti alla Cassa Ecc. da rimanere abolita

art. 10 L'amm.ne de fondi anzidetti sarà tenuta dalle commissioni ecclesiastiche provinciali, sotto la vigilanza e il controllo del M. de Culti.

art. 5 redaz.e a modo che si intenda esclusa la cessazione e fatto, indipendente dal Benef.o, dalle cause, che potessero sospendere lo assegno

uff. 6. L'assegnamento mensuale, in media, si renda uguale

art. 4 e tutti nelle proporz.e espresse tra laici e professi

5 Si determinino le ~~cause~~ cause di esenzione

6 Si domandi che si intende per benefizi semplici senza peso ecclesiastico e per capitoli espressi al n.o 1.?

12 Che la relaz.e abbia un rendiconto

uff.o 8. art. 3. sopp.e dell'inciso — ai membri professi delle Relig.e mendicanti — si conservino le Confraternite

4 Un ammendamento sulla figliolanza de Luoghi. Che si pigli misura delle rendite di uno stesso ordine e distribuirle egualmente. In contrario applicaz.e della L. Fonda. De Luca non intende diversità di trattamento. Si adotta — massa unica di tutti i beni, facendo assegnamento senza distinz.e di ordini

Sulla validità delle professioni, bisogna escludere quelle fatte in frode della Legge.

Il Comm.e dibatte sulla misura delle pensioni, non perdendo di vista le finanze

Ammesso con q.to riserba l'art. 4. cioè non è soppresso

5. De Luca ed altri non ammettono eccez.e l'art. è ammesso

La prima parte dell'art. e la seconda

6. Accettato salva la dizione — Rettificare l'art. delle Cappellanie eccez.e delle opere benefiche annesse alle Cappellanie. Ammessa la terza parte dello art. colla osservaz.e

Provincie	Corporazioni maschili possidenti		Corporazioni femminili possidenti		Corporazioni maschili mendicanti		Corporazioni femminili mendicanti	
	Religiosi	Laici	Religiose	Converse	Religiosi	Laici	Religiose	Converse
Emilia	364	148.	587.	581.	880.	548.	160	12.
Napoli	489.	272.	513.	67.				
Lombardia	138.	74.	1375.	378.	247.	102.		
Provincie antiche	240.	78.	790.	130.	50.	17.	76.	
Sicilia	2628.	770.	4770.	1755.	2709	972.	22	1.
Toscana	758.	294.	1975.	959	1495.	663.	210.	66.
Totale	4617	1636.	10010	3870	5381.	2302.	468	79

Riassunto

Religiosi e religiose possidenti	14627.
Laici e converse possidenti	5506.
Religiosi e religiose mendicanti	5849.
Laici e converse mendicanti	2381.

N.B. Secondo le notizie statistiche presentate in corredo della Legge, vi sarebbero

Religiosi e religiose possidenti 20,251
Laici e converse possidenti 8.172
Religiosi e religiose mendicanti 13.441
Laici e converse mendicanti — 3,967

Quale lo stato da presentare alla Camera?

Pensione ai Religiosi e Religiose possidenti a £ 550. cadauno imp. £ 8,044.850.
a £ 500. " " 7,313.500.
a £ 450. " " 6,582.150.

Pensione ai Laici e converse possidenti a £ 250. " 1,376.500
a £ 200. " 1,101.200.
a £ 150. " 825.900.

Pensione minima, secondo il progetto di legge, ai religiosi e religiose nel numero di quadro a £ 300 4,388,100
Idem ai Laici e converse a £ 150 825.900
Totale del minimum £ 5,214.000

14627
300
4,388,100

12 mag.

Giorgini – Se gli ordini relig. potranno stare in giudizio, acquistare.. Se s'intende di proibire le asso. religiose – Qui non sarebbe di dispensare del diritto di associazione – Qui la simile legge non preclude nell'animo de' giudici il diritto de' futuri acquisti –

Santo-Canale – La Com. vuole rispettato il diritto d'asso. – Qui le Corporaz. relig. acquistarono ancor dopo – I Filippini di Genova sostennero che malgrado di aboliz. essi s'intendevano, secondo la legge, conservati –

Ara – Vuole conservare le parole Ente morale, vuole guardare i casi di riversibilità per casi di reversibilità –

Robecchi – Il legislatore deve ottenere uno scopo – E pur non lo otterremo – Noi non possiamo abolire gli ordini, che non abbiamo creati – Non si può vietare che l'entità morale –

Giorgini – La legge non assista più gli ordini religiosi; ecco tutto quel che si può fare –

Cortese – Divieto degli ordini ~~civili~~ religiosi può stare ad onta del diritto religioso –

Rubecchi – Dice bastare l'art. com'è, tolta la proprietà è tutto – Se vi ha spirito religioso le assoc. ritorneranno sempre –

Giorgini – La proibizione dell'associazione, importerebbe un'ordine di penalità – –

Il Maggio –

Accettata la mia redazione –

Art. 2° Santo Canale vuole dare la capacità dalla pubblicazione della legge. Io avea annunziato di volere stare alla legge, come stimolo ad uscire –

Si decide prima l'art. 3° – Si sospende la decisione sull'art. 2° –

Io insisto darsi le pensioni ai soli bisognosi –

Giorgini nell'art. 3° non vi ha ch'uno espediente – Doversi aver riguardo ad aspettative acquisite sotto impero delle leggi che le consentivano – Bisogna essere umano – Il viver di carità è viver d'ozio – Privano d'accattonaggio, se trovano chi vuol lor dare – Ma non si può imporre ai contribuenti una forzosa carità – La negaz. delle pensioni potrebbe condurli al lavoro –

I separati potranno far peggio, che riuniti — Li potrebbero meno vigilare —

Io vorrei che il Sov. fin da ora concentrasse — fin da ora —

Ora con che diventano 10 — E che concentrati siano in convitto non in Monast. sotto la sorv. dell'Aut. politica —

Greco vuole il parere del Con. di Stato —

Cortese — Non vuole il Con. di Stato, standovi la resp. de' Ministri e la Camera

Il Governo assegnerà i Monasteri in i frati mendicanti che vorranno rimanere ~~nel Chiostro~~ ~~i Ministri~~ ~~in cui debbono~~ debbono ~~convivere, ed in cui potranno~~ esser concentrati

Rabecchi — Non vuole che sia permesso alle Monache di rimanere —

Santo Canale — Permesso da una certa età in poi —

Cortese — Le famiglie non accetterebbero le povere sacrificate — Quale che restino ne' chiostri —

De Romo — Per poche che non uscirano, non bisogna far violenza alle molte che vogliono rimanere —

Giorgini – Alle monache vecchie sarebbe impossibile tornare al secolo, tanto sono le abitudini di quegli esseri – Si è qualche cosa di lacerazione di strapparle da quei chiostri – Bisogna esser provvidi ed umani –

Rebecchi – Sarebbe distrutto il nido delle monache, e fare loro il forzoso beneficio della libertà

Santo Canale – La concentrazione può metterle in voglia di uscire –

Ara – Il monastero di donne sono una prigionia – Però uscita forzosa –

Varlo io – Le credenze religiose delle monache che le farà resistere a questa forzata libertà –

Giorgini – Le monache ritornarono anche dopo molti anni un'altra fiata al monastero.

art

15 – Santo Canale – Che abbiano la capacità dalla promulgazione della legge – Stà a loro di lasciare ad ogni volontà loro il chiostro – Sarebbe incivile dare la facoltà e mettervi la restrizione – È sempre opportuno osservare la spinta –

Greco – Le monache restando continuano ne loro voti, epperò non possono acquistar capacità che uscendo pericoloso ch'è opposto – Acquisterebbero per farne godere il monasterio –

17 maggio —

Cortese — Pensione senza massimo e minimo — Santo Pici che non si può livellare al patrimonio delle case — Esempio d'altre leggi — Impedimento al favoritismo — Tutte sono uguali — 500 — pei Sacerdoti — 150 per i laici —

Greco — Diverse le condizioni de' singoli — Suole norma il bisogno —

Ara — Dell'opinione di Cortese — Parrebbe i dati più precisi per proporzionare le pensioni —

Santo-Canale — Les Nap — Gradua le pensioni, in ragion dell'età — La legge Viemontese in ragion del patrimonio —

Robecchi non sa se il Ministro di dare i dati — Si può ammettere ~~[illegible]~~ un massimo e un minimo — Impossibile stabilire le gradazioni nella legge —

Greco vuole graduare secondo l'età —

70 — Lavella, secondo l'età — Come dal quadro A —

~~[illegible]~~

Deciso un solo assegno per tutti; aumentarsi solamente per i vecchi —

Da migliorare la dizione dell'ultimo Com — Età 60 anni, da 10 anni a servire — Lire 120 —

Art — 5° —

Greco soppressione universale — Divieto assoluto di ricever novizi —

Santo-Canale — Questa riserva tenderebbe ad eludere il trattato di Zurigo — ma come nol sa —

le leggi pre conservano taluni ordini —

Cortese — Eccezioni per legge — Il decreto dove le cate=
gorie siano nella legge — Ristrette eccezioni, ma
eccezioni occorrono — Morte Casino — Ne fu la
lodi — Un'altra legge faccia l'eccezione —

Rabecchi — Scuole dell'eccezioni — Difficile siano fatte
nella Camera — Una Com.ne di Senatori e Depu=
tati a farle —

Io per l'abolis assoluta —

Greco sta con me —

Le Monache francesi non sono che associazioni li=
bere — Ristrette eccezioni — Perpetuarle però sempre
Regolarle poi —

Ara — Si sono di taluna che ancor rendono utili=
tà — Eccezioni temporanee —

Reb — Temporanee sapendo di morire non faranno
nulla più —

Ara — Per ragioni politiche ammetterebbe de tempo=
ramenti — Chi rende de servizi ha degli aderenti —

Tornata del 6 maggio —

Processo verbale —

Il Com.e del 4° Uffizio espone sommariamente l'opinione del suo uffizio —

Trovandosi sommariamente registrate le opinioni de' diversi uffizi nell'annesso elenco resta esso stabilito siccome l'esposizione fatta da' singoli commissari —

S. Canale legge talune disposizioni legislative di napoli e di Sicilia

Tornata dell'8 maggio –

La discussione è versata sull'articolo 3. Greco propone la soppressione de' Mendicanti purchè sia assegnato a coloro che sono inabili a qualsiasi lavoro un assegnamento. Robecchi si conforma a questa opinione e vuole la soppressione delle monache. Lunga discussione si fa se si debba a' mendicanti un assegno. Cortese e Soldi vi si appongono. Santocanale sostiene il mantenimento provvisorio de' Mendicanti e delle Monache. De Donno lo subordina alla voto che emetterà la Commissione intorno all'assegno.

La Commissione rimette la decisione alla successiva tornata –

Tornata del 9 maggio –

L'onorevole Giorgini espone talune sue riserve sull'art. 1. e 2 stati già votati. Altre osservazioni vengono fatte dall'onorev. Ara per modo che nella Commissione si torna alla discussione del 1° e 2° articolo intorno a quali la votazione essendo tornata dubbia si stabilisce di proseguirsi la discussione nella tornata ventura –

Tornata dell'11

Il 1° articolo è stato votato secondo proposta dell'onorevole Soldi a maggioranza di 7 sopra l'come segue

Gli ordini, e le congregazioni religiose, regolari o secolari non saranno più riconosciuti nello Stato – Le loro case saran soppresse – I loro beni son devoluti all'asse ecclesiastico –

Il 2° articolo alla stessa maggioranza è stato adottato giusta la redazione ministeriale salvo a decidersi posteriormente il tempo in cui dovrà cominciare la facoltà dell'acquisto di diritti [illegible] –

Art. 3 ammessa la redazione seguente –

Il Governo assegnerà i monasteri in cui i frati mendicanti che vorranno rimanere debbono essere concentrati

Per le monache è fatta facoltà d'uscire

Tornata del 16 maggio

Si apre la discussione sulla 2ª parte del 2º art.
ed è stato votato l'emendamento del diritto che
~~si acquistera~~ civili e politici che si acquisteranno
dal giorno della pubblicazione della legge —
E nell'articolo terzo è stata approvata
l'aggiunta seguente — Gl'individui che u-
seranno della facoltà concessa in questo
articolo non acquisteranno l'esercizio
di diritti civili e politici se non dal
giorno della loro uscita dal chiostro —

Articolo 4

Il primo comma è stato modificato come
segue — A' religiosi degli ordini possidenti
i quali avessero fatto regolare professione
prima della presentazione di questa leg-
ge è concesso un annuo assegnamento —

Tornata del 17

Si distribuiscono le petizioni e i documenti concernenti il disegno di legge agli onorevoli Santo Canale, Saldi e Cortese per riferirli alla commissione —

Si prosegue la discussione del 4° articolo

È approvata la proposta di limitare l'assegno a' frati professi a lire 500 per tutti ed a' laici a lire 250.

Quando l'età de' pensionati arrivi al numero d'anni da determinarsi allora la pensione sarà elevata d'un quinto —

Il terzo comma è approvato —

Il 4° dev'essere modificato nel dettato e l'età per avere il sussidio dev'essere di 60 anni — gli anni del servizio debbono esser 10 ed il sussidio di lire 120 —

5 articolo

Votata alla maggioranza di 5 sopra tre la totale abolizione delle corporazioni religiose —

Tornata del 20

Il Ministro interrogato espone i motivi per cui debbono essere conservate alcune case religiose. Il trattato di Zurigo — Legge i pareri di Commissioni nominate in tutte le provincie Ha inoltre esposti taluni dati delle rendite de' Conventi e del numero de' religiosi —

Tornata del 25

L'articolo sesto resta sospeso fino a nuovi chiarimenti.

L'articolo 7 accettato nel 1° comma ~~fino~~ alle parole data zione stessa. Il rimanente soppresso.
Accettato il 2° comma

L'art 8 accettato - colla modificazione, che rimangano i fondi del beneficio vincolati con ipoteca legale. L'epoca del possesso sarà stabilita nel art 15;

Tornata del 27 e 28 -

Art. 9 approvato } Entrambi a maggioranza
10 approvato } appositori Ara Greco -

Art. 11 approvato a maggioranza e non accettata la mozione di Greco tendente ad introdurre una clausola perchè i comuni ove trovansi le case religiose soppresse abbiano a fruire di una parte delle rendite per l'istruzione e per opere pubbliche -

Art 12 } approvati -
Art 13 }

Art 14 approvato il primo comma fino alle parole per uso di pubblica utilità - più cangiato il termine di sei mesi ad un anno -
Alla 2 alinea del 2° comma cangiato il termine di 3 anni a 5 anni - Il resto approvato

Art 15 approvato -
Art. 16 approvato fino alle parole distretto economale. Alle parole di guisa che sostituire il seguente inciso - i quali non abbiano una congrua di lire mille - terminando l'articolo alla parola retribuito -

Tornata

Tornata del 30

Art 17 soppresso e sostituito dall'art 25 della legge 29 maggio 1855 num. 878 –

Art. 18 e 19 approvati –

Art. 20 e 21 da formolarsi da Soldi –
31

Art 22 approvato colla soppressione delle villeggiature e l'aggiunta degli episcopi –

Art. 23 le villeggiature conservate per i seminari –

Le vendite debbono essere fatte con le cautele legali e l'articolo meglio compilato –

Art°. 24 – Trasferire qui la disposizione della legge dei 5 giugno 1850 –

Art°. 25 – Togliere le parole: Quind'innanzi –

Art.° 26 — sostituire al parere del Consiglio di Stato
quello della Commissione di vigilanza —

MINISTERO
DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
e
de' Culti.

Torino il 2 Gennaio 1864. (46)

Il sottoscritto si pregia rassegnare a codesta Onorevole Commissione i promessi Elenchi delle Case religiose e delle Collegiate, che furono proposte da accettuarsi dalla soppressione in seguito al progetto di legge Pisanelli, e crede opportuno aggiungervi copia della circolare, con cui i Prefetti del Regno vennero invitati a rassegnare tali proposte.

In ordine alle Case religiose la Commissione osserverà che in genere le proposte d'accettazione caddero o sovra Case d'ordini dedicati ad esercizio d'opere di carità, o sovra Case d'ordini insegnanti, o sovra Case raccomandate da particolari condizioni locali.

Quanto alle Case della prima categoria, lo scrivente si permette notare che le meglio raccomandate son quelle dei PP. di S. Giovanni di Dio e Fatebenefratelli e quelle delle Suore della Carità. L'avviso vuo, se gli è lecito esprimerne uno, che si fonda nel concetto indottogli dal relativo carteggio, sarebbe che, quando il partito delle accettazioni

si addottasse, esso si restringesse alle sole Case dei PP. Fate bene fratelli e delle Suore di Carità. Stanno pei primi il buon concetto in cui sono presso l'universale e il fatto che andarono esenti dalla soppressione fattasi sotto il primo regno d'Italia: stanno per le seconde le benemerenze che si sono acquistate in più luoghi nel governo degli Spedali, sebbene non lascino d'essere oggi puntate di troppo ligie alle mode influenze clericali. Né è da tacere che calorosi officii vi son mossi a lor favore dal governo Francese, il quale chiederebbe pure che andassero franchi dalla soppressione le case dei Missionarii di S. Vincenzo de' Paoli o Lazzaristi, nelle cui dalle regole dell'ordine è commessa la direzione spirituale delle Suore di Carità.

Quanto alla Casa della seconda categoria, lo scrivente ha il debito di far conoscere alla Commissione che il Ministero dell'Istruzione pubblica vi è in molti incontri pronunciato in senso contrario, facendo fondamento a tutta generale persuasione che si mostrano avversi agli ordini religiosi insegnanti e sui molti gravi e recenti fatti, che riescirono a veradito degli ordini stessi.

Quanto alle case della 3ª categoria, lo scrivente avvisa, che si debba unicamente tener conto di quelle condizioni locali, sul cui carattere eccezionale non vi possa sollevarsi dubbio, e a cui non sia dato provvedere o stabilmente o temporaneamente se non colla conservazione della casa religiosa. Vedrà la Commissione nella sua saviezza, se a cagione di siffatte speciali condizioni locali siano da eccettuarsi gli Esami di Toscana e la Badia di Montecassino.

In ordine alle Collegiate reputa, che, se si adotti il partito delle eccezioni, debba starsi con assai rigore al concetto espresso nel progetto di legge Pisanelli. Perciò crederebbe che si potrebbe restringere alle Collegiate di S. Lorenzo in Firenze, di S. Ambrogio in Milano, di S. Giovanni Battista in Monza, di S. Petronio in Bologna, di Nostra Signora delle Vigne in Genova, di S. Giovanni Maggiore in Napoli, della Magione in Palermo, di S. Giovanni Battista in Parma e di Provenzano in Siena. Vedrà la Commissione, se sia

è caso d'aggiungervi la Basilica di S. Nicolò in Bari, e se occorra fare speciale menzione della Cappella di S. Gennaro in Napoli, che può considerarsi come una dipendenza di questa Chiesa Metropolitana.

Ed ha l'onore d'offrire alla Commissione gli atti del suo profondo ossequio.

A. Maria

Alessandria – Provincia di

La Commissione, d'accordo col Prefetto, dichiara unanime doversi sopprimere tutte le Collegiate ancora esistenti nella Provincia, non valendo per alcuna delle medesime speciali motivi di eccezione.

Le Collegiate ancora da sopprimersi nella Provincia sarebbero le seguenti:

1° Alessandria: Collegiata di S. Dalmazio.

2. Id. : Collegiata di S. Lorenzo.

3. Asti: Collegiata di S. Secondo.

Ancona – Provincia di

Le Collegiate furono già tutte soppresse in detta Provincia per effetto del Decreto Commissariale 3. Gennajo 1861.

Aquila (Abruzzo ulteriore 2°) – Provincia di

La Commissione propone di eccettuare le Collegiate di S.ta Giusta, di S.ta Maria Paganica, di S. Pietro Coppito e di S. Marciano in Aquila, perchè prendono ad altrettanti quartieri della città ed a quei capitoli si attaccano antiche tradizioni e memorie, riducendole nullameno ad un Parroco e tre Canonici per ciascuna

(Si avverta che con tale riduzione tanto vale accettare la soppressione rimanendo sempre obbligo della ufficiatura delle Chiese e edotti ancora che le Collegiate di S.ta Giusta, e di S. Pietro Coppito furono già soppresse dal Decreto 17. Febb. 1861)

Propone inoltre di eccettuare:

1° Il Capitolo di S.ta Maria in Paganica, perchè v'ha un solo Parroco con due coadiutori;

2°

Arezzo – Provincia di

La Commissione, dietro unanime deliberazione, trasmise uno Elenco dove sono notate come da sopprimersi le Collegiate

1° di S. Giuliano in Castelfiorentino
2. di S. Martino in Fojano
3. di S. Lorenzo in Montevarchi
4. di S. Michele Arcangelo in Lucignano
5. di S. Stefano in Vieve Santo Stefano.

Da questo Elenco rimarrebbe esclusa la Collegiata di S.ta Maria della Vieve in Arezzo: però questa andrà forse già esente per dritto, avendo titolo di Concattedrale.

Ascoli-Piceno – Provincia di

Le Collegiate furono già tutte soppresse per Decreto Commissariale del 5. Gennajo 1861.

Bari – Provincia di

1° R. Basilica di S. Nicolò in Bari – La Commissione unanime propone si eccettui da soppressione, perchè sebbene non ne derivi vantaggio diretto alle condizioni economiche e morali della città, nullameno il Capitolo si mostrò favorevole all'attuale ordine politico, ed è degno di considerazione per la sua antichità, per l'indole monumentale della Chiesa, dove si conservano e sono venerate le ossa di S. Nicolò, e per le memorie di storia patria che vi sono associate, come di Carlo II. d'Angiò che ne fu il fondatore, di Papa Urbano II. che volle visitare l'augusto Tempio, di un Concilio ivi tenuto a cui intervenne S.to Anselmo etc.

2° Capitolo Collegiale di Bitetto. N'è proposta la conservazione, perchè rendesi di utilità pubblica colla cura d'anime e perchè la soppressione spiacerebbe al pubblico, non avendosi ivi altro Capitolo!

3° Capitolo Collegiale di Bitritto. La Commissione, dietro il voto eziandio del Consiglio Municipale, ne propone la conservazione per essere chiesa antichissima, già Cattedrale, e per essere l'unico Capitolo nel Comune.

4° Capitolo Collegiale del S.o Sepolcro in Barletta. Si propone vada esente da soppressione per essere sufficiente al decoro delle sane funzioni e perchè i Canonici sono benemeriti della Causa Nazionale.

5° Capitolo Collegiale di Canosa. Si vorrebbe eccettuato da soppressione perchè mantiene il decoro del culto in città cospicua per numero di abitanti, che ~~vedrebbe~~ di mal animo ~~tale~~ vedrebbe il servizio di Chiesa non più ufficiato da un certo numero di Canonici.

Segue Bari, provincia di:

6°. Capitolo Collegiale di Gioja del Colle. Si vorrebbe conservato perchè, oltre all'essere di remotissima fondazione, rendesi utile collo esercizio della cura d'anime e ne spiacerebbe la soppressione in città che ha 17,000. abitanti e non tiene altro Capitolo.

7°. Capitolo Collegiale di Modugno. N'è proposta la conservazione, in appoggio anche a deliberazione del Consiglio Comunale. S'adduce a motivo: i beneficii che il Capitolo reca al Paese pei soccorsi che prodiga e l'istruzione che diffonde — l'avere già il Capitolo con peculio proprio riscattato quasi il Comune del servaggio sotto il dominio dei Baroni — l'essere sempre stato il Capitolo (che è unico in quel luogo) favorevole alle idee nazionali e liberali.

8°. Capitolo Collegiale di S. Nicola in Mola. Si vorrebbe esente da soppressione perchè ha cura d'anime, sta in chiesa monumentale di vetusta architettura e fu grandemente benemerito del Comune per averne dal 1613 al 1765. sostenute le ragioni con gravi spese e pericoli contro la famiglia Vooz di Spagna, che per sorpresa e male arti avevalo ottenuto in feudo.

9°. Capitolo Collegiale di Minervino Murge. Per non urtare i pregiudizi del Comune, dove non c'ha altro Capitolo, si vorrebbe conservato.

10°. Capitolo Collegiale di Noicattaro. Tiene cura d'anime, ha ricordi storici (quali?...) e si vorrebbe conservato per non esservi là altro Capitolo.

11°. Capitolo Collegiale di Polignano a mare. — Si deciderebbe conservato perchè ha cura d'anime e fu fino al 1818 Capitolo cattedrale, essendo ivi la sede vescovile. Non c'è nel Comune altro Capitolo e ne spiacerebbe la soppressione.

12°. Capitolo Collegiale di Rutigliano. Ha ricordi storici che risalgono ai tempi dei Normanni: tiene cura d'anime: è unico Capitolo nel Comune — Si vorrebbe quindi esente da soppressione

13°. Capitolo Collegiale di Turi. N'è proposta la conservazione per la sua antichità e perchè unico Capitolo nel Comune.

Bergamo - Provincia di

Non è proposta veruna eccezione.

Bologna - Provincia di

La Commissione unanime delibera non aversi a fare eccezione per alcuna Collegiata della Provincia. Rimarrebbero quindi colpite di soppressione:

1°. La Collegiata di S. Petronio in Bologna.

2°. La Collegiata di S. Giovanni in Persiceto.

3°. La Collegiata Canonicale d'Imola.

Brescia - Provincia di

Non esistono Collegiate nella Provincia.

Cagliari - Provincia di

La Commissione delibera unanime di non essersi a proporre alcuna eccezione.

Rimarrebbe quindi soppressa la Collegiata di Cagliari.

Caltanisetta - Provincia di

La Commissione propone per esenzione dalla soppressione:

1°. La Collegiata di S. Lorenzo Levita in Ajdone. — Il Capitolo alle di cui cure devesi la conservazione della Chiesa Madre di architettura gotica e d'indole forse (sic!) monumentale, diede prove di patriottismo e di liberalità: quindi è d'utilità al Comune ed ha titoli alla benemerenza pubblica.

2°. Collegiata dei SS. Pietro e Paolo in Calascibetta. — Questa collegiata di R° Patronato ha rinomanza storica: essendone i due templi stati eretti dal Normanno Conte Ruggeri quando era a Calascibetta collo esercito suo per espugnare la città di Castrogiovanni tenuta dai Saraceni. Pietro II d'Aragona la visitò pure la Collegiata e morì in Calascibetta il 15. Agosto 1342 — Per questi ricordi si invoca titolo d'esenzione

3°. Collegiata presso la Chiesa matrice di Castrogiovanni — Ha una d'anime + da 15. Secoli, e tiene quattro Parrochi curati. Essa è ammirevole per vastità di fabbricato, per ricchissimi pregi d'arte, per bella e copiosa biblioteca e per cospicui musei. La Collegiata prodiga le sue cure per la conservazione della Chiesa e di tanta ricchezza artistica, tiene salariati più di 150. individui, provvede a 24. orfane reclusi, soccorre agli ammalati e fa assegni mensili ai poveri inabili

Segue - Altanisetta - Provincia di

4° Collegiata presso la chiesa madre di Terranova - Le autorità locali sono unanimi nel proporre la conservazione ed in ciò conviene pure la Commissione sul riflesso che la Collegiata provvede al servizio della Chiesa Madre e che in mancanza di quella cesserebbe eccezionalmente il servizio stesso (!)

Campobasso - Provincia di Molise.

Dalla Commissione si propone vadano esenti da soppressione:

1° La Collegiata della SS.ma Trinità in Campobasso - N'è proposta la conservazione dal Municipio e consentita dalla Commissione perchè ha cura d'anime ed è di lustro in una città di circa 14,000 abitanti.

2° Collegiata di S.a Cristina in Sepino - Esenzione proposta dal Giudice pei motivi esposti nel suo rapporto (che non è unito!) ed approvata ad unanimità dalla Commissione

N. B. Il Prefetto, nello accompagnare le proposte della Commissione, ~~non~~ accenna essere suo voto che sia eccettuata la sola Collegiata di Campobasso e non la seconda od altre.

Caserta - Provincia di Terra di Lavoro.

La Commissione opina mancare lo assoluto concorso dei requisiti accennati dal Governo per esimere dalla soppressione alcuna Collegiata della Provincia: tuttavia proporrebbe eccezione per le Collegiate:

1° di S.a Maria Maggiore in Piedimonte, perchè ivi tiene il Vescovo abituale residenza e sembra conveniente abbia un Capitolo che lo assista nelle solennità e nelle funzioni relative, trattandosi anche di città capoluogo di Circondario.

2° di S. Germano in Cassino, per considerazioni identiche, ufficiando ivi abitualmente l'Abate di Montecassino, che tiene dignità e giurisdizione vescovile.

3° di S.a Maria Capua Vetere, perchè sembra conveniente e decoroso non vi manchi un Capitolo, essendo città antichissima, sede di Tribunale, con una popolazione di circa 20,000 abitanti.

4° di S.a Maria Assunta in Capua, perchè ritenuta instituzione di pubblica utilità, dovendo gli ecclesiastici che la compongono, per Bolle di fondazione, essere prescelti fra gli individui riputati idonei alla carica di insegnanti - N'è vivamente raccomandata la conservazione dal Municipio di Capua.

Catania - Provincia di

La Commissione ha ritenuto non essere Capitolo da eccettuare per speciali benemerenze: potrei però escludere quei Capitoli che di Collegiate che hanno cura d'anime e quindi, per cosiffatta ragione:

1°. Il Capitolo della Collegiata di Catania:
2°. Collegiata di S. Nicolò in Trecastagni:
3°. Collegiata di S. Biagio in Viagrande:
4°. Collegiata di Biancavilla:
5°. Collegiata di Adernò:
6°. Collegiata di Belpasso:
7°. Collegiata di Nicolosi:
8°. Collegiata di S.ta Maria dell'Alto di Paternò:
9°. Collegiata dell'Annunziata di Aci Reale:
10°. Collegiata di S.ta Maria La Catena in Aci S.t Antonio:
11°. Collegiata di S.ta Lucia in Aci S.t Antonio:
12°. Collegiata di S. Filippo in Aci S.t Antonio:
13°. Collegiata di S. Nicolò in Randazzo:
14°. Collegiata di S. Martino in Randazzo:
15°. Collegiata di S.ta Maria in Randazzo:
16°. Collegiata di S.ta Maria Maggiore in Nicosia:
17°. Collegiata di Troina:
18°. Collegiata di Assoro:
19°. Collegiata di S.ta Maria Maggiore in Agira:
20°. Collegiata del SS. Salvatore in Agira:
21°. Collegiata di S.ta Margherita in Agira:
22°. Collegiata di S.t Antonio da Padova in Agira:
23°. Collegiata di Centuripe:
24°. Collegiata di S. Giacomo in Caltagirone:
25°. Collegiata di S. Gregorio in Virgini:
26°. Collegiata di S.ta Agrippina di Mineo
27°. Collegiata di S.ta Maria Maggiore di Mineo:
28°. Collegiata di S. Pietro di Mineo:
29. Collegiata di Gran Michele:

Catanzaro (Calabria Ult. 2.ª) - Provincia di:

Non è proposta veruna eccezione.

Como - Provincia di — Non si propone veruna eccezione.

Cosenza (Calabria citeriore) - Provincia di — Non si propone veruna eccezione.

Cremona - Provincia di — Non si propone veruna eccezione.

Cuneo - Provincia di — Non si propone veruna eccezione. - Sarebbero quindi soppresse: 1° La Collegiata di Cardè: 2° la Collegiata di Revello: 3° la Collegiata di Savigliano:

Ferrara - Provincia di — Non si propone veruna eccezione.

Rimarrebbero quindi soppresse:

1° La Collegiata di S. Nicolò in Argenta:

2° La Collegiata di S.ta Maria dell'Assunta in Portomaggiore:

3° La Collegiata di S. Biagio in Cento:

Firenze - Provincia di — La Commissione designa per eccezione dalla soppressione la Collegiata insigne di S. Lorenzo in Firenze, perchè è d'instituzione antichissima: ha titolo di benemerenza col condurre e sussidiare una delle più vaste e bisognose parocchie della città ed è tal Chiesa monumentale, anche per le opere d'arte che vi sono raccolte nella Cappella dei Principi e nella Sagrestia nuova, da essere tesoro per la storia Nazionale e da doversi serbare al Tempio il decoro ed il lustro che ha dalla esistenza della Collegiata.

La Commissione, attenendosi strettamente ai limiti condizionali prefissi per le eccezioni, conviene non esserci, allo infuori di quella anzidetta, altra Collegiata che riunisca i titoli voluti per essere conservata. Nullameno la maggioranza della Commissione stessa per ragioni di politica convenienza, per riguardo alle circostanze dei luoghi e all'indole delle popolazioni, che trova in esse un lustro ed utile, crederebbe opportuno si estendesse ancora l'eccezione alle seguenti:

1° Collegiata di Empoli:

2° Collegiata di Fucecchio:

3° Collegiata del Castello dell'Impruneta.

Ammettendo queste eccezioni, le Collegiate soppresse nella Provincia di Firenze in virtù della legge sarebbero ancora N.° 10, cioè:

1° Collegiata di S. Michele in Orto in Firenze:
2° Id. di S. Frediano in Castello ivi:
3° Id. della Madonna dell'Umiltà in Pistoja:
4. Id. di S.ta Andrea in Castel Fiorentino:
5° Id. di S. Pietro in Castelfranco di sotto:
6° Id. di S. Giò. in S.ta Maria a Monte:
7° Id. dei SS. Lorenzo e Rocco in S.ta Croce:
8° Id. di S. Casciano in S. Casciano:
9 Id. di S.ta M.a Assunta in Figline:
10° Id. di S.ta M.a delle Carceri in Prato.

Foggia – Provincia di

Non crede doversi proporre alcuna eccezione.

Forlì – Provincia di

La Commissione non crede di proporre veruna eccezione.
Le collegiate che andrebbero soppresse sarebbero cinque.

Genova – Provincia di

La Commissione propone si eccettui da soppressione:

1° la Collegiata di N. S. delle Vigne in Genova, perchè considerata come una appendice della Cattedrale, posta in centro popoloso e d'origine antichissima a Chiesa la più frequentata della città, sarebbe sinistramente accolta la soppressione del Capitolo:

2° la Collegiata di N. S. Assunta in Carignano a Genova, perchè è uno dei principali monumenti della città, fondata dalla famiglia Sauli nel 500, e merita quindi vi sia conservato il Capitolo.

Ammesse tali eccezioni, andrebbero ancora soppresse N. Collegiate, cioè:

1° la Collegiata di Campofreddo:
2° la Collegiata di N. S. del Rimedio in Genova.
3° la Collegiata di S. Giò. Batt.a in Chiavari:
4° la Collegiata del Santuario di N. S. dell'Orto ivi:
5° la Collegiata di Rapallo:
6° la Collegiata di S.ta Margherita:
7° la Collegiata di S. Giacomo ivi:
8. la Collegiata di Savagna:
9. la Collegiata di S. Salvatore in Cogorno:
10. la Collegiata di S.ta Maria di Nazaret in Sestri

11. la Collegiata di Spezia:
12. la Collegiata di N. S. in fontibus di Albenga:
13. la Collegiata di S. Biagio in Finalborgo:
14. la Collegiata di S. Gio. Batt. in Finale marina:
15. la Collegiata di S.t Ambrogio in Alassio:
16. la Collegiata di S.t Ambrogio in Varazze:

Grosseto - Provincia di

La Commissione ad unanimità crede non dover proporre alcuna eccezione.

Lecce (Terra d'Otranto) - Provincia di

La Commissione propone vadano esenti da soppressione le Collegiate di
1.° Martina
2. Galatone
3 Copertino
4 Ceglie
5 Francavilla
6 Mesagne
7 Latiano
8 Galatina
9 Alessano
10 Campi
11 Maglie
12 Manduria
13 Massafra
14 Mottola
15 Grottaglie
16 Soleto

per la loro origine: pel lustro e decoro dei rispettivi paesi: pei molti interessi che vi si attaccano: per la pessima impressione e dispiacere sommo che cagionerebbe generalmente la loro soppressione: perchè infine in paesi popolosi è utile l'opera loro per le funzioni religiose e pel culto divino.

Lucca - Provincia di

La Commissione, premettendo non avere titoli alla esenzione, propone però si conservi, assimilandola alla Cattedrale, la Collegiata di S. Michele in Foro di Lucca.

Il Prefetto, a sua volta, propone si conservi la Collegiata di Montecarlo, perchè ivi gode di molta popolarità, ha preti in concetto di liberali e la soppressione desterebbe malcontento.

Macerata – Provincia di

Non si propone eccezione: le Collegiate furono già tutte soppresse con Decreto Commissariale 3. Gennajo 1861, ad eccezione di quella di S. Venanzio in Camerino, per cui ora non s'è proposta eccezione.

Massa-Carrara – Provincia di

Non si propone veruna eccezione.

Messina – Provincia di

Non si propone veruna eccezione.

Milano – Provincia di

Non si propone veruna eccezione – Andrebbero quindi soppressi:

1°. Il Capitolo della Basilica di S. Giov. Batt. in Monza:

2°. Il Capitolo di S.t Ambrogio:

3°. Il Capitolo di S.t Babila:

Modena – Provincia di

Non si propone eccezione, perchè i Capitoli che la meriterebbero già vanno esenti per diritto, appartenendo a Chiese Cattedrali.

Napoli – Provincia di

La Commissione propone vadano esenti da soppressione le seguenti Collegiate, perchè tengono cura d'anime attuale; il popolo v'ammette idee di lustro e di decoro pel paese, specialmente dove ricorrono ricordi storici come per quelle indicate ai N.i 2 – 4 – 8. 10. 11. 13: e perchè d'altronde hanno possedimenti di poca importanza:

1°. Collegiata di S.t Maria Maggiore in Napoli:

2°. Id. di S. Giov. Maggiore ivi:

3°. Id. in Somma:

4°. Id. di S.ta Croce in Torre del Greco:

5°. Id. di S.t Stefano in Capri:

6°. Id. del Corpo di Cristo in Gragnano:

7°. Id. dell'Assunta in Lettere:

8°. Id. in Massalubrense:

9: Dd. di S: Maria del Sauro in Meta:
10: Dd. di S. Michelangelo in Ottajano:
11: Dd. di S. Mauro in Casoria:
12: Dd. di S. Michelangelo nel Piano di Sorrento:
13: Dd. in Vico Equense:
14: Dd. dell'Annunziata in Guigliano.

Noto - Provincia di

Il Prefetto dice che dopo raccolti i necessarii ragguagli non trovò alcuna Collegiata che riunisse le condizioni volute per andare esente da soppressione, quindi non ha creduto di convocare la Commissione incaricandola a proposito di deliberare per alcune eccezioni. Soggiunge che il Consiglio Provinciale espresse voto favorevole alla soppressione in adunanza del 26. 8bre 1863 e neppure ebbe proposte eccezioni veruna.

Novara - Provincia di

La Commissione propose un'unica eccezione per il Capitolo della Basilica di S. Gaudenzio in Novara, adducendo a titolo di eccezione le antichità, i ricordi storici e le benemerenze di esso Capitolo, e la vigilanza da esso esercitata sui monumenti ed oggetti d'arte esistenti in quel Tempio di patronato municipale.

Palermo – Provincia di

La Commissione propone la eccezione da soppressione per
1°. il Capitolo della Cappella Palatina in Palermo:
2°. il Capitolo della Magione in Palermo.
entrambi di R.° Patronato e contenenti preziosi monumenti di storia patria.

Parma – Provincia di

La Commissione propone una eccezione per la
Collegiata di S. Giov. Batt.ª eretta nel Battistero in Parma, per la sua antichità, per l'importanza storica e monumentale del Tempio e per l'opera che presta, battezzando tutti i monati delle 23. Parocchie della città.

Propone pure vada esente da soppressione, ridotto poi al terzo del co. attuale, il Consorzio dei vivi e dei morti nella Basilica Cattedrale, che si compone di 94. Sacerdoti, i quali per turno di settimana si alternano nelle funzioni del coro, giovando all'esercizio ed allo splendore del culto. Ma è forse questione di vera Collegiata?

Pavia – Provincia di

Non si propone veruna eccezione.

Perugia (Umbria) – Provincia di

Non si propone eccezione. Le Collegiate furono già tutte soppresse per il Decreto Commissariale 11. co.e 1860.

Pesaro ed Urbino – Provincia di

Non si propone eccezione. Le Collegiate furono già tutte soppresse per effetto del Decreto Commissariale 3. Gennajo 1861.

Piacenza – Provincia di	Non si crede dover proporre alcuna erezione.
Pisa – Provincia di	Non si propone alcuna erezione.
Porto Maurizio – Provincia di	Non crede la Commissione che alcuna Collegiata della Provincia abbia titoli di erezione.
Potenza (Basilicata) – Provincia di	Non si propone veruna erezione.
Ravenna – Provincia di	Non si propone veruna erezione. Sarebbero quindi soppresse: 1°. la Collegiata dei SS. Francesco ed Biagio in Lugo: 2°. SS. di S. Michele in Bagnacavallo; 3°. SS. di S. Michele Arcangelo in Brisighella.
Reggio (Calabria Ultra 1ª) – Provincia di	Non si propone veruna erezione.
Reggio d'Emilia – Provincia di	Non si propone veruna erezione
Salerno (Principato Citeriore) – Provincia di	Non crede esporre ragioni di erezione per alcuna Collegiata.

Sassari - Provincia di

Non si propone eccezione, ritenendo ~~[illegible]~~ giustamente sia esente da soppressione, per effetto della legge, la Basilica di Portotorres, che è ufficiata dallo stesso Capitolo di Sassari.

Siena - Provincia di

La Commissione ritiene non dover proporre eccezioni, bastando la conservazione, ammessa dalla legge, dei Capitoli di Cattedrale e Concattedrale.

Fu però trasmessa dal Gonfaloniere di Siena una deliberazione consigliare, nella quale si insiste per la eccezione della Collegiata di Provenzano, desiderandosi dalla pubblica opinione conservato lo splendore del culto in quel tempio tenuto in gran conto per le tradizioni che vi si collegano.

Sondrio - Provincia di

Propone si faccia eccezione per la Collegiata nella Chiesa Arcipretale di Sondrio, essendo l'unica esistente nella Provincia, addetta alla Chiesa principale di città capoluogo di Provincia, dove è utile alla popolazione e di decoro.

Teramo (1° Abruzzo ultra) - Provincia di

Non si propone esenzione, nessuna delle Collegiate della Provincia vantando titoli sufficienti per ottenerla.

Torino - Provincia di

Non si propone veruna eccezione, mancando titolo alle Collegiate della Provincia per andare esenti da soppressione.

Trapani - Provincia di — Non si propone veruna eccezione, mancando motivi di eccezione nelle Collegiate esistenti nella Provincia.

Appendice.

Benevento. Provincia di — Non si propone veruna eccezione.

Avellino - Prov. di Principato Ult. — Si propone un'unica eccezione per la Collegiata di Lauro per memorie storiche, Essa fu fondata nel 1088 da tre illustri guerrieri (Ladislao de Bangi, Guglielmo Bossone e Victor de Sicard, i quali adoperarono alla fondaz., oltre beni proprii, la preda tolta ai Saraceni che avevano lungamente combattuto per liberare dalle loro orde la Calabria.

La Chiesa è tutta storiata dei trofei di 3. cavalieri. I canonici sono benemeriti per servizio che prestano nel luogo.

Chieti - Prov. di Abruzzo Citerion — Non si propone veruna eccezione.

Girgenti - Provincia di — Non si propone veruna eccezione.

Livorno - Provincia di — Non si propone eccezione.

Alessandria – Provincia di

Non si propone veruna eccezione.

Ancona – Provincia di

Si propone una sola eccezione per l'Eremo Camaldolese di Monte Cornero (Comune di Sirolo), ritenendo potersi fare eccezione, più che per memorie storiche, per la mite indole di quei Monaci che, dati a vita contemplativa, sembrano alieni da politici intrighi: ed anche per la giacitura del Convento che, sorgendo in luogo isolato ed assai lungi dai siti abitati, serve a tutelare la sicurezza del transito ed oltre ciò punto di rifugio ai molti viandanti.

Aquila – Prov. di Abruzzo Ult.e 2.

Si propongono le eccezioni seguenti:

1.° M.M. O.O. di S. Bernardino in Aquila, perchè tengono in custodia uno dei maggiori templi della Città e sono tenuti in qualche considerazione come correligiosi di quel S. Bernardino da Siena, che visse e morì in Aquila, dove lasciò larga memoria nelle tradizioni popolari.

2.° Cappuccini di S. Giuseppe fuori la città d'Aquila, da eccettuarsi per la conservazione dell'annessa Chiesa e per la religiosa assistenza ai contadini dei luoghi circostanti.

Proponesi inoltre siano conservati temporaneamente:

1.° N. S. M.M. O.O. di S.ta Maria in Valle di Assisi (Comune di Camarda), perchè ivi hanno difetto di clero secolare:

2.° S. M.M. R.R. di S. Gio.ni nel Comune di Capestrano per le simpatie che incontrano nel Comune come correligiosi di S. Gio.ni da Capestrano, noto per le guerre contro i Turchi e la vittoria di Belgrado, da cui ripetesi l'origine del convento

3.° Cappuccini dell'Assunta in Ofena, perchè utili al servizio della cura d'anime.

4.° Cappuccini di S.ta M.a del Monte in Cittaducale, perchè necessari al servizio della cura d'anime nei villaggi circostanti.

Arezzo – Provincia di

Si propone eccezione per:

1.° Le Agostiniane Oblate del Conservatorio di S.ta Catterina in Arezzo, per attendersi all'educaz.e femminile:

2.° I Carmelitani scalzi di S.ta Maria in Arezzo, per attendere alla

ufficiatura di quella Chiesa, ~~dove~~ cui forma vestibolo un elegante loggiato, dove posano le ceneri dei più distinti Aretini;

3°. I Cappuccini di S. Stefano in Arezzo, perchè benemeriti per la predicazione e per assistenza agli infermi nello Spedale;

4°. Le Agostiniane oblate di S. Chiara in Castiglione Fiorentino per l'attendenza all'educaz. femminile;

5°. Gli scolopi di Castiglione Fiorentino per le buone scuole pubbliche elementari e superiori;

6°. Le Salesiane oblate del Conservatorio di S. Francesco in Cortona per l'attendenza all'educazione femminile;

7°. Gli scolopi in ~~S.~~ Cortona per merito di pubblico insegnamento;

8°. I M.M. O.O. di S. Margherita in Cortona per il servizio del culto in detto Santuario, dove si venera il corpo di S. Margherita;

9°. Le Teresiane oblate del Conservatorio di S. Francesco in Lucignano per necessità di pubblico insegnamento femminile;

10. Le Agostiniane oblate del Conservatorio della Nunziata in S. Giovanni per la ragione c. s.

11. Le Benedettine della Nunziata in Terranova per benemerenza nello insegnamento elementare femminile;

12. Le Oblate camaldolensi di S. Andrea in Bibbiana per necessità di pubblico insegnamento femminile;

13. Le Agostiniane della Nunziata in Poppi per ragione identica

14. I monaci camaldolesi di Poppi per le note (?) grandi memorie storiche;

15. I M.M. R.R. dell'Alvernia di Chiusi nel Casentino per benemerenza nella predicazione e per la conservazione del culto in quel Santuario fondato da S. Francesco nel 1213 e venerato da tutta la Provincia;

16. Le Benedettine di Monterchi per le scuole femminili;

17. Le Agostiniane oblate di S. Bartolomeo in S. Sepolcro per identica ragione;

18. I Cappuccini dell'Eremo di Montecasale in S. Sepolcro perchè, predicatori ed ospitalieri, riescono utili nel luogo disastroso ove hanno stanza,

---

Ascoli-Piceno - Provincia di

Non propone Religione veruna.

Avellino - Prov. di Princip. Ult.

Si propongono le eccezioni seguenti:

1°. Monastero dei Cappuccini in Avellino, per speciali benemerenze di servizio religioso: (sono già soppressi)

2°. Convento delle Stigmatine in Avellino per benemerenze nella istruzione popolare (già soppresso)

3°. Suore della carità in Avellino - per insegnamento e cura degli infermi:

4°. Domenicane in Montefusco (già soppresse) perchè tiene un Educandato:

5 Carmelitane in Solofra (già soppresse) per ragione identica:

6 Donne monache (?) in Serino (già soppresse) per ragione c. s.

7. Rocchettine in Lauro (già soppresse) per ragione c. s.

8. Congregaz. di S. Vietro a Cesarano in Mugnano del Cardinale (già soppresse) per vantaggi di pubblica istruz., di predicaz., di assistenza agli infermi etc.

9. M. M. O. O. di Avella (già soppressi) per gratuita istruz. ai ragazzi.

10. Monastero di Montevergine in Mercogliano (già soppresso), per la conservazione dei monumenti d'arte esistenti in quel tempio antichissimo e ricco di memorie storiche, a cui accorrono molti visitatori. W. B. La Commissione vi vorrebbe introdotte delle riforme.

11. Scolopii in Ariano per pubblica istruzione.

12 Francescane in Ariano per istruzione alle ragazze.

13. Conservatorio del Reduction in Orsara per vantaggio dell'istruzione.

14. M. M. R. R. di S. Angelo dei Lombardi (già soppressi) come benemeriti per la conservazione dell'antica Cappella di S. Maria delle Grazie, per il prestato servizio religioso e per attendenza all'istruz. dei ragazzi.

15. M. M. C. C. di Montella (già soppressi) per essere convento posto in luogo appartato e fondato da S. Francesco d'Assisi nel 1322. al suo ritorno dalla Puglia.

16. Benedettine di Calitri (già soppresse) per istruz. pubbl.

Bari - Provincia di

Si propone di eccettuare:

1°. Le Chiarisse di Altamura, perchè, sopprimendosi tutti gli altri monastici, sarebbe utile conservare quest'uno:

2°. M. M. R. R. di Bitetto per particolare devozione del popolo alla Chiesa, dove si venera il corpo del Beato Giacomo, e che s'annessa al Monastero fondato da ben 5. Scuole.

3°. Cappuccini di S. Benedetto in Bari per mancanza sufficientissima di quella Chiesa:

4°. Riformati di S. Francesco in Bari, per benemerenze liberali e per servizio religioso:

5°. Carmelitane calze della Nunziata in Bari per attendenza a buona

educazione delle fanciulle e per indole monumentale della Chiesa

6. Benedettine Cassinesi in Bari; per identica ragione

7. Olivetane in Bari per identica ragione

8. Teresiane scalze in Bari per nobile antichità e per ajuto dato alla causa nazionale:

9 Cappuccini in Barletta per servizio nella tumulazione dei morti e nella istruz. dei detenuti.

10. Fatebene fratelli di Barletta per assistenza agli infermi

11. Benedettine di Conversano per indole monumentale della Chiesa e per largizioni ai poveri.

12. Alcantarini di Capurso per servizio religioso ed elemosine.

13. M.M. R.R. di Molfetta, per la conservazione del monumentale Santuario.

14. Clarisse in Mola per ragione dell'annesso educandato.

15. Cappuccini in Valo del Colle per servizio di culto.

Bergamo: Provincia di

Propone eccezione per:

1°. Per le suore della carità in Bergamo, Trescore, Viazza, Calepio, Sarnico, Lovere e Sovere per istruz. e cura agli infermi:

2°. Le figlie Canossiane o della carità in Bergamo per l'istruz. femminile popolare.

Bologna – Provincia di

La maggioranza della Commissione crede di non dover proporre eccezione veruna. Però, se eccezione si voglia, crede, per deferenza a due de' suoi membri, che possa essere fatta unicamente per i Barnabiti, che tengono Convitto e Collegio in Bologna e, fra' mendicanti, per i Cappuccini, come quei soli che si palesano meglio attivi e soccorrevoli nello interesse della Società e dei privati.

Brescia – Provincia di

Si propongono eccezioni per:

1°. la casa religiosa delle suore Maestre di S. Dorotea a S. Rocco in Brescia, perchè s'adoperano all'istruzione delle fanciulle e, richiesto, si prestano al servizio degli infermi:

2°. la casa delle figlie della carità o Canossiane in Brescia, perchè si adoperano

all'educazione gratuita delle ragazze e specialmente delle sordo mute.

3°. la casa delle Ancelle di carità in Brescia per educazione delle ragazze e cura degli infermi, sopprimendo però la unita instituzione delle Adoratrici perpetue.

4°. la casa dei preti infermi in Brescia, che non è tanto instituto religioso quanto un asilo di beneficenza.

5°. la casa delle Ospitaliere di S. Vincenzo De' Paoli in Brescia, per il servizio che presta negli Ospedali:

6°. la casa delle figlie della carità o Canossiane in Lonato per le ragioni dette al N°. 2.:

7°. la casa delle Ancelle di carità in Lonato per le ragioni dette al N°. 3°.

8°. la casa delle figlie di carità o Canossiane in Badizzolo per le ragioni dette al N°. 2.

9. la casa delle madri orsoline in Desenzano per la educazione delle fanciulle in via provvisoria e fino a che il Comune non provveda diversamente alle scuole femminili.

10. la casa delle Canossiane in Rovato, per le ragioni dette al N°. 2°.

11. Monastero delle Orsoline Agostiniane in Capriolo, per la educaz. delle fanciulle, fino a che il Comune non abbia provvisto altrimenti:

12. Casa delle suore maestre di S. Dorotea in Cemmo (Capo di Ponte) per le ragioni già dette al N°. 1°.

13. Casa delle Orsoline in Manerbio, per le ragioni e nel modo indicato al N°. 11.

14. Ospizio dei Fatebenefratelli in Venzago, perchè utile istituto di beneficenza.

Cagliari – Provincia di

Non si propone veruna eccezione.

Caltanisetta – Provincia di

Si propongono eccezioni per:

1°. il Convento dei Cappuccini in Caltanisetta per grande benemerenza pubblica (quale?)

2°. il Monastero di Benedettine a S. Croce in Caltanisetta, perchè tiene uno educandato di giovanette civili e vi si fanno lavori donneschi di pregio, dai quali trae vantaggio la città:

3°. Il collegio di Maria in Caltanisetta, perchè attende alla istruzione ed educazione delle ragazze d'ogni condizione:

4°. Il Convento dei Cappuccini in S. Cataldo per le elemosine che fa e per le tante opere di carità morali e materiali, alle quali attendono i frati.

5°. Il Convento dei Cappuccini in S. Catterina per identica ragione.

6°. Il Collegio di Maria in S. Cataldo, perchè unica casa di educaz. femminile nel Comune.

7. Il Convento dei Domenicani in ~~S. Caterina~~, Misericordia, per ricordi storici, essendo il Convento annesso a Chiesa, ricchissima dei Domenicani, dove si venera una antica effigie della Madonna scoperta nel secolo XV e dove ancora gran folla nella festa della patrona (8. 7bre), tenendosi anche un gran mercato, che dura 8. giorni.

8. Il Collegio di Maria in Misericordia, per educazione ed istruz. gratuita femminile.

9 Il Convento dei Carmelitani in Scuderia, per ricordi storici (quali ?) e diritto alla benemerenza pubblica (?).

10. Il Collegio di Maria in Benedettello, per le ragioni dette al N. 8.

11. Il Collegio di Maria in Vallebuona, per identiche ragioni

12 Il Convento dei Carmelitani in Viaggi, per ricordi storici e per diritto alla pubblica benemerenza (?).

13 Il Convento dei Cappuccini in Viaggi per utilità e pubblica benemerenza (?).

14. Convento dell' Ospedale di S. Giov. di Dio in Viaggi per il vantaggio che ne ritraggono gli infermi:

15. Il Monastero femminile di S. Giov. Evangelista in Viaggi, per pubblica utilità attendendo alla istruzione ed educazione femminile:

16. Il Monastero di S. Anna in Viaggi, c. s.

17 Il Monastero di S. Chiara in Viaggi c. s.

18. Il Monastero di S. Agata in Viaggi c. s.

19 Il Monastero di Benedettine in Viaggi c. s.

20. Il Collegio di Maria in Viaggi c. s.

21. Il Convento di V. d. N. d. in Aidone, per la educazione ai poveri e per utilità morale:

22. Il Monastero di Domenicane in Aidone per la educazione ed istruzione femminile:

23. Il Monastero della Trinità in Barrafranca, per identiche ragioni.

24. Il Convento dei Cappuccini in Calascibetta, per vantaggio morale ed economico della popolazione:

25. Il Monastero delle Benedettine in Calascibetta per le ragioni dette al N. 22.

26. Il Collegio di Maria in Calascibetta, per identiche ragioni.

27. Il Convento dei Cappuccini in Castrogiovanni per vantaggio morale ed economico della popolazione:

28. Il Monastero di S. Maria la Vergine in Castrogiovanni, per le ragioni dette al N. 22.

29. Il Convento dei Cappuccini in Pennaroya, per le ragioni dette al N. 27.

30. Il Monastero di Benedettine in Pennaroya, per le ragioni dette al N. 22.

31. Il Convento dei Cappuccini in Mazzarino, per utilità pubblica (?):

32 Il Monastero di S. Anna in Mazzarino, per utilità e benemerenza pubblica (quali ?):

33. Il Monastero di Benedettine in Scuderia, per istruz. femminile, elemosine e doti ai poveri, mantenimento di orfane etc.

Campobasso, Provincia di Molise.

Il Prefetto avvisa per la soppressione generale. La Commissione però ha proposto le eccezioni seguenti:

1°. Monache Signorine in Colletorto, perchè dedite all'istruzione.

Caserta - Provincia di Terra di Lavoro.

Si propone una sola eccezione per il Monastero di Montecassino, per ragione di benemerenza e di ricordi storici.

Catania - Provincia di

Premesso il voto che si dichiarino istituti laicali e quindi vengano eccettuati da soppressione i Collegi di Maria sotto la regola del Cardinale Corradini, si propongono le eccezioni seguenti:

1°. Convento dei Crociferi in Catania, per ragione di pubblica utilità, porgendo, per loro instituto, i conforti della religione ai morenti.

2°. Convento dei Cappuccini in Catania, per le elemosine che distribuiscono ai poveri, per la cura e custodia dei defunti e per altre opere di cristiana pietà, cui attendono.

3°. Collegio di Maria in Catania, per la istruzione femminile ed a seconda della premessa avvertenza.

4°. Convento dei Cappuccini in Bronte, per la elemosina ai poveri

5°. Convento dei Francescani Riformati in Biancavilla, per la istruzione morale e religiosa che ivi s'impartisce agli abitanti.

6°. Collegio della Congregazione in Biancavilla, per non essere tra gli enti ecclesiastici.

7°. Casa dei P.P. delle Scuole Pie di Adernò per il loro adoperarsi alla istruzione morale degli abitanti.

8. Collegio di Maria in Adernò, per le ragioni dette al n°. 3.

9. Collegio di Maria in Nicosia, per identiche ragioni.

10. Convento dei Cappuccini di Nicosia, per le elemosine ai poveri e la immagazzinazione dei cadaveri.

11. Collegio di Maria di Foina, per ragioni dette n°. 9.

12. Casa dei P.P. delle Scuole Pie di Leonforte, per l'attendenza alla istruzione morale di quella popolazione.

13. Convento dei P.P. Cappuccini di Leonforte, per distribuzione di elemosine e per attendenza alla immagazzinazione dei cadaveri.

14. Collegio di Maria di Leonforte, per le ragioni dette al n°. 3.

15. Collegio di Maria in Assoro, per identica ragione.

16. Convento dei Cappuccini in Agira, per le ragioni dette al n°. 13

17. Convento dei Cappuccini in Regalbuto, pel diretto vantaggio che reca al Comune

18. Collegio di Maria in Centuripe, per le ragioni ~~[illegible]~~ dette al n°. 3.

19. Convento dei P.P. Cappuccini in Cattanzaro, per officiatura agli infermi.

20. Convento dei Fatebenefratelli in Cattanzaro, per la cura che prestano agli infermi, per modo che il loro Convento è quasi uno Spedale civile.

21. Convento dei Cappuccini in Cattanzaro, per le elemosine di pozzi e per la cura e custodia dei defunti;

22. Convento dei Cappuccini in Nicastro, per identica ragione

23. Convento dei P.P. Riformati di Palagonia, pel culto degli abitanti alla Chiesa del Convento, per le elemosine e per altre opere di cristiana pietà di quei frati.

24. Convento dei Cappuccini di Rametta per la assistenza nei defunti nella loro Chiesa, per le elemosine ai poveri e per altre opere di cristiana pietà.

25. Convento dei Cappuccini di Nicosia, per l'elemosina ed altre opere di cristiana pietà.

26. Convento dei Cappuccini in Mistretta per identica ragione

27 Collegio di Maria in Mistretta, per le ragioni dette al N.° 8:

28 Convento dei Cappuccini in Gran Michele, per elemosine, cura di defunti ed altre opere di cristiana pietà.

Catanzaro: Prov.a di Calabria Ult.a

Si propongono un'unica eccezione per la Casa dei Certosini sul Convento di Serra S. Bruno, perchè uno dei più antichi insediamenti della Calabria, essendo convento fondato da Ruggiero Guiscardo e da S. Bruno, noto per la divota vita che si ha fatto il Boscaino e luogo caro per tradizione a quegli abitanti, che se mutassero il soggiorno, sarebbero, credo, caduti in maggiore rovina.

Benevento: Provincia di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Casa dei Ch. Rr. O.O. in Benevento (già compresa al 17. Dec.e 1861)

2° Convento dei Fatebenefratelli in Benevento, perchè prestano utilissimo servizio nello Spedale civile e militare e sono venuti meno in proporzione alla popolazione:

3° Casa delli Ignorantelli in Benevento, per avere affidate le scuole elementari, che dal Municipio non potrebbero mantenersi con spesa maggiore e che da essi sono tenute con universale soddisfazione.

4° ~~Casa dei Gesuiti in Gesualdo Salvatoriani~~ Casa dei Domenicani in Cerreto Sannita (già compresa).

Chieti: Prov.a di Abruzzo citeriore

Non si propone veruna eccezione.

Como: Provincia di

Non si propone veruna eccezione.

Cosenza. Provincia di Calabria citeriore.

Propone un'unica eccezione per la casa dei Minimi di S. Francesco in Paola, perchè convento fondato da S. Francesco in tempo antico e monumento d'indole monumentale, alla di cui conservazione conviene attenda una famiglia religiosa.

Cremona. Provincia di

Si propongono eccezioni:

1°. per i Fatebenefratelli in Cremona, per il servizio dello spedale.

2°. per le Ancelle della carità in Cremona ed in Crema, per la cura degli infermi e la istruzione femminile;

3°. per le figlie della carità in Crema per la istruzione gratuita delle ragazze povere.

Cuneo: Provincia di

Si propone un'unica eccezione per la casa dei Somaschi in Fossano, per il Convitto che vi tengono da molti anni con lode e con vantaggio della città.

Ferrara: Provincia di

Propone una eccezione per il Convento delle Orsoline in Ferrara perchè le religiose si adoperano alla istruzione ed educazione femminile e perchè, sebbene non abbiano uno educandato rispondente alle nuove esigenze dei tempi, nullameno lo si vorrebbe conservare come l'unico istituto consimile esistente nella città di Ferrara.

Firenze: Provincia di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1°. Convento dei Serviti alla SS.ma Annunziata in Firenze, perchè mantengono con sfarzo e decoro il culto nella annessa Chiesa, insigne per belle arti e per le ricchezze che vi furono cumulate da' popoli e da sovrani;

2°. Convento alla Chiesa di S.a Croce per la gelosa conservazione di quel tempio che è il vero Pantheon italiano;

3°. Convento di S. Marco per la necessità di mantenere in un sacrosanto rispetto quel Convento celebre per le memorie di Fra Savonarola e per gli affreschi del Beato Angelico;

4°. Convento di S.a Maria Novella, per la conservazione della Chiesa + e dei Chiostri, + dove sono innumerevoli tesori artistici e per le memorie storiche, specialmente dello Spedio;

5°. Convento degli Agostiniani per la conservazione del Tempio di S. Spirito, opera stupenda del Brunellesco

6. Convento dei Riformati, presso alla Chiesa di S. Salvatore al monte alle Croci, per la conservazione della Chiesa, che è pregievole monumento del secolo XV e per il servizio religioso necessario in luogo, dove accorrono frequenti i visitatori.

7. Convento della Certosa, su colle poco distante da Firenze, per la custodia dei tesori di pittura e di scultura che s'ammirano nella Chiesa, nei Chiostri e nelle Cappelle, e per la conservazione di quei soaturi locali, ove pigliarono già stanza Carlo V e parecchi Pontefici

8. Monastero della Badia a Passignano, tenuto dai Vallombrosani, per ricordi storici e per la conservazione artistica del monumento.

9. Case degli Scolopii a S. Giovannino e a S. Carlo in Firenze:

10. Ospizio del Pellegrino presso Firenze (Scolopii).

11 Casa di Scolopii in Empoli

12. Casa di S. Domenico a Modigliana — perchè tutte queste case di Scolopii sono di pubblica utilità per la istruzione data dai frati.

13 Monastero di Clarisse a S. Salvadore di Fucecchio

14 Monastero di Salesiane a Vistoja

15. Monastero di Agostiniane a S.ta Maria in Modigliana

16. Monastero di Agostiniane a S.ta Cristina in S.ta Croce

17. Benedettine a Castelfiorentino

18 Monastero di Domenicane alla SS.ma Annunziata a Mazzadi, perchè tengono educandato e scuole per le fanciulle.

19. Convento dei Fatebene fratelli in Firenze per la assistenza e cura del relativo antero Spedale:

20. Monastero delle Cappuccine in Firenze, perchè prodighe di larghi soccorsi ai poveri

21. Convento di Cappuccini a Montughi presso Firenze, per servigio spirituale nelli Spedali civili e militari, negli instituti di beneficenza e nelle Parrocchie di campagna:

22 Convento di Cappuccini in Vistoja, per identica ragione,

23. Convento di Cappuccini a Scoto, per identica ragione

24. Convento dei M.M. O.O. a Bagno in Romagna per il servigio spirituale delle carceri — dello spedale e per opere di beneficenza e di pietà.

28. Monastero od Eremo di Vallombrosa, perchè dopo avervi avuto origine nel 1018. l'ordine Vallombrosano, è monumento celebre e speciale che conviene mantenere intatto (mettiamolo sotto una campana di vetro) in uso col Santuario, dove si recano i viaggiatori d'ogni nazione ad ammirare il romantico monte etc. etc. etc.

26. Eremo del Monte Asinario, abitato dai Serviti, perchè celebre per esso per amene posizioni e per folte boscaglie, visitato dai forestieri, e dipendente dal Convento della SS.ma Annunziata in Firenze.

Foggia - Sovr. di Capitanata.

Si propongono le due sole eccezioni seguenti:

1° Convento di Fatebene fratelli in Foggia, per la cura ed assistenza degli infermi

2° Id. Id. in Lucera, per identica ragione

Forlì, Sovrania di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Maestre direttrici dell'Orfanatrofio in Savignano, perchè si occupano indefessamente della istruzione femminile:

2° Monache Agostiniane di Sogliano, per la educazione ed istruzione delle fanciulle e per soccorsi ai poveri:

3° Madri Orsoline celibate in Rimini per la educazione ed istruz.ne femminile:

4° Clarisse Cappuccine di Mondaino, per distribuz.ne di soccorsi ai poveri ed agli infermi.

Genova: Sovrania di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Suore di carità in Campo-Marrone per tenere scuole e casa di educazione:

2° Conservatorio di S.ta Agata in S. Fruttuoso per identica ragione

3. Benedettine della Provvidenza in Ronco, per gratuita istruz.ne femminile,

4° Maestre pie in Sampierdarena, per identica ragione

5° Madri Pie ivi, per ragione c.s.

6. Suore di carità in Sampierdarena per attendenza all'istruzione femminile ed agli asili d'infanzia.

7. Suore di S. Dorotea in Rivarolo Superiore, per identica ragione

8. Cappuccini di N. S. della Concezione in Genova, per il servizio di Chiesa monumentale, dove stanno antiche tombe:

9. Ministri degli infermi in Genova, perchè lo dedichino a gratuito servizio religioso nello Spedale Sammattone.

10. Suore della carità in Genova, per le ragioni dette al N. 1.

11. Collegio delle Scuole Pie in Chiavari, per ragione delle scuole ginnasiali,

12. Figlie di Maria in Chiavari, per le ragioni dette al N. 1.

13. S.S. Somaschi in Rapallo, per il servizio delle scuole comunali:

14. Figlie di Maria in S. Margherita, per le ragioni dette al N. 1.

15. Monache della Presentazione in Sestri Levante, c.s.

16. Missionarie in Sarzana, per l'istruzione.

17. S.S. Scolopi in Finalborgo, c.s.

18. Missionarie in Finalmarina, c.s.

19. Scolopi in Savona c.s.

20. Missionari in Savona (-).

21. Figlie della misericordia in Savona, per le ragioni dette al n. 1.

22. Conservatorio di N. S. della Neve (-).

23. Suore della carità in Savona, per il servizio dello spedale e dell'ospizio dei poveri.

24. Suore della Purificazione in Savona, per istruz. femminile

25. Suore della misericordia in Varazze, per assistenza agli infermi nello spedale e per attendenza a scuole infantili femminili.

26. Scolopii in Carcare, per l'istruzione nel loro convitto.

Girgenti: Ricorrenza di

Prempo un voto per la conservazione, come instituti laicali, di tutti i collegi di Maria, la Commissione propone soltanto di eccettuarsi l'eremo di S. Stefano della Quisquina, per rispetto alla leggenda popolare, che vuole ivi ricoverarsi e vivesse S. Rosalia

---

Grosseto: Ricorrenza di

Non si propone veruna eccezione.

Lecce: Ricor. di Terra d'Otranto.

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Convento dei Cappuccini in Lecce, per la conservazione dell'antico convento e chiesa annessa, e per prestarsi al trasporto ed inumazione dei defunti.

2° Monastero di Francesane in Lecce, per la cura e direzione del Conservatorio delle pentite.

3° Monastero delle Cappuccinelle scalze in Lecce per soccorsi ai poveri e mantenimento di orfane.

4° Conventi di Scolopii in Campi, Galatina e Francavilla per la istruzione della gioventù.

5° Convento della Grottella in Copertino, per servizio di quella chiesa, dove si venera e si conserva il corpo di S. Giuseppe da Copertino

6° Monastero delle Benedettine in Brindisi per la educazione delle figlie di ricca famiglia. (?)

7. Conventi dei Fatebenefratelli in Francavilla ed in Taranto, per la cura degli infermi nel rispettivo spedale.

8 Convento dei Francescani in Oria, perchè monumentale, fondato dallo stesso S. Francesco di ritorno dalla Siria

9° Monastero delle Teresiane in Gallipoli, per la ragione detta al n. 6.

10. Monastero delle Clarisse in Taranto (-).

11. Convento di Sagramentini in Fragagnano, perchè frati dedito alla istruz. ed alla predicazione

Livorno: Provincia di

Non s'è mai avuto il rapporto circa le eccezioni: però da un rapporto precedente si ricava che potrebbero eccettuarsi:

1°. il Convento di Barnabiti in Livorno, perchè in modo lodevole e proficuo attendono allo insegnamento:

2°. Il convento e il così detto Ospizio dei Cappuccini in Livorno, per cura agli infermi, distribuzione di elemosine, servizi religiosi e predicazione

3°. Il Monastero delle figlie del Crocifisso in Livorno, accetto generalmente per la gratuita istruzione femminile.

Lucca: Provincia di

Si propone una eccezione per il Convento dei Cappuccini di S.ta Chiara in Lucca, perchè assai benemeriti, prestandosi alla assistenza degli infermi negli Spedali ed alla conservazione del Camposanto.

Macerata: Provincia di

Non si propone veruna eccezione.

Massa e Carrara: Prov.a di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1°. Convento dei Cappuccini in Massa, per benemerenza nel paese per il servizio religioso e la assistenza agli infermi

2°. Monastero delle figlie di Gesù presso Massa, per la educazione femminile.

3°. Casa di Ignorantelli in Massa, per la istruzione elementare maschile nel Comune.

4°. Convento delle figlie di Gesù in Carrara, per le ragioni dette al N. 2.

5°. Casa d'Ignorantelli in Carrara, per le ragioni dette al N. 3.

6°. Convento di Cappuccini in Pontremoli, perchè accetti alla popolazione, prestandosi ad opere di carità ed alla istruzione dei fanciulli.

7°. Convento di Cappuccini in Castelnuovo di Garfagnana, per esercizio di opere di pietà e religione e specialmente per la predicazione.

Messina: Provincia di

Si propone una unica eccezione per la Casa dei P.P. Crociferi in Messina, perchè assai benemeriti per zelo nella assistenza agli infermi.

Milano: Provincia di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1°. Instituto delle Dame Inglesi in Lodi, per lo educandato femminile che vi è annesso;

2°. Instituto dei Fatebenefratelli in Lodi, per lo scopo filantropico ed evidentemente utile = cui attende.

3° Instituto delle Suore della Carità in Lodi, per l'utile scopo cui mirano.

4° Casa delle figlie della carità in Legnanello, per il servizio dello asilo infantile e della scuola primaria:

5° Convento delle Canossiane in Viazza di S.ta Agata a Monza, per l'attendenza alla istruzione gratuita femminile:

6° Convento delle figlie della carità, terziarie, in Monza per la istruzione di fanciulle povere e derelitte;

7° Instituto delle Fatebenesorelle in Monza, per la assistenza che prestano nello spedale e nello orfanotrofio femminile.

8° Instituto delle figlie del Buon Pastore in Monza, perchè s'adoperano al ravvedimento delle ragazze traviate: vorrebbe essere però mutata la direzione.

9° Instituto dei Fatebenefratelli in Milano, per l'utile scopo, cui intendono.

10. Instituto delle Fatebenesorelle, per l'opera che prestano nello spedale.

11 Instituto delle Suore del Buon Pastore a S. Vittore in Milano, per l'utile che ne deriva, attendendo alla riabilitazione di donne traviate.

12. Instituto delle figlie della carità in Milano, per utilità sociale, adoperandosi a soccorrere e ad educare le classi del popolo.

13. Instituto della Pace in Milano, quando fosse colpito dalla legge, dovrebbe continuarsi per attendervisi dai Lomanchi alla riabilitazione dei discoli.

14. Vio consorzio di Nazaret, per ragione identica a quella detta al n.° 11.

Modena: Provincia di

Si propongono le elezioni seguenti:

1° Instituto delle figlie di Gesù in Modena, riformandone la direzione, per la istruzione e soccorso, che danno a numerose fanciulle povere:

2° Instituto delle figlie della Provvidenza in Modena, per la istruzione ed educazione delle sordomute:

3° Suore della carità in Modena, per lo zelo e la carità con cui servono negli Spedali

4° Convento delle Terziarie di S. Domenico in Modena, perchè tengono uno educandato femminile — dove però sono appena 20. alunne.

5° Instituto delle figlie di Gesù in Carpi, per le ragioni dette al n.° 1°

6. Convento di Francescane in Fanano per la istruzione femminile.

7. Convento di Suore Domenicane in Montecreto c. s.

8. Convento di Oblate in Montetortore c. s.

Napoli: Provincia di

Si propongono le seguenti:

1°. Casa dei Canonici Lateranensi a S. Giovanni in Napoli, per la conservazione ed il culto in quella Chiesa, ricca di monumenti storici ed artistici ed oggetto di speciale venerazione per il popolo;

2°. Case degli Scolopii a S. Carlo alle Mortelle ed a S. Carlo all'Arena in Napoli, per le scuole ed i convitti che vi tengono.

3°. Convento dei Francescani di Penitenza ed Alcantarini in Napoli, per l'opera di Penitenza, finora e che la sia mantenuta dal Governo.

4°. Case dei Camaldoli a Pontecorvo ed a Caravaggio in Napoli, per le istituzioni pubbliche e private.

5°. Casa religiosa dei Chierici in Napoli, per il convitto che tiene e per l'opera spesa nell'educazione dei Chierici, cui attende.

6°. Casa di Certosini a S. Martino in Napoli, per riguardo ai monumenti storici che esistono tanto nella Chiesa quanto nel Convento.

7°. Case dei Fatebenefratelli a S. Giovanni di Dio ed alla strada dei Tribunali in Napoli, per il mantenimento dei loro rinomati Ospedali e per le cure efficaci che prestano agli infermi, alle prigioni ecc.

8°. Collegio dei Dottrinari a S. Nicola in Napoli, per l'attendenza al loro convitto ed alle scuole pubbliche.

9°. Convento dei Cappuccini del Lanzisano in Napoli, per conservazione dei relativi monumenti e per funzioni religiose.

10. Casa dei Filippini o Fatebenefratelli in Napoli, perchè prestano ufficio ed assistenza agli infermi nelle loro degli; mantengono anche stabilimento di stampe gratuite per preci e manoscritti classici.

11. Casa dei Benedettini Neri di S. Severino in Napoli, da conservarsi in ispecie riguardo al Monumento.

12. Casa dei Ritirandi e Ritirate di S.ta Maria della Sanità in Napoli, per l'opera pietosa, cui attende il S. Ludovico da Casoria, conservando monastero annesso, edificato e ridotto a convento e chiesa per uso speciale

13. Casa dei Domenicani in Sarno, per il servizio religioso in quella Cattedrale e per le limosine.

Voto: Provincia di

Non proponesi veruna erezione

Novara: Provincia di

Si propongono siano conservate le quattro case religiose di Suore della carità, di Domenicane, di Giuseppine e di Vincenziane, per la loro attività benefica tanto nelle cure degli infermi, che nelle ammaestramento femminile.

Palermo: Provincia di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Convento di Cappuccini fuori Porta Nuova in Palermo, per la cura che hanno dei trapassati, conservati con metodo particolare nei sotterranei del Convento:

2° Convento delle Cappuccinelle a Porta Carini in Palermo, per identica ragione.

3° Convento dei Fatebenefratelli + in Palermo, per obbligo di mantenere uno spedale pei poveri e di assistere gli infermi ed i moribondi

4° Convento dei Crociferi in Palermo, per identica ragione.

5° Convento di S. Martino in Monreale, per la conservazione di quello stupendo edificio:

6° Convento dei Fatebenefratelli in Termini per l'obbligo di mantenere uno spedale — con necessità pure di riforme

— Si soggiunge nulla essersi deliberato riguardo ai Collegi di Maria, non considerandoli come case religiose

---

Parma: Provincia di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Casa dei Barnabiti in Parma, perchè gode favore nella pubblica opinione, specialmente per la educazione della gioventù agiata:

2° Casa delle Orsoline in Parma, per tenere con lode un Convitto e scuole esterne femminili:

3° Conservatorio delle Luigine in Parma, per le istruz.ne ed educaz.ne popolare

---

Pavia: Provincia di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Casa delle Carrozzine in Pavia, per la istruzione elementare gratuita alle ragazze e per la cura dei Sordomuti:

2° Convento della Certosa presso Pavia, per la conservazione di quello insigne monumento.

Perugia: Prov.a d'Umbria.

Non si propone veruna eccezione.

Pesaro ed Urbino: Prov.a di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Convento dei Camaldolesi in Montecatrina, pel motivo stesso, per cui andò già esente da soppressione nel 1861, cioè per il culto alla memoria di Dante, che v'ha fatto soggiorno.

2° Convento dei Camaldolesi in Monte Giove, per la conservazione di quell'intatto eremitaggio.

Piacenza: Provincia di

Non si propone eccezione veruna.

Pisa: Scov. di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Convento degli Scolopii in Volterra, per lo istituto d'istruz.ne e d'educazione che vi ~~tengono~~ è tenuto dai detti monaci:

2° Monastero delle Salesiane in Pisa, per le istruz. ed educaz. femminile

3° Monastero di S.ta Chiara in Pisa, pel servizio indefesso prestato agli infermi negli Spedali

4° I quattro Conventi di Cappuccini nella Provincia per il loro zelo in opere di carità pubblica.

Porto Maurizio: Scov. di

Non si propone veruna eccezione.

Potenza: Scov. di Basilicata.

Si propone un'unica eccezione per la Casa dei M.M. R.R. di Banzi, a cagione dell'~~utile~~ utile servizio che ivi prestano i frati e delle locali memorie storiche annesse a quella antica Badia.

Ravenna: Scov. di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Congregazione delle Vergini Tavelle in Ravenna, per l'annesso educandato femminile:

2° Casa di Domenicane in Fognano, per ragione identica:

3° Casa di Suore della carità in Ravenna, per servizio negli spedali

4° Id. in Fossignano, per identica ragione.

Reggio di Calabria. Scov. di

Si propone una sola eccezione per i Cappuccini in Reggio, a ragione del servizio religioso nella loro Chiesa e delle opere di pietà, alle quali attendono.

Reggio d'Emilia. Scov. di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Suore della carità in Reggio, per il servizio nello spedale femminile

2° Figlie del Gesù in Reggio, per lo educandato e le scuole femminili.

Salerno. Scov. di Principato Cit.

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Frati di S. Gio.° di Dio in Salerno, perchè preposti al civico ospedale

2° Figlie della carità in Salerno, per la istruzione femminile:

3° Benedettini di Trinità della Cava, per la custodia e conservazione del monumentale convento e dello antichissimo e celebre archivio.

Sassari. Scov. di

Si propone eccezione per Cappuccini di Sassari e di Nuoro e per Cappuccine in Sassari ed Ozieri; ma sono case già soppresse per la legge 29. Maggio 1855.

Siena: Scov. di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Monastero di Olivetani in Asciano, per soccorsi ai poveri, per indole monumentale, ricordi storici etc.

2° Convento di S.t Agostino in Siena di S. Scolopi, per il servizio del Collegio Tolomei.

3° Convento di Cappuccine a S.t Egidio in Siena, per speciale venerazione della popolazione

4° Convento di Cappuccini in Siena, per elemosina ai poveri ed opere di pietà.

5° Convento di Benedettini Cassinesi in S. Domenico a Siena, per la conservazione della chiesa monumentale e per l'istruzione impartita al popolo.

Si vorrebbero ancora eccettuati alcuni conservatori, quando non fossero considerati come istituti non colpiti dalla legge.

Sondrio: Scov. di

Non propone veruna eccezione.

Teramo: Scov. di Abb. Ultra

Non propone veruna eccezione: raccomanda però la conservazione provvisoria d'alcune case.

Torino: Scov. di

Si propongono le eccezioni seguenti:

1° Suore di S.t Anna in Torino, per la educazione popolare femminile e servizio negli asili infantili: fondaz. Barolo.

2° Monache del Buon Pastore, in Torino per ricovero delle traviate.

3° Pergrazie di S. Domenico (Sappellina) in Torino, per cura ed educazione di fanciulle pericolanti.

4° Suore di S. Giuseppe in Torino, per educandato femminile.

5° Suore della carità in Torino, per mantenere il loro spedale di S. Salvario e per prestare servizio negli spedali militari.

6° Suore compagne di Gesù, per educandato femminile.

7° ~~Crociferi di S. Giuseppe in Torino~~ Monache Salesiane della Visitazione in Torino, per educandato femminile.

8° Barnabiti di Moncalieri, per il Collegio-Convitto da essi tenuto.

9° Dottrinarii di S. Benigno, per il Ginnasio e convitto locale,

10. Rosminiani di S.t Ambrogio, per la custodia della Sagra di S. Michele.

Trapani: Scov. di

Non si propone eccezione veruna.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Ministri di Grazia Giustizia e Culti, e delle Finanze

Sentito il Consiglio de' Ministri

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue

Articolo unico.

I predetti Nostri Ministri sono autorizzati a ritirare il progetto di legge sull'asse ecclesiastico presentato alla Camera dei Deputati.

Vittorio Emanuele

28. aprile 1865.

Quintino Sella

Gualterio

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Il Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti è incaricato di ritirare il disegno di legge per soppressione di corporazioni religiose e disposizioni sull'asse ecclesiastico rassegnato alla Camera dei Deputati nella tornata del 18 gennaio 1864, e di presentare il nuovo disegno sullo stesso soggetto, di esporne i motivi e di sostenerne la discussione innanzi ai due rami del Parlamento.

Dato a Torino addì 9. Novembre 1864

Vittorio Emanuele

G. Vacca

CAMERA DEI DEPUTATI
Sala 12
Scaff. A
N.° 52
ARCHIVIO

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA VIII

Sessione II.ª 1865 al 1865

PROPOSTE DI LEGGE

dal N.° 147 al N.° 159

52